



PROPOSTA DI LEGGE N. 83

Presentata dai consiglieri
Marsilio, Travanut, Moretton

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

Presentata il 24 settembre 2009

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

la tutela della natura è “valore costituzionalmente protetto” che, in quanto tale, delinea una sorta di materia trasversale, in ordine alla quale si palesano competenze diverse, statali e regionali, spettando comunque allo Stato l'adozione degli standard minimi di tutela dell'ambiente che rispondono a esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale che, come tali, sono riservate alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117 Cost., comma 2, lettera s).

Con la legge regionale 30 settembre 1996 n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali) la Regione si è dotata di uno strumento normativo per l'istituzione dei parchi naturali regionali e delle riserve naturali regionali nonché per sostenere l'istituzione di parchi comunali, individuare le aree di rilevante interesse ambientale, i biotopi naturali e le aree di reperimento avendo come riferimento la legge 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette).

Successivamente la Regione, con la legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006), ha attuato gli articoli 4 e 5 della direttiva 79/409/CEE. Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) demanda espressamente alle Regioni il compito di stabilire misure di conservazione delle aree Natura 2000 individuate come ZPS. In considerazione del fatto che le misure di conservazione devono essere stabilite in base ai criteri ornitologici di cui all'articolo 4 della direttiva 79/409 e che il parere motivato medesimo, ai punti 10 e 11, rileva che, nel prevedere misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione delle specie nella loro area di distribuzione, le competenti autorità tengano conto dei criteri ornitologici individuati dall'art. 4 della direttiva 79/409/CEE, la LR 14/2007 nell'individuazione delle misure di conservazione applica puntualmente i criteri ornitologici previsti all'art. 4 della direttiva 79/409/CEE. Con il Capo III della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007) la Regione ha disciplinato compiutamente la “Rete Natura 2000” attuando a livello regionale le disposizioni nell'articolo 3 della direttiva 92/43/CEE. L'articolo 6 della legge regionale 7/2008, all'ultimo comma, evidenzia che l'intervento normativo proposto dalla legge comunitaria è transitorio in quanto va inserito in un disegno di riordino organico e complessivo della materia.

L'odierna proposta di legge attua uno degli obiettivi della legge regionale 27 novembre 2006 n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità e trasporto pubblico locale, cultura, sport) che, all'articolo 6, disciplina il conferimento agli enti locali di funzioni, compiti amministrativi e relative risorse anche in materia di gestione delle aree naturali protette, con eccezione dei parchi regionali. La proposta di legge, pertanto, sarà sottoposta all'esame del Consiglio delle Autonomie Locali che, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 1/2006, è chiamato ad esprimere l'intesa sugli schemi di disegni di legge di conferimento di funzioni agli enti locali.

La presente proposta di legge, già disegno di legge approvato in via preliminare dalla Giunta regionale di centro sinistra, è stata a suo tempo sottoposta al “percorso di qualità” consistente nel coordinamento della Direzione Generale al fine di un esame interdisciplinare delle tematiche coinvolte, che hanno riguardato principalmente il coordinamento degli interventi regionali in materia di tutela e pianificazione ambientale. La diramazione, ai sensi della circolare S.G. n. 4/2001, è stata effettuata in data 24 ottobre 2007, e sono state all'epoca recepite le osservazioni formulate dalla Direzione Centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali – Udine e dalla Direzione Centrale attività produttive.

L'odierna proposta si pone l'obiettivo di garantire la salvaguardia delle aree naturali presenti sul territorio regionale e la tutela della biodiversità degli ambienti naturali **con un quadro normativo**

coerente e organico, nel rispetto delle convenzioni internazionali e delle normative europee e nazionali che regolano la materia e interviene ridisegnando il sistema di tutela delle aree protette classificate come tali dalla legge quadro nazionale anche in considerazione dello sviluppo delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC), introdotti dalle Direttive Europee "Habitat" e "Uccelli", che costituiscono aree complementari e differenti rispetto alle aree naturali protette, ma che si inseriscono in coerente e complesso disegno di pianificazione e di gestione del territorio regionale.

I principi ispiratori della riforma sono così riassumibili:

- 1) valorizzazione delle aree naturali e seminaturali del Friuli Venezia Giulia attraverso la formazione di un sistema delle aree regionali ambientali (SARA), costituito da quei territori della Regione variamente caratterizzati sotto il profilo naturale, paesaggistico e ambientale, che richiedono una pianificazione e una gestione ambientale specifica e coordinata con il restante territorio per garantire il mantenimento in buono stato di conservazione degli ecosistemi naturali e seminaturali ivi presenti o e la ricostituzione e riqualificazione di ecosistemi degradati;
- 2) organizzazione del SARA al fine di promuovere in forma unitaria la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale regionale e di gestire in forma integrata e coordinata le aree protette di cui alla legge 394/1991 (parchi naturali e riserve naturali), i biotopi regionali, i parchi comunali e intercomunali e i siti della Rete Natura 2000, onde dare anche organica realizzazione alla Rete Natura 2000 nel Friuli Venezia Giulia;
- 3) programmazione del SARA mediante la previsione di un nuovo strumento, il **Programma pluriennale del Sistema delle aree regionali ambientali**, al fine di sviluppare azioni di indirizzo, di coordinamento e di valorizzazione delle aree di interesse naturalistico assicurando il raccordo delle medesime con le aree naturali protette interregionali e transnazionali al fine di realizzare una rete ecologica regionale che sia parte integrante della rete ecologica nazionale ed europea;
- 4) monitoraggio dell'intera rete ecologica regionale, che comprende le aree regionali ambientali del SARA e le loro interconnessioni (direttrici ambientali e corridoi ecologici) anche mediante l'istituzione della **banca dati della biodiversità**;
- 5) configurazione dei piani di gestione delle aree protette e dei piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000 come **strumenti di pianificazione ambientale** ai cui contenuti si conformano gli strumenti urbanistici comunali secondo le procedure indicate nel regolamento di attuazione della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio);
- 6) applicazione dei principi di sussidiarietà orizzontale e verticale attraverso gli strumenti di seguito elencati:
 - a) conferimento agli enti locali di funzioni in materia di gestione delle aree regionali ambientali in attuazione delle indicazioni della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), che all'art. 17 ha previsto l'attribuzione alle Province delle funzioni amministrative in materia di difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente, nonché di protezione della flora, della fauna e delle aree naturali protette e della legge regionale 24/2006, la quale ha previsto che con leggi organiche di settore sia disciplinato il conferimento di funzioni, compiti amministrativi e relative risorse, nella materia della gestione delle aree naturali protette (SIC, ZPS, biotopi e riserve naturali), con eccezione dei parchi regionali;

b) partecipazione, nella formazione delle decisioni, degli enti locali, degli organi gestori delle aree protette, dei portatori di interessi e delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello regionale, anche mediante l'istituzione del **Tavolo di Partenariato Ambientale**;

7) semplificazione dei procedimenti amministrativi, con particolare riferimento all'adozione degli strumenti di attuazione e di gestione delle aree protette.

Il **TITOLO I** contiene le "Disposizioni generali".

Il **CAPO I** (Finalità e definizioni) declina le finalità della proposta di legge (articolo 1) e definisce il Sistema delle aree regionali ambientali (articolo 2), i parchi naturali regionali (articolo 3), le riserve naturali regionali (articolo 4), i biotopi naturali regionali (articolo 5), la rete Natura 2000 (articolo 6), i parchi comunali e intercomunali (articolo 7), l'organo gestore (articolo 8), la rete ecologica regionale, le direttrici ambientali e i corridoi ecologici (articolo 9).

Il **CAPO II** (Ripartizione di funzioni) organizza la ripartizione delle funzioni tra Regione, Provincia e Comuni.

La Regione (**articolo 10**) mantiene compiti di programmazione, coordinamento, indirizzo e controllo del sistema regionale delle aree naturali protette e nello specifico, esercita le seguenti funzioni:

- promozione, valorizzazione, programmazione, indirizzo e coordinamento del SARA mediante il Programma pluriennale del sistema delle aree regionali ambientali;
- monitoraggio del SARA e istituzione di una banca dati della biodiversità;
- istituzione dei parchi naturali regionali, delle riserve naturali regionali e dei biotopi naturali regionali e modificazione della perimetrazione dei parchi naturali regionali e delle riserve naturali regionali;
- approvazione del Piano di gestione dell'area protetta e del Piano di gestione dei siti di Natura 2000;
- esecuzione, in accordo con l'organo gestore, di interventi e di opere all'interno delle aree naturali protette;
- individuazione dei pSIC, individuazione e designazione delle ZPS;
- adozione delle misure di conservazione specifiche dei siti di Natura 2000;
- adozione delle linee guida metodologiche per la redazione dei piani di gestione dei SIC e delle ZPS;
- valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 357/97, relativamente a progetti e interventi soggetti a Valutazione di impatto ambientale (VIA), o che interessano più province, e a Piani sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
- intervento sostitutivo in caso di mancata adozione di atti obbligatori nei termini previsti dal PDL da parte degli Enti locali e degli organi gestori (**articolo 14**), nel rispetto dell'iter procedimentale individuato dall'articolo 14.

Di particolare rilievo la creazione di un **Tavolo di Partenariato Ambientale (articolo 11)**, in analogia con il Tavolo Verde o quello Azzurro già utilizzati proficuamente da tempo, al quale partecipano

gli Enti locali interessati e vari portatori di interesse quale strumento di concertazione per le funzioni esercitate dalla Regione.

Le Province (**articolo 12**) esercitano le funzioni già individuate dalla legge regionale 24/2006 ovvero concedono contributi ai Comuni per la gestione dei parchi comunali e intercomunali, oltre a programmarne le attività gestionali, ed erogano gli incentivi ai conduttori dei fondi nei biotopi e nei parchi comunali e intercomunali. A queste si aggiungono nuove funzioni quali:

- concorrere alla predisposizione del Programma pluriennale delle aree regionali ambientali;
- individuare e proporre alla Regione misure di conservazione per ciascun sito della Rete Natura 2000 d'intesa con i Comuni interessati;
- proporre alla Regione l'individuazione, la designazione o l'aggiornamento di siti Natura 2000;
- adottare i piani di gestione per i SIC e le ZPS;
- effettuare la valutazione d'incidenza di interventi e progetti non soggetti a VIA, che interessano il solo territorio provinciale (dove le province interessate sono più di una se ne occupa la Regione sentite le Province);
- irrogare le sanzioni amministrative previste al titolo IV del disegno di legge.

I Comuni (**articolo 13**) conservano le funzioni istitutive e di gestione dei parchi comunali e intercomunali. Il PDL supera l'impostazione della legge regionale 42/1996 che prevede l'attribuzione ai Comuni della gestione delle riserve naturali previo atto convenzionale e conferisce direttamente ai Comuni le funzioni di gestione di riserve naturali regionali e biotopi naturali regionali. Tali funzioni comportano la predisposizione del Piano di gestione dell'area protetta, del Programma di sviluppo economico – sociale, del Regolamento dell'area protetta. I Comuni inoltre, in quanto organo gestore, sono tenuti ad esprimere parere sui seguenti atti: piani di gestione forestale; progetti riguardanti le attività estrattive di minerali di cui al R. D. 1443/1927; progetti di sistemazione idraulica, idraulico-forestale e idraulico-agraria; progetti di opere soggette a concessione edilizia o accertamento di conformità urbanistica; valutazioni di incidenza relative a piani, progetti e interventi; richieste di autorizzazione paesaggistica.

Il **CAPO III** (Funzioni consultive) conferma la presenza presso l'Amministrazione regionale del Comitato tecnico-scientifico per la biodiversità (**articoli 15 e 16**), come organo di consulenza della Regione, degli enti locali e degli organi gestori. Il Comitato esprime il parere sul Programma pluriennale del sistema delle aree regionali ambientali, sul Piano dell'area protetta e sue varianti, sul regolamento dell'area protetta e sulle modifiche del medesimo, sulla istituzione dei biotopi naturali regionali e loro modifiche, sulle misure di conservazione e sui Piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000, sulla istituzione dei parchi comunali e intercomunali e loro modifiche e, infine, sulle materie disciplinate dal progetto di legge, su richiesta dell'Amministrazione regionale, degli enti locali o degli organi gestori.

Il **CAPO IV** (Programmazione, pianificazione e monitoraggio del sistema delle aree regionali ambientali) disciplina le funzioni di alta programmazione della Regione.

La Regione esercita le funzioni di promozione, valorizzazione programmazione, indirizzo e coordinamento del SARA approvando il **Programma pluriennale del sistema delle Aree Regionali Ambientali (articolo 17)**.

Il Programma è suddiviso in una parte generale che individua:

- il quadro territoriale generale, gli obiettivi, le priorità e le azioni da attuare per la gestione, conservazione e valorizzazione socio economica delle aree del SARA;

- i criteri minimi di uniformità e di coesione territoriale per l'elaborazione degli atti di pianificazione, programmazione e gestione.

Una parte speciale che individua tra l'altro:

- i programmi di settore nei quali sono previsti gli obiettivi, le priorità e le azioni da attuare per la conservazione e valorizzazione nonché le priorità e i criteri di riparto dei finanziamenti;
- le ulteriori aree designabili quali siti della Rete Natura 2000, le aree destinabili a Parco, Riserva, biotopo regionale, corridoio ecologico e direttrice ambientale.

Il Piano della rete ecologica regionale è lo strumento di pianificazione ambientale che individua le direttrici ambientali e i corridoi ecologici, ne disciplina le modalità di salvaguardia ed è adottato ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio).

Spetta inoltre alla Regione il compito di effettuare il monitoraggio dell'intera rete ecologica regionale in applicazione delle disposizioni impartite dall'articolo 7 del DPR 357/1997 (**articolo 18**).

Il **TITOLO II** disciplina il "Sistema delle aree regionali ambientali".

Con specifico riferimento ai parchi e alle riserve il **CAPO I** (Parchi e riserve naturali) il disegno di legge supera le previsioni della legge regionale 42/1996 in ordine all'istituto dell'accordo di programma, attuale strumento ordinario di attuazione delle aree protette, e individua:

- 1) gli strumenti giuridici per l'istituzione delle aree protette, ovvero legge regionale per il parco e decreto del Presidente della Regione per la riserva naturale, e per la loro modificazione nonché l'efficacia di variante al PTR di tali strumenti (**articolo 19**);
- 2) gli strumenti di programmazione, pianificazione e organizzazione (**articolo 20**), ovvero:
 - a) gli elementi del piano di gestione dell'area protetta, costituente lo strumento di tutela dell'ambiente e degli habitat e di indirizzo generale dell'assetto del territorio e di alcune previsioni strategico attuative (**articolo 21**). Il progetto di legge ne disciplina la formazione (**articolo 22**) e l'efficacia (**articolo 23**), stabilendo che il Piano di gestione è uno strumento di pianificazione ambientale ai cui contenuti si conformano gli strumenti di pianificazione comunale;
 - b) gli elementi del programma di sviluppo economico-sociale dell'area protetta, che consentirà la programmazione delle attività e degli interventi dell'organo gestore (**articolo 24**);
 - c) i principi del regolamento, contenente la disciplina delle attività consentite (**articolo 25**);
 - d) le misure di salvaguardia transitorie, che non si applicano nelle zone A e B previste dagli strumenti di pianificazione comunale (**articolo 26**).

I parchi sono gestiti dagli **Enti Parco**, enti di diritto pubblico non economici (**articolo 27**), di cui il disegno di legge individua le funzioni (**articolo 28**) e, inoltre, le attività di controllo sui medesimi (**articolo 30**).

La gestione delle riserve naturali, come già detto, spetta ai Comuni, che svolgono le funzioni indicate (**articolo 31**).

L'**articolo 32** individua la disciplina di protezione delle aree contigue alle aree protette.

Il **CAPO II** (Biotopi naturali regionali) disciplina l'istituzione dei biotopi naturali regionali, che avviene con decreto del Presidente della Regione (**articolo 33**) e la gestione dei medesimi, che è

affidata ai Comuni. Al fine di promuovere la conservazione dei biotopi, le Province concedono ai conduttori dei fondi incentivi anche pluriennali (**articolo 34**).

Il **CAPO III** (Rete Natura 2000) disciplina la Rete Natura 2000. Uno degli obiettivi che si prefigge il disegno di legge riguarda l'attuazione a livello regionale delle disposizioni contenute nelle Direttive comunitarie che originano le così dette Aree Natura 2000. La Commissione dell'Unione Europea ha attribuito questa definizione ad un sistema coordinato e coerente di aree finalizzate alla conservazione della diversità biologica presente nei territori che costituiscono l'Unione ed in particolare alla tutela di una serie di habitat e specie animali e vegetali. La costituzione delle rete ecologica europea, Rete Natura 2000, è avvenuta con la direttiva 92/43 CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 (Direttiva habitat), relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche elencati negli allegati I e II, con la quale si specifica che ogni Stato membro deve individuare sul proprio territorio delle aree, Siti di Importanza Comunitaria (SIC), finalizzate al mantenimento, alla conservazione e, se del caso, al ripristino degli habitat naturali e seminaturali indicati negli allegati I e II.

Della Rete fanno parte anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS), aree individuate dagli stati membri ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 (Direttiva uccelli), concernente la conservazione degli uccelli selvatici e delle altre specie migratrici elencati nell'allegato I, finalizzate a garantire la sopravvivenza e riproduzione delle specie elencate. La "Rete" è quindi costituita da due tipi di aree diverse ma che possono avere, fra loro, numerose relazioni spaziali che vanno dalla totale sovrapposizione alla parziale e completa separazione.

L'obiettivo della direttiva Habitat è più ampio della sola creazione della Rete: contribuire a salvaguardare la biodiversità attraverso azioni e attività di conservazione da avviare all'interno delle aree che costituiscono la Rete Natura 2000 anche con misure e azioni di tutela diretta delle specie la cui conservazione è considerata un interesse comune di tutta l'Unione.

Inoltre la direttiva 92/43 CEE/1992 è fortemente innovativa nel settore della conservazione della natura in Europa poiché introduce il principio che la conservazione della biodiversità europea viene realizzato tenendo conto anche delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali. In altre parole la Commissione vuole favorire l'integrazione della tutela di habitat e specie animali e vegetali con le attività economiche e con le esigenze sociali e culturali delle popolazioni che vivono all'interno delle aree che fanno parte della Rete Natura 2000.

Secondo i criteri stabiliti dalla direttiva, ogni Stato membro ha provveduto a redigere un elenco di siti che ospitano habitat naturali e seminaturali e specie animali e vegetali selvatiche, in base a tali elenchi e d'accordo con gli Stati membri, la Commissione ha adottato un elenco di Siti d'Importanza Comunitaria (SIC) suddivisi per Regione biogeografia europea.

In Friuli Venezia Giulia sono stati individuati, per la regione biogeografia Alpina, ventiquattro Siti di Importanza Comunitaria, approvati con decisione della Commissione del 22 dicembre 2003, n. C(2003)4957, e trentadue Siti di Importanza Comunitaria, per la regione biogeografia Continentale, approvati dalla Commissione con decisione del 7 dicembre 2004, n. C(2004) 4031 e successive modifiche e integrazioni.

Relativamente alle Zone di protezione speciale, istituite ai sensi della direttiva 79/409/CEE del consiglio del 2 aprile 1979 (Direttiva uccelli), in regione Friuli Venezia Giulia sono state individuate otto aree di cui la più ampia è rappresentata dalla Laguna di Grado e Marano Lagunare.

Della Rete fanno parte integrante le aree naturali protette, parchi, riserve e biotopi naturali, istituite ai sensi della legge regionale 42/1996, le cui perimetrazioni vanno dalla totale sovrapposizione alla parziale e completa separazione dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e dai Siti di Importanza Comunitaria (SIC).

Il DPR 8 settembre 1997 n. 357 (Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche) ha stabilito, tra l'altro, che le regioni e le province autonome, al fine di evitare il degrado degli habitat naturali e di specie, adottano per tutte le aree comprese nella Rete Natura 2000 le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat e delle specie.

Sino ad oggi la Regione ha provveduto ad adottare misure di conservazione specifiche per il SIC "Magredi del Cellina" (legge regionale 17/2006) e misure di conservazione generali nelle ZPS (legge regionale 14/2007). Si tratta comunque di interventi particolari, finalizzati a risolvere problematiche contingenti dettate anche dall'esigenza di far fronte a rilievi comunitari.

Il progetto di legge pertanto soddisfa l'esigenza di una disciplina organica che indichi le procedure di individuazione, aggiornamento e modificazione dei siti della Rete Natura 2000 (**articolo 35**), le misure di conservazione generali nei SIC, pSIC e ZPS (**articolo 36**), la previsione dell'adozione di un regolamento regionale per l'individuazione delle misure di conservazione specifiche di SIC e pSIC (**articolo 37**) analogamente a quanto avviene per le ZPS ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 14/2007, la previsione che ulteriori misure specifiche possano essere proposte dalle Provincia alla Regione.

La Provincia adotta, qualora necessario, un Piano di gestione per ciascun sito della Rete Natura 2000 (**articolo 38**), che è elaborato nel rispetto delle linee guida per la gestione dei siti di cui al decreto ministeriale 3 settembre 2002 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e degli indirizzi del Programma pluriennale del SARA al fine di:

- a) rilevare le esigenze ecologiche degli habitat e delle specie di interesse comunitario;
- b) individuare le misure di conservazione regolamentari, amministrative e contrattuali finalizzate alla tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario;
- c) individuare le misure di gestione attiva, di monitoraggio e ricerca, di incentivazione e di divulgazione a fini didattici e formativi;
- d) garantire l'integrazione degli obiettivi ambientali nella pianificazione territoriale;

Il progetto di legge qualifica il Piano di gestione dei siti della Rete Natura 2000 quale strumento di pianificazione ambientale ai cui contenuti si conformano gli strumenti urbanistici comunali (**articolo 39**).

Nell'ipotesi in cui i siti della Rete Natura 2000 siano compresi all'interno di parchi e riserve, si applicano le misure di tutela previste per tali aree e, qualora le medesime siano insufficienti a garantire la tutela delle specie e degli habitat per i quali il sito è stato istituito, la competenza all'elaborazione e la proposta di tali misure spetterà agli organi gestori delle aree protette (**articolo 40**).

Gli articoli dal 41 al 45 disciplinano la valutazione d'incidenza.

Le principali novità apportate dal disegno di legge sono:

- i tempi della valutazione d'incidenza passano da 90 a 60 giorni;
- i soggetti coinvolti passano da due (due diversi uffici regionali) a uno (ufficio provinciale o regionale);
- si coordina la procedura di valutazione d'incidenza con quelle di VIA e VAS, che assorbono la prima;

- si individuano gli strumenti per definire con chiarezza gli interventi, i progetti e i piani soggetti a valutazione d'incidenza;
- si prevede per la Regione un ruolo di monitoraggio della rete Natura 2000 che consideri anche gli esiti delle valutazioni d'incidenza attraverso un flusso strutturato di informazioni tra tutti i soggetti coinvolti (Province, Servizio VIA, Servizio tutela ambienti naturali e fauna).

L'**articolo 41** definisce, con riferimento alla normativa nazionale e comunitaria, cosa si intende per interventi, progetti e piani per quanto attiene l'applicazione della valutazione d'incidenza. Il disegno di legge si armonizza con il principio comunitario che i progetti e piani direttamente connessi, necessari o funzionali alla gestione dei siti Natura 2000 non sono sottoposti a valutazione d'incidenza, e dispone altresì che:

- le misure di conservazione o i piani di gestione definiscano eventuali categorie o soglie per l'applicazione della valutazione d'incidenza;
- gli strumenti di pianificazione territoriale, a loro volta soggetti a valutazione d'incidenza (all'interno della VAS), definiscano quali progetti o piani esterni ai siti possono avere un'incidenza significativa sui siti stessi.

In tale modo si introducono elementi di chiarezza per chi opera sul territorio evitando l'attuale indeterminatezza circa l'insacco della procedura, in particolare nelle aree limitrofe ai siti.

L'**articolo 42** disciplina il procedimento stabilisce che i progetti non soggetti a VIA sono di competenza provinciale, mentre quelli soggetti a VIA, o che interessano più Province, e i piani soggetti a VAS sono di competenza regionale, che acquisisce il parere della Provincia. Se il progetto o piano interessa un'area protetta si acquisisce il parere dell'organo gestore.

Gli **articoli 43 e 44** coordinano la valutazione d'incidenza all'interno delle procedure di VIA e di VAS.

L'**articolo 45** costituisce la principale novità della disciplina in quanto in questo sistema di devoluzione e semplificazione, che determina un incremento di efficienza, introduce un elemento qualificante che va ad incrementare anche l'efficacia del sistema rispetto agli obiettivi di conservazione della biodiversità a livello di rete regionale. In coordinamento con l'articolo 18 sul monitoraggio del SARA, qui si prevede che le informazioni sugli esiti della valutazione d'incidenza confluiscono in Regione per essere utilizzate nel monitoraggio del sistema anche al fine di poter introdurre elementi correttivi (*feedback*) nel caso in cui si rilevassero situazioni di criticità.

La valutazione d'incidenza si trasforma quindi da una procedura in serie (due uffici che verificano, in tempi diversi ma con competenze analoghe e allo stesso livello, i singoli progetti) ad un sistema in parallelo in cui a livello progettuale le Province o il Servizio VIA svolgono la valutazione d'incidenza (o VIA/VAS) sulla singola opera, e a livello territoriale la struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali svolge una funzione di monitoraggio complessivo dello stato di salute di Rete Natura 2000, considerando anche le pressioni esercitate dai progetti e dai piani soggetti a valutazione d'incidenza. Oltre ad un trasferimento di competenze e ad una semplificazione amministrativa si apporta quindi un valore aggiunto alla procedura, rappresentato dal diverso punto di vista dal quale si opera sulla rete Natura 2000.

Il **CAPO IV** (Parchi comunali e intercomunali) disciplina il procedimento di istituzione dei parchi naturali, di competenza dei Comuni, nonché le funzioni di gestione dei medesimi. Al fine di promuovere il perseguimento delle finalità istitutive dei parchi comunali e intercomunali, le Province concedono ai conduttori dei fondi incentivi anche pluriennali (**articolo 46**).

Il **CAPO V** (Promozione delle aree regionali ambientali) individua nella promozione della formazione, della informazione e della ricerca gli ulteriori strumenti per conservare, migliorare e mantenere la biodiversità della rete ecologica regionale (**articolo 47**). L'**articolo 48** individua una serie di interventi da realizzare con priorità nelle aree regionali ambientali e l'**articolo 49** individua i danni indennizzabili dagli organi gestori delle aree del SARA.

Il **TITOLO III** disciplina "Vigilanza e sanzioni"

Le funzioni di vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni alle norme del progetto di legge sono esercitate dal Corpo forestale regionale e dagli altri organi di vigilanza locale che concorrono con il personale forestale all'esercizio delle funzioni di tutela dei beni naturali (**articolo 50**).

Il progetto di legge prevede un proprio sistema sanzionatorio che tende alla massima sintesi e semplificazione, in ciò ispirato anche dal sistema sanzionatorio della legge regionale 14/2007 (**articoli 51 e 52**), e prevede, altresì, misure di ripristino ambientale (**articolo 53**).

All'irrogazione delle sanzioni amministrative provvedono le Province (**articolo 54**).

Il **TITOLO IV** detta le "Disposizioni finali"

Il disegno di legge si completa con la previsione dei regolamenti di esecuzione (**articolo 55**) e prevede una serie di disposizioni transitorie, atte ad evitare vuoti normativi tra l'entrata in vigore della legge stessa e dei suoi strumenti attuativi (**articolo 56 e 58**).

L'**articolo 57** dispone in merito alla collocazione delle aree di rilevante interesse ambientale (ARIA) e alle aree di reperimento, nelle more dell'adozione del Piano della rete ecologica regionale che destinerà tali aree a direttrici ambientali ovvero a corridoi ecologici.

L'**articolo 59** modifica l'articolo 9, comma 2, lettere c), e d), della legge regionale 24/2006 al fine di armonizzarlo con le disposizioni di cui agli articoli 12, comma 1, lettere e), ed f), all'articolo 34, comma 3 e all'articolo 46, commi 6 e 7, del presente disegno di legge.

Infine il testo è completato con la previsione delle leggi e articoli che, in conseguenza dell'approvazione del progetto di legge, sono abrogate (**articolo 60**). Sono abrogate in particolare la legge regionale 42/1996 e le modifiche e integrazioni alla medesima legge e taluni articoli della legge comunitaria 2007. L'**articolo 61** contiene, infine, le disposizioni finanziarie.

MARSILIO

TRAVANUT

MORETTON

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

INDICE

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALICapo I
Finalità e definizioni

- Art. 1 - (Finalità)
- Art. 2 - (Sistema delle Aree Regionali Ambientali)
- Art. 3 - (Parchi naturali regionali)
- Art. 4 - (Riserve naturali regionali)
- Art. 5 - (Biotopi naturali regionali)
- Art. 6 - (Rete Natura 2000)
- Art. 7 - (Parchi comunali e intercomunali)
- Art. 8 - (Organo gestore)
- Art. 9 - (Rete ecologica regionale, direttrici ambientali e corridoi ecologici)

Capo II
Ripartizione delle funzioni

- Art. 10 - (Funzioni della Regione)
- Art. 11 - (Tavolo di Partenariato Ambientale e partecipazione all'esercizio delle funzioni)
- Art. 12 - (Funzioni delle Province)
- Art. 13 - (Funzioni dei Comuni)
- Art. 14 - (Intervento sostitutivo)

Capo III
Funzioni consultive

- Art. 15 - (Comitato tecnico-scientifico per la biodiversità)
- Art. 16 - (Costituzione e funzionamento del Comitato)

Capo IV
Programmazione, pianificazione e monitoraggio del sistema delle aree regionali ambientali

- Art. 17 - (Programma pluriennale del sistema delle aree regionali ambientali e Piano della rete ecologica regionale)
- Art. 18 - (Monitoraggio della rete ecologica regionale e banca dati della biodiversità)

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

TITOLO II
SISTEMA DELLA AREE REGIONALI AMBIENTALI

Capo I

Aree naturali protette: parchi naturali e riserve naturali

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 19 - *(Istituzione e modifica)*

Sezione II

Strumenti di programmazione, pianificazione e organizzazione

Art. 20 - *(Strumenti di programmazione, pianificazione e organizzazione)*

Art. 21 - *(Piano di gestione dell'area protetta)*

Art. 22 - *(Formazione del Piano di gestione)*

Art. 23 - *(Efficacia del Piano di gestione)*

Art. 24 - *(Programma di sviluppo economico-sociale dell'area protetta)*

Art. 25 - *(Regolamento dell'area protetta)*

Art. 26 - *(Misure di salvaguardia transitorie)*

Sezione III

Gestione dei parchi naturali regionali

Art. 27 - *(Ente Parco)*

Art. 28 - *(Funzioni dell'Ente parco)*

Art. 29 - *(Disposizioni in materia di contabilità)*

Art. 30 - *(Controllo e vigilanza)*

Sezione IV

Gestione delle riserve naturali regionali

Art. 31 - *(Modalità di gestione)*

Sezione V

Aree contigue a parchi e riserve

Art. 32 - *(Aree contigue)*

Capo II

Biotopi naturali regionali

Art. 33 - *(Istituzione)*

Art. 34 - *(Gestione, conservazione e promozione dei biotopi)*

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

Capo III

Rete natura 2000

Sezione I

Finalità ed elementi costitutivi

- Art. 35 - *(Disposizioni per l'individuazione, l'aggiornamento e la modificazione dei nitidi rete Natura 2000)*

Sezione II

Misure di tutela

- Art. 36 - *(Misure di conservazione generali)*
Art. 37 - *(Misure di conservazione specifiche)*
Art. 38 - *(Piano di gestione dei siti della rete Natura 2000)*
Art. 39 - *(Approvazione del Piano di gestione)*
Art. 40 - *(Disciplina dei siti di Natura 2000 ricadenti in aree protette)*

Sezione III

Valutazione di incidenza

- Art. 41 - *(Ambito di applicazione)*
Art. 42 - *(Disciplina del procedimento)*
Art. 43 - *(Valutazione d'incidenza e valutazione d'impatto ambientale)*
Art. 44 - *(Valutazione d'incidenza e valutazione ambientale strategica)*
Art. 45 - *(Coordinamento di attività)*

Capo IV

Parchi comunali e intercomunali

- Art. 46 - *(Istituzione, gestione e promozione)*

Capo V

Promozione delle aree regionali ambientali

- Art. 47 - *(Formazione, informazione, ricerca e conservazione delle aree naturali ambientali)*
Art. 48 - *(Criteri di priorità dei finanziamenti)*
Art. 49 - *(Indennizzi)*

TITOLO III

VIGILANZA E SANZIONI

- Art. 50 - *(Vigilanza)*
Art. 51 - *(Sanzioni)*
Art. 52 - *(Sanzioni a tutela dei siti della rete Natura 2000)*

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

- Art. 53 - *(Misure di ripristino)*
- Art. 54 - *(Irrogazione delle sanzioni)*

TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 55 - *(Regolamenti di esecuzione)*
- Art. 56 - *(Parchi e riserve naturali esistenti)*
- Art. 57 - *(Aree di rilevante interesse ambientale)*
- Art. 58 - *(Disposizioni transitorie)*
- Art. 59 - *(Modifiche alla legge regionale 24/2006)*
- Art. 60 - *(Abrogazioni)*
- Art. 61 - *(Disposizioni finanziarie)*

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I
Finalità e definizioni

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia disciplina la formazione e la gestione del sistema delle aree regionali ambientali in attuazione dell'articolo 6 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport), e in conformità a:

a) la legge 14 febbraio 1994, n. 124 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992);

b) la direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

c) la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

d) la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).

2. La presente legge regionale, nel rispetto del principio dello sviluppo sostenibile e delle esigenze economiche, sociali e culturali, sia regionali che locali, persegue le seguenti finalità:

a) garantire la conservazione, la valorizzazione e l'uso sostenibile degli ambienti naturali e seminaturali scientificamente e storicamente importanti della regione;

b) promuovere, programmare e coordinare il sistema delle aree regionali ambientali;

c) integrare il sistema delle aree regionali ambientali con le strategie unitarie di pianificazione della qualità ambientale, territoriale e paesaggistica;

d) conservare, ripristinare e sviluppare il funzionamento degli ecosistemi, degli habitat naturali e seminaturali per la tutela della biodiversità, inclusa la diversità degli ecosistemi e delle specie, mediante l'organica attuazione della Rete Natura 2000 nel territorio regionale;

e) promuovere la conoscenza scientifica del patrimonio naturale, ambientale e paesaggistico;

f) conservare e valorizzare i luoghi, le identità storico-culturali delle popolazioni locali e i prodotti tipici delle aree naturali di interesse regionale, favorendo la partecipazione attiva delle

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

popolazioni interessate alla gestione e alla conservazione del loro territorio al fine di arricchire le opportunità di crescita civile e culturale della collettività.

3. La Regione promuove, d'intesa con gli Stati e le Regioni confinanti, l'istituzione di aree naturali di interesse interregionale, nazionale e internazionale, al fine del coordinamento gestionale dei territori tutelati.

Art. 2

(Sistema delle Aree Regionali Ambientali)

1. Il Sistema delle Aree Regionali Ambientali (SARA) è costituito dai territori della regione, di seguito denominati aree regionali ambientali, variamente caratterizzati sotto il profilo naturale, paesaggistico e ambientale, che richiedono una pianificazione e una gestione ambientale specifica e coordinata con il restante territorio per garantire il mantenimento in buono stato di conservazione degli ecosistemi naturali e seminaturali ivi presenti e la ricostituzione e riqualificazione di ecosistemi degradati.

2. Il SARA consente di:

a) promuovere in forma unitaria la conservazione e la valorizzazione sostenibile del patrimonio naturale regionale;

b) collegare tra loro le diverse aree di interesse naturalistico affinché perseguano le rispettive finalità in forme coordinate e complementari;

c) sviluppare azioni di indirizzo, di coordinamento e di valorizzazione delle aree di interesse naturalistico assicurando il raccordo delle medesime con le aree naturali protette interregionali e transnazionali, al fine di realizzare una rete ecologica regionale che sia parte integrante della rete ecologica nazionale ed europea.

3. Il SARA è composto dalle seguenti aree regionali ambientali:

a) parchi naturali regionali;

b) riserve naturali regionali;

c) biotopi naturali regionali;

d) aree della Rete Natura 2000;

e) parchi comunali e intercomunali.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

Art. 3

(Parchi naturali regionali)

1. I parchi naturali regionali, di seguito denominati parchi, sono aree naturali protette ai sensi dell'articolo 2 della legge 394/1991.

2. I parchi sono costituiti da sistemi territoriali continui che, per valori naturali, scientifici, storico- culturali e paesaggistici di particolare interesse, sono organizzati in modo unitario avuto riguardo alle esigenze di conservazione, riqualificazione e valorizzazione degli ambienti naturali e seminaturali e delle loro risorse, nonché allo sviluppo delle attività umane ed economiche compatibili.

3. I parchi concorrono all'attuazione dei seguenti obiettivi:

a) conservare, tutelare, ripristinare e migliorare l'ambiente naturale e le sue risorse;

b) promuovere lo sviluppo sociale, economico e culturale delle comunità residenti mediante lo sviluppo di attività produttive, anche sperimentali, compatibili con le finalità di cui alla lettera a), nonché promuovere la riconversione e la valorizzazione delle attività tradizionali esistenti e la proposta di modelli di sviluppo alternativo in aree marginali;

c) promuovere la crescita della cultura naturalistica dando impulso ad attività educative, informative, divulgative, di formazione e di ricerca scientifica.

Art. 4

(Riserve naturali regionali)

1. Le riserve naturali regionali, di seguito denominate riserve, sono aree naturali protette ai sensi dell'articolo 2 della legge 394/1991.

2. Le riserve sono costituite da territori caratterizzati da elevati contenuti naturali e istituite per la loro rilevanza regionale e ai fini della conservazione dei loro caratteri e contenuti morfologici, biologici, ecologici e scientifici.

3. Le riserve concorrono all'attuazione dei seguenti obiettivi:

a) tutelare, gestire e ricostituire gli ambienti naturali e seminaturali che costituiscono habitat necessari alla conservazione e all'arricchimento della biodiversità;

b) promuovere iniziative di recupero, ripristino e riqualificazione degli ambienti naturali e degli assetti paesaggistici, storici e culturali degradati;

c) promuovere la crescita della cultura naturalistica dando impulso ad attività educative, informative, divulgative, di formazione e di ricerca scientifica.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

Art. 5

(Biotopi naturali regionali)

1. I biotopi naturali regionali, di seguito denominati biotopi, sono costituiti da aree di limitata estensione territoriale, esterne ai parchi e alle riserve, caratterizzate da emergenze naturalistiche di grande interesse per le quali esiste il rischio di distruzione e scomparsa.

Art. 6

(Rete Natura 2000)

1. La Rete Natura 2000 costituisce un sistema coordinato e coerente di aree destinate alla conservazione della diversità biologica presente sul territorio dell'Unione europea e in particolare destinate alla tutela di habitat, di specie animali e vegetali indicati negli allegati I e II della Direttiva 92/43/CEE nonché delle specie di cui all'allegato I della Direttiva 79/409/CEE, e delle altre specie migratrici che tornano regolarmente sul territorio dell'Unione Europea.

2. La Rete Natura 2000 è formata dalle seguenti aree:

a) Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), definiti dall'articolo 2, lettere m) e m bis), del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);

b) Zone Speciali di Conservazione (ZSC), definite dall'articolo 2, lettera n), del decreto del Presidente della Repubblica 357/1997;

c) Zone di protezione speciale (ZPS) definite dall'articolo 1, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

Art. 7

(Parchi comunali e intercomunali)

1. I parchi comunali e intercomunali sono aree di interesse naturalistico a carattere locale istituite:

a) nelle aree contigue, perimetrali ovvero limitrofe ai parchi e alle riserve regionali;

b) lungo le direttrici ambientali e i corridoi ecologici naturali ovvero ricostruiti, integralmente o parzialmente, di cui all'articolo 9, commi 2 e 3.

2. I parchi comunali e intercomunali possono comprendere biotopi e siti della rete Natura 2000.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

Art. 8

(Organo gestore)

1. Ai fini della presente legge si intende per organo gestore ogni soggetto cui è attribuita la funzione della gestione di un'area regionale ambientale compresa nel SARA.
2. La gestione del parco naturale spetta a un ente di diritto pubblico denominato Ente parco.
3. La gestione della riserva naturale, del biotopo e del parco comunale e intercomunale spetta al Comune o ai Comuni territorialmente competenti che esercitano d'intesa le funzioni ai sensi dell'articolo 13, commi 2 e 3.
4. La gestione delle aree della rete Natura 2000 spetta alla Provincia o alle Province territorialmente competenti che esercitano le funzioni ai sensi dell'articolo 12.
5. La gestione delle aree della rete Natura 2000 che coincidono, integralmente o parzialmente, con biotopi o parchi comunali spetta alla Provincia che esercita le funzioni con il Comune o i Comuni territorialmente competenti, avvalendosi delle forme collaborative e associative previste dagli articoli 21 e seguenti della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia). La Provincia può affidare la gestione delle aree della rete Natura 2000 che coincidono, integralmente o parzialmente, con biotopi o parchi comunali al Comune o ai Comuni territorialmente competenti su richiesta dei medesimi.

Art. 9

(Rete ecologica regionale, direttrici ambientali e corridoi ecologici)

1. La "rete ecologica regionale" si compone dell'insieme delle aree regionali ambientali comprese nel SARA e delle interconnessioni che, per struttura o per ruolo di raccordo, collegano due o più aree del SARA favorendo processi di migrazione e scambio genetico di specie animali e vegetali. Tali interconnessioni, che garantiscono la coerenza e la continuità della rete, sono le direttrici ambientali e i corridoi ecologici.
2. Le direttrici ambientali sono aree di collegamento ambientale caratterizzate dalla presenza di valori naturali e seminaturali significativi. Sono esempi di direttrici ambientali i sistemi boschivi collinari e pianiziali, i sistemi fluviali, le aree agricole con presenza significativa di aree prative e la struttura dei campi chiusi.
3. I corridoi ecologici sono aree di connessione ambientale di scala locale. Sono esempi di corridoi ecologici le fasce arboree e arbustive marginali ai terreni coltivati e alle infrastrutture viarie lineari, i sistemi ripari ovvero la vegetazione di pertinenza fluviale e i corridoi di vegetazione erbacea in un contesto boschivo.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

Capo II
Ripartizione delle funzioni

Art. 10
(Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita le seguenti funzioni di:
 - a) promozione, valorizzazione, programmazione, indirizzo e coordinamento del SARA mediante il Programma pluriennale del sistema delle aree regionali ambientali di cui all'articolo 17;
 - b) monitoraggio del SARA, con particolare riferimento all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 357/1997, e all'articolo 45, comma 1, e istituzione di una banca dati della biodiversità;
 - c) istituzione dei parchi naturali regionali, delle riserve naturali regionali e dei biotopi naturali regionali;
 - d) modificazione della perimetrazione dei parchi naturali regionali e delle riserve naturali regionali;
 - e) approvazione del Piano di gestione dell'area protetta ai sensi dell'articolo 23;
 - f) esecuzione, in accordo con l'organo gestore, di interventi e di opere all'interno delle aree naturali protette;
 - g) individuazione dei pSIC ai sensi dell'articolo 35;
 - h) individuazione e designazione delle ZPS in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 157/1992, e ai sensi dell'articolo 35;
 - i) adozione delle misure di conservazione specifiche dei siti di Natura 2000 ai sensi dell'articolo 37;
 - j) adozione delle linee guida metodologiche per la redazione dei piani di gestione dei SIC e delle ZPS;
 - k) approvazione del Piano di gestione dei siti di Natura 2000 ai sensi dell'articolo 39;
 - l) valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 357/1997, relativamente a progetti e interventi soggetti a valutazione d'impatto ambientale (VIA) ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento della Regione Friuli Venezia Giulia nella valutazione d'impatto ambientale), a progetti che interessano più province, a piani sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS), a piani soggetti alle previsioni dell'articolo 11 della legge regionale 6 maggio 2005, n. 11 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE. Legge comunitaria 2004), e ad altre tipologie di piani non contemplate dall'articolo 3, comma 2, lettera a), della direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

- m) intervento sostitutivo di cui all'articolo 14.

Art. 11

(Tavolo di Partenariato Ambientale e partecipazione all'esercizio delle funzioni)

1. La Regione esercita le funzioni di cui all'articolo 10, lettere a), c), d), e), g), h), i), e k), attivando il Tavolo di Partenariato Ambientale quale strumento di concertazione al quale partecipano gli Enti locali interessati, gli organi gestori, le associazioni di protezione dell'ambiente individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), le Università e le istituzioni scientifiche presenti nel proprio territorio, le organizzazioni professionali delle diverse attività produttive maggiormente rappresentative e altri soggetti che siano interessati, di volta in volta, alle singole materie trattate.

2. Il Tavolo di Partenariato Ambientale è istituito con deliberazione della Giunta regionale.

3. La Regione esercita le funzioni di cui al comma 1 anche sulla base delle proposte e degli indirizzi elaborati dai forum di Agenda 21 locale.

Art. 12

(Funzioni delle Province)

1. Le Province esercitano le seguenti funzioni:

a) concorrono alla predisposizione del Programma pluriennale delle aree regionali ambientali di cui all'articolo 17;

b) propongono alla Regione le misure di conservazione dei siti della Rete Natura 2000 ai sensi dell'articolo 37;

c) predispongono e adottano i piani di gestione dei SIC, delle ZPS e delle ZSC ai sensi dell'articolo 38;

d) effettuano la valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 357/1997, relativamente a progetti e interventi non soggetti a VIA che interessano il solo territorio provinciale;

e) concedono i contributi agli organi gestori dei parchi comunali e intercomunali ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), della legge regionale 24/2006, come sostituito dall'articolo 59, e ai sensi dell'articolo 46, comma 6;

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

f) erogano ai conduttori dei fondi gli incentivi relativi ai biotopi ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), della legge regionale 24/2006, come sostituito dall'articolo 59, e ai sensi dell'articolo 34, comma 3;

g) erogano ai conduttori dei fondi gli incentivi relativi ai parchi comunali e intercomunali ai sensi dell'articolo 46, comma 7;

h) irrogano le sanzioni amministrative ai sensi degli articoli 51, 52 e 54.

2. Le Province possono proporre alla Regione l'individuazione, la designazione e l'aggiornamento dei siti della rete Natura 2000.

3. Qualora le aree della rete Natura 2000 abbiano estensione territoriale sovraprovinciale, le Province territorialmente competenti esercitano d'intesa le funzioni di cui al comma 1 avvalendosi delle forme collaborative previste dall'articolo 21 della legge regionale 1/2006.

Art. 13

(Funzioni dei Comuni)

1. I Comuni, coerentemente con gli indirizzi adottati dalla Regione o dalla Provincia, possono proporre l'istituzione ed esercitano le funzioni di gestione delle seguenti aree regionali ambientali:

a) riserve naturali regionali;

b) biotopi naturali regionali.

2. I Comuni istituiscono e gestiscono i parchi comunali e intercomunali.

3. Qualora le aree di cui ai commi 1 e 2 abbiano estensione territoriale sovracomunale, l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 può essere svolto da un solo Comune ovvero dai Comuni territorialmente competenti, avvalendosi delle forme associative previste dagli articoli 21 e seguenti della legge regionale 1/2006.

Art. 14

(Potere sostitutivo)

1. In relazione alla salvaguardia di interessi unitari della Regione e in conformità ai principi dell'articolo 18 della legge regionale 1/2006, in caso di mancata adozione di atti obbligatori nel termine previsto ai sensi della presente legge da parte degli Enti locali e degli organi gestori, la Giunta regionale, sentito l'ente locale o l'organo gestore inadempiente, assegna al medesimo, mediante diffida, un congruo termine per provvedere, comunque non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni d'urgenza. Decorso inutilmente il termine e sentito l'ente locale o l'organo gestore inadempiente, la Giunta regionale provvede all'adozione degli atti in via sostitutiva, anche attraverso la nomina di un commissario ad acta.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

2. Ai fini dell'adozione degli atti in via sostitutiva, gli organi competenti si avvalgono delle strutture dell'ente locale o dell'organo gestore inadempiente, il quale è tenuto a fornire l'assistenza, i documenti e la collaborazione necessaria.

3. In caso di nomina di un commissario ad acta, l'ente locale o l'organo gestore inadempiente conserva il potere di compiere gli atti per i quali è stata rilevata l'omissione, fino a quando il commissario ad acta non sia insediato.

Capo III
Funzioni consultive

Art. 15

(Comitato tecnico – scientifico per la biodiversità)

1. Presso la Direzione centrale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e della fauna è costituito il Comitato tecnico – scientifico per la biodiversità, di seguito denominato Comitato, quale organo di consulenza della Regione, degli enti locali e degli organi gestori.

2. Il Comitato esprime il parere su:

- a) Programma pluriennale del sistema delle aree regionali ambientali;
- b) Piano dell'area protetta e sue varianti;
- c) regolamento dell'area protetta e modifiche del medesimo;
- d) istituzione dei biotopi naturali regionali e loro modifiche;
- e) misure di conservazione e Piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000;
- f) istituzione dei parchi comunali e intercomunali e loro modifiche.

3. Il Comitato esprime parere sulle materie disciplinate dalla presente legge, su richiesta dell'Amministrazione regionale, degli enti locali o degli organi gestori.

Art. 16

(Costituzione e funzionamento del Comitato)

1. Il Comitato è istituito con deliberazione della Giunta regionale e rimane in carica cinque anni.

2. I componenti del Comitato sono così individuati:

a) il Direttore del Servizio competente in materia di tutela degli ambienti naturali e della fauna, o suo delegato;

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

- b) il Direttore del Servizio competente in materia di gestione delle foreste regionali, o suo delegato;
- c) un funzionario esperto in pianificazione territoriale-sub regionale designato dalla Direzione competente in materia;
- d) un funzionario esperto in materia di valutazione d'impatto ambientale, valutazione ambientale strategica e valutazione d'incidenza designato dalla Direzione competente in materia;
- e) un funzionario esperto in mammalofauna designato dal Servizio tutela degli ambienti naturali e della fauna;
- f) un funzionario esperto in ornitologia designato dal Servizio tutela degli ambienti naturali e della fauna;
- g) un funzionario esperto in erpetofauna designato dal Servizio tutela degli ambienti naturali e della fauna;
- h) un funzionario esperto in entomofauna designato dall'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale;
- i) tre esperti esterni, anche non iscritti nei rispettivi ordini professionali, individuati fra terne di nominativi proposti dalle Università degli studi di Trieste e di Udine, nelle seguenti materie:
- 1) botanica e fitosociologia;
 - 2) idrobiologia;
 - 3) economia ambientale e sviluppo sostenibile.
3. Il Comitato è presieduto dal Direttore del Servizio competente in materia di tutela degli ambienti naturali e della fauna ovvero, in sua assenza, dal Direttore del Servizio competente in materia di gestione delle foreste regionali.
4. Qualora gli esperti di cui al comma 2, lettera i), non vengano designati entro il termine, comunque non superiore a sessanta giorni, stabilito con formale richiesta, l'organo competente alla nomina provvede direttamente alla loro individuazione. I componenti possono essere riconfermati una sola volta.
5. I pareri del Comitato sono espressi entro quarantacinque giorni dal ricevimento degli atti o della richiesta. Decorso tale termine, si prescinde dal parere.
6. Il Comitato è convocato dal Presidente almeno venti giorni prima del giorno fissato per la seduta, salvo deroga motivata da ragioni di urgenza.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

7. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e i pareri sono espressi a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

8. L'assenza ingiustificata di un componente per più di tre sedute consecutive comporta la decadenza dall'incarico e la conseguente sostituzione.

9. Il Presidente può invitare di volta in volta, a titolo consultivo, alla seduta del Comitato, proponenti, progettisti e funzionari con incarichi attinenti alle materie in discussione. Per la trattazione di specifici argomenti possono essere invitati esperti esterni che sono compensati con le modalità di cui al comma 11.

10. La Direzione centrale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e della fauna assicura l'attività di segreteria.

11. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4 stabilisce l'ammontare del gettone di presenza spettante ai componenti esterni del Comitato per la partecipazione alle sedute. Ai medesimi componenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).

Capo IV

Programmazione, pianificazione e monitoraggio del sistema delle aree regionali ambientali

Art. 17

(Programma pluriennale del Sistema delle Aree Regionali Ambientali e Piano della rete ecologica regionale)

1. In attuazione dell'articolo 10, comma 1, lettera a), la Regione adotta il Programma pluriennale del sistema delle aree regionali ambientali, di seguito denominato Programma, che si compone di un documento generale e un documento speciale.

2. Il documento generale del Programma individua:

a) il quadro territoriale generale, gli obiettivi, le priorità e le azioni da attuare per la gestione, la conservazione e la valorizzazione socio-economica delle aree del SARA;

b) i criteri minimi di uniformità e di coesione territoriale per l'elaborazione degli atti di pianificazione, programmazione e gestione degli organi gestori.

3. Il documento speciale del Programma individua:

a) i programmi di settore nei quali sono previsti gli obiettivi, le priorità e le azioni da attuare per la conservazione e la valorizzazione delle aree regionali ambientali, le priorità e i criteri per il riparto dei finanziamenti, nonché i relativi soggetti beneficiari e i criteri per la concessione degli indennizzi di cui all'articolo 49;

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

- b) i criteri e gli indirizzi per raccordare la gestione dei siti della Rete natura 2000 con le aree naturali protette;
- c) le ulteriori aree designabili quali siti della Rete Natura 2000, sentiti gli Enti locali interessati, e le eventuali proposte di revisione dei siti esistenti;
- d) i siti della rete Natura 2000 per i quali è necessario adottare il Piano di gestione;
- e) le aree destinabili a parco, riserva e biotopo regionale;
- f) le proposte di modifiche territoriali delle aree naturali protette esistenti;
- g) le aree destinabili a corridoio ecologico o direttrice ambientale.
4. Il Programma ha durata quinquennale e può essere aggiornato annualmente.
5. Il Programma è predisposto dalla struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali, sentite le strutture regionali interessate, al fine di coordinare gli interventi sul territorio. Alla predisposizione del Programma concorrono le Province con la presentazione di proposte inerenti i contenuti dei documenti di cui ai commi 2 e 3 che sono valutate collegialmente.
6. Il Programma e gli aggiornamenti del medesimo sono approvati con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione dalla Giunta regionale, sentito il Comitato e previo parere del Consiglio delle Autonomie locali ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera b), della legge regionale 1/2006.
7. Per la redazione del Programma l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere indagini, effettuare studi, curare pubblicazioni, stipulare convenzioni con istituti di ricerca e di consulenza pubblici e privati che diano garanzia di specifica competenza tecnico-scientifica.
8. Il Piano della rete ecologica regionale è lo strumento di pianificazione ambientale che individua le aree di cui al comma 3, lettera g), anche in attuazione dell'articolo 57, e che ne disciplina le modalità di tutela ed è adottato ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio).

Art. 18

(Monitoraggio della rete ecologica regionale e banca dati della biodiversità)

1. In attuazione dell'articolo 10, comma 1, lettera b), la Regione effettua il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat della rete ecologica regionale. In particolare, svolge le attività di monitoraggio ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 357/1997 e le attività di monitoraggio per le finalità di cui all'articolo 45 definendone le linee guida con deliberazione della Giunta regionale.
2. Allo svolgimento dell'attività di monitoraggio provvede la struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali, anche avvalendosi del personale di ARPA, ERSA

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

ed Ente Tutela Pesca, nell'ambito delle rispettive competenze. L'Amministrazione regionale può avvalersi inoltre di specifiche collaborazioni caratterizzate da elevata professionalità.

3. Gli organi gestori sono tenuti a fornire alla Direzione centrale competente in materia di tutela degli ambienti naturali tutte le informazioni e i dati raccolti relativi alle attività gestionali di pertinenza.

4. La Direzione centrale competente in materia di tutela degli ambienti naturali istituisce la banca dati della biodiversità allo scopo di garantire la raccolta, l'elaborazione e la divulgazione dei dati del SARA ed è autorizzata a sostenere gli oneri per la sua istituzione e il suo funzionamento. La banca dati è coordinata con gli altri sistemi informativi istituiti dall'Amministrazione regionale.

5. Gli esiti dei monitoraggi sono comunicati agli enti locali e agli organi gestori che ne tengono conto per lo svolgimento delle funzioni di loro competenza.

TITOLO II
SISTEMA DELLE AREE REGIONALI AMBIENTALI

Capo I
Aree naturali protette: parchi e riserve naturali regionali

Sezione I
Disposizioni generali

Art. 19
(Istituzione e modifica)

1. I parchi sono istituiti con legge regionale che indica le finalità e gli obiettivi dell'istituzione di tali aree e istituisce l'organo gestore.

2. Il territorio interessato dalle aree di cui al comma 1 è perimetrato nella cartografia allegata alla legge istitutiva, conformemente alla carta tecnica numerica regionale. Il perimetro del parco è modificato con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, anche su proposta dell'organo gestore, sentito il Comitato.

3. Le riserve sono istituite con decreto del Presidente della Regione, previo parere del Comitato e su conforme deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto del principio della pubblicità degli atti relativi all'istituzione della riserva.

4. Il territorio interessato dalle aree di cui al comma 3 è perimetrato nella cartografia allegata al provvedimento istitutivo conformemente alla carta tecnica numerica regionale. Il perimetro della riserva è modificato con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, anche su proposta dell'organo gestore, sentito il Comitato.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

5. Per la perimetrazione di ulteriori parchi e riserve, successivamente all'entrata in vigore della presente legge, sono utilizzati prioritariamente i perimetri dei siti della rete Natura 2000.

6. L'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo avviene nel rispetto del principio di partecipazione all'esercizio delle medesime ai sensi dell'articolo 11.

7. La modificazione del perimetro di un parco e l'istituzione o la modificazione del perimetro di una riserva naturale costituiscono variante al Piano territoriale regionale (PTR) e sono approvate con le modalità di cui all'articolo 10 della legge regionale 5/2007.

Sezione II

Strumenti di programmazione, pianificazione e organizzazione

Art. 20

(Strumenti di programmazione, pianificazione e organizzazione)

1. Sono strumenti di programmazione, pianificazione e organizzazione dell'area protetta, rispettivamente il Piano di gestione dell'area protetta, il Programma di sviluppo economico sociale dell'area protetta e il Regolamento dell'area protetta.

Art. 21

(Piano di gestione dell'area protetta)

1. L'organo gestore adotta il Piano di gestione dell'area protetta, di seguito denominato Piano di gestione, che ha effetti significativi sull'ambiente in quanto disciplina l'organizzazione generale del territorio, dell'ambiente e degli habitat compresi nel perimetro della medesima, suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 394/1991, attua gli obiettivi specifici e di settore indicati dal Programma di cui all'articolo 17 e dal provvedimento istitutivo dell'area protetta.

2. Il Piano di gestione è un documento analitico, di inquadramento e previsionale, anche cartografico, che:

a) analizza le caratteristiche, la consistenza e la dinamica pregressa e prevedibile degli aspetti relativi alla struttura fisica del suolo, alle acque, alla flora, alla fauna, agli habitat, ai valori storico culturali, alle attività socioeconomiche presenti e storiche e a quanto necessario per la conoscenza completa dell'area;

b) individua gli obiettivi di sostenibilità e le strategie per conseguire gli obiettivi verificandone la coerenza con gli obiettivi di conservazione della Rete Natura 2000;

c) detta le norme di attuazione che individuano i vincoli, le limitazioni, le attività incompatibili e le attività consentite.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

3. Il Piano di gestione, qualora interessi aree che siano anche siti della Rete Natura 2000, è elaborato nel rispetto della disciplina nazionale e regionale prevista per tali siti.

4. Il Piano di gestione è sottoposto a verifica almeno ogni cinque anni e può essere aggiornato annualmente.

Art. 22

(Formazione del Piano di gestione)

1. L'organo gestore provvede alla redazione del Piano di gestione e alla sua adozione in via preliminare entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge istitutiva o dalla pubblicazione del provvedimento istitutivo dell'area protetta.

2. Dopo l'adozione il Piano di gestione è depositato presso la sede di ogni Comune compreso nel perimetro del parco o della riserva per la durata di trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione e di presentare le proprie osservazioni e, se proprietario di immobili vincolati, di presentare le proprie opposizioni all'organo gestore e ai Comuni interessati. L'avvenuto deposito è reso noto con la pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione e con l'annuncio su almeno due quotidiani maggiormente diffusi nell'area territoriale del parco o riserva.

3. Entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine del deposito i Comuni esprimono le proprie valutazioni sul Piano di gestione e le trasmettono all'Organo gestore.

4. L'Organo gestore, entro 90 giorni dal ricevimento delle valutazioni dei Comuni, tenuto conto delle medesime, esaminate le osservazioni e opposizioni anche avvalendosi degli uffici dei Comuni interessati e, sentito il Comitato, adotta in via definitiva il Piano di gestione e lo trasmette alla Regione per l'approvazione.

5. Il Piano di gestione è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale. Il decreto del Presidente della Regione è depositato presso le sedi dei Comuni compresi nel perimetro del parco o della riserva ed è efficace dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 23

(Efficacia del Piano di gestione)

1. Il Piano di gestione è uno strumento di pianificazione ambientale ai cui contenuti si conformano gli strumenti urbanistici comunali secondo le procedure indicate nel regolamento di attuazione della legge regionale 5/2007.

2. L'approvazione del Piano di gestione ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità per gli interventi previsti e legittima l'espropriazione, a favore dell'Ente parco o, nel caso di riserve, dell'organo gestore, dei beni per i quali sia prevista l'acquisizione alla pubblica proprietà, nonché la loro occupazione temporanea o d'urgenza.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

Art. 24

(Programma di sviluppo economico-sociale dell'area protetta)

1. L'organo gestore adotta il Programma di sviluppo economico-sociale dell'area protetta coerentemente alle previsioni del Piano di gestione e definisce:

a) le azioni e i progetti prioritari da realizzare per garantire la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale, le attività culturali, divulgative, didattiche di ricerca scientifica, economiche e le relative previsioni di spesa per l'attuazione e la provenienza delle relative risorse finanziarie;

b) le attività incentivabili per il raggiungimento di speciali obiettivi di gestione territoriale, mantenimento, conservazione e ripristino ambientale; tali attività possono essere individuate anche se ubicate nelle aree contigue e, in tal caso, gli incentivi sono graduati in relazione alla qualità del regime vincolistico.

2. Il Programma di sviluppo economico-sociale dell'area protetta è adottato, anche unitamente al Piano di gestione, sentiti i Comuni interessati e il Comitato. Il Programma di sviluppo economico-sociale dell'area protetta è trasmesso all'Amministrazione regionale e, in assenza di sue osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento, è approvato ed è efficace dalla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 25

(Regolamento dell'area protetta)

1. Il Regolamento dell'area protetta disciplina l'esercizio delle attività consentite all'interno dell'area protetta e delle aree contigue in conformità al Piano di gestione e alle previsioni e direttive del Programma di cui all'articolo 17.

2. Il regolamento dell'area protetta disciplina, in particolare, le seguenti attività:

a) l'esercizio delle attività agro - silvo - pastorali;

b) la gestione della flora e della fauna selvatica;

c) le attività scientifiche, didattiche, educative e di promozione;

d) le attività sportive, ricreative e turistiche compatibili con la tutela dell'ambiente e la conservazione della natura;

e) le modalità di esercizio degli usi civici al fine di assicurarne la compatibilità con la conservazione dell'ambiente;

f) le attività di monitoraggio, censimento e gestione faunistica all'interno del territorio del parco e della riserva naturale coerentemente con le previsioni del Piano faunistico regionale, fermo restando che nei parchi e nelle riserve naturali l'attività venatoria è vietata, fatti salvi eventuali prelievi

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

faunistici e abbattimenti selettivi necessari a ricomporre squilibri ecologici da effettuarsi ai sensi dell'articolo 22, comma 6, della legge 394/1991.

3. Il Regolamento è adottato dall'organo gestore dell'area protetta entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge istitutiva o dalla pubblicazione del provvedimento istitutivo, sentiti i Comuni interessati e il Comitato.

4. Il Regolamento è trasmesso alla Regione e, in assenza di osservazioni della medesima entro 30 giorni dal ricevimento, è approvato ed è efficace dalla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 26

(Misure di salvaguardia transitorie)

1. Fino all'approvazione del Piano di gestione, nei parchi e nelle riserve si applicano le seguenti misure di salvaguardia:

a) non è consentita l'esecuzione di opere che provochino la riduzione di superfici boscate o a prato naturale, che modifichino lo stato dei corsi d'acqua o la morfologia dei suoli, salvo l'esecuzione di opere di preminente interesse pubblico;

b) non è consentita l'adozione di strumenti urbanistici e loro varianti che aumentino l'estensione delle aree edificabili, nonché all'interno di queste, gli indici di edificabilità, escluse le zone per attrezzature pubbliche;

c) non è consentito lo svolgimento di gare di pesca sportiva.

2. Le misure di salvaguardia di cui al comma 1 non si applicano nelle zone A e B previste negli strumenti di pianificazione comunale.

3. Fino alla data di pubblicazione del Regolamento, nei parchi sono vietate le attività di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 394/1991, e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e fauna protette e ai rispettivi habitat.

Sezione III

Gestione dei parchi naturali regionali

Art. 27

(Ente parco)

1. La gestione del parco è affidata a un ente di diritto pubblico, denominato Ente Parco, dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa e gestionale, sottoposto al controllo e alla vigilanza della Regione.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

2. Sono organi dell'Ente parco: il Presidente, il Consiglio direttivo e il Revisore dei conti.
3. Lo statuto dell'Ente parco definisce i poteri degli organi, le modalità di nomina e la composizione dei medesimi e i poteri del Revisore dei conti.
4. Il Consiglio direttivo è composto dai Sindaci dei Comuni territorialmente competenti e da almeno due esperti nella gestione dei parchi, da un rappresentante degli imprenditori agricoli, da un rappresentante degli imprenditori boschivi, da un rappresentante degli imprenditori turistici, da un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale e da un rappresentante dell'Amministrazione separata dei beni di uso civico compresi in tutto o in parte nel territorio dell'area protetta.
5. Il Consiglio direttivo approva lo statuto entro tre mesi dalla sua costituzione, in conformità allo schema tipo predisposto dalla Giunta regionale.
6. I nominativi del Presidente, del Vice Presidente e del Revisore dei conti sono comunicati alla Direzione centrale competente in materia di tutela degli ambienti naturali, entro quindici giorni dalla data della nomina.
7. Il Direttore dell'Ente parco esercita i poteri di gestione del parco previsti dallo Statuto.
8. Il Direttore dell'Ente parco è scelto tra dirigenti pubblici o privati, in possesso di diploma di laurea, che abbiano svolto attività dirigenziali per almeno cinque anni in settori attinenti l'ambito operativo dell'Ente parco, in enti, associazioni o società pubbliche o private. Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da contratto di diritto privato di durata massima quinquennale. La Giunta regionale stabilisce con proprio provvedimento i contenuti del contratto, ivi compresa la determinazione degli emolumenti, in analogia a quanto previsto dalla normativa vigente per la dirigenza regionale.
9. Il conferimento dell'incarico di Direttore a dipendenti della Regione determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico; il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Il conferimento dell'incarico a soggetti provenienti da altre pubbliche amministrazioni è subordinato al loro collocamento in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di appartenenza, secondo il relativo ordinamento.
10. L'Ente parco determina il proprio fabbisogno organico provvedendo direttamente alle assunzioni di personale. Al personale assunto dall'Ente parco si applica lo stato giuridico e il trattamento economico del personale del comparto regione-enti locali, ivi compreso il trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza, nonché le procedure di contrattazione previste dal comparto regione-enti locali.

Art. 28

(Funzioni dell'Ente parco)

1. L'Ente parco persegue le finalità indicate nella presente legge, adotta il Piano di gestione, il Programma di sviluppo economico-sociale e il Regolamento del parco e svolge le funzioni

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

tecnico-operative necessarie ad attuare il Programma di cui all'articolo 17 e gli strumenti di programmazione, pianificazione e organizzazione adottati.

2. L'Ente parco esprime, nelle aree di propria competenza, parere sui seguenti atti, entro quarantacinque giorni dalla loro ricezione:

- a) piani di gestione forestale;
- b) progetti riguardanti le attività estrattive di minerali di cui al Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno);
- c) progetti di sistemazione idraulica, idraulico- forestale e idraulico-agraria;
- d) progetti di opere soggette a concessione edilizia o accertamento di conformità urbanistica.

3. L'Ente Parco esprime parere sulle valutazioni di incidenza relative a piani, progetti e interventi e sulle richieste di autorizzazione paesaggistica, entro quarantacinque giorni dalla loro ricezione, nelle aree di propria competenza.

4. Decorso il termine di cui ai commi 2 e 3, si prescinde dal parere.

5. I pareri di competenza della Regione su opere e interventi d'iniziativa dello Stato e di enti o organismi statali che interessano il territorio del parco sono resi sentito l'Ente parco.

Art. 29

(Disposizioni in materia di contabilità)

1. L'esercizio finanziario dell'Ente parco coincide con quello della Regione. Il bilancio di previsione è approvato entro il 30 novembre dell'esercizio finanziario precedente; il rendiconto generale è approvato entro il 31 marzo dell'anno successivo.

2. All'Ente parco si applicano le disposizioni, anche regolamentari, vigenti in materia di patrimonio e contabilità degli enti strumentali della Regione.

Art. 30

(Controllo e vigilanza)

1. Il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il conto consuntivo sono trasmessi, entro quindici giorni dalla loro adozione alla struttura regionale competente in materia di risorse naturali che, entro trenta giorni dal ricevimento, ne cura l'istruttoria e provvede a trasmetterli, corredati della relativa proposta motivata e del parere acquisito ai sensi del comma 4, alla Giunta regionale per l'approvazione.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

2. La Giunta regionale approva gli atti di cui al comma 1 entro venti giorni dal ricevimento. Trascorso inutilmente tale termine gli atti diventano esecutivi.
3. Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 e' interrotto per una sola volta per l'acquisizione di ulteriori elementi istruttori; in tal caso il termine decorre dal momento della ricezione degli atti richiesti.
4. Gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi alla struttura regionale competente in materia di risorse economiche e finanziarie per il parere di competenza.
5. La Regione con deliberazione della Giunta regionale può disporre, in ogni tempo, indagini, ispezioni o verifiche sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente parco, al fine di assicurare l'ordinato funzionamento dello stesso e, ove sia omesso o ritardato un atto obbligatorio, può inviare un Commissario per l'adozione dell'atto medesimo, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 14.
6. Gli organi dell'Ente parco possono essere sciolti dalla Giunta regionale per gravi violazioni di legge e regolamento, in caso di dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio del Parco, ovvero per altre gravi irregolarità tali da compromettere il normale funzionamento.
7. Qualora gli organi dell'Ente parco siano stati sciolti, la Giunta regionale provvede alla nomina di un Commissario straordinario cui sono attribuiti tutti i poteri degli organi disciolti. Con il medesimo provvedimento è stabilito il termine per la ricostituzione degli organi dell'Ente parco che comunque deve avere luogo entro il termine di sei mesi dalla data del relativo scioglimento.

Sezione IV

Gestione delle riserve naturali regionali

Art. 31

(Gestione delle Riserve)

1. La gestione delle riserve spetta al Comune ovvero ai Comuni territorialmente competenti che la esercitano in forma singola o associata, ai sensi dell'articolo 13, commi 2 e 3.
2. Ai fini della funzionalità della gestione dell'ecosistema, il Comune territorialmente competente, qualora sia componente di un Ente Parco, può affidare la gestione della riserva all'Ente parco.
3. La gestione comprende l'adozione del Piano di gestione, del programma di sviluppo economico-sociale, del regolamento e la formulazione dei pareri di cui all'articolo 28, comma 2.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

Sezione V

Aree contigue a parchi e riserve

Art. 32

(Aree contigue)

1. Le aree contigue sono costituite da territori limitrofi ai parchi o alle riserve ove, ai sensi dell'articolo 32 della legge 394/1991, sono disciplinate le attività compatibili con la tutela dei valori naturali ivi presenti, tenuto conto dei caratteri ambientali presenti all'interno dell'area naturale protetta.

2. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'organo gestore e sentito il Comitato, è approvata la perimetrazione definitiva delle aree contigue al parco o alla riserva.

3. All'interno delle aree contigue l'attività venatoria è esercitata dai soci delle riserve di caccia il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nel parco o nella riserva con priorità ai residenti dei Comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua da almeno cinque anni. Le riserve di caccia assicurano la gestione dell'attività venatoria d'intesa con l'organo gestore, al fine di individuare strategie faunistiche comuni.

Capo II

Biotopi naturali regionali

Art. 33

(Istituzione dei biotopi naturali regionali)

1. I biotopi di cui all'articolo 5 sono istituiti con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentiti il Comitato e il Comune territorialmente competente, che si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta.

2. Il decreto del Presidente della Regione stabilisce il perimetro dei biotopi, definisce le norme necessarie alla tutela dei valori naturali individuati e individua le modalità di gestione e di monitoraggio.

3. La proposta di individuazione dei biotopi di cui al comma 1 può essere formulata dai Comuni e dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell' articolo 13 della legge 349/1986.

Art. 34

(Gestione, conservazione e promozione dei biotopi)

1. La gestione dei biotopi è affidata al Comune territorialmente competente in via esclusiva o prevalente.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

2. Ai fini della conservazione, del miglioramento e del mantenimento della biodiversità all'interno dei biotopi naturali, gli interventi di ripristino ambientale sono di pubblica utilità.

3. Le Province concedono ai conduttori dei fondi incentivi anche pluriennali per il perseguimento delle finalità istitutive del biotopo interessato nei limiti previsti dalla disciplina comunitaria e regionale in materia di agroambiente, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d), della legge regionale 24/2006, come sostituito dall'articolo 59 della presente legge.

Capo III

Rete Natura 2000

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 35

(Disposizioni per l'individuazione, l'aggiornamento e la modificazione dei siti della Rete Natura 2000)

1. I pSIC e le ZPS sono individuati, anche su proposta delle Province, con deliberazione della Giunta regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. La Regione comunica l'individuazione dei pSIC e delle ZPS al Ministero competente.

2. A seguito delle attività di monitoraggio di cui all'articolo 18, la Regione propone al Ministero competente l'aggiornamento dell'elenco dei pSIC, SIC e delle ZPS, della loro delimitazione e dei contenuti della relativa scheda informativa.

3. Le proposte di aggiornamento dell'elenco dei pSIC, SIC e delle ZPS e la modificazione della loro perimetrazione sono adottate con deliberazione della Giunta regionale previo parere della competente commissione consiliare.

4. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 357/1997, la Regione inoltra al Ministero competente la richiesta di designazione di un SIC quale ZSC successivamente all'approvazione delle misure di conservazione specifiche o del Piano di gestione.

5. La Regione esercita le funzioni del presente articolo anche sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 11.

Sezione II

Misure di tutela

Art. 36

(Misure di salvaguardia e conservazione generali)

1. Le misure di salvaguardia generale dei pSIC e SIC sono individuate e disciplinate dall'articolo 9 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza all'Italia alle Comunità Europee.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 - Legge comunitaria 2007).

2. Per le misure di conservazione generali nelle ZPS si applica l'articolo 3 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 14 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Attuazione degli articoli 4, 5, e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità Europee C(2006) 2683 del giugno 2006 - Legge Comunitaria 2006).

Art. 37

(Misure di conservazione specifiche)

1. Con regolamento regionale, sentito il Comitato e il Consiglio delle autonomie locali, sono adottate misure di conservazione specifiche per i pSIC e SIC, ulteriori rispetto a quelle dell'articolo 36, comma 1, in conformità ai criteri minimi uniformi atti a garantire la coerenza ecologica e l'uniformità della gestione sul territorio nazionale, individuati dalla disciplina nazionale.

2. Per le misure di conservazione specifiche nelle ZPS si applica l'articolo 4 della legge regionale 14/2007.

3. Nel rispetto dei criteri minimi uniformi di tutela ambientale previsti dalla disciplina statale e regionale, le Province individuano e propongono alla Regione, per ciascun sito della Rete Natura 2000, previa intesa con i Comuni territorialmente interessati e previo parere del Comitato, le misure di conservazione specifiche necessarie a mantenere o ripristinare, in uno stato di conservazione soddisfacente, gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche presenti sul territorio provinciale, tenendo conto del rapporto tra le esigenze di conservazione e lo sviluppo socio-economico delle popolazioni locali.

4. Le misure di conservazione di cui al comma 3 possono prevedere interventi di gestione attiva, individuazione di attività da incentivare, attività di monitoraggio e ricerca, interventi di didattica, divulgazione e formazione.

5. Le misure di conservazione di cui al comma 3 sono pubblicate per trenta giorni consecutivi all'Albo pretorio dei comuni interessati e sul sito Internet della Regione con avviso di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, con l'indicazione della sede ove si può prendere visione dei relativi elaborati. Chiunque abbia interesse può presentare osservazioni alla Provincia entro i trenta giorni successivi.

6. Decorso il termine di cui al comma 5, la Provincia si esprime sulle osservazioni pervenute e trasmette le misure di conservazione alla Regione, unitamente alle osservazioni e alle proprie deduzioni.

7. La Regione adotta le misure di conservazione trasmesse dalla Provincia con deliberazione della Giunta regionale pubblicata sul sito Internet della Regione, entro sessanta giorni dal

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

ricevimento, qualora le medesime siano coerenti con gli obiettivi della rete Natura 2000 e con gli obiettivi del Programma di cui all'articolo 17.

8. Qualora le misure di conservazione trasmesse non siano coerenti con gli obiettivi della rete Natura 2000 e con gli obiettivi del Programma di cui all'articolo 17, la Regione trasmette le proprie osservazioni alla Provincia che, entro sessanta giorni dal ricevimento delle medesime, apporta le modifiche necessarie e trasmette gli elaborati alla Regione per l'adozione.

9. La Regione verifica l'efficacia delle misure di conservazione di cui agli articoli 36 e 37 e, ai sensi dell'articolo 18, comma 5, ne comunica gli esiti alla Provincia che, entro 180 giorni dalla comunicazione, propone alla Regione le conseguenti modifiche ai sensi dei commi 5, 6, 7 e 8.

Art. 38

(Piano di gestione dei siti della rete Natura 2000)

1. La Provincia adotta, qualora necessario, un Piano di gestione per ciascun sito della rete Natura 2000 che è elaborato nel rispetto delle linee guida per la gestione dei siti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 settembre 2002, e degli indirizzi del Programma di cui all'articolo 17.

2. Il Piano di gestione è uno strumento di pianificazione ambientale avente le seguenti finalità:

- a) rilevare le esigenze ecologiche degli habitat e delle specie di interesse comunitario;
- b) individuare le misure di conservazione regolamentari, amministrative e contrattuali finalizzate alla tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario;
- c) individuare le misure di gestione attiva, di monitoraggio e ricerca, di incentivazione e di divulgazione a fini didattici e formativi;
- d) garantire l'integrazione degli obiettivi ambientali nella pianificazione territoriale;
- e) individuare l'uso delle risorse finalizzandolo alle esigenze di tutela e valorizzazione del sito.

Art. 39

(Approvazione del Piano di gestione)

1. La Provincia adotta il Piano di gestione sentiti gli enti locali territorialmente interessati e il Comitato che valuta la coerenza delle misure proposte dal piano con gli obiettivi della Rete Natura 2000.

2. Il Piano di gestione adottato è pubblicato per sessanta giorni consecutivi all'Albo pretorio dei Comuni interessati e sul sito Internet della Regione con avviso di pubblicazione sul

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede ove si può prendere visione dei relativi elaborati. Chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni entro i sessanta giorni successivi.

3. La Provincia apporta le eventuali modifiche al Piano di gestione e, decorso il termine di cui al comma 2, lo trasmette alla Regione unitamente alle osservazioni e alle proprie deduzioni.

4. Il Piano di gestione é approvato, entro sessanta giorni dal ricevimento, con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

5. Qualora il Piano di gestione trasmesso non sia coerente con gli obiettivi della rete Natura 2000, la Regione trasmette le proprie osservazioni alla Provincia che, entro sessanta giorni dal ricevimento delle medesime, apporta le modifiche necessarie e trasmette gli elaborati alla Regione per l'approvazione definitiva.

6. Il Piano di gestione è uno strumento di pianificazione ambientale ai cui contenuti si conformano gli strumenti urbanistici comunali secondo le procedure indicate nel regolamento di attuazione della legge regionale 5/2007.

Art. 40

(Disciplina dei siti di Natura 2000 ricadenti in aree protette)

1. Nei territori dei siti della Rete Natura 2000 ricadenti all'interno di parchi e riserve si applicano le misure di tutela previste per tali aree qualora siano idonee a garantire la tutela di habitat e specie per i quali il sito o la zona sono stati istituiti. Qualora le misure di tutela siano insufficienti, l'organo gestore le integra adottando le necessarie misure di conservazione specifiche di cui all'articolo 37, integrando all'occorrenza il Piano di gestione dell'area protetta. Qualora le misure di conservazione specifiche riguardino la gestione della fauna, le medesime sono adottate sentito il Comitato faunistico regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 6/2008.

2. L'Ente parco delle Dolomiti Friulane svolge le funzioni previste all'articolo 37 per i siti SIC e ZPS Dolomiti Friulane, per il SIC Forra del Cellina e per il SIC Val Colvera di Jof. L'Ente parco delle Prealpi Giulie svolge le funzioni previste all'articolo 37 per i siti SIC Prealpi Giulie, SIC Jof di Montasio e Jof Fuart, ZPS Alpi Giulie, SIC Zuc dal Bor.

3. L'organo gestore della Riserva Foci Isonzo e Isola della Cona svolge le funzioni previste all'articolo 37 per il SIC Foce dell'Isonzo e Isola della Cona.

4. Nei siti di cui al comma 1 si applicano le sanzioni amministrative nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 40 della legge regionale 42/1996.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

Sezione III
Valutazione d'incidenza

Art. 41
(Ambito di applicazione)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, si intende per:

a) "interventi", gli interventi che necessitano di una comunicazione, autorizzazione o concessione e che attengono a un utilizzo straordinario o periodico di un'area, o modificano, anche momentaneamente, la morfologia del suolo; sono esclusi gli interventi liberamente eseguibili quali le normali pratiche agricole e forestali che non modificano aree a prato come definite dalla legge regionale 9/2005;

b) "progetti", i progetti relativi alla realizzazione di lavori di costruzione di impianti o opere e progetti di interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo;

c) "piani", gli strumenti di pianificazione previsti da normative comunitarie, statali e regionali.

2. Gli interventi, i progetti e i piani che possono determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative sulle specie e sugli habitat dei siti Natura 2000, in considerazione degli specifici obiettivi di conservazione, sono sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 357/1997.

3. Gli interventi e i progetti e direttamente connessi, necessari o funzionali al mantenimento delle specie e degli habitat in uno stato di conservazione soddisfacente non sono soggetti alla procedura di valutazione di incidenza.

4. I piani di gestione, i progetti e gli interventi previsti dalle misure di conservazione o dai piani di gestione dei siti Natura 2000 e i piani delle aree regionali ambientali previsti dalla presente legge non sono soggetti alla procedura di valutazione di incidenza.

5. Le misure di conservazione o i piani di gestione dei siti Natura 2000 definiscono requisiti, tipologie e soglie di interventi, progetti e piani diversi da quelli considerati dai commi 3 e 4.

6. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico ambientale dei siti Natura 2000 e, in particolare, deve essere valutata l'incidenza che opere previste o consentite all'esterno dei siti Natura 2000 possono determinare su tali siti e devono essere eventualmente previste aree esterne ai siti nelle quali, per determinate tipologie di opere, è necessario effettuare la valutazione d'incidenza.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

Art. 42

(Disciplina del procedimento)

1. Il proponente l'intervento, il progetto o il piano presenta alla Regione, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera l) o alla Provincia ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera d), la richiesta della valutazione di incidenza corredata da due copie della seguente documentazione:

- a) gli elaborati relativi all'intervento, al progetto o al piano;
- b) lo studio di incidenza avente i contenuti dell'allegato G del decreto del Presidente della Repubblica 357/1997.

2. L'autorità competente in materia di valutazione di incidenza, individuata ai sensi del comma 1, esprime il giudizio di incidenza entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

3. L'eventuale richiesta di ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva da parte dell'autorità competente è effettuata in unica soluzione: in tal caso il termine per la valutazione di incidenza è sospeso e riprende a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste.

4. Per gli interventi, i progetti e i piani che interessano aree naturali tutelate una copia della documentazione di cui al comma 1 è trasmessa dal proponente anche all'organo gestore dell'area naturale tutelata che esprime un parere all'autorità competente entro quarantacinque giorni dal ricevimento, decorsi i quali si prescinde dal parere.

5. Per gli interventi e i progetti che riguardano più Province, una copia della documentazione di cui al comma 1 è trasmessa dal proponente alle Province interessate che esprimono parere all'autorità competente entro 45 giorni dal ricevimento, decorsi i quali si prescinde dal parere.

6. Il giudizio d'incidenza è acquisito dall'autorità competente all'approvazione dell'intervento, del progetto o del piano nell'ambito del relativo procedimento.

Art. 43

(Valutazione d'incidenza e valutazione d'impatto ambientale)

1. Per i progetti sottoposti alla procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA) ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 43/1990, che possono determinare un'incidenza significativa sui siti della rete Natura 2000, la valutazione di incidenza è effettuata nell'ambito della procedura di VIA.

2. Lo studio di impatto ambientale è integrato con lo studio di incidenza di cui all'allegato G del decreto del Presidente della Repubblica 357/1997.

3. Il parere di cui all'articolo 15 della legge regionale 43/1990 della Provincia competente attiene anche agli aspetti della valutazione d'incidenza.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

4. Per i progetti sottoposti alla procedura di VIA e ricadenti anche parzialmente all'interno di aree regionali ambientali, l'organo gestore dell'area è individuato quale soggetto interessato ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 43/1990.

5. Per i progetti soggetti a procedura di verifica di VIA ai sensi dell'articolo 9 bis della legge regionale 43/1990, la relazione di verifica definisce le eventuali incidenze significative rispetto ai siti Natura 2000 e la presenza di incidenze significative costituisce criterio per sottoporre il progetto a VIA.

Art. 44

(Valutazione d'incidenza e valutazione ambientale strategica)

1. Per i piani sottoposti a procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) di cui all'articolo 6 della legge regionale 11/2005, che possono determinare un'incidenza significativa sui siti Natura 2000, la valutazione di incidenza é acquisita nell'ambito del procedimento di VAS.

2. Il rapporto ambientale è integrato con lo studio di incidenza di cui all'allegato G del decreto del Presidente della Repubblica 357/1997.

3. La Provincia e l'organo gestore dell'area regionale ambientale territorialmente interessati dal piano esprimono il proprio parere anche relativamente alla valutazione d'incidenza.

4. Per i piani soggetti a procedura di verifica di VAS di cui alla legge regionale 11/2005 il rapporto ambientale definisce le eventuali incidenze significative rispetto ai siti Natura 2000 e la presenza di incidenze significative costituisce criterio per sottoporre il piano a VAS.

Art. 45

(Coordinamento di attività)

1. La struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali svolge le funzioni di monitoraggio sullo stato di conservazione della rete Natura 2000 e sulla biodiversità nella rete ecologica regionale ai sensi dell'articolo 18 anche al fine di:

a) valutare gli effetti cumulativi e sinergici su scala regionale degli interventi, progetti e piani che hanno effetti sui siti, anche in considerazione delle misure di salvaguardia e dei piani di gestione;

b) segnalare alle autorità competenti in materia di valutazione d'incidenza e di gestione dei siti eventuali criticità rispetto al raggiungimento degli obiettivi di conservazione;

c) indicare la necessità di interventi attivi di conservazione di habitat e specie definendo efficaci modalità attuative;

d) garantire omogenea applicazione della valutazione d'incidenza tra i diversi soggetti competenti;

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

e) provvedere, sulla base delle valutazioni di cui alla lettera a), all'aggiornamento del Programma pluriennale di cui all'articolo 17.

2. L'autorità competente in materia di valutazione d'incidenza, di VIA e di VAS relativamente a interventi, progetti e piani che interessano siti Natura 2000, trasmette, entro 30 giorni dall'adozione, i giudizi di incidenza o gli atti conclusivi delle procedure di VIA e VAS alla struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali che utilizza tali informazioni per le finalità di cui al comma 1.

3. La Regione può emanare linee guida per garantire l'omogeneità dell'applicazione della valutazione d'incidenza e per fornire ai soggetti interessati strumenti analitici e metodologici comuni.

4. La Regione, le Province, gli organi gestori delle aree naturali tutelate, e gli altri soggetti tecnico- scientifici possono stipulare convenzioni finalizzate a garantire un efficace scambio di dati e informazioni anche attraverso strumenti informatici.

Capo IV

Parchi comunali e intercomunali

Art. 46

(Istituzione, gestione e promozione)

1. I parchi comunali e intercomunali di cui all'articolo 7 sono istituiti rispettivamente dal Comune o dai Comuni territorialmente interessati, sentito il Comitato.

2. Il provvedimento istitutivo definisce:

a) la perimetrazione dei confini;

b) il progetto di attuazione del parco;

c) l'analisi territoriale, i programmi e gli obiettivi gestionali specifici;

d) le misure di promozione dell'area.

3. I territori dei parchi comunali e intercomunali non comprendono, neppure parzialmente, i territori di aree protette.

4. Il parco comunale è gestito dal Comune.

5. Il parco intercomunale è gestito dai Comuni territorialmente competenti ai sensi dell'articolo 13, comma 3, in accordo con gli organi gestori delle aree regionali ambientali eventualmente limitrofe.

6. Le Province concedono agli organi gestori dei parchi comunali e intercomunali contributi annui per le spese di funzionamento e per il perseguimento dei fini istituzionali, ai sensi dell'articolo 9,

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

comma 2, lettera c), della legge regionale 24/2006, come sostituito dall'articolo 59 della presente legge, in conformità ai criteri minimi di uniformità individuati dal Programma di cui all'articolo 17.

7. Le Province concedono ai conduttori dei fondi incentivi anche pluriennali per il perseguimento delle finalità istitutive dei parchi comunali e intercomunali, nei limiti previsti dalla disciplina comunitaria e regionale in materia di agroambiente.

Capo V

Promozione delle aree regionali ambientali

Art. 47

(Formazione, informazione, ricerca e conservazione delle aree naturali ambientali)

1. La Regione garantisce adeguata informazione e formazione in merito agli obiettivi e allo stato di attuazione della presente legge, promuove le iniziative volte alla conoscenza del patrimonio naturale, con particolare riferimento a quello compreso all'interno del SARA, ai fini dell'accrescimento dell'educazione ambientale, della divulgazione naturalistica e della ricerca scientifica.

2. Gli organi gestori, anche in collaborazione con la Direzione centrale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e con l'Agenzia turismo Friuli Venezia Giulia, stipulano convenzioni con le guide naturalistiche, alpine, speleologiche, turistiche e con le Pro Loco dei Comuni territorialmente interessati, allo scopo di incentivare la conoscenza e la corretta fruizione dell'ambiente naturale.

3. Al fine di assicurare l'attività di informazione di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 357/1997, la Regione predispone e trasmette al Ministero competente, secondo il modello definito dalla Commissione europea, periodiche relazioni sull'attuazione delle attività di cui al Titolo II, Capo III, con particolare riferimento alle misure di conservazione adottate. Nelle relazioni sono valutati gli effetti delle misure adottate sugli habitat, sulle specie prioritarie e sui risultati delle attività di monitoraggio.

4. La Regione promuove e sostiene l'attività di ricerca scientifica e di studio nei confronti degli habitat e delle specie vegetali e animali, al fine di conservare, ripristinare e sviluppare il funzionamento degli ecosistemi, degli habitat e dei paesaggi naturali e seminaturali. I dati sono inseriti nel sistema informativo di cui all'articolo 18.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese o a concedere finanziamenti ai Comuni per l'acquisizione, a qualsiasi titolo, e per la gestione di aree di particolare interesse naturalistico, individuate ai sensi delle direttive dell'Unione europea in materia di habitat naturale ovvero classificate tali ai sensi della legge 394/1991.

6. Ai fini della conservazione, del miglioramento e del mantenimento della biodiversità all'interno delle aree comprese nel SARA, gli interventi di ripristino ambientale promossi dall'Amministrazione regionale sono di pubblica utilità.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

Art. 48

(Criteri di priorità dei finanziamenti)

1. Ai Comuni il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un'area regionale ambientale è attribuita priorità nella concessione dei finanziamenti regionali, statali e comunitari, in particolare per la realizzazione, nell'ordine indicato, delle seguenti opere e attività interne all'area:

- a) interventi e opere di recupero, conservazione e miglioramento di habitat naturali;
- b) sistemazione di dissesti idrogeologici con approccio naturalistico e riqualificazione fluviale;
- c) restauro di edifici di particolare valore storico e culturale e recupero di nuclei abitati rurali;
- d) ecoturismo, agriturismo e attività sportive ecocompatibili;
- e) strutture per la produzione e l'impiego di energie rinnovabili o di energie tradizionali di ridotto impatto ambientale;
- f) attività culturali e di formazione, studi e ricerche in materia di aree tutelate, attuate da istituzioni scientifiche e scolastiche.

2. Le priorità di cui al comma 1 sono riconosciute anche a soggetti privati, singoli o associati, che intendono realizzare strutture ricettive, iniziative produttive o di servizi all'interno di un'area regionale ambientale.

Art. 49

(Indennizzi)

1. Sulla base dei criteri indicati dal Programma pluriennale del SARA ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera a), l'organo gestore indennizza:

- a) i proprietari e i conduttori di fondi ricadenti entro il perimetro delle aree regionali ambientali per i danni arrecati al patrimonio zootecnico, alle coltivazioni agricole e ai pascoli dalla fauna selvatica; sono considerati danni al patrimonio zootecnico la morte, il ferimento e la perdita di fauna domestica;
- b) i danni arrecati alla proprietà privata conseguenti ad attività gestionali dell'organo gestore comportanti modificazioni all'esercizio dell'attività agricola in atto ovvero conseguenti alla imposizione di vincoli e divieti;
- c) i danni conseguenti ad attività gestionali dell'organo gestore comportanti modificazione alle modalità di esercizio degli usi civici conseguenti all'imposizione di vincoli o divieti.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

TITOLO III
VIGILANZA E SANZIONI

Art. 50
(Vigilanza)

1. I compiti di vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni alle norme poste dalla presente legge, dalle singole leggi istitutive, dai regolamenti dei parchi e delle riserve e dagli strumenti a essi subordinati sono affidati:

- a) al personale del Corpo Forestale Regionale;
- b) agli agenti di vigilanza delle Province;
- c) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale;
- d) agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, ai sensi e con gli specifici poteri di cui al quarto comma dell' articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale);
- e) alle guardie giurate volontarie.

2. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza gli enti locali e gli organi gestori promuovono l'adozione di misure di coordinamento delle attività di vigilanza nel territorio di competenza, concordate con le amministrazioni di appartenenza del personale di cui al comma 1.

Art. 51
(Sanzioni)

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni di cui al comma 2, alle violazioni delle disposizioni contenute negli atti istitutivi di parchi e riserve, nei Piani di gestione, nei regolamenti dei parchi e delle riserve naturali, nelle misure di conservazione dei siti della Rete Natura 2000, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 2.500 euro.

2. Nelle fattispecie seguenti si applicano le sanzioni così determinate:

- a) da 250 euro a 2.500 euro, per la realizzazione di opere o interventi che non comportano trasformazioni geomorfologiche in difformità dalle salvaguardie, previsioni e norme degli strumenti di cui al comma 1;
- b) da 2.000 euro a 20.000 euro per la realizzazione di attività, opere o interventi che comportano trasformazioni geomorfologiche, nonché per la realizzazione di attività edilizie e impiantistiche, ivi compresa l'apertura di nuove strade, in difformità dalle salvaguardie, previsioni e norme degli strumenti di cui al comma 1.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

3. I trasgressori sono comunque tenuti alla restituzione di quanto eventualmente asportato.
4. La tipologia e l'entità della sanzione è determinata in base alla gravità dell'infrazione desunta:
 - a) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dal tempo e dalle modalità dell'azione;
 - b) dall'entità del danno effettivamente cagionato;
 - c) dal pregio del bene danneggiato;
 - d) dalla possibilità e dall'efficacia dei ripristini effettivamente conseguibili;
 - e) dall'eventualità di altre forme praticabili di riduzione o compensazione del danno.

Art. 52

(Sanzioni a tutela dei siti della rete Natura 2000)

1. Alle violazioni delle misure di conservazione di cui all'articolo 36, comma 1, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 12 della legge regionale 7/2008.
2. Alle violazioni delle misure di conservazioni di cui all'articolo 36, comma 2, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 3 della legge regionale 14/2007.
3. Alla violazione delle misure di conservazione specifiche di cui all'articolo 37 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 2.500 euro.

Art. 53

(Misure di ripristino)

1. Chiunque esegua lavori, opere o manufatti in violazione delle norme della presente legge ovvero del regolamento dell'area protetta o chi, in violazione delle norme medesime, arrechi danno alla flora o alla fauna del parco o della riserva, ovvero in qualsiasi modo manometta, alteri o deturpi le località o le cose protette, è tenuto altresì alla riduzione in pristino secondo modalità tecniche stabilite dall'organo gestore.
2. L'organo gestore, qualora sia accertato l'inizio dei lavori o l'esercizio di attività in violazione delle norme indicate al comma 1, dispone l'immediata sospensione dei lavori o dell'attività medesima e ordina la riduzione in pristino.
3. Qualora il responsabile, sebbene regolarmente diffidato, non ottemperi entro il termine prescritto, la riduzione in pristino di cui al comma 2 è eseguita d'ufficio e le spese relative sono poste a carico del trasgressore e sono riscosse nei modi stabiliti dal Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

(Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato), per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

4. Qualora la riduzione in pristino di cui al comma 1 non sia possibile il risarcimento avviene per equivalente.

Art. 54

(Irrogazione delle sanzioni)

1. All'irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 51 e 52 provvedono le Province secondo le modalità della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), a eccezione della sanzione di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b), alla cui irrogazione provvede il Direttore della struttura territoriale forestale competente.

2. I proventi derivanti da sanzioni amministrative in materia di beni ambientali sono introitati dalla Provincia e utilizzati per finalità connesse alla tutela della biodiversità, in particolare per la gestione e il ripristino di habitat, nonché per la tutela delle specie animali e vegetali di interesse comunitario.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 55

(Regolamenti di esecuzione)

1. Con uno o più regolamenti regionali, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i seguenti aspetti applicativi:

a) in esecuzione dell'articolo 30, comma 2, sono individuate le gravi irregolarità che comportano lo scioglimento degli organi dell'Ente parco;

b) in esecuzione dell'articolo 37, comma 1, sono individuate le misure di conservazione specifiche dei siti della Rete Natura 2000.

Art. 56

(Parchi e riserve naturali esistenti)

1. I parchi naturali e le riserve naturali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono confermati con i medesimi confini, riportati nella cartografia allegata alla presente legge.

2. I parchi di cui al comma 1 sono gestiti dai seguenti soggetti:

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

a) parco delle Dolomiti Friulane, gestito dall'Ente gestore del Parco naturale delle Dolomiti Friulane, con sede a Cimolais, istituito ai sensi dell'articolo 53 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali);

b) parco delle Prealpi Giulie, gestito dall'Ente gestore del Parco naturale delle Prealpi Giulie, con sede a Resia, istituito ai sensi dell'articolo 54 della legge regionale 42/1996.

3. Gli Enti parco di cui al comma 2, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono confermati e approvano lo statuto di cui all'articolo 27, comma 3, entro tre mesi dall'adozione dello statuto tipo di cui all'articolo 27, comma 5. Gli Enti parco, entro i successivi quarantacinque giorni dall'approvazione dello statuto, rinnovano gli organi nel rispetto delle previsioni statutarie.

Art. 57

(Aree di rilevante interesse ambientale e aree di reperimento)

1. Fino all'approvazione del Piano della rete ecologica regionale di cui all'articolo 17, comma 8:

a) le aree di rilevante interesse ambientale (ARIA) istituite ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 42/1996 ed esistenti all'entrata in vigore della presente legge, sono confermate con i medesimi confini riportati nella cartografia allegata alla presente legge e con i medesimi criteri di delimitazione e sono disciplinate con finalità di tutela, recupero e valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, dagli strumenti di pianificazione comunale;

b) le aree di reperimento istituite ai sensi dell'articolo 70 della legge regionale 42/1996 e insistenti, all'entrata in vigore della presente legge, sulle aree esterne a SIC e ZPS sono confermate con i medesimi confini riportati nella cartografia allegata alla presente legge, e su tali aree si applicano le misure di salvaguardia transitorie di cui all'articolo 26.

2. Il Piano della rete ecologica regionale destina le aree di cui al comma 1 a direttrici ambientali ovvero a corridoi ecologici.

Art. 58

(Disposizioni transitorie)

1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.

2. Sono fatti salvi ed esplicano tutti i loro effetti i Piani di conservazione e sviluppo adottati ai sensi della legge regionale 42/1996 e vigenti al momento di entrata in vigore della presente legge che devono essere adeguati ai contenuti della presente legge entro i successivi diciotto mesi.

3. Sono fatti salvi ed esplicano tutti i loro effetti i regolamenti dei parchi e delle riserve adottati ai sensi della legge regionale 42/1996 e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

4. Gli accordi di programma di cui all'articolo 10 della legge regionale 42/1996, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano di avere efficacia dalla data di pubblicazione del Programma di cui all'articolo 17.

5. Nelle more dell'adozione del Programma pluriennale di cui all'articolo 17, la Regione, sentiti gli enti locali territorialmente interessati e il Comitato, adotta i Piani di gestione dei seguenti siti:

- a) ZPS IT3341002 Aree Carsiche della Venezia Giulia;
- b) SIC IT3340006 Carso Triestino e Goriziano;
- c) ZPS e SIC IT3320037 Laguna di Marano e Grado;
- d) ZPS IT3311001 Magredi di Pordenone;
- e) SIC IT3310009 Magredi del Cellina;
- f) SIC IT3320026 Risorgive dello Stella;
- g) SIC IT3320031 Paludi di Gonars;
- h) SIC IT3320028 Palude Selvate.

6. I Piani di gestione adottati ai sensi del comma 5 sono pubblicati per sessanta giorni consecutivi all'Albo pretorio degli enti locali interessati e sul sito Internet della Regione con avviso di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, con l'indicazione della sede ove si può prendere visione dei relativi elaborati. Chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni entro i sessanta giorni successivi e la Regione valuta le osservazioni pervenute e apporta le eventuali modifiche al Piano di gestione. Il Piano di gestione è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

7. I Piani di gestione di cui ai commi 4 e 5 sono strumento di pianificazione ambientale ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 39, comma 6.

Art. 59

(Modifiche alla legge regionale 24/2006)

1. Le lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 24/2006 sono sostituite dalle seguenti:

<<c) concedono i contributi agli organi gestori dei parchi comunali e intercomunali ai sensi dell'articolo 46, comma 6, della legge regionale n. (83);

d) incentivi, anche pluriennali, ai conduttori dei fondi nei biotopi, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge regionale n. (83);>>.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

Art. 60
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate, in particolare:
 - a) la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali);
 - b) l'articolo 9 della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 6 (Proroghe di termini, modifiche ed integrazioni di leggi regionali);
 - c) l'articolo 18, comma 7, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997);
 - d) l'articolo 18 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31 (Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale. Norme concernenti il personale e gli amministratori degli enti locali);
 - e) l'articolo 6 della legge regionale 5 novembre 1997, n. 33 (Assestamento del bilancio 1997 e del bilancio pluriennale 1997-1999 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10);
 - f) gli articoli 9 e 10 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate);
 - g) l'articolo 5, comma 52, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999);
 - h) l'articolo 61 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale);
 - i) l'articolo 43, comma 36, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 (Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella regione Friuli Venezia Giulia);
 - j) l'articolo 75, comma 1, lettera h) della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
 - k) gli articoli 4, comma 12, e 8, comma 15, della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18 (Assestamento del bilancio 2000 e del bilancio pluriennale 2000-2002);
 - l) l'articolo 1, commi 58, 59, 60 e 62, della legge regionale 13 novembre 2000, n. 20 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, per l'adeguamento delle leggi in materia forestale, nonché per favorire la gestione dei boschi e le attività forestali);
 - m) l'articolo 9, comma 62, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002);

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

- n) l'articolo 18, commi 38, 39, 40 e 41, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002);
- o) l'articolo 2 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive);
- p) l'articolo 4, comma 19, della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004);
- q) l'articolo 44 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia);
- r) l'articolo 2 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive);
- s) gli articoli 6, 7, 8, 10, e 11 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza all'Italia alle Comunità Europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 - Legge comunitaria 2007).

Art. 61


(Disposizioni finanziarie)



LEGENDA

- Limite Parchi naturali regionali
- Confine comunale


Scala 1:300.000



LEGENDA

- Limite Riserve naturali regionali
- Confine comunale

Scala 1:300.000




LEGENDA

- Limite ARIA
- Confine comunale

Scala 1:300.000

1992
MUR



LEGENDA

- Limite Aree di riferimento
- Confine comunale

Scala 1:300.000

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

TESTO NOTIZIALE**Avvertenza:**

Il testo delle note allegate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di leggi modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport) è il seguente:

Art. 6

(Riordino legislativo)

1. Con leggi regionali di riordino organico, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' disciplinato, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, il conferimento di funzioni, compiti amministrativi e relative risorse nelle seguenti materie:

- a) pianificazione territoriale;
- b) demanio marittimo con finalita' turistico-ricreative;
- c) demanio marittimo e demanio idrico regionale;
- d) impianti a fune;
- e) piste da sci;
- f) energia;
- g) viabilita' di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilita' e trasporti);
- h) trasporti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 111/2004;
- i) orientamento al lavoro;
- j) formazione connessa ai servizi dei Centri per l'impiego di cui all'articolo 21 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro), per il reinserimento occupazionale dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro;
- k) opere idrauliche, autorizzazioni idrauliche, concessioni di derivazione d'acqua, polizia idraulica e servizio di piena;
- l) verifica sull'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zone sismiche;
- m) ricezione delle denunce sulle opere in conglomerato cementizio armato e in struttura metallica;
- n) gestione delle aree naturali protette (SIC, ZPS, biotopi e riserve naturali), con eccezione dei parchi regionali;
- o) autorizzazioni all'immersione di materiali e al ripascimento delle fasce costiere.

- Il testo della legge 14 febbraio 1994, n. 124 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992) è il seguente:

Legge 14 febbraio 1994, n. 124 (gu n. 044 suppl.ord. del 23/02/1994) ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a rio de janeiro il 5 giugno 1992.

Preambolo

La camera dei deputati ed il senato della repubblica hanno approvato;

il presidente della repubblica promulga

la seguente legge:

art. 1.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

1. Il presidente della repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a rio de janeiro il 5 giugno 1992.

art. 2.

1. piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 36 della convenzione stessa.

art. 3.

1. all'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 700 milioni per l'anno 1994 ed in lire 1.300 milioni annui a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero degli affari esteri.

2. il ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

art. 4.

1. la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale. Convenzione sulla diversità biologica traduzione non ufficiale Preambolo le parti contraenti, consapevoli del valore intrinseco della diversità biologica e del valore della diversità dei suoi componenti ecologici, genetici, sociali, economici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi e estetici, consapevoli altresì dell'importanza della diversità biologica per l'evoluzione ed ai fini della preservazione dei sistemi di mantenimento della vita nella biosfera, affermando che la conservazione della diversità biologica è una preoccupazione comune dell'umanità; ribadendo che gli stati hanno diritti sovrani sulle loro risorse biologiche, ribadendo anche che gli stati sono responsabili della conservazione della loro diversità biologica e dell'utilizzazione durevole delle loro risorse biologiche; preoccupati per il fatto che la diversità biologica è in fase di depauperazione a causa di talune attività umane; consapevoli della generale insufficienza di informazioni e di cognizioni concernenti la diversità biologica, nonché della necessità di sviluppare con urgenza i mezzi scientifici, tecnici, ed istituzionali atti a fornire il know-how di base necessario alla elaborazione di misure appropriate ed alla loro attuazione. Notando che è d'importanza vitale anticipare, prevenire e colpire le cause della diminuzione o di una depauperazione rilevante della diversità biologica alla fonte, notando altresì che laddove esista la minaccia di una riduzione rilevante o di una depauperazione della diversità biologica, l'assenza di esaurienti certezze scientifiche non dovrebbe essere invocata al fine di dilazionare misure volte ad evitare tale minaccia o a minimizzarne gli effetti, notando inoltre che l'esigenza fondamentale per la conservazione della diversità biologica nella conservazione in situ degli ecosistemi e degli habitat naturali e nel mantenimento e nella ricostituzione delle popolazioni di specie vitali nei loro ambienti delle popolazioni di specie vitali nei loro ambienti naturali, notando inoltre che i provvedimenti ex situ, preferibilmente nel paese di origine, hanno anch'essi un ruolo importante da svolgere, riconoscendo la stretta e tradizionale dipendenza dalle risorse biologiche di molte comunità indigene e locali dalle risorse biologiche sulle quali sono fondate le loro tradizioni, nonché l'opportunità di ripartire in maniera equa i benefici derivanti dall'uso di conoscenze, innovazioni e prassi tradizionali attinenti alla conservazione della diversità biologica ed all'uso durevole dei suoi componenti, riconoscendo inoltre il ruolo fondamentale che le donne svolgono nella conservazione e nell'uso durevole della diversità biologica e ribadendo la necessità di una completa partecipazione delle donne, a tutti i livelli, alle decisioni politiche relative alla conservazione della diversità biologica ed alla loro attuazione, sottolineando l'importanza e la necessità di promuovere la cooperazione internazionale, regionale e mondiale tra gli stati e le organizzazioni intergovernative ed il settore non governativo per la conservazione della diversità biologica e l'uso durevole dei suoi componenti, riconoscendo che le nuove risorse finanziarie e supplementari che saranno erogate, ed un accesso soddisfacente alle tecnologie pertinenti potrà avere una importanza determinante sulla capacità a livello mondiale di far fronte alla depauperazione della diversità biologica, riconoscendo inoltre, che sono necessarie particolari mezzi per far fronte alle esigenze dei paesi in via di sviluppo, in particolare la fornitura di nuove risorse finanziarie e supplementari, ed un accesso appropriato alle tecnologie pertinenti, notando al riguardo le particolari condizioni dei paesi meno progrediti e dei piccoli stati insulari; riconoscendo che sono necessari investimenti sostanziali per conservare la diversità biologica, da cui ci si attende che producano una vasta gamma di benefici ambientali, economici e sociali; riconoscendo che lo sviluppo economico e sociale e lo sradicamento della povertà sono le prime fondamentali priorità dei paesi in via di sviluppo, consapevoli che la conservazione e l'uso durevole della diversità biologica sono della massima importanza per far fronte alle esigenze alimentari, sanitarie e altre della popolazione mondiale in continuo aumento, per il qual fine è essenziale sia il poter avere accesso alle risorse genetiche ed alla tecnologia, sia la loro ripartizione, notando, in ultima analisi che la conservazione ed un uso durevole della diversità biologica rafforzeranno le amichevoli relazioni esistenti tra gli stati e contribuiranno alla pace per l'umanità, desiderando rafforzare e integrare le intese internazionali esistenti per la conservazione della diversità biologica e l'uso durevole dei suoi componenti, determinati a conservare ed usare in maniera durevole la diversità biologica a vantaggio delle generazioni presenti e future,

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

hanno convenuto quanto segue: articolo 1. obiettivi gli obiettivi della presente convenzione da perseguire in conformità con le sue disposizioni pertinenti, sono la conservazione della diversità biologica, l'uso durevole dei suoi componenti e la ripartizione giusta ed equa dei benefici derivanti dalla utilizzazione delle risorse genetiche, grazie ad un accesso soddisfacente alle risorse genetiche ed un adeguato trasferimento delle tecnologie pertinenti in considerazione di tutti i diritti su tali risorse e tecnologie, e grazie ad adeguati finanziamenti.

articolo 2. uso dei termini ai fini della presente convenzione:

l'espressione "biotecnologica" significa ogni applicazione tecnologica che si avvale di sistemi biologici, di organismi viventi o di loro derivati, per realizzare o modificare prodotti o procedimenti per un uso specifico. l'espressione "condizioni in situ" significa le condizioni in cui le risorse genetiche esistono negli degli ecosistemi e negli habitat naturali, e, nel caso di specie addomesticate o coltivate, negli ambienti nei quali hanno sviluppato le loro proprietà caratteristiche. l'espressione "conservazione ex situ": la conservazione di elementi costitutivi della diversità biologica fuori dal loro ambiente naturale.

l'espressione "conservazione in situ" significa la conservazione degli ecosistemi e degli habitat naturali ed il mantenimento e la ricostituzione delle popolazioni vitali di specie nel loro ambiente naturale, e nel caso di specie addomesticate e coltivate, l'ambiente in cui hanno sviluppato le loro proprietà caratteristiche.

l'espressione "diversità biologica" significa la variabilità degli organismi viventi di ogni origine, compresi inter alia gli ecosistemi terrestri, marini ed altri ecosistemi acquatici, ed i complessi ecologici di cui fanno parte; ciò include la diversità nell'ambito delle specie, e tra le specie degli ecosistemi;

l'espressione "ecosistema" significa un complesso dinamico formato da comunità di piante, di animali e di micro-organismi e dal loro ambiente non vivente, le quali grazie alla loro interazione, costituiscono una unità funzionale.

l'espressione "specie addomesticata o coltivata" significa le specie il cui processo di evoluzione è stato influenzato dall'uomo per far fronte alle sue esigenze. l'espressione "habitat" significa il luogo o tipo di sito dove un organismo o una popolazione esistono allo stato naturale. l'espressione "materiale genetico" significa il materiale di origine vegetale, animale, microbico o altro, contenente unità funzionali dell'eredità;

l'espressione "organizzazione regionale di integrazione economica" significa un'organizzazione costituita da stati sovrani di una data regione alla quale gli stati membri hanno trasferito competenza su questioni regolamentate dalla presente convenzione e che è stata debitamente autorizzata in conformità con le sue procedure interne a firmare, ratificare, accettare approvare detta convenzione o ad aderirvi. l'espressione "paese di origine delle risorse genetiche" significa il paese che possiede tali risorse genetiche in condizioni in situ. l'espressione "paese fornitore di risorse genetiche" significa il paese che fornisce risorse genetiche estratte da fonti in situ, comprese le popolazioni di specie selvatiche e addomesticate o prelevate presso fonti in situ, originarie o meno da tale paese l'espressione "risorse biologiche" include le risorse genetiche, gli organismi o loro componenti, popolazioni o ogni altro componente biotico degli ecosistemi aventi un uso o valore attuale o potenziale per l'umanità; l'espressione "risorse genetiche" significa il materiale genetico avente valore effettivo o potenziale. l'espressione "tecnologia" include la biotecnologia. l'espressione "uso durevole" significa l'uso dei componenti della diversità biologica secondo modalità e ad un ritmo che non comportino una depauperazione a lungo termine, salvaguardando in tal modo il loro potenziale a soddisfare le esigenze e le aspirazioni delle generazioni presenti e future. l'espressione "zona tutelata" significa un'area geograficamente delimitata, designata o regolamentata e gestita in modo tale da conseguire obiettivi di conservazione specifici.

articolo 3. principio in conformità con lo statuto delle nazioni unite e con i principi del diritto internazionale, gli stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le loro risorse in conformità con le loro politiche ambientali, ed hanno il dovere di fare in modo che le attività esercitate nell'ambito della loro giurisdizione o sotto il loro controllo non causino danni all'ambiente in altri stati o in zone che non dipendono da nessuna giurisdizione nazionale.

articolo 4. portata fatti salvi i diritti degli altri stati e salvo quanto diversamente stabilito nella presente convenzione, le disposizioni della presente convenzione si applicano a ciascuna parte contraente:

a) nel caso di componenti della diversità biologica di zone entro i limiti della giurisdizione nazionale di detta parte;

(b) nel caso di procedimenti ed attività realizzate sotto la sua giurisdizione o sotto il suo controllo, sia all'interno della zona dipendente dalla sua giurisdizione nazionale, sia fuori dai limiti della sua giurisdizione nazionale, a prescindere dal luogo dove gli effetti di tali attività e procedimenti si manifestano.

- Il testo della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici è il seguente:

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (79/409/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando che la dichiarazione del Consiglio del 22 novembre 1973, concernente un programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale (4), prevede azioni specifiche per la protezione degli uccelli, completata dalla risoluzione del Consiglio delle Comunità europee e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 17 maggio 1977, concernente il proseguimento e l'attuazione di una politica e di un programma di azione delle Comunità europee in materia ambientale (5);
considerando che per molte specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri si registra una diminuzione, in certi casi rapidissima, della popolazione e che tale diminuzione rappresenta un serio pericolo per la conservazione dell'ambiente naturale, in particolare poiché minaccia gli equilibri biologici;
considerando che gran parte delle specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri appartengono alle specie migratrici; che dette specie costituiscono un patrimonio comune e che l'efficace protezione degli uccelli è un problema ambientale tipicamente transnazionale, che implica responsabilità comuni;
considerando che le condizioni di vita degli uccelli in Groenlandia sono sostanzialmente diverse da quelle esistenti nelle altre regioni del territorio europeo degli Stati membri, a causa delle circostanze generali ed in particolare del clima, della scarsa densità di popolazione, della dimensione e della posizione geografica eccezionali dell'isola;
considerando che, quindi, la presente direttiva non deve essere applicata alla Groenlandia;
considerando che la conservazione delle specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri è necessaria per raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, gli obiettivi comunitari in materia di miglioramento delle condizioni di vita, di sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità e di espansione continua ed equilibrata, ma che i poteri di azione specifici necessari in materia non sono stati previsti dal trattato;
considerando che le misure da prendere devono applicarsi ai diversi fattori che possono influire sull'entità della popolazione aviaria, e cioè alle ripercussioni delle attività umane, in particolare alla distruzione e all'inquinamento degli habitat, alla cattura e all'uccisione da parte dell'uomo, al commercio che ne consegue, e che nel quadro di una politica di conservazione bisogna adeguare la severità di tali misure alla situazione delle diverse specie;
considerando che la conservazione si prefigge la protezione a lungo termine e la gestione delle risorse naturali in quanto parte integrante del patrimonio dei popoli europei; che essa consente di regolarle disciplinandone lo sfruttamento in base a misure necessarie al mantenimento e all'adeguamento degli equilibri naturali delle specie entro i limiti di quanto è ragionevolmente possibile;
considerando che la preservazione, il mantenimento o il ripristino di una varietà e di una superficie sufficienti di habitat sono indispensabili alla conservazione di tutte le specie di uccelli che talune specie di uccelli devono essere oggetto di speciali misure di conservazione concernenti il loro habitat per garantirne la sopravvivenza e la riproduzione nella loro area di distribuzione; che tali misure devono tener conto anche delle specie migratrici ed essere coordinate in vista della costituzione di una rete coerente;
considerando che, per evitare che gli interessi commerciali esercitino eventualmente una pressione nociva sui livelli di prelievo, è necessario istituire un divieto generale di commercializzazione e limitare le deroghe alle sole specie il cui status biologico lo consenta, tenuto conto delle condizioni specifiche che prevalgono nelle varie regioni;
considerando che, a causa del livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità, talune specie possono formare oggetto di atti di caccia, ciò che costituisce un modo ammissibile di utilizzazione, sempreché vengano stabiliti ed osservati determinati limiti; che tali atti di caccia devono essere compatibili con il mantenimento della popolazione di tali specie a un livello soddisfacente;
considerando che i mezzi, impianti o metodi di cattura e di uccisione in massa o non selettivi nonché l'inseguimento con taluni mezzi di trasporto devono essere vietati a causa dell'eccessiva pressione che esercitano o possono esercitare sul livello di popolazione delle specie interessate;
considerando che, data l'importanza che possono avere talune situazioni particolari, occorre prevedere la possibilità di deroghe a determinate condizioni e sotto il controllo della Commissione;
considerando che la conservazione dell'avifauna e delle specie migratrici in particolare presenta ancora dei problemi, per cui si rendono necessari lavori scientifici, lavori che permetteranno inoltre di valutare l'efficacia delle misure prese;
considerando che si deve curare, in consultazione con la Commissione, che l'eventuale introduzione di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri non danneggi in alcun modo la flora e la fauna locali;
considerando che ogni tre anni la Commissione elaborerà e comunicherà agli Stati membri una relazione riassuntiva basata sulle informazioni inviate dagli Stati membri per quanto riguarda l'applicazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla presente direttiva;

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

considerando che il progresso scientifico e tecnico impone un rapido adeguamento di alcuni allegati; che, per facilitare l'attuazione dei provvedimenti necessari, bisogna prevedere una procedura che assicuri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva concerne la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato. Essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento.
2. Essa si applica agli uccelli, alle uova, ai nidi e agli habitat.
3. La presente direttiva non si applica alla Groenlandia.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo

- 1 ad un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative.

Articolo 3

1. Tenuto conto delle esigenze di cui all'articolo 2, gli Stati membri adottano le misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire, per tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1, una varietà e una superficie sufficienti di habitat.
2. La preservazione, il mantenimento e il ripristino dei biotopi e degli habitat comportano anzitutto le seguenti misure:
 - a) istituzione di zone di protezione;
 - b) mantenimento e sistemazione conforme alle esigenze ecologiche degli habitat situati all'interno e all'esterno delle zone di protezione;
 - c) ripristino dei biotopi distrutti;
 - d) creazione di biotopi.

Articolo 4

1. Per le specie elencate nell'allegato I sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione.

A tal fine si tiene conto:

- a) delle specie minacciate di sparizione;
- b) delle specie che possono essere danneggiate da talune modifiche del loro habitat;
- c) delle specie considerate rare in quanto la loro popolazione è scarsa o la loro ripartizione locale è limitata;
- d) di altre specie che richiedono una particolare attenzione per la specificità del loro habitat.

Per effettuare le valutazioni si terrà conto delle tendenze e delle variazioni dei livelli di popolazione.

Gli Stati membri classificano in particolare come zone di protezione speciale i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali specie, tenuto conto delle necessità di protezione di queste ultime nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva.

2. Analoghe misure vengono adottate dagli Stati membri per le specie migratrici non menzionate nell'allegato I che ritornano regolarmente, tenuto conto delle esigenze di protezione nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva per quanto riguarda le aree di riproduzione, di muta e di svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione. A tale scopo, gli Stati membri attribuiscono una importanza particolare alla protezione delle zone umide e specialmente delle zone d'importanza internazionale.

3. Gli Stati membri inviano alla Commissione tutte le informazioni opportune affinché essa possa prendere le iniziative idonee per il necessario coordinamento affinché le zone di cui al paragrafo 1, da un lato, e 2, dall'altro, costituiscano una rete coerente e tale da soddisfare le esigenze di protezione delle specie nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva.

4. Gli Stati membri adottano misure idonee a prevenire, nelle zone di protezione di cui ai paragrafi 1 e 2, l'inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative tenuto conto degli obiettivi del presente articolo. Gli Stati membri cercheranno inoltre di prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat al di fuori di tali zone di protezione.

Articolo 5

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

Fatte salve le disposizioni degli articoli 7 e 9, gli Stati membri adottano le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1, che comprenda in particolare il divieto:

- a) di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo;
- b) di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi;
- c) di raccogliere le uova nell'ambiente naturale e di detenerle anche vuote;
- d) di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della presente direttiva;
- e) di detenere le specie di cui sono vietate la caccia e la cattura.

Articolo 6

1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, gli Stati membri vietano, per tutte le specie di uccelli menzionate all'articolo 1, la vendita, il trasporto per la vendita, la detenzione per la vendita nonché l'offerta in vendita degli uccelli vivi e degli uccelli morti, nonché di qualsiasi parte o prodotto ottenuto dall'uccello, facilmente riconoscibili.

2. Per le specie elencate nell'allegato III/1, le attività di cui al paragrafo 1 non sono vietate, purché gli uccelli siano stati in modo lecito uccisi o catturati o altrimenti legittimamente acquistati.

3. Gli Stati membri possono ammettere nel loro territorio, per le specie elencate nell'allegato III/2, le attività di cui al paragrafo 1 e prevedere limitazioni al riguardo, purché gli uccelli siano stati in modo lecito uccisi o catturati o altrimenti legittimamente acquistati.

Gli Stati membri che intendono concedere tale permesso si consultano in via preliminare con la Commissione, con la quale esaminano se la commercializzazione degli esemplari della specie in questione contribuisca o rischi di contribuire, per quanto è ragionevolmente possibile prevedere, a mettere in pericolo il livello di popolazione, la distribuzione geografica o il tasso di riproduzione della specie stessa nell'insieme della Comunità. Se tale esame rivela che il permesso previsto porta o può portare, secondo la Commissione, ad uno dei rischi summenzionati, la Commissione rivolge allo Stato membro una raccomandazione debitamente motivata, nella quale disapprova la commercializzazione della specie in questione. Se la Commissione ritiene che non esista tale rischio, ne informa lo Stato membro. La raccomandazione della Commissione deve essere pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Lo Stato membro che concede il permesso di cui al presente paragrafo verifica ad intervalli regolari se sussistano le condizioni necessarie per la concessione di tale permesso.

4. Per le specie di cui all'allegato III/3, la Commissione compie degli studi sul loro status biologico e sulle ripercussioni della commercializzazione su tale status. Al massimo quattro mesi prima della scadenza del termine di cui all'articolo 18, paragrafo 1, essa sottopone una relazione e le sue proposte al comitato di cui all'articolo 16, ai fini di una decisione in merito all'iscrizione di tali specie nell'allegato III/2. Nell'attesa di tale decisione, gli Stati membri possono applicare a dette specie le regolamentazioni nazionali esistenti, salvo restando il paragrafo 3.

Articolo 7

1. In funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie elencate nell'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale. Gli Stati membri faranno in modo che la caccia di queste specie non pregiudichi le azioni di conservazione intraprese nella loro area di distribuzione.

2. Le specie dell'allegato II/1 possono essere cacciate nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva.

3. Le specie dell'allegato II/2 possono essere cacciate soltanto negli Stati membri per i quali esse sono menzionate.

4. Gli Stati membri si accertano che l'attività venatoria, compresa eventualmente la caccia col falco, quale risulta dall'applicazione delle disposizioni nazionali in vigore, rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, per quanto riguarda il contingente numerico delle medesime, in particolare delle specie migratrici, con le disposizioni derivanti dall'articolo 2. Essi provvedono in particolare a che le specie a cui si applica la legislazione della caccia non siano cacciate durante il periodo della nidificazione né durante le varie fasi della riproduzione e della dipendenza. Quando si tratta di specie migratrici, essi provvedono in particolare a che le specie soggette alla legislazione della caccia non vengano cacciate durante il periodo della riproduzione e durante il ritorno al luogo di nidificazione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni utili sull'applicazione pratica della loro legislazione sulla caccia.

Articolo 8

1. Per quanto riguarda la caccia, la cattura o l'uccisione di uccelli nel quadro della presente direttiva, gli Stati membri vietano il ricorso a qualsiasi mezzo, impianto e metodo di cattura o di uccisione, in massa o non selettiva o che possa portare localmente all'estinzione di una specie, in particolare a quelli elencati nell'allegato IV, lettera a).

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

2. Gli Stati membri vietano inoltre qualsiasi tipo di caccia con mezzi di trasporto ed alle condizioni indicati nell'allegato IV, lettera b).

Articolo 9

1. Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, gli Stati membri possono derogare agli articoli 5, 6, 7 e 8 per le seguenti ragioni:

a) — nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica,

— nell'interesse della sicurezza aerea,

— per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque,

— per la protezione della flora e della fauna;

b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni;

c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.

2. Le deroghe dovranno menzionare:

— le specie che formano oggetto delle medesime,

— i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzati,

— le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono essere fatte,

— l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali mezzi, impianti e metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti, da quali persone,

— i controlli che saranno effettuati.

3. Gli Stati membri inviano ogni anno alla Commissione una relazione sull'applicazione del presente articolo.

4. In base alle informazioni di cui dispone, in particolare quelle comunicate ai sensi del paragrafo 3, la Commissione vigila costantemente affinché le conseguenze di tali deroghe non siano incompatibili con la presente direttiva. Essa prende adeguate iniziative in merito.

Articolo 10

1. Gli Stati membri incoraggiano le ricerche e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1.

2. Un'attenzione particolare sarà accordata alle ricerche e ai lavori sugli argomenti elencati nell'allegato V. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni ad essa necessarie per prendere misure appropriate per coordinare le ricerche e i lavori di cui al presente articolo.

Articolo 11

Gli Stati membri vigilano affinché l'eventuale introduzione di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri non pregiudichi la flora e la fauna locali. Essi consultano al riguardo la Commissione.

Articolo 12

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni tre anni, a decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 18, paragrafo 1, una relazione sull'applicazione delle disposizioni nazionali adottate in virtù della presente direttiva.

2. La Commissione elabora ogni tre anni una relazione riassuntiva basata sulle informazioni di cui al paragrafo 1. La parte del progetto di relazione relativa alle informazioni fornite da uno Stato membro viene trasmessa per la verifica alle autorità dello Stato membro in questione. La versione definitiva della relazione verrà comunicata agli Stati membri.

Articolo 13

L'applicazione delle misure adottate in virtù della presente direttiva non deve provocare un deterioramento della situazione attuale per quanto riguarda la conservazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1.

Articolo 14

Gli Stati membri possono prendere misure di protezione più rigorose di quelle previste dalla presente direttiva.

Articolo 15

Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati I e V al progresso scientifico e tecnico, nonché le modifiche di cui all'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 17.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

Articolo 16

1. Ai fini delle modifiche di cui all'articolo 15, è istituito un comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico della presente direttiva, in appresso denominato «comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

Articolo 17

1. La Commissione è assistita dal comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico della presente direttiva.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE (1). Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 18

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni dalla sua notifica. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 19

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ANEXO I - PŘÍLOHA I - BILAG I - ANHANG I - I LISA - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι -
ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - I PIELIKUMS - I PRIEDAS - I
MELLÉKLET - ANNESS I - BIJLAGE I - ZAŁĄCZNIK I - ANEXO I - PRÍLOHA
I - PRILOGA I - LITTLE I - BILAGA I

GAVIIFORMES

Gaviidae

Gavia stellata

Gavia arctica

Gavia immer

PODICIPEDIFORMES

Podicipedidae

Podiceps auritus

PROCELLARIIFORMES

Procellariidae

Pterodroma madeira

Pterodroma feae

Bulweria bulwerii

Calonectris diomedea

Puffinus puffinus mauretanicus (Puffinus mauretanicus)

Puffinus yelkouan

Puffinus assimilis

Hydrobatidae

Pelagodroma marina

Hydrobates pelagicus

Oceanodroma leucorhoa

Oceanodroma castro

PELECANIFORMES

Pelecanidae

Pelecanus onocrotalus

Pelecanus crispus

Phalacrocoracidae

Phalacrocorax aristotelis desmarestii

Phalacrocorax pygmeus

CICONIIFORMES

Ardeidae

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

Botaurus stellaris
Ixobrychus minutus
Nycticorax nycticorax
Ardeola ralloides
Egretta garzetta
Egretta alba (Ardea alba)
Ardea purpurea
Ciconiidae
Ciconia nigra
Ciconia ciconia
Threskiornithidae
Plegadis falcinellus
Platalea leucorodia
PHOENICOPTERIFORMES
Phoenicopteridae
Phoenicopterus ruber
ANSERIFORMES
Anatidae
Cygnus bewickii (Cygnus columbianus bewickii)
Cygnus cygnus
Anser albifrons flavirostris
Anser erythropus
Branta leucopsis
Branta ruficollis
Tadorna ferruginea
Marmaronetta angustirostris
Aythya nyroca
Polysticta stelleri
Mergus albellus (Mergellus albellus)
Oxyura leucocephala
FALCONIFORMES
Pandionidae
Pandion haliaetus
Accipitridae
Pernis apivorus
Elanus caeruleus
Milvus migrans
Milvus milvus
Haliaeetus albicilla
Gypaetus barbatus
Neophron percnopterus
Gyps fulvus
Aegypius monachus
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Circus macrourus
Circus pygargus
Accipiter gentilis arrigonii
Accipiter nisus granti
Accipiter brevipes
Buteo rufinus
Aquila pomarina
Aquila clanga
Aquila heliaca
Aquila adalberti

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

Aquila chrysaetos
Hieraaetus pennatus
Hieraaetus fasciatus
Falconidae
Falco naumanni
Falco vespertinus
Falco columbarius
Falco eleonora
Falco biarmicus
Falco cherrug
Falco rusticolus
Falco peregrinus
GALLIFORMES
Tetraonidae
Bonasa bonasia
Lagopus mutus pyrenaicus
Lagopus mutus helveticus
Tetrao tetrax tetrax
Tetrao urogallus
Phasianidae
Alectoris graeca saxatilis
Alectoris graeca whitakeri
Alectoris barbara
Perdix perdix italica
Perdix perdix hispaniensis
GRUIFORMES
Turnicidae
Turnix sylvatica
Gruidae
Grus grus
Rallidae
Porzana porzana
Porzana parva
Porzana pusilla
Crex crex
Porphyrio porphyrio
Fulica cristata
Otididae
Tetrax tetrax
Chlamydotis undulata
Otis tarda
CHARADRIIFORMES
Recurvirostridae
Himantopus himantopus
Recurvirostra avosetta
Burhinidae
Burhinus oedipnemos
Glareolidae
Cursorius cursor
Glareola pratensis
Charadriidae
Charadrius alexandrinus
Charadrius morinellus (Eudromias morinellus)
Pluvialis apricaria
Hoplopterus spinosus
Scolopacidae

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

Calidris alpina schinzii
Philomachus pugnax
Gallinago media
Limosa lapponica
Numenius tenuirostris
Tringa glareola
Xenus cinereus (Tringa cinerea)
Phalaropus lobatus
Laridae
Larus melanocephalus
Larus genei
Larus audouinii
Larus minutus
Sternidae
Gelochelidon nilotica (Sterna nilotica)
Sterna caspia
Sterna sandvicensis
Sterna dougallii
Sterna hirundo
Sterna paradisaea
Sterna albifrons
Chlidonias hybridus
Chlidonias niger
Alcidae
Uria aalge ibericus
PTEROCLIFORMES
Pteroclididae
Pterocles orientalis
Pterocles alchata
COLUMBIFORMES
Columbidae
Columba palumbus azorica
Columba trocaz
Columba bollii
Columba junoniae
STRIGIFORMES
Strigidae
Bubo bubo
Nyctea scandiaca
Surnia ulula
Glaucidium passerinum
Strix nebulosa
Strix uralensis
Asio flammeus
Aegolius funereus
CAPRIMULGIFORMES
Caprimulgidae
Caprimulgus europaeus
APODIFORMES
Apodidae
Apus caffer
CORACIIFORMES
Alcedinidae
Alcedo atthis
Coraciidae
Coracias garrulus

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

PICIFORMES

Picidae

Picus canus

Dryocopus martius

Dendrocopos major canariensis

Dendrocopos major thanneri

Dendrocopos syriacus

Dendrocopos medius

Dendrocopos leucotos

Picoides tridactylus

PASSERIFORMES

Alaudidae

Chersophilus duponti

Melanocorypha calandra

Calandrella brachydactyla

Galerida theklae

Lullula arborea

Motacillidae

Anthus campestris

Troglodytidae

Troglodytes troglodytes fridariensis

Muscicapidae (Turdinae)

Luscinia svecica

Saxicola dacotiae

Oenanthe leucura

Oenanthe cypriaca

Oenanthe pleschanka

Muscicapidae (Sylviinae)

Acrocephalus melanopogon

Acrocephalus paludicola

Hippolais olivetorum

Sylvia sarda

Sylvia undata

Sylvia melanothorax

Sylvia rueppelli

Sylvia nisoria

Muscicapidae (Muscicapinae)

Ficedula parva

Ficedula semitorquata

Ficedula albicollis

Paridae

Parus ater cypriotes

Sittidae

Sitta krueperi

Sitta whiteheadi

Certhiidae

Certhia brachydactyla dorotheae

Laniidae

Lanius collurio

Lanius minor

Lanius nubicus

Corvidae

Pyrrhocorax pyrrhocorax

Fringillidae (Fringillinae)

Fringilla coelebs ombriosa

Fringilla teydea

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

Fringillidae (Carduelinae)
 Loxia scotica
 Bucanetes githagineus
 Pyrrhula murina (Pyrrhula pyrrhula murina)
 Emberizidae (Emberizinae)
 Emberiza cineracea
 Emberiza hortulana
 Emberiza caesia

ANEXO II/1 - PŘÍLOHA II/1 - BILAG II/1 - ANHANG II/1 - II/1 LISA -
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II/1 - ANNEX II/1 - ANNEXE II/1 - ALLEGATO II/1 - II/1.
 PIELIKUMS - II/1 PRIEDAS - II/1. MELLÉKLET - ANNESS II/1 - BIJLAGE
 II/1 - ZAŁĄCZNIK II/1 - ANEXO II/1 - PRÍLOHA II/1 - PRILOGA II/1 -
 LITTLE II/1 - BILAGA II/1

ANSERIFORMES

Anatidae
 Anser fabalis
 Anser anser
 Branta canadensis
 Anas penelope
 Anas strepera
 Anas crecca
 Anas platyrhynchos
 Anas acuta
 Anas querquedula
 Anas clypeata
 Aythya ferina
 Aythya fuligula

GALLIFORMES

Tetraonidae
 Lagopus lagopus scoticus et hibernicus
 Lagopus mutus
 Phasianidae
 Alectoris graeca
 Alectoris rufa
 Perdix perdix
 Phasianus colchicus

GRUIFORMES

Rallidae
 Fulica atra
 CHARADRIIFORMES
 Scolopacidae
 Lymnocyptes minimus
 Gallinago gallinago
 Scolopax rusticola
 COLUMBIFORMES
 Columbidae
 Columba livia
 Columba palumbus

ANEXO II/2 - PŘÍLOHA II/2 - BILAG II/2 - ANHANG II/2 - II/2 LISA -
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II/2 - ANNEX II/2 - ANNEXE II/2 - ALLEGATO II/2 - II/2.
 PIELIKUMS - II/2 PRIEDAS - II/2. MELLÉKLET - ANNESS II/2 - BIJLAGE
 II/2 - ZAŁĄCZNIK II/2 - ANEXO II/2 - PRÍLOHA II/2 - PRILOGA II/2 -
 LITTLE II/2 - BILAGA II/2

ANSERIFORMES

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

Anatidae
Cygnus olor
Anser brachyrhynchus
Anser albifrons
Branta bernicla
Netta rufina
Aythya marila
Somateria mollissima
Clangula hyemalis
Melanitta nigra
Melanitta fusca
Bucephala clangula
Mergus serrator
Mergus merganser
GALLIFORMES
Meleagridae
Meleagris gallopavo
Tetraonidae
Bonasa bonasia
Lagopus lagopus lagopus
Tetrao tetrix
Tetrao urogallus
Phasianidae
Francolinus francolinus
Alectoris barbara
Alectoris chukar
Coturnix coturnix
GRUIFORMES
Rallidae
Rallus aquaticus
Gallinula chloropus
CHARADRIIFORMES
Haematopodidae
Haematopus ostralegus
Charadriidae
Pluvialis apricaria
Pluvialis squatarola
Vanellus vanellus
Scolopacidae
Calidris canutus
Philomachus pugnax
Limosa limosa
Limosa lapponica
Numenius phaeopus
Numenius arquata
Tringa erythropus
Tringa totanus
Tringa nebularia
Laridae
Larus ridibundus
Larus canus
Larus fuscus
Larus argentatus
Larus cachinnans
Larus marinus
COLUMBIFORMES

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

Columbidae
Columba oenas
Streptopelia decaocto
Streptopelia turtur
PASSERIFORMES
Alaudidae
Alauda arvensis
Muscicapidae
Turdus merula
Turdus pilaris
Turdus philomelos
Turdus iliacus
Turdus viscivorus
Sturnidae
Sturnus vulgaris
Corvidae
Garrulus glandarius
Pica pica
Corvus monedula
Corvus frugilegus
Corvus corone

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

	BE	CZ	DK	DE	BE	GR	ES	FR	IE	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	SI	SK	H	SE	UK
Lanus argentatus	+		+	+								+											+		
Lanus cachinnans							+								+								+		
Lanus marinus			+	+																	+				
Columba oenas							+	+			+														
Streptopelia decaocto		+	+	+				+			+				+			+					+		
Streptopelia turtur							+	+		+	+					+		+							
Alauda arvensis							+	+		+	+					+									
Turdus merula							+	+		+	+					+								+	
Turdus pilaris							+	+		+	+					+		+					+		+
Turdus philomelos							+	+		+	+					+									
Turdus iliacus							+	+		+	+					+									
Turdus viscivorus							+	+			+					+									
Sturnus vulgaris							+	+			+					+									
Corvus glandarius	+			+				+		+					+		+					+		+	+
Pica pica	+	+	+	+			+	+		+	+				+		+					+	+	+	+
Corvus monedula							+	+			+						+						+	+	+
Corvus fugilegus					+			+					+									+		+	+
Corvus corone	+	+	+	+			+	+		+	+				+		+					+	+	+	+

AT = Österreich, BE = Belgique/België, CY = Κύπρος, CZ = Česká republika, DE = Deutschland, DK = Danmark, EE = Eesti, ES = España, FI = Suomi/Finland, FR = France, GR = Ελλάδα, HU = Magyarország, IE = Ireland, IT = Italia, LT = Lietuva, LU = Luxembourg, LV = Latvija, MT = Malta, NL = Nederland, PL = Polska, PT = Portugal, SE = Sverige, SI = Slovenija, SK = Slovensko, UK = United Kingdom
 + = Especies miembros que pueden estar en el apartado 3 del artículo 7, la caso de las especies amenazadas
 + = C. lewisii ssp., listet mellom poble i l. 7 col. 3. povedit lov veslan yek drak.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

- + = Madlemontsien, arm i evenskomendke mod artikel 7, ak. 3, bar give tilskude til jagt på de udførte arter.
- + = Mitgliedstaaten, die nach Artikel 7 Absatz 3 die Befugnisse der zuständigen Ämter ausüben können.
- + = Lidencij, kas včasnik artikel 7 člena 3 ali na hlača krajstva in državnih inštitucij, ki jih je pooblaščen.
- + = Kijunij Mědij moju državnju va čimoljovju, čimoljovju pa to državo 7. člena 3, to so vsi, tvoj državi moju splošnova.
- + = Member States which under Article 7(3) may authorise hunting of the species listed.
- + = États membres qui, sous réserve des dispositions de l'article 7, paragraph 3, la chasse des espèces énumérées.
- + = Dullbráidín, kura amlaibí ar 7. paráir 3, pleanáir in aithne arábáil: náráil na gcuimhí.
- + = Stati membri che possono autorizzare, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, la caccia delle specie elencate.
- + = Dullbráidín, kura amlaibí ar 7. paráir 3, pleanáir in aithne arábáil: náráil na gcuimhí.
- + = Stajonari, kuras pagal 7. straipimo 3. punktā, gājī izstrādi, medību ierīdānājinājinā.
- + = Tagalarnak, na'yak a 7. artikulo (3) balarabas alipin ang akbayahabik a listin sa arapli: listin valiantali.
- + = Stati Memberi li dr-abbia la "4. Artikulo 7(3) jagt u autorizacija u kura in "listini iniliani.
- + = Lid-Staten die overeenkomstig artikel 7, lid 3, overeenkomstig regelen goevernati het jagen op de genoemde soorten.
- + = Państwo członkowskie, które na mocy art. 7 ust. 3 może, zgodnie z rozporządzeniem państwa, na wyjątkowe potrzeby.
- + = Fátoske-mem leza que proben autorizar, conforme o no 3 do artigo 7º, seja das espécies enumeradas.
- + = členské štáty, ktoré podľa článku 7 odsiatku 3 môžu povoliť po urazni na uvedených druhov.
- + = Döläve člano, ki po členu 7(3) lahko dovolijo lov na navedene vrste.
- + = Jämsvalhoit, jotka 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti voivat sallia luettujen lajien metsästyksen.
- + = Madlemontsien, arm andijig artikel 7.3, fir tillåta jakt på de angivna arterna.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

ANEXO III/1 - PŘÍLOHA III/1 - BILAG III/1 - ANHANG III/1 - III/1 LISA -
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III/1 - ANNEX III/1 - ANNEXE III/1 - ALLEGATO III/1 - III/
1. PIELIKUMS - III/1 PRIEDAS - III/1. MELLÉKLET - ANNESS III/1 -
BIJLAGE III/1 - ZAŁĄCZNIK III/1 - ANEXO III/1 - PRÍLOHA III/1 - PRILOGA
III/1 - LITTLE III/1 - BILAGA III/1

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas platyrhynchos

GALLIFORMES

Tetraonidae

Lagopus lagopus lagopus, scoticus et hibernicus

Phasianidae

Alectoris rufa

Alectoris barbara

Perdix perdix

Phasianus colchicus

COLUMBIFORMES

Columbidae

Columba palumbus

ANEXO III/2 - PŘÍLOHA III/2 - BILAG III/2 - ANHANG III/2 - III/2 LISA -
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III/2 - ANNEX III/2 - ANNEXE III/2 - ALLEGATO III/2 - III/
2. PIELIKUMS - III/2 PRIEDAS - III/2. MELLÉKLET - ANNESS III/2 -
BIJLAGE III/2 - ZAŁĄCZNIK III/2 - ANEXO III/2 - PRÍLOHA III/2 - PRILOGA
III/2 - LITTLE III/2 - BILAGA III/2

ANSERIFORMES

Anatidae

Anser albifrons albifrons

Anser anser

Anas penelope

Anas crecca

Anas acuta

Anas clypeata

Aythya ferina

Aythya fuligula

Aythya marila

Somateria mollissima

Melanitta nigra

GALLIFORMES

Tetraonidae

Lagopus mutus

Tetrao tetrax britannicus

Tetrao urogallus

GRUIFORMES

Rallidae

Fulica atra

CHARADRIIFORMES

Charadriidae

Pluvialis apricaria

Scolopacidae

Lymnocyptes minimus

Gallinago gallinago

Scolopax rusticola

ALLEGATO IV

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

a) — Lacci ► A3 (con l'eccezione della Finlandia e della Svezia per la cattura di *Lagopus Lagopus Lagopus* e *Lagopus mutusa* nord della latitudine 58 °N) ◀, vischio, esche, uccelli vivi accecati o mutilati impiegati come richiamo, registratori, apparecchi fulminanti.

— Sorgenti luminose artificiali, specchi, dispositivi per illuminare i bersagli, dispositivi ottici equipaggiati di convertitore d'immagine o di amplificatore elettronico d'immagine per tiro notturno.

— Esplosivi.

— Reti, trappole, esche avvelenate o tranquillanti.

— Armi semiautomatiche o automatiche con caricatore contenente più di due cartucce.

b) — Aerei, autoveicoli.

— Battelli spinti a velocità superiore a 5 km/h. In alto mare gli Stati membri possono autorizzare, per motivi di sicurezza, l'uso di battelli a motore con velocità massima di 18 km/h. Gli Stati membri informano la Commissione delle autorizzazioni rilasciate.

ALLEGATO V

a) Fissazione dell'elenco nazionale delle specie minacciate di estinzione o particolarmente in pericolo tenendo conto della loro area di ripartizione geografica.

b) Censimento e descrizione ecologica delle zone di particolare importanza per le specie migratrici durante le migrazioni, lo svernamento e la nidificazione.

c) Censimento dei dati sul livello di popolazione degli uccelli migratori sfruttando i risultati dell'inanellamento.

d) Determinazione dell'influenza dei metodi di prelievo sul livello delle popolazioni.

e) Messa a punto e sviluppo dei metodi ecologici per prevenire i danni causati dagli uccelli.

f) Determinazione della funzione di certe specie come indicatori d'inquinamento.

g) Studio degli effetti dannosi dell'inquinamento chimico sul livello della popolazione delle specie di uccelli.

- Il testo della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche è il seguente:

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

considerando che la salvaguardia, la protezione e il miglioramento della qualità dell'ambiente, compresa la conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche, costituiscono un obiettivo essenziale di interesse generale perseguito dalla Comunità conformemente all'articolo 130 R del trattato;

considerando che il programma d'azione comunitario in materia ambientale (1987-1992)(4) prevede disposizioni riguardanti la conservazione della natura e delle risorse naturali;

considerando che la presente direttiva, il cui scopo principale è promuovere il mantenimento della biodiversità, tenendo conto al tempo stesso delle esigenze economiche, sociali, culturali e regionali, contribuisce all'obiettivo generale di uno sviluppo durevole; che il mantenimento di detta biodiversità può in taluni casi richiedere il mantenimento e la promozione di attività umane;

considerando che, nel territorio europeo degli Stati membri, gli habitat naturali non cessano di degradarsi e che un numero crescente di specie selvatiche è gravemente minacciato; che gli habitat e le specie minacciati fanno parte del patrimonio naturale della Comunità e che i pericoli che essi corrono sono generalmente di natura transfrontaliera, per cui è necessario adottare misure a livello comunitario per la loro conservazione;

considerando che, tenuto conto delle minacce che incombono su taluni tipi di habitat naturali e su talune specie, è necessario definirli come prioritari per favorire la rapida attuazione di misure volte a garantirne la conservazione;

considerando che, per assicurare il ripristino o il mantenimento degli habitat naturali e delle specie di interesse comunitario in uno Stato di conservazione soddisfacente, occorre designare zone speciali di conservazione per realizzare una rete ecologica europea coerente secondo uno scadenziario definito;

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

considerando che tutte le zone designate, comprese quelle già classificate o che saranno classificate come zone di protezione speciale ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli selvatici(5), dovranno integrarsi nella rete ecologica europea coerente;

considerando che, in ciascuna zona designata, occorre attuare le misure necessarie in relazione agli obiettivi di conservazione previsti;

considerando che i siti che possono essere designati come zone speciali di conservazione vengono proposti dagli Stati membri; che si deve tuttavia prevedere una procedura che consenta in casi eccezionali la designazione di un sito non proposto da uno Stato membro che la Comunità consideri essenziale per il mantenimento di un tipo di habitat naturale prioritario o per la sopravvivenza di una specie prioritaria;

considerando che qualsiasi piano o programma che possa avere incidenze significative sugli obiettivi di conservazione di un sito già designato o che sarà designato deve formare oggetto di una valutazione appropriata;

considerando che l'adozione di misure intese a favorire la conservazione di habitat naturali prioritari e specie prioritarie di interesse comunitario è responsabilità comune di tutti gli Stati membri; che tali misure possono tuttavia costituire un onere finanziario eccessivo per taluni Stati membri poiché, da un lato, tali habitat e specie non sono distribuiti uniformemente nella Comunità e dall'altro, nel caso specifico della conservazione della natura, il principio "chi inquina paga" è di applicazione limitata;

considerando che pertanto si è convenuto che in questo caso eccezionale debba essere previsto un contributo mediante cofinanziamento comunitario entro i limiti delle risorse disponibili in base alle decisioni della Comunità;

considerando che occorre incoraggiare, nelle politiche di riassetto del territorio e di sviluppo, la gestione degli elementi del paesaggio aventi un'importanza fondamentale per la flora e la fauna selvatiche;

considerando che occorre garantire la realizzazione di un sistema di verifica dello stato di conservazione degli habitat naturali e delle specie di cui alla presente direttiva;

considerando che a complemento della direttiva 79/409/CEE è necessario istituire un sistema generale di protezione di talune specie di fauna e di flora; che si devono prevedere misure di gestione per talune specie, qualora il loro stato di conservazione lo giustifichi, compreso il divieto di taluni modi di cattura o di uccisione, pur prevedendo la possibilità di deroghe, subordinate a talune condizioni;

considerando che, per garantire il controllo dell'attuazione della presente direttiva, la Commissione dovrà periodicamente preparare una relazione di sintesi, basata, tra l'altro, sulle informazioni trasmesse dagli Stati membri in merito all'attuazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della direttiva;

considerando che il miglioramento delle conoscenze scientifiche e tecniche è indispensabile per attuare la presente direttiva e che occorre di conseguenza incoraggiare la ricerca e i lavori scientifici necessari a tal fine;

considerando che il progresso tecnico e scientifico richiede di poter adattare gli allegati; che occorre prevedere una procedura di modifica degli allegati da parte del Consiglio;

considerando che dovrà essere creato un comitato di regolamentazione per assistere la Commissione nell'attuazione della presente direttiva, in particolare nella presa di decisione sul cofinanziamento comunitario;

considerando che occorre prevedere misure complementari per regolamentare la reintroduzione di talune specie di fauna e di flora indigene, nonché l'eventuale introduzione di specie non indigene;

considerando che l'istruzione e l'informazione generale relative agli obiettivi della presente direttiva sono indispensabili per garantirne l'efficace attuazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Definizioni

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva si intende per

- a) Conservazione: un complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato soddisfacente ai sensi delle lettere e) e i).
- b) Habitat naturali: zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturali.
- c) Habitat naturali di interesse comunitario: gli habitat che nel territorio di cui all'articolo 2:
 - i) rischiano di scomparire nella loro area di ripartizione naturale; ovvero
 - ii) hanno un'area di ripartizione naturale ridotta a seguito della loro regressione o per il fatto che la loro area è intrinsecamente ristretta; ovvero
 - iii) costituiscono esempi notevoli di caratteristiche tipiche di una o più delle cinque regioni biogeografiche seguenti: alpina, atlantica, continentale, macaronesica e mediterranea.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

Questi tipi di habitat figurano o potrebbero figurare nell'allegato I.

d) Tipi di habitat naturali prioritari: i tipi di habitat naturali che rischiano di scomparire nel territorio di cui all'articolo 2 e per la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della parte della loro area di distribuzione naturale compresa nel territorio di cui all'articolo 2. Tali tipi di habitat naturali prioritari sono contrassegnati da un asterisco (*) nell'allegato I.

e) Stato di conservazione di un habitat naturale: l'effetto della somma dei fattori che influiscono sull'habitat naturale in causa, nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterare a lunga scadenza la sua ripartizione naturale, la sua struttura e le sue funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche nel territorio di cui all'articolo 2.

Lo "stato di conservazione" di un habitat naturale è considerato "soddisfacente" quando

- la sua area di ripartizione naturale e le superfici che comprende sono stabili o in estensione,
- la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile e
- lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente ai sensi della lettera i).

f) Habitat di una specie: ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico.

g) Specie di interesse comunitario: le specie che nel territorio di cui all'articolo 2:

- i) sono in pericolo, tranne quelle la cui area di ripartizione naturale si estende in modo marginale su tale territorio e che non sono in pericolo né vulnerabili nell'area del paleartico occidentale, oppure
- ii) sono vulnerabili, vale a dire che il loro passaggio nella categoria delle specie in pericolo è ritenuto probabile in un prossimo futuro, qualora persistano i fattori alla base di tale rischio, oppure
- iii) sono rare, vale a dire che le popolazioni sono di piccole dimensioni e che, pur non essendo attualmente in pericolo né vulnerabili, rischiano di diventarlo. Tali specie sono localizzate in aree geografiche ristrette o sparpagliate su una superficie più ampia, oppure
- iv) sono endemiche e richiedono particolare attenzione, data la specificità del loro habitat e/o le incidenze potenziali del loro sfruttamento sul loro stato di conservazione.

Queste specie figurano o potrebbero figurare nell'allegato II e/o IV o V.

h) Specie prioritarie: le specie di cui alla lettera g), punto i), per la cui conservazione la Comunità ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della parte della loro area di distribuzione naturale compresa nel territorio di cui all'articolo 2. Tali specie prioritarie sono contrassegnate da un asterisco (*) nell'allegato II.

i) Stato di conservazione di una specie: l'effetto della somma dei fattori che, influenzando sulle specie in causa, possono alterare a lungo termine la ripartizione e l'importanza delle sue popolazioni nel territorio di cui all'articolo 2;

Lo "stato di conservazione" è considerato "soddisfacente" quando

- i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie in causa indicano che tale specie continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene,
- l'area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile e
- esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine.

j) Sito: un'area geograficamente definita, la cui superficie sia chiaramente delimitata.

k) Sito di importanza comunitaria: un sito che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all'allegato I o una specie di cui all'allegato II in uno stato di conservazione soddisfacente e che può inoltre contribuire in modo significativo alla coerenza di Natura 2000 di cui all'articolo 3, e/o che contribuisce in modo significativo al mantenimento della diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione.

Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti di importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, all'interno dell'area di ripartizione naturale di tali specie, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione.

l) Zona speciale di conservazione: un sito di importanza comunitaria designato dagli Stati membri mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato.

m) Esemplare: qualsiasi animale o pianta, vivi o morti, delle specie elencate nell'allegato IV e nell'allegato V; qualsiasi parte o prodotto ottenuti a partire dall'animale o dalla pianta, nonché qualsiasi altro bene che risulti essere una parte o un prodotto di animali o di piante di tali specie in base ad un documento di accompagnamento, all'imballaggio, al marchio, all'etichettatura o ad un altro elemento.

n) Il comitato: il comitato stabilito a norma dell'articolo 20.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

1. Scopo della presente direttiva è contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato.
2. Le misure adottate a norma della presente direttiva sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.
3. Le misure adottate a norma della presente direttiva tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali.

Conservazione degli habitat naturali e degli habitat delle specie

Articolo 3

1. È costituita una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata Natura 2000. Questa rete, formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati nell'allegato I e habitat delle specie di cui all'allegato II, deve garantire il mantenimento ovvero, all'occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie interessati nella loro area di ripartizione naturale.
La rete "Natura 2000" comprende anche le zone di protezione speciale classificate dagli Stati membri a norma della direttiva 79/409/CEE.
2. Ogni Stato membro contribuisce alla costituzione di Natura 2000 in funzione della rappresentazione sul proprio territorio dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie di cui al paragrafo 1. A tal fine, conformemente all'articolo 4, esso designa siti quali zone speciali di conservazione, tenendo conto degli obiettivi di cui al paragrafo 1.
3. Laddove lo ritengano necessario, gli Stati membri si sforzano di migliorare la coerenza ecologica di Natura 2000 grazie al mantenimento e, all'occorrenza, allo sviluppo degli elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche, citati all'articolo 10.

Articolo 4

1. In base ai criteri di cui all'allegato III (fase 1) e alle informazioni scientifiche pertinenti, ogni Stato membro propone un elenco di siti, indicante quali tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e quali specie locali di cui all'allegato II si riscontrano in detti siti. Per le specie animali che occupano ampi territori, tali siti corrispondono ai luoghi, all'interno dell'area di ripartizione naturale di tali specie, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita o riproduzione. Per le specie acquatiche che occupano ampi territori, tali siti vengono proposti solo se è possibile individuare chiaramente una zona che presenta gli elementi fisici e biologici essenziali alla loro vita o riproduzione. Gli Stati membri suggeriscono, se del caso, un adattamento di tale elenco alla luce dell'esito della sorveglianza di cui all'articolo 11.
L'elenco viene trasmesso alla Commissione entro il triennio successivo alla notifica della presente direttiva, contemporaneamente alle informazioni su ogni sito. Tali informazioni comprendono una mappa del sito, la sua denominazione, la sua ubicazione, la sua estensione, nonché i dati risultanti dall'applicazione dei criteri specificati nell'allegato III (fase 1) e sono fornite sulla base di un formulario elaborato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 21.
2. In base ai criteri di cui all'allegato III (fase 2) e nell'ambito di ognuna delle cinque regioni biogeografiche di cui all'articolo 1, lettera c), punto iii) e dell'insieme del territorio di cui all'articolo 2, paragrafo 1, la Commissione elabora, d'accordo con ognuno degli Stati membri, un progetto di elenco dei siti di importanza comunitaria, sulla base degli elenchi degli Stati membri, in cui sono evidenziati i siti in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o una o più specie prioritarie.
Gli Stati membri i cui siti con tipi di habitat naturali e specie prioritari rappresentano oltre il 5 % del territorio nazionale, possono, d'accordo con la Commissione, chiedere che i criteri elencati nell'allegato III (fase 2) siano applicati in maniera più flessibile per la selezione dell'insieme dei siti di importanza comunitaria nel loro territorio.
L'elenco dei siti selezionati come siti di importanza comunitaria in cui sono evidenziati i siti in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o una o più specie prioritarie è fissato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 21.
3. L'elenco menzionato al paragrafo 2 è elaborato entro un termine di sei anni dopo la notifica della presente direttiva.
4. Quando un sito di importanza comunitaria è stato scelto a norma della procedura di cui al paragrafo 2, lo Stato membro interessato designa tale sito come zona speciale di conservazione il più rapidamente possibile e entro un termine massimo di sei anni, stabilendo le priorità in funzione dell'importanza dei siti per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, di uno o più tipi di habitat naturali di cui all'allegato I o di una o più specie di cui all'allegato II e per la coerenza di Natura 2000, nonché alla luce dei rischi di degrado e di distruzione che incombono su detti siti.
5. Non appena un sito è iscritto nell'elenco di cui al paragrafo 2, terzo comma, esso è soggetto alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4.

Articolo 5

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

1. In casi eccezionali in cui la Commissione constata l'assenza da un elenco nazionale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, di un sito in cui si riscontrano uno o più tipi di habitat naturali prioritari o una o più specie prioritarie, che, in base a informazioni scientifiche pertinenti e attendibili, le sembra indispensabile per il mantenimento di detto tipo di habitat naturale prioritario o per la sopravvivenza di detta specie prioritaria, è avviata una procedura di concertazione bilaterale tra detto Stato membro e la Commissione per raffrontare i dati scientifici utilizzati da ambo le parti.
2. Se al termine di un periodo di concertazione non superiore a sei mesi la controversia non è stata risolta, la Commissione trasmette al Consiglio una proposta relativa alla scelta del sito in causa quale sito di importanza comunitaria.
3. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, decide entro un termine di tre mesi a decorrere dal momento in cui è stato adito.
4. Durante il periodo di concertazione ed in attesa di una decisione del Consiglio, il sito in causa è soggetto alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2.

Articolo 6

1. Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti.
2. Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva.
3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.
4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate. Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

Articolo 7

Gli obblighi derivanti dall'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 della presente direttiva sostituiscono gli obblighi derivanti dall'articolo 4, paragrafo 4, prima frase, della direttiva 79/409/CEE, per quanto riguarda le zone classificate a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, o analogamente riconosciute a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 di detta direttiva a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva o dalla data di classificazione o di riconoscimento da parte di uno Stato membro a norma della direttiva 79/409/CEE, qualora essa sia posteriore.

Articolo 8

1. Gli Stati membri, parallelamente alle loro proposte di siti che possono essere designati come zone speciali di conservazione, in cui si riscontrano tipi di habitat naturali prioritari e/o specie prioritarie, se del caso, trasmettono alla Commissione le stime del cofinanziamento comunitario che essi ritengono necessario al fine di adempiere gli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 1.
2. D'accordo con lo Stato membro interessato, la Commissione individua, per i siti di importanza comunitaria per i quali è richiesto il cofinanziamento, le misure essenziali per il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali prioritari e delle specie prioritarie nel sito in questione, nonché il costo totale di dette misure.
3. La Commissione, d'intesa con lo Stato membro interessato, valuta il finanziamento, compreso il cofinanziamento comunitario, necessario per l'attuazione delle misure di cui al paragrafo 2, tenendo conto, tra l'altro, della concentrazione nel territorio dello Stato membro di habitat naturali prioritari e/o di specie prioritarie e degli oneri che le misure comportano per ciascuno Stato membro.
4. Alla luce della valutazione di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione, seguendo la procedura enunciata all'articolo 21 e tenendo conto delle fonti di finanziamento disponibili in base agli strumenti comunitari pertinenti, adotta un quadro di azioni

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

elencate per priorità in cui sono indicate le misure che richiedono un cofinanziamento nel caso di siti designati conformemente all'articolo 4, paragrafo 4.

5. Le misure che per mancanza di risorse non sono state incluse nel quadro di azioni nonché quelle che, pur essendovi incluse, non hanno ottenuto i cofinanziamenti necessari o sono state cofinanziate solo parzialmente, sono riprese in considerazione conformemente alla procedura di cui all'articolo 21 nell'ambito del riesame biennale del quadro di azioni e possono essere rinviate dagli Stati membri in attesa di tale riesame. Il riesame tiene conto, laddove opportuno, della nuova situazione del sito in questione.

6. Nelle zone in cui le misure dipendenti dal cofinanziamento sono rinviate, gli Stati membri si astengono dall'adottare nuove misure che potrebbero comportare un deterioramento delle zone stesse.

Articolo 9

La Commissione, operando secondo la procedura di cui all'articolo 21, effettua una valutazione periodica del contributo di Natura 2000 alla realizzazione degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3. In tale contesto, può essere preso in considerazione il declassamento di una zona speciale di conservazione laddove l'evoluzione naturale riscontrata grazie alla sorveglianza prevista dall'articolo 11 lo giustifichi.

Articolo 10

Laddove lo ritengano necessario, nell'ambito delle politiche nazionali di riassetto del territorio e di sviluppo, e segnatamente per rendere ecologicamente più coerente la rete Natura 2000, gli Stati membri si impegnano a promuovere la gestione di elementi del paesaggio che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche.

Si tratta di quegli elementi che, per la loro struttura lineare e continua (come i corsi d'acqua con le relative sponde, o i sistemi tradizionali di delimitazione dei campi) o il loro ruolo di collegamento (come gli stagni o i boschetti) sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche.

Articolo 11

Gli Stati membri garantiscono la sorveglianza dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di cui all'articolo 2, tenendo particolarmente conto dei tipi di habitat naturali e delle specie prioritari.

Tutela delle specie

Articolo 12

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all'allegato IV, lettera a), nella loro area di ripartizione naturale, con il divieto di:

- a) qualsiasi forma di cattura o uccisione deliberata di esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;
- b) perturbare deliberatamente tali specie, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione;
- c) distruggere o raccogliere deliberatamente le uova nell'ambiente naturale;
- d) deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo.

2. Per dette specie gli Stati membri vietano il possesso, il trasporto, la commercializzazione ovvero lo scambio e l'offerta a scopi commerciali o di scambio di esemplari presi dall'ambiente naturale, salvo quelli legalmente raccolti prima della messa in applicazione della presente direttiva.

3. I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) e al paragrafo 2 sono validi per tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo.

4. Gli Stati membri instaurano un sistema di sorveglianza continua delle catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate nell'allegato IV, lettera a). In base alle informazioni raccolte, gli Stati membri intraprendono le ulteriori ricerche o misure di conservazione necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un impatto negativo significativo sulle specie in questione.

Articolo 13

1. Gli Stati membri adottano i necessari provvedimenti atti ad istituire un regime di rigorosa tutela della specie vegetali di cui all'allegato IV, lettera b), con divieto di:

- a) raccogliere, nonché collezionare, tagliare, estirpare o distruggere deliberatamente esemplari delle suddette specie nell'ambiente naturale, nella loro area di ripartizione naturale;
- b) possedere, trasportare, commercializzare o scambiare e offrire a scopi commerciali o di scambio esemplari delle suddette specie, raccolti nell'ambiente naturale, salvo quelli legalmente raccolti prima della messa in applicazione della presente direttiva.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

2. I divieti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono validi per tutte le fasi del ciclo biologico delle piante cui si applica il presente articolo.

Articolo 14

1. Gli Stati membri, qualora lo ritengano necessario alla luce della sorveglianza prevista all'articolo 11, adottano misure affinché il prelievo nell'ambiente naturale di esemplari delle specie della fauna e della flora selvatiche di cui all'allegato V, nonché il loro sfruttamento, siano compatibili con il loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente.
2. Nel caso in cui dette misure siano giudicate necessarie, esse debbono comportare la continuazione della sorveglianza prevista dall'articolo 11 e possono inoltre comprendere segnatamente:
 - prescrizioni relative all'accesso a determinati settori,
 - il divieto temporaneo o locale di prelevare esemplari nell'ambiente naturale e di sfruttare determinate popolazioni,
 - la regolamentazione dei periodi e/o dei metodi di prelievo,
 - l'applicazione, all'atto del prelievo, di norme cinegetiche o alieutiche che tengano conto della conservazione delle popolazioni in questione,
 - l'istituzione di un sistema di autorizzazioni di prelievi o di quote,
 - la regolamentazione dell'acquisto, della vendita, della messa in vendita, del possesso o del trasporto in vista della vendita di esemplari,
 - l'allevamento in cattività di specie animali, nonché la riproduzione artificiale di specie vegetali, a condizioni rigorosamente controllate, onde ridurre il prelievo nell'ambiente naturale,
 - la valutazione dell'effetto delle misure adottate.

Articolo 15

Per quanto riguarda la cattura o l'uccisione delle specie faunistiche selvatiche elencate nell'allegato V, lettera a), qualora deroghe conformi all'articolo 16 siano applicate per il prelievo, la cattura o l'uccisione delle specie di cui all'allegato IV, lettera a), gli Stati membri vietano tutti i mezzi non selettivi suscettibili di provocare localmente la disparizione o di perturbare gravemente la tranquillità delle popolazioni di tali specie, e in particolare:

- a) l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato VI, lettera a);
- b) qualsiasi forma di cattura e di uccisione dai mezzi di trasporto di cui all'allegato VI, lettera b).

Articolo 16

1. A condizione che non esista un'altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale, gli Stati membri possono derogare alle disposizioni previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15, lettere a) e b):
 - a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali;
 - b) per prevenire gravi danni, segnatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico e alle acque e ad altre forme di proprietà;
 - c) nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente;
 - d) per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni di riproduzione necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante;
 - e) per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva ed in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all'allegato IV, specificato dalle autorità nazionali competenti.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni due anni una relazione, conforme al modello elaborato dal comitato, sulle deroghe concesse a titolo del paragrafo 1. La Commissione comunica il suo parere su tali deroghe entro il termine massimo di dodici mesi dopo aver ricevuto la relazione e ne informa il comitato.
3. Le informazioni dovranno indicare:
 - a) le specie alle quali si applicano le deroghe e il motivo della deroga, compresa la natura del rischio, con l'indicazione eventuale delle soluzioni alternative non accolte e dei dati scientifici utilizzati;
 - b) i mezzi, sistemi o metodi di cattura o di uccisione di specie animali autorizzati e i motivi della loro utilizzazione;
 - c) le circostanze di tempo e di luogo in cui tali deroghe sono concesse;
 - d) l'autorità abilitata a dichiarare e a controllare che le condizioni richieste sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, strutture o metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti e da quali servizi e quali sono gli addetti all'esecuzione;
 - e) le misure di controllo attuate ed i risultati ottenuti.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

Articolo 17

1. Ogni sei anni a decorrere dalla scadenza del termine previsto all'articolo 23, gli Stati membri elaborano una relazione sull'attuazione delle disposizioni adottate nell'ambito della presente direttiva. Tale relazione comprende segnatamente informazioni relative alle misure di conservazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, nonché la valutazione delle incidenze di tali misure sullo stato di conservazione dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II e i principali risultati della sorveglianza di cui all'articolo 11. Tale relazione, conforme al modello di relazione elaborato dal comitato, viene trasmessa alla Commissione e resa nota al pubblico.
2. La Commissione elabora una relazione globale basata sulle relazioni di cui al paragrafo 1. Tale relazione comprende un'adeguata valutazione dei progressi ottenuti e segnatamente del contributo di Natura 2000 alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 3. La parte del progetto di relazione riguardante le informazioni fornite da uno Stato membro viene inviata, per verifica, alle autorità dello Stato membro in questione. Il testo finale della relazione, dopo essere stato sottoposto al comitato, viene pubblicato a cura della Commissione, al massimo entro due anni dal momento in cui le relazioni di cui al paragrafo 1 sono pervenute e viene trasmesso agli Stati membri, al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale.
3. Gli Stati membri possono indicare le zone designate ai sensi della presente direttiva mediante i tabelloni comunitari predisposti a tale scopo dal comitato.

Ricerca

Articolo 18

1. Gli Stati membri e la Commissione promuovono la ricerca e le attività scientifiche necessarie ai fini degli obiettivi di cui all'articolo 2 e dell'obbligo enunciato all'articolo 11. Essi procedono ad uno scambio di informazioni per garantire un efficace coordinamento della ricerca attuata nell'ambito degli Stati membri e della Comunità.
2. Particolare attenzione sarà annessa alle attività scientifiche necessarie per l'attuazione degli articoli 4 e 10 e verrà incentivata la cooperazione transfrontaliera tra Stati membri in materia di ricerca.

Procedure di modifica degli allegati

Articolo 19

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico e scientifico gli allegati I, II, III, V e VI sono adottate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico e scientifico l'allegato IV sono adottate dal Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione.

Comitato

Articolo 20

La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Articolo 21

1. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.
 2. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.
- Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
- Se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Disposizioni complementari

Articolo 22

Nell'attuare le disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri:

- a) esaminano l'opportunità di reintrodurre delle specie locali del loro territorio di cui all'allegato IV, qualora questa misura possa contribuire alla loro conservazione, sempreché, da un'indagine condotta anche sulla scorta delle esperienze acquisite

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

in altri Stati membri o altrove, risulti che tale reintroduzione contribuisce in modo efficace a ristabilire tali specie in uno stato di conservazione soddisfacente, e purché tale reintroduzione sia preceduta da un'adeguata consultazione del pubblico interessato;

b) controllano che l'introduzione intenzionale nell'ambiente naturale di una specie non locale del proprio territorio sia disciplinata in modo da non arrecare alcun pregiudizio agli habitat naturali nella loro area di ripartizione naturale né alla fauna e alla flora selvatiche locali, e, qualora lo ritengano necessario, vietano siffatta introduzione. I risultati degli studi di valutazione effettuati sono comunicati al comitato per informazione;

c) promuovono l'istruzione e l'informazione generale sull'esigenza di tutelare le specie di fauna e flora selvatiche e di conservare il loro habitat nonché gli habitat naturali.

Disposizioni finali

Articolo 23

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni a decorrere dalla sua notifica. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 24

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 21 maggio 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Arlindo Marques Cunha

ALLEGATO I

TIPI DI HABITAT NATURALI DI INTERESSE COMUNITARIO LA CUI CONSERVAZIONE RICHIEDE LA DESIGNAZIONE DI AREE SPECIALI DI CONSERVAZIONE

Interpretazione

Il segno "x" che combina più codici indica tipi di habitat che si trovano associati. Ad esempio, 35.2 x 64.1 - Prati aperti di *Corynephorus* e *Agrostis* (35.2), delle dune continentali (64.1).

Il segno "*" significa: tipi di habitat prioritari.

HABITAT COSTIERI E VEGETAZIONI ALOFITICHE

Acque marine e ambienti a marea

Scogliere marittime e spiagge ghiaiose

Paludi e pascoli inondati atlantici e continentali

Paludi e pascoli inondati mediterranei e termo-atlantici

Steppe continentali alofile e gissofile

DUNE MARITTIME E CONTINENTALI

Dune marittime delle rive atlantiche, del Mare del Nord e del Baltico

Dune marittime delle coste mediterranee

Dune continentali, antiche e decalcificate

HABITAT D'ACQUA DOLCE

Acque stagnanti

Acque correnti

Tratti di corsi d'acqua a dinamica naturale o seminaturale (letti minori, medi e maggiori) in cui la qualità dell'acqua non presenta alterazioni significative

LANDE E PERTICAIE TEMPERATE

PERTICAIE SCLEROFILLE (MATORRAL)

Submediterranee e temperate

Matorral arborescenti mediterranei

Perticaie termo-mediterranee e pre-steppiche

Phrygane

FORMAZIONI ERBOSE NATURALI E SEMINATURALI

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

Terreni erbosi naturali
Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte di cespugli
Foreste sclerofile utilizzate come terreni di pascolo ("dehesas")
Praterie umide seminaturali con piante erbacee alte
Terreni erbosi mesofili
TORBIERE ALTE E TORBIERE BASSE
Torbiera acide di sfagni

Paludi basse calcaree
HABITAT ROCCIOSI E GROTTI
Ghiaioni rocciosi
Vegetazione casmofitica dei pendii rocciosi
Altri habitat rocciosi

FORESTE

Foreste (sub)naturali di specie indigene di impianto più o meno antico (fustaia), comprese le macchie sottostanti con tipico sottobosco, rispondenti ai seguenti criteri: rare o residue, e/o caratterizzate dalla presenza di specie d'interesse comunitario
Foreste dell'Europa temperata
Foreste mediterranee caducifoglie
Foreste sclerofile mediterranee
Foreste di conifere alpine e subalpine
Foreste di conifere mediterranee di montagna

ALLEGATO II

SPECIE ANIMALI E VEGETALI D'INTERESSE COMUNITARIO LA CUI CONSERVAZIONE RICHIEDE LA DESIGNAZIONE DI ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE

Interpretazione

a) L'allegato II è complementare dell'allegato I per la realizzazione di una rete coerente di zone speciali di conservazione.

b) Le specie riportate nel presente allegato sono indicate:

- con il nome della specie o della sottospecie

- o con l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte designata di tale taxon.

L'abbreviazione "spp." dopo il nome di una famiglia o di un genere serve a designare tutte le specie che appartengono a tale famiglia o genere.

c) Simboli

L'asterisco "*" davanti al nome di una specie indica che si tratta di una specie prioritaria.

La maggior parte delle specie incluse nel presente allegato sono riprese nell'allegato IV.

Quando una specie inclusa nel presente allegato non è ripresa né all'allegato IV né all'allegato V, il suo nome è seguito dal segno (o); quando una specie inclusa nel presente allegato non è ripresa all'allegato IV ma figura all'allegato V, il suo nome è seguito dal segno (V).

a) ANIMALI

VERTEBRATI

MAMMIFERI

INSECTIVORA

Talpidae

Galemys pyrenaicus

CHIROPTERA

Rhinolophidae

Rhinolophus blasii

Rhinolophus euryale

Rhinolophus ferrumequinum

Rhinolophus hipposideros

Rhinolophus mehelyi

Vespertilionidae

Barbastella barbastellus

Miniopterus schreibersi

Myotis bechsteini

Myotis blythi

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

Myotis capaccinii
Myotis dasycneme
Myotis emarginatus
Myotis myotis

RODENTIA

Sciuridae
Spermophilus citellus
Castoridae
Castor fiber
Microtidae
Microtus cabrerai
*Microtus oeconomus arenicola

CARNIVORA

Canidae
*Canis lupus (Popolazioni spagnole: soltanto quelle a sud del Duero; popolazioni greche: soltanto quelle a sud del 39° parallelo)
Ursidae
*Ursus arctos
Mustelidae
Lutra lutra
Mustela lutreola
Felidae
Lynx lynx
*Lynx pardina
Phocidae
Halichoerus grypus (V)
*Monachus monachus
Phoca vitulina (V)
ARTIODACTYLA
Cervidae

*Cervus elaphus corsicanus
Bovidae
Capra aegagrus (Popolazioni naturali)
*Capra pyrenaica pyrenaica
Ovis ammon musimon (Popolazioni naturali - Corsica e Sardegna)
Rupicapra rupicapra balcanica
*Rupicapra ornata

CETACEA

Tursiops truncatus
Phocoena phocoena

RETTILI

TESTUDINATA

Testudinidae
Testudo hermanni
Testudo graeca
Testudo marginata
Cheloniidae
*Caretta caretta

EMYDIDAE

Emys orbicularis
Mauremys caspica
Mauremys leprosa

SAURIA

Lacertidae

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

Lacerta monticola
Lacerta schreiberi
Gallotia galloti insulanagae
*Gallotia simonyi
Podarcis lilfordi
Podarcis pityusensis
Scincidae
Chalcides occidentalis
Gekkonidae
Phyllodactylus europaeus
OPHIDIA
Colubridae
Elaphe quatuorlineata
Elaphe situla
Viperidae
*Vipera schweizeri
Vipera ursinii
ANFIBI
CAUDATA
Salamandridae
Chioglossa lusitanica
Mertensiella luschani
*Salamandra salamandra aurorae
Salamandrina terdigitata
Triturus cristatus
Proteidae
Proteus anguinus
Plethodontidae
Speleomantes ambrosii
Speleomantes flavus
Speleomantes genei
Speleomantes imperialis
Speleomantes supramontes
ANURA
Discoglossidae
Bombina bombina
Bombina variegata
Discoglossus jeanneae
Discoglossus montalentii
Discoglossus sardus
*Alytes muletensis
Ranidae
Rana latastei
Pelobatidae
*Pelobates fuscus insubricus
PESCI
PETROMYZONIFORMES
Petromyzonidae
Eudontomyzon spp. (o)
Lampetra fluviatilis (V)
Lampetra planeri (o)
Lethenteron zanandrai (V)
Petromyzon marinus (o)
ACIPENSERIFORMES
Acipenseridae
*Acipenser naccarii

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

*Acipenser sturio

ATHERINIFORMES

Cyprinodontidae

Aphanius iberus (o)

Aphanius fasciatus (o)

*Valencia hispanica

SALMONIFORMES

Salmonidae

Hucho hucho (Popolazioni naturali) (V)

Salmo salar (tranne nelle acque marine) (V)

Salmo marmoradus (o)

Salmo macrostigma (o)

Coregonidae

*Coregonus oxyrhynchus (popolazioni anadrome in certi settori del Mare del Nord)

CYPRINIFORMES

Cyprinidae

Alburnus vulturius (o)

Alburnus albidus (o)

Anaecypris hispanica

Aspius aspius (o)

Barbus plebejus (V)

Barbus meridionalis (V)

Barbus capito (V)

Barbus comiza (V)

Chalcalburnus chalcoides (o)

Chondrostoma soetta (o)

Chondrostoma polylepis (o)

Chondrostoma genei (o)

Chondrostoma lusitanicum (o)

Chondrostoma toxostoma (o)

Gobio albipinnatus (o)

Gobio uranoscopus (o)

Iberocypris palaciosi (o)

*Ladigesocypris ghigii (o)

Leuciscus lucomonis (o)

Leuciscus souffia (o)

Phoxinellus spp. (o)

Rutilus pigus (o)

Rutilus rubilio (o)

Rutilus arcasii (o)

Rutilus macrolepidotus (o)

Rutilus lemmingii (o)

Rutilus friesii meidingeri (o)

Rutilus alburnoides (o)

Rhodeus sericeus amarus (o)

Scardinius graecus (o)

Cobitidae

Cobitis conspersa (o)

Cobitis larvata (o)

Cobitis trichonica (o)

Cobitis taenia (o)

Misgurnis fossilis (o)

Sabanejewia aurata (o)

PERCIFORMES

Percidae

Gymnocephalus schraetzer (V)

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

Zingel spp. [(o) tranne Zingelasper e Zingel zingel (V)]

Gobiidae

Pomatoschistus canestrini (o)

Padogobius panizzai (o)

Padogobius nigricans (o)

CLUPEIFORMES

Clupeidae

Alosa spp. (V)

SCORPAENIFORMES

Cottidae

Cottus ferruginosus (o)

Cottus petiti (o)

Cottus gobio (o)

SILURIFORMES

Siluridae

Silurus aristotelis (V)

INVERTEBRATI

ARTROPODI

CRUSTACEA

Decapoda

Austropotamobius pallipes (V)

INSECTA

Coleoptera

Buprestis splendens

*Carabus olympiae

Cerambyx cerdo

Cucujus cinnaberinus

Dytiscus latissimus

Graphoderus bilineatus

Limoniscus violaceus (o)

Lucanus cervus (o)

Morimus funereus (o)

*Osmoderma eremita

*Rosalia alpina

Lepidoptera

*Callimorpha quadripunctata (o)

Coenonympha oedippus

Erebia calcaria

Erebia christi

Eriogaster catax

Euphydryas aurinia (o)

Graellsia isabellae (V)

Hypodryas maturna

Lycaena dispar

Maculinea nausithous

Maculinea teleius

Melanagria arge

Papilio hospiton

Plebicula golgus

Mantodea

Apteromantis aptera

Odonata

Coenagrion hylas (o)

Coenagrion mercuriale (o)

Cordulegaster trinacriae

Gomphus graslinii

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

Leucorrhina pectoralis
Lindenia tetraphylla
Macromia splendens
Ophiogomphus cecilia
Oxygastra curtisii
Orthoptera
Baetica ustulata
MOLLUSCHI
GASTROPODA
Caseolus calculus
Caseolus commixta
Caseolus sphaerula
Discula leacockiana
Discula tabellata
Discus defloratus
Discus guerinianus
Elona quimperiana
Geomalacus maculosus
Geomitra moniziana
Helix subplicata
Leiostyla abbreviata
Leiostyla cassida
Leiostyla corneocostata
Leiostyla gibba
Leiostyla lamellosa
Vertigo angustior (o)
Vertigo genesii (o)
Vertigo geyeri (o)
Vertigo moulinsiana (o)
BIVALVIA
Unionoida
Margaritifera margaritifera (V)
Unio crassus
b) PIANTE
PTERIDOPHYTA
ASPENIACEAE
Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouy
BLECHNACEAE
Woodwardia radicans (L.) Sm.
DICKSONIACEAE
Culcita macrocarpa C. Presl
DRYOPTERIDACEAE
*Dryopteris corleyi Fraser-Jenk.
HYMENOPHYLLACEAE
Trichomanes speciosum Willd.
ISOETACEAE
Isoetes boryana Durieu
Isoetes malinverniana Ces. & De Not.
MARSILEACEAE
Marsilea batardae Launert
Marsilea quadrifolia L.
Marsilea strigosa Willd.
OPHIOGLOSSACEAE
Botrychium simplex Hitchc.
Ophioglossum polyphyllum A. Braun
GYMNOSPERMAE

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

PINACEAE

**Abies nebrodensis* (Lojac.) Mattei

ANGIOSPERMAE

ALISMATACEAE

Caldesia parnassifolia (L.) Parl.

Luronium natans (L.) Raf.

AMARYLLIDACEAE

Leucojum nicaeense Ard.

Narcissus asturiensis (Jordan) Pugsley

Narcissus calcicola Mendonça

Narcissus cyclamineus DC.

Narcissus fernandesii G. Pedro

Narcissus humilis (Cav.) Traub

**Narcissus nevadensis* Pugsley

Narcissus pseudonarcissus L.

subsp. *nobilis* (Haw.) A. Fernandes

Narcissus scaberulus Henriq.

Narcissus triandrus (Salisb.) D. A. Webb

subsp. *capax* (Salisb.) D. A. Webb.

Narcissus viridiflorus Schousboe

BORAGINACEAE

**Anchusa crispa* Viv.

**Lithodora nitida* (H. Ern) R. Fernandes

Myosotis lusitanica Schuster

Myosotis rehsteineri Wartm.

Myosotis retusifolia R. Afonso

Omphalodes kuzinskyana Willk.

**Omphalodes littoralis* Lehm.

Solenanthus albanicus (Degen & al.) Degen & Baldacci

**Symphytum cycladense* Pawl.

CAMPANULACEAE

Asyneuma giganteum (Boiss.) Bornm.

**Campanula sabatia* De Not.

Jasione crispa (Pourret) Samp.

subsp. *serpentinica* Pinto da Silva

Jasione lusitanica A. DC.

CARYOPHYLLACEAE

**Arenaria nevadensis* Boiss. & Reuter

Arenaria provincialis Chater & Halliday

Dianthus cintranus Boiss. & Reuter

subsp. *cintranus* Boiss. & Reuter

Dianthus marizii (Samp.) Samp.

Dianthus rupicola Biv.

**Gypsophila papillosa* P. Porta

Herniaria algarvica Chaudri

Herniaria berlingiana (Chaudhri) Franco

**Herniaria latifolia* Lapeyr.

subsp. *litardierei* gamis

Herniaria maritima Link

Moehringia tommasinii Marches.

Petrocoptis grandiflora Rothm.

Petrocoptis montsicciana O. Bolos & Rivas Mart.

Petrocoptis pseudoviscosa Fernandez Casas

Silene cintrana Rothm.

**Silene hicesiae* Brullo & Signorello

Silene hifacensis Rouy ex Willk.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

- **Silene holzmanii* Heldr. ex Boiss.
- Silene longicilia* (Brot.) Otth.
- Silene mariana* Pau
- **Silene orphanidis* Boiss.
- **Silene rothmaleri* Pinto da Silva
- **Silene velutina* Pourret ex Loisel.
- CHENOPODIACEAE
- **Bassia saxicola* (Guss.) A. J. Scott
- **Kochia saxicola* Guss.
- **Salicornia veneta* Pignatti & Lausi
- CISTACEAE
- Cistus palhinhae* Ingram
- Halimium verticillatum* (Brot.) Sennen
- Helianthemum alypoides* Losa & Rivas Goday
- Helianthemum caput-felis* Boiss.
- **Tuberaria major* (Willk.) Pinto da Silva & Roseira
- COMPOSITAE
- **Anthemis glaberrima* (Rech. f.) Greuter
- **Artemisia granatensis* Boiss.
- **Aster pyrenaicus* Desf. ex DC.
- **Aster sorrentinii* (Tod) Lojac.
- **Carduus myriacanthus* Salzm. ex DC.
- **Centaurea alba* L.
- subsp. *heldreichii* (Halacsy) Dostal
- **Centaurea alba* L.
- subsp. *princeps* (Boiss. & Heldr.) Gugler
- **Centaurea attica* Nyman
- subsp. *megarensis* (Halacsy & Hayek) Dostal
- **Centaurea balearica* J. D. Rodriguez
- **Centaurea borjajae* Valdes-Berm. & Rivas Goday
- **Centaurea citricolor* Font Quer
- Centaurea corymbosa* Pourret
- Centaurea gadorensis* G. Bianca
- **Centaurea horrida* Badaro
- **Centaurea kalambakensis* Freyn & Sint.
- Centaurea kartschiana* Scop.
- **Centaurea lactiflora* Halacsy
- Centaurea micrantha* Hoffmanns. & Link
- subsp. *herminii* (Rouy) Dostál
- **Centaurea niederi* Heldr.
- **Centaurea peucedanifolia* Boiss. & Orph.
- **Centaurea pinnata* Pau
- Centaurea pulvinata* (G. Bianca) G. Bianca
- Centaurea rothmalerana* (Arènes) Dostál
- Centaurea vicentina* Mariz
- **Crepis crocifolia* Boiss. & Heldr.
- Crepis granatensis* (Willk.) B. Bianca & M. Cueto
- Erigeron frigidus* Boiss. ex DC.
- Hymenostemma pseudanthesis* (Kunze) Willd.
- **Jurinea cyanoides* (L.) Reichenb.
- **Jurinea fontqueri* Cuatrec.
- **Lamyropsis microcephala* (Moris) Dittrich & Greuter
- Leontodon microcephalus* (Boiss. ex DC.) Boiss.
- Leontodon boryi* Boiss.
- **Leontodon siculus* (Guss.) Finch & Sell
- Leuzea longifolia* Hoffmanns. & Link

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

Ligularia sibirica (L.) Cass.
Santolina impressa Hoffmanns. & Link
Santolina semidentata Hoffmanns. & Link
*Senecio elodes Boiss. ex DC.
Senecio nevadensis Boiss. & Reuter
CONVOLVULACEAE
*Convolvulus argyrothamnus Greuter
*Convolvulus fernandesii Pinto da Silva & Teles
CRUCIFERAE
Alyssum pyrenaicum Lapeyr.
Arabis sadina (Samp.) P. Cout.
*Biscutella neustriaca Bonnet
Biscutella vincentina (Samp.) Rothm.
Boleum asperum (Pers.) Desvoux
Brassica glabrescens Poldini
Brassica insularis Moris
*Brassica macrocarpa Guss.
Coincya cintrana (P. Cout.) Pinto da Silva
*Coincya rupestris Rouy
*Coronopus navasii Pau
Diplotaxis ibicensis (Pau) Gomez-Campo
*Diplotaxis siettiana Maire
Diplotaxis vicentina (P. Cout.) Rothm.
Erucastrum palustre (Pirona) Vis.
*Iberis arbuscula Runemark
Iberis procumbens Lange
subsp. microcarpa Franco & Pinto da Silva
*Ionopsidium acaule (Desf.) Reichenb.
Ionopsidium savianum (Caruel) Ball ex Arcang.
Sisymbrium cavanillesianum Valdes & Castroviejo
Sisymbrium supinum L.
CYPERACEAE
*Carex panormitana Guss.
Eleocharis carniolica Koch
DIOSCOREACEAE
*Borderea chouardii (Gaussen) Heslot
DROSERACEAE
Aldrovanda vesiculosa L.
EUPHORBIACEAE
*Euphorbia margalidiana Kuhbier & Lewejohann
Euphorbia transtaganana Boiss.
GENTIANACEAE
*Centaurium rigualii Esteve Chueca
*Centaurium somedanum Lainz
Gentiana ligustica R. de Vilm. & Chopinet
Gentianella angelica (Pugsley) E. F. Warburg
GERANIACEAE
*Erodium astragaloides Boiss. & Reuter
Erodium paularense Fernandez-Gonzalez & Izco
*Erodium rupicola Boiss.
GRAMINEAE
Avenula hackelii (Henriq.) Holub
Bromus grossus Desf. ex DC.
Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidl
Festuca brigantina (Markgr.-Dannenb.) Markgr.-Dannenb.
Festuca duriotagana Franco & R. Afonso

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

Festuca elegans Boiss.
Festuca henriquesii Hack.
Festuca sumilusitanica Franco & R. Afonso
Gaudinia hispanica Stace & Tutin
Holcus setiglumis Boiss. & Reuter
subsp. duriensis Pinto da Silva
Micropyropsis tuberosa Romero - Zarco & Cabezudo
Pseudarrhenatherum pallens (Link) J. Holub
Puccinellia pungens (Pau) Paunero
*Stipa austroitalica Martinovsky
*Stipa bavarica Martinovsky & H. Scholz
*Stipa veneta Moraldo
GROSSULARIACEAE
*Ribes sardum Martelli
HYPERICACEAE
*Hypericum aciferum (Greuter) N. K. B. Robson
JUNCACEAE
Juncus valvatus Link
LABIATAE
Dracocephalum austriacum L.
*Micromeria taygetea P. H. Davis
Nepeta dirphyia (Boiss.) Heldr. ex Halacsy
*Nepeta sphaciotica P. H. Davis
Origanum dictamnus L.
Sideritis incana
subsp. glauca (Cav.) Malagarriga
Sideritis javalambrensis Pau
Sideritis serrata Cav. ex Lag.
Teucrium lepicephalum Pau
Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday
*Thymus camphoratus Hoffmanns. & Link
Thymus carnosus Boiss.
*Thymus cephalotos L.
LEGUMINOSAE
Anthyllis hystrix Cardona, Contandr. & E. Sierra
*Astragalus algarbiensis Coss. ex Bunge
*Astragalus aquilanus Anzalone
Astragalus centralpinus Braun-Blanquet
*Astragalus maritimus Moris
Astragalus tremolsianus Pau
*Astragalus verrucosus Moris
*Cytisus aeolicus Guss. ex Lindl.
Genista dorycnifolia Font Quer
Genista holopetala (Fleischm. ex Koch) Baldacci
Melilotus segetalis (Brot.) Ser.
subsp. fallax Franco
*Ononis hackelii Lange
Trifolium saxatile All.
*Vicia bifoliolata J. D. Rodriguez
LENTIBULARIACEAE
Pinguicula nevadensis (Lindb.) Casper
LILIACEAE
Allium grosii Font Quer
*Androcymbium rechingeri Greuter
*Asphodelus bento-rainhae P. Silva
Hyacinthoides vicentina (Hoffmanns. & Link) Rothm.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

**Muscari gussonei* (Parl.) Tod.

LINACEAE

**Linum muelleri* Moris

LYTHRACEAE

**Lythrum flexuosum* Lag.

MALVACEAE

Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb.

NAJADACEAE

Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W. L. Schmidt

ORCHIDACEAE

**Cephalanthera cucullata* Boiss. & Heldr.

Cypripedium calceolus L.

Liparis loeselii (L.) Rich.

**Ophrys lunulata* Parl.

PAEONIACEAE

Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk.

Paeonia parnassica Tzanoudakis

Paeonia clusii F. C. Stern

subsp. *rhodia* (Stearn) Tzanoudakis

PALMAE

Phoenix theophrasti Greuter

PLANTAGINACEAE

Plantago algarbiensis Samp.

Plantago almogravensis Franco

PLUMBAGINACEAE

Armeria berlangensis Daveau

**Armeria helodes* Martini & Pold

Armeria neglecta Girard

Armeria pseudarmeria (Murray) Mansfeld

**Armeria rouyana* Daveau

Armeria soleirolii (Duby) Godron

Armeria velutina Welv. ex Boiss. & Reuter

Limonium dodartii (Girard) O. Kuntze

subsp. *lusitanicum* (Daveau) Franco

**Limonium insulare* (Beg. & Landi) Arrig. & Diana

Limonium lanceolatum (Hoffmanns. & Link) Franco

Limonium multiflorum Erben

**Limonium pseudolaetum* Arrig. & Diana

**Limonium strictissimum* (Salzmann) Arrig.

POLYGONACEAE

Polygonum praelongum Coode & Cullen

Rumex rupestris Le Gall

PRIMULACEAE

Androsace mathildae Levier

Androsace pyrenaica Lam.

**Primula apennina* Widmer

Primula palinuri Petagna

Soldanella villosa Darracq.

RANUNCULACEAE

**Aconitum corsicum* Gayer

Adonis distorta Ten.

Aquilegia bertolonii Schott

Aquilegia kitaibelii Schott

**Aquilegia pyrenaica* D. C.

subsp. *cazorlensis* (Heywood) Galiano

**Consolida samia* P. H. Davis

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

Pulsatilla patens (L.) Miller
*Ranunculus weyleri Mares
RESEDACEAE
*Reseda decursiva Forssk.
ROSACEAE
Potentilla delphinensis Gren. & Godron
RUBIACEAE
*Galium litorale Guss.
*Galium viridiflorum Boiss. & Reuter
SALICACEAE
Salix salvifolia Brot.
subsp. australis Franco
SANTALACEAE
Thesium ebracteatum Hayne
SAXIFRAGACEAE
Saxifraga berica (Beguinot) D. A. Webb
Saxifraga florulenta Moretti
Saxifraga hirculus L.
Saxifraga tombeanensis Boiss. ex Engl.
SCROPHULARIACEAE
Antirrhinum charidemi Lange
Chaenorrhinum serpyllifolium (Lange) Lange
subsp. lusitanicum R. Fernandes
*Euphrasia genargentea (Feoli) Diana
Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches.
Linaria algarviana Chav.
Linaria coutinhoi Valdés
*Linaria ficalhoana Rouy
Linaria flava (Poiret) Desf.
*Linaria hellenica Turrill
*Linaria ricardoi Cout.
*Linaria tursica B. Valdes & Cabezudo
Linaria tonzigii Lona
Odontites granatensis Boiss.
Verbascum litigiosum Samp.
Veronica micrantha Hoffmanns. & Link
*Veronica oetaea L.-A. Gustavson
SELAGINACEAE
*Globularia stygia Orph. ex Boiss.
SOLANACEAE
*Atropa baetica Willk.
THYMELAEACEAE
Daphne petraea Leybold
*Daphne rodriguezii Texidor
ULMACEAE
Zelkova abelicea (Lam.) Boiss.
UMBELLIFERAE
*Angelica heterocarpa Lloyd
Angelica palustris (Besser) Hoffm.
*Apium bermejoi Llorens
Apium repens (Jacq.) Lag.
Athamanta cortiana Ferrarini
*Bupleurum capillare Boiss. & Heldr.
*Bupleurum kakiskalae Greuter
Eryngium alpinum L.
*Eryngium viviparum Gay

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

- **Laserpitium longiradium* Boiss.
**Naufraga balearica* Constans & Cannon
**Oenanthe conioides* Lange
Petagnia saniculifolia Guss.
Rouya polygama (Desf.) Coincy
**Seseli intricatum* Boiss.
Thorella verticillatinundata (Thore) Brig.
VALERIANACEAE
Centranthus trinervis (Viv.) Beguinot
VIOLACEAE
**Viola hispida* Lam.
Viola jaubertiana Mares & Vigineix
Piante inferiori
BRYOPHYTA
Bruchia vogesiaca Schwaegr. (o)
**Bryoerythrophyllum machadoanum* (Sergio) M. Hill (o)
Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. ex Moug. & Nestl. (o)
Dichelyma capillaceum (With.) Myr. (o)
Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb. (o)
Distichophyllum carinatum Dix. & Nich. (o)
Drepanocladus vernicosus (Mitt.) Warnst. (o)
Jungermannia handelii (Schiffn.) Amak. (o)
Mannia triandra (Scop.) Grolle (o)
Marsupella profunda Lindb. (o)
Meesia longiseta Hedw. (o)
Nothothylas orbicularis (Schwein.) Sull. (o)
Orthotrichum rogeri Brid. (o)
Petalophyllum ralfsii Nees & Goot. ex Lehm. (o)
Riccia breidleri Jur. ex Steph. (o)
Riella helicophylla (Mont.) Hook. (o)
Scapania massolongi (K. Muell.) K. Muell. (o)
phagnum pylaisii Brid. (o)
Tayloria rudolphiana (Gasrov) B. & G. (o)
SPECIE PER LA MACARONESIA
PTERIDOPHYTA
HYMENOPHYLLACEAE
Hymenophyllum maderensis Gibby & Lovis
DRYOPTERIDACEAE
**Polystichum drepanum* (Sw.) C. Presl.
ISOETACEAE
Isoetes azorica Durieu & Paiva
MARSILIACEAE
**Marsilea azorica* Launert & Paiva
ANGIOSPERMAE
ASCLEPIADACEAE
Caralluma burchardii N. E. Brown
**Ceropegia chrysantha* Svent.
BORAGINACEAE
Echium candicans L. fil.
**Echium gentianoides* Webb & Coincy
Myosotis azorica H. C. Watson
Myosotis maritima Hochst. in Seub.
CAMPANULACEAE
**Azorina vidalii* (H. C. Watson) Feer
Musschia aurea (L. f.) DC.
**Musschia wollastonii* Lowe

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

CAPRIFOLIACEAE

*Sambucus palmensis Link

CARYOPHYLLACEAE

Spergularia azorica (Kindb.) Lebel

CELASTRACEAE

Maytenus umbellata (R. Br.) Mabb.

CHENOPODIACEAE

Beta patula Ait.

CISTACEAE

Cistus chinamadensis Banares & Romero

*Helianthemum bystropogophyllum Svent.

COMPOSITAE

Andryala crithmifolia Ait.

*Argyranthemum lidii Humphries

Argyranthemum thalassophyllum (Svent.) Hump.

Argyranthemum winterii (Svent.) Humphries

*Atractylis arbuscula Svent. & Michaelis

Atractylis preauxiana Schultz.

Calendula maderensis DC.

Cheirolophus duranii (Burchard) Holub

Cheirolophus ghomerytus (Svent.) Holub

Cheirolophus junonianus (Svent.) Holub

Cheirolophus massonianus (Lowe) Hansen

Cirsium latifolium Lowe

Helichrysum gossypinum Webb

Helichrysum oligocephala (Svent. & Bzamw.)

*Lactuca watsoniana Trel.

*Onopordum nogalesii Svent.

*Onopordum carduelinum Bolle

*Pericallis hadrosoma Svent.

Phagnalon benettii Lowe

Stemmacantha cynaroides (Chr. Son. in Buch) Ditt

Sventenia bupleuroides Font Quer

*Tanacetum ptarmiciflorum Webb & Berth

CONVOLVULACEAE

*Convolvulus caput-medusae Lowe

Convolvulus lopez-socasii Svent.

*Convolvulus massonii A. Dietr.

CRASSULACEAE

Aeonium gomeraense Praeger

Aeonium saundersii Bolle

Aichryson dumosum (Lowe) Praeg.

Monanthes wildpretii Banares & Scholz

Sedum brissemoretii Raymond-Hamet

CRUCIFERAE

*Crambe arborea Webb ex Christ

Crambe laevigata DC. ex Christ

*Crambe sventenii R. Petters ex Bramwell & Sund.

*Parolinia schizogynoides Svent.

Sinapidendron rupestre (Ait.) Lowe

CYPERACEAE

Carex malato-belizii Raymond

IPSACACEAE

Scabiosa nitens Roemer & J. A. Schultes

ERICACEAE

Erica scoparia L.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

subsp. azorica (Hochst.) D. A. Webb

EUPHORBIACEAE

*Euphorbia handiensis Burchard

Euphorbia lambii Svent.

Euphorbia stygiana H. C. Watson

GERANIACEAE

*Geranium maderense P. F. Yeo

GRAMINEAE

Deschampsia maderensis (Haeck. & Born.)

Phalaris maderensis (Menezes) Menezes

LABIATAE

*Sideritis cystosiphon Svent.

*Sideritis discolor (Webb ex de Noe) Bolle

Sideritis infernalis Bolle

Sideritis marmorea Bolle

Teucrium abutiloides L'Hér

Teucrium betonicum L'Hér

LEGUMINOSAE

*Anagyris latifolia Brouss. ex Willd.

Anthyllis lemnniana Lowe

*Dorycnium spectabile Webb & Berthel

*Lotus azoricus P. W. Ball

Lotus callis-viridis D. Bramwell & D. H. Davis

*Lotus kunkelii (E. Chueca) D. Bramwell & al.

*Teline rosmarinifolia Webb & Berthel.

*Teline salsoloides Arco & Acebes.

Vicia dennesiana H. C. Watson

LILIACEAE

*Androcymbium psammophilum Svent.

Scilla maderensis Menezes

Semele maderensis Costa

LORANTHACEAE

Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksw

MYRICACEAE

*Myrica rivas-martinezii Santos.

OLEACEAE

Jasminum azoricum L.

Picconia azorica (Tutin) Knobl.

ORCHIDACEAE

Goodyera macrophylla Lowe

PITTOSPORACEAE

*Pittosporum coriaceum Dryand. ex Ait.

PLANTAGINACEAE

Plantago malato-belizii Lawalree

PLUMBAGINACEAE

*Limonium arborescens (Brouss.) Kuntze

Limonium dendroides Svent.

*Limonium spectabile (Svent.) Kunkel & Sunding

Limonium sventenii Santos & Fernandez Galvan

OLYGNACEAE

Rumex azoricus Rech. fil.

RHAMNACEAE

Frangula azorica Tutin

ROSACEAE

*Bencomia brachystachya Svent.

Bencomia sphaerocarpa Svent.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

**Chamaemeles coriacea* Lindl.
Dendropterium pulidoi Svent.
Marcetella maderensis (Born.) Svent.
Prunus lusitanica L.
subsp. *azorica* (Mouillef.) Franco
Sorbus maderensis (Lowe) Docle
SANTALACEAE
Kunkeliella subsucculenta Kammer
SCROPHULARIACEAE
**Euphrasia azorica* Wats
Euphrasia grandiflora Hochst. ex Seub.
**Isoplexis chalcantha* Svent. & O'Shanahan
Isoplexis isabelliana (Webb & Berthel.) Masferrer
Odontites holliana (Lowe) Benth.
Sibthorpia peregrina L.
SELAGINACEAE
**Globularia ascanii* D. Bramwell & Kunkel
**Globularia sarcophylla* Svent.
SOLANACEAE
**Solanum lidii* Sunding
UMBELLIFERAE
Ammi trifoliatum (H. C. Watson) Trelease
Bupleurum handiense (Bolte) Kunkel
Chaerophyllum azoricum Trelease
Ferula latipinna Santos
Melanoselinum decipiens (Schrader & Wendl.) Hoffm.
Monizia edulis Lowe
Oenanthe divaricata (R. Br.) Mabb.
Sanicula azorica Guthnick ex Seub.
VIOLACEAE
Viola paradoxa Lowe
Piante inferiori
BRYOPHYTA
**Echinodium spinosum* (Mitt.) Jur. (o)
**Thamnobryum fernandesii* Sergio (o)

ALLEGATO III

CRITERI DI SELEZIONE DEI SITI ATTI AD ESSERE INDIVIDUATI QUALI SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA E DESIGNATI QUALI ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE

FASE 1: Valutazione a livello nazionale dell'importanza relativa dei siti per ciascun tipo di habitat naturale dell'allegato I e per ciascuna specie dell'allegato II (compresi i tipi di habitat naturali prioritari e le specie prioritarie)

A. Criteri di valutazione del sito per un tipo di habitat naturale determinato dell'allegato I

- a) Grado di rappresentatività del tipo di habitat naturale sul sito.
 - b) Superficie del sito coperta dal tipo di habitat naturale rispetto alla superficie totale coperta da questo tipo di habitat naturale sul territorio nazionale
 - c) Grado di conservazione della struttura e delle funzioni del tipo di habitat naturale in questione e possibilità di ripristino.
 - d) Valutazione globale del valore del sito per la conservazione del tipo di habitat naturale in questione.
- B. Criteri di valutazione del sito per una specie determinata di cui all'allegato II
- a) Dimensione e densità della popolazione della specie presente sul sito rispetto alle popolazioni presenti sul territorio nazionale.
 - b) Grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie in questione e possibilità di ripristino.
 - c) Grado di isolamento della popolazione presente sul sito rispetto all'area di ripartizione naturale della specie.
 - d) Valutazione globale del valore del sito per la conservazione della specie in questione.

C. In base a questi criteri, gli Stati membri classificano i siti che propongono sull'elenco nazionale come siti atti ad essere individuati quali siti di importanza comunitaria secondo il loro valore relativo per la conservazione di ciascun tipo di habitat naturale o di ciascuna specie che figura rispettivamente nell'allegato I o II ad essi relativi.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

D. Questo elenco evidenzia i siti che ospitano i tipi di habitat naturali e le specie prioritari che sono stati selezionati dagli Stati membri secondo i criteri elencati ai punti A e B.

FASE 2: Valutazione dell'importanza comunitaria dei siti inclusi negli elenchi nazionali

1. Tutti i siti individuati dagli Stati membri nella fase 1, che ospitano tipi di habitat naturali e/o specie prioritari, sono considerati siti di importanza comunitaria.

2. La valutazione dell'importanza comunitaria degli altri siti inclusi negli elenchi degli Stati membri, e cioè del loro contributo al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione favorevole, di un habitat naturale di cui all'allegato I o di una specie di cui all'allegato II e/o alla coerenza di Natura 2000, terrà conto dei seguenti criteri:

a) il valore relativo del sito a livello nazionale;

b) la localizzazione geografica del sito rispetto alle vie migratorie di specie dell'allegato II, nonché la sua eventuale appartenenza ad un ecosistema coerente situato a cavallo di una o più frontiere interne della Comunità;

c) la superficie totale del sito;

d) il numero di tipi di habitat naturali dell'allegato I e di specie dell'allegato II presenti sul sito;

e) il valore ecologico globale del sito per la o le regioni biogeografiche interessate e/o per l'insieme del territorio di cui all'articolo 2 sia per l'aspetto caratteristico o unico degli elementi che lo compongono sia per la loro combinazione.

ALLEGATO IV

SPECIE ANIMALI E VEGETALI DI INTERESSE COMUNITARIO CHE RICHIEDONO UNA PROTEZIONE RIGOROSA

Le specie che figurano nel presente allegato sono indicate:

- con il nome della specie o della sottospecie, oppure

- con l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte indicata di detto taxon.

L'abbreviazione "spp." dopo il nome di una famiglia o di un genere serve a designare tutte le specie che appartengono a tale genere o famiglia.

a) ANIMALI

VERTEBRATI

MAMMIFERI

INSECTIVORA

Erinaceidae

Erinaceus algirus

Soricidae

Crocidura canariensis

Talpidae

Galemys pyrenaicus

MICROCHIROPTERA

Tutte le specie

RODENTIA

Gliridae

Tutte le specie tranne Glis glis e Eliomys quercinus

Sciuridae

Citellus citellus

Sciurus anomalus

Castoridae

Castor fiber

Cricetidae

Cricetus cricetus

Microtidae

Microtus cabreræ

Microtus oeconomus arenicola

Zapodidae

Sicista betulina

Hystricidae

Hystrix cristata

CARNIVORA

Canidae

Canis lupus (ad eccezione delle popolazioni spagnole a nord del Duero e delle popolazioni greche a nord del 39° parallelo)

Ursidae

Ursus arctos

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

Mustelidae
Lutra lutra
Mustela lutreola
Felidae
Felis silvestris
Lynx lynx
Lynx pardina
Phocidae
Monachus monachus
ARTIODACTYLA
Cervidae
Cervus elaphus corsicanus
Bovidae
Capra aegagrus (Popolazioni naturali)
Capra pyrenaica pyrenaica
Ovis ammon musimon (Popolazioni naturali - Corsica e Sardegna)
Rupicapra rupicapra balcanica
Rupicapra ornata
CETACEA
Tutte le specie
RETTILI
TESTUDINATA
Testudinidae
Testudo hermanni
Testudo graeca
Testudo marginata
Cheloniidae
Caretta caretta
Chelonia mydas
Lepidochelys kempii
Eretmochelys imbricata
Dermochelyidae
Dermochelys coriacea
Emydidae
Emys orbicularis
Mauremys caspica
Mauremys leprosa
SAURIA
Lacertidae
Algyroides fitzingeri
Algyroides marchi
Algyroides moreoticus
Algyroides nigropunctatus
Lacerta agilis
Lacerta bedriagae
Lacerta danfordi
Lacerta dugesi
Lacerta graeca
Lacerta horvathi
Lacerta monticola
Lacerta schreiberi
Lacerta trilineata
Lacerta viridis
Gallotia atlantica
Gallotia galloti
Gallotia galloti insulanagae

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

Gallotia simonyi
Gallotia stehlini
Ophisops elegans
Podarcis erhardii
Podarcis filfolensis
Podarcis hispanica atrata
Podarcis lilfordi
Podarcis melisellensis
Podarcis milensis
Podarcis muralis
Podarcis peloponnesiaca
Podarcis pityusensis
Podarcis sicula
Podarcis taurica
Podarcis tiliguerta
Podarcis wagleriana
Scincidae
Ablepharus kitaibelli
Chalcides bedriagai
Chalcides occidentalis
Chalcides ocellatus
Chalcides sexlineatus
Chalcides viridianus
Ophiomorus punctatissimus
Gekkonidae
Cyrtopodion kotschy
Phyllodactylus europaeus
Tarentola angustimentalis
Tarentola boettgeri
Tarentola delalandii
Tarentola gomerensis
Agamidae
Stellio stellio
Chamaeleontidae
Chamaeleo chamaeleon
Anguidae
Ophisaurus apodus
PHIDIA
Colubridae
Coluber caspius
Coluber hippocrepis
Coluber jugularis
Coluber laurenti
Coluber najadum
Coluber nummifer
Coluber viridiflavus
Coronella austriaca
Eirenis modesta
Elaphe longissima
Elaphe quatuorlineata
Elaphe situla
Natrix natrix cetti
Natrix natrix corsa
Natrix tessellata
Telescopus falax
Viperidae

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

Vipera ammodytes
Vipera schweizeri
Vipera seoanni (tranne le popolazioni spagnole)
Vipera ursinii
Vipera xanthina
Boidae
Eryx jaculus
ANFIBI
CAUDATA
Salamandridae
Chioglossa lusitanica
Euproctus asper
Euproctus montanus
Euproctus platycephalus
Salamandra atra
Salamandra aurorae
Salamandra lanzai
Salamandra luschani
Salamandrina terdigitata
Triturus carnifex
Triturus cristatus
Triturus italicus
Triturus karelinii
Triturus marmoratus
Proteidae
Proteus anguinus
Plethodontidae
Speleomantes ambrosii
Speleomantes flavus
Speleomantes genei
Speleomantes imperialis
Speleomantes italicus
Speleomantes supramontes
ANURA
Discoglossidae
Bombina bombina
Bombina variegata
Discoglossus galganoi
Discoglossus jeanneae
Discoglossus montalentii
Discoglossus pictus
Discoglossus sardus
Alytes cisternasii
Alytes muletensis
Alytes obstetricans
Ranidae
Rana arvalis
Rana dalmatina
Rana graeca
Rana iberica
Rana italica
Rana latastei
Rana lessonae
Pelobatidae
Pelobates cultripes
Pelobates fuscus

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

Pelobates syriacus
Bufonidae
Bufo calamita
Bufo viridis
Hylidae
Hyla arborea
Hyla meridionalis
Hyla sarda
PESCI
ACIPENSERIFORMES
Acipenseridae
Acipenser naccarii
Acipenser sturio
ATHERINIFORMES
Cyprinodontidae
Valencia hispanica
CYPRINIFORMES
Cyprinidae
Anaecypris hispanica
PERCIFORMES
Percidae
Zingel asper
SALMONIFORMES
Coregonidae
Coregonus oxyrhynchus (Popolazioni anadrome in certi settori del Mare del Nord)
INVERTEBRATI
ARTROPODI
INSECTA
Coleoptera
Buprestis splendens
Carabus olympiae
Cerambyx cerdo
Cucujus cinnaberinus
Dytiscus latissimus
Graphoderus bilineatus
Osmoderma eremita
Rosalia alpina
Lepidoptera
Apatura metis
Coenonympha hero
Coenonympha oedippus
Erebia calcaria
Erebia christi
Erebia sudetica
Eriogaster catax
Fabriciana elisa
Hypodryas maturna
Hyles hippophaes
Lopinga achine
Lycaena dispar
Maculinea arion
Maculinea nausithous
Maculinea teleius
Melanagria arge
Papilio alexanor
Papilio hospiton

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

Parnassius apollo
Parnassius mnemosyne
Plebicula golgus
Proserpinus proserpina
Zerynthia polyxena
Mantodea
Apteromantis aptera
Odonata
Aeshna viridis
Cordulegaster trinacriae
Gomphus graslinii
Leucorrhina albifrons
Leucorrhina caudalis
Leucorrhina pectoralis
Lindenia tetraphylla
Macromia splendens
Ophiogomphus cecilia
Oxygastra curtisii
Stylurus flavipes
Sympecma braueri
Orthoptera
Baetica ustulata
Saga pedo
ARACHNIDA
Araneae
Macrothele calpeiana
MOLLUSCHI
GASTROPODA
Prosobranchia
Patella feruginea
Stylommatophora
Caseolus calculus
Caseolus commixta
Caseolus sphaerula
Discula leacockiana
Discula tabellata
Discula testudinalis
Discula turricula
Discus defloratus
Discus guerinianus
Elona quimperiana
Geomalacus maculosus
Geomitra moniziana
Helix subplicata
Leiostyla abbreviata
Leiostyla cassida
Leiostyla corneocostata
Leiostyla gibba
Leiostyla lamellosa
BIVALVIA
Anisomyaria
Lithophaga lithophaga
Pinna nobilis
Unionoida
Margaritifera auricularia
Unio crassus

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

ECHINODERMATA

Echinoidea

Centrostephanus longispinus

b) PIANTE

L'allegato IV b) contiene tutte le specie vegetali menzionate nell'allegato II b)(1) più quelle qui di seguito menzionate.

PTERIDOPHYTA

ASPLENIACEAE

Asplenium hemionitis L.

ANGIOSPERMAE

AGAVACEAE

Dracaena draco (L.) L.

AMARYLLIDACEAE

Narcissus longispathus Pugsley

Narcissus triandrus L.

BERBERIDACEAE

Berberis maderensis Lowe

CAMPANULACEAE

Campanula morettiana Reichenb.

Physoplexis comosa (L.) Schur.

CARYOPHYLLACEAE

Moehringia fontqueri Pau

COMPOSITAE

Argyranthemum pinnatifidum (L.f.) Lowe

subsp. succulentum (Lowe) C. J. Humphries

Helichrysum sibthorpii Rouy

Picris willkommii (Schultz Bip.) Nyman

Santolina elegans Boiss. ex DC.

Senecio caespitosus Brot.

Senecio lagascanus DC.

subsp. lusitanicus (P. Cout.) Pinto da Silva

Wagenitzia lancifolia (Sieber ex Sprengel) Dostal

CRUCIFERAE

Murbeckiella sousae Rothm.

EUPHORBIACEAE

Euphorbia nevadensis Boiss. & Reuter

GESNERIACEAE

Jankaea heldreichii (Boiss.) Boiss.

Ramonda serbica Pancic

IRIDACEAE

Crocus etruscus Parl.

Iris boissieri Henriq.

Iris marisca Ricci & Colasante

LABIATAE

Rosmarinus tomentosus Huber-Morath & Maire

Teucrium charidemi Sandwith

Thymus capitellatus Hoffmanns. & Link

Thymus villosus L.

subsp. villosus L.

LILIACEAE

Androcymbium europeum (Lange) K. Richter

Bellevia hackelli Freyn

Colchicum corsicum Baker

Colchicum cousturieri Greuter

Fritillaria conica Rix

Fritillaria drenovskii Dogen & Stoy.

Fritillaria gussichiae (Degen & Doerfler) Rix

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

Fritillaria obliqua Ker-Gawl.
Fritillaria rhodocanakis Orph. ex Baker
Ornithogalum reverchonii Degen & Herv.-Bass.
Scilla beirana Samp.

Scilla odorata Link

ORCHIDACEAE

Ophrys argolica Fleischm.
Orchis scopolorum Simsmerh.
Spiranthes aestivalis (Poiret) L. C. M. Richard

PRIMULACEAE

Androsace cylindrica DC.
Primula glaucescens Moretti
Primula spectabilis Tratt.

RANUNCULACEAE

Aquilegia alpina L.

SAPOTACEAE

Sideroxylon marmulano Banks ex Lowe

SAXIFRAGACEAE

Saxifraga cintrana Kuzinsky ex Willk.
Saxifraga portosanctana Boiss.
Saxifraga presolanensis Engl.
Saxifraga valdensis DC.

Saxifraga vayredana Luizet

SCROPHULARIACEAE

Antirrhinum lopesianum Rothm.
Lindernia procumbens (Krocker) Philcox

SOLANACEAE

Mandragora officinarum L.

THYMELAEACEAE

Thymelaea broterana P. Cout.

UMBELLIFERAE

Bunium brevifolium Lowe

VIOLACEAE

Viola athois W. Becker
Viola cazorlensis Gandoger
Viola delphinantha Boiss.

(1) Ad eccezione delle Bryophyta dell'allegato II b).

ALLEGATO V

SPECIE ANIMALI E VEGETALI DI INTERESSE COMUNITARIO IL CUI PRELIEVO NELLA NATURA E IL CUI SFRUTTAMENTO POTREBBERO FORMARE OGGETTO DI MISURE DI GESTIONE

Le specie che figurano nel presente allegato sono indicate:

- con il nome della specie o della sottospecie oppure

- con l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte indicata di detto taxon.

L'abbreviazione "spp." dopo il nome di una famiglia o di un genere serve a designare tutte le specie che appartengono a tale famiglia o genere.

a) ANIMALI

VERTEBRATI

MAMMIFERI

CARNIVORA

Canidae

Canis aureus

Canis lupus (Popolazioni spagnole a nord del Duero e popolazioni greche a nord del 39° parallelo)

Mustelidae

Martes martes

Mustela putorius

Phocidae

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

Tutte le specie non menzionate nell'allegato IV

Viverridae

Genetta genetta

Herpestes ichneumon

DUPLICIDENTATA

Leporidae

Lepus timidus

ARTIODACTYLA

Bovidae

Capra ibex

Capra pyrenaica (ad eccezione di Capra pyrenaica pyrenaica)

Rupicapra rupicapra (ad eccezione di Rupicapra rupicapra balcanica)

ANFIBI

ANURA

Ranidae

Rana esculenta

Rana perezi

Rana ridibunda

Rana temporaria

PESCI

PETROMYZONIFORMES

Petromyzonidae

Lampetra fluviatilis

Lethenteron zanandrai

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae

Tutte le specie non menzionate nell'allegato IV

SALMONIFORMES

Salmonidae

Thymallus thymallus

Coregonus spp. (tranne Coregonus oxyrhynchus - popolazione anadrome in alcuni settori del Mare del Nord)

Hucho hucho

Salmo salar (soltanto in acque dolci)

Cyprinidae

Barbus spp.

PERCIFORMES

Percidae

Gymnocephalus schraetzer

Zingel zingel

CLUPEIFORMES

Clupeidae

Alosa spp.

SILURIFORMES

Siluridae

Silurus aristotelis

INVERTEBRATI

COELENTERATA

CNIDARIA

Corallium rubrum

MOLLUSCA

GASTROPODA - STYLOMMATOPHORA

Helicidae

Helix pomatia

BIVALVIA - UNIONOIDA

Margaritiferidae

Margaritifera margaritifera

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

Unionidae
Microcondylaea compressa
Unio elongatulus
ANNELIDA
HIRUDINOIDEA - ARHYNCHOBDELLAE
Hirudinidae
Hirudo medicinalis
ARTHROPODA
CRUSTACEA - DECAPODA
Astacidae
Astacus astacus
Austropotamobius pallipes
Austropotamobius torrentium
Scyllaridae
Scyllarides latus
INSECTA - LEPIDOPTERA
Saturniidae
Graellsia isabellae
b) PIANTE
ALGAE
RHODOPHYTA
CORALLINACEAE
Lithothamnium coralloides Crouan frat.
Phymatholithon calcareum (Poll.) Adey & McKibbin
LICHENES
CLADONIACEAE
Cladonia L. subgenus Cladina (Nyl.) Vain.
BRYOPHYTA
MUSCI
LEUCOBRYACEAE
Leucobryum glaucum (Hedw.) Ångstr.
SPHAGNACEAE
Sphagnum L. spp. (tranne Sphagnum pylasii Brid.)
PERIDOPHYTA
Lycopodium spp.
ANGIOSPERMAE
AMARYLLIDACEAE
Galanthus nivalis L.
Narcissus bulbocodium L.
Narcissus juncifolius Lagasca
COMPOSITAE
Arnica montana L.
Artemisia eriantha Ten
Artemisia genipi Weber
Doronicum plantagineum L.
subsp. tournefortii (Rouy) P. Cout.
CRUCIFERAE
Alyssum pintodasilvae Dunley.
Malcolmia lacera (L.) DC.
subsp. gracilima (Samp.) Franco
Murbeckiella pinnatifida (Lam.) Rothm.
subsp. herminii (Rivas-Martinez) Greuter & Burdet
GENTIANACEAE
Gentiana lutea L.
IRIDACEAE
Iris lusitanica Ker-Gawler

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

LABIATAE

Teucrium salviastrum Schreber

subsp. salviastrum Schreber

LEGUMINOSAE

Anthyllis lusitanica Cullen & Pinto da Silva

Dorycnium pentaphyllum Scop.

subsp. transmontana Franco

Ulex densus Welw. ex Webb.

LILIACEAE

Lilium rubrum Lmk

Ruscus aculeatus L.

PLUMBAGINACEAE

Armeria sampaioi (Bernis) Nieto Feliner

ROSACEAE

Rubus genevieri Boreau

subsp. herminii (Samp.) P. Cout.

SCROPHULARIACEAE

Anarrhinum longipedicelatum R. Fernandes

Euphrasia mendonçae Samp.

Scrophularia grandiflora DC.

subsp. grandiflora DC.

Scrophularia herminii Hoffmanns. & Link

Scrophularia sublyrata Brot.

COMPOSITAE

Leuzea rhaponticoides Graells

ALLEGATO VI

METODI E MEZZI DI CATTURA E DI UCCISIONE NONCHÉ MODALITÀ DI TRASPORTO VIETATI

a) Mezzi non selettivi

MAMMIFERI

- Animali ciechi o mutilati utilizzati come esche viventi

- Magnetofoni

- Dispositivi elettrici o elettronici in grado di uccidere o di stordire

- Fonti luminose artificiali

- Specchi e altri mezzi accecanti

- Mezzi di illuminazione di bersagli

- Dispositivi di mira per tiri notturni comprendenti un amplificatore di immagini o un convertitore di immagini elettroniche

- Esplosivi

- Reti non selettive quanto al principio o alle condizioni d'uso

- Trappole non selettive quanto al principio o alle condizioni d'uso

- Balestre

- Veleni ed esche avvelenate o anestetizzanti

- Uso di gas o di fumo

- Armi semiautomatiche o automatiche con caricatore contenente più di due cartucce

PESCI

- Veleno

- Esplosivi

b) Modalità di trasporto

- Aeromobili

- Veicoli a motore in movimento

- Il testo della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) è il seguente:

1. Finalità e ambito della legge.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali, detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese.
2. Ai fini della presente legge costituiscono il patrimonio naturale le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale.
3. I territori nei quali siano presenti i valori di cui al comma 2, specie se vulnerabili, sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, in particolare, le seguenti finalità:
 - a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;
 - b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
 - c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;
 - d) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.
4. I territori sottoposti al regime di tutela e di gestione di cui al comma 3 costituiscono le aree naturali protette. In dette aree possono essere promosse la valorizzazione e la sperimentazione di attività produttive compatibili.
5. Nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo Stato, le regioni e gli enti locali attuano forme di cooperazione e di intesa ai sensi dell'articolo 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e dell'articolo 27 della L. 8 giugno 1990, n. 142.

2. Classificazione delle aree naturali protette.

1. I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.
2. I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.
3. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati.
4. Con riferimento all'ambiente marino, si distinguono le aree protette come definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree del Mediterraneo particolarmente protette di cui alla L. 5 marzo 1985, n. 127, e quelle definite ai sensi della L. 31 dicembre 1982, n. 979.
5. Il Comitato per le aree naturali protette di cui all'articolo 3 può operare ulteriori classificazioni per le finalità della presente legge ed allo scopo di rendere efficaci i tipi di protezione previsti dalle convenzioni internazionali ed in particolare dalla convenzione di Ramsar di cui al D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448.
6. La classificazione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, qualora rientrino nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ha luogo d'intesa con le regioni e le province stesse secondo le procedure previste dalle norme di attuazione dei rispettivi statuti d'autonomia e, per la regione Valle d'Aosta, secondo le procedure di cui all'articolo 3 della L. 5 agosto 1981, n. 453.
7. La classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali sono effettuate, qualora rientrino nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, d'intesa con le stesse.
8. La classificazione e l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali di interesse regionale e locale sono effettuate dalle regioni.
9. Ciascuna area naturale protetta ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione.

3. Comitato per le aree naturali protette e Consulta tecnica per le aree naturali protette.

1. E' istituito il Comitato per le aree naturali protette, di seguito denominato "Comitato", costituito dai Ministri dell'ambiente, che lo presiede, dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile, per i beni culturali e ambientali, dei lavori pubblici e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, o da sottosegretari delegati, e da sei presidenti di regione o provincia autonoma, o assessori delegati, designati, per un triennio, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Alle riunioni del Comitato partecipano, con voto consultivo, i presidenti, o gli

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

assessori delegati, delle regioni nel cui territorio ricade l'area protetta, ove non rappresentate. Alla costituzione del Comitato provvede il Ministro dell'ambiente con proprio decreto.

2. Il Comitato identifica, sulla base della Carta della natura di cui al comma 3, le linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento ai valori naturali ed ambientali, che sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Comitato.

3. La Carta della natura è predisposta dai servizi tecnici nazionali di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, in attuazione degli indirizzi del Comitato. Essa integrando, coordinando ed utilizzando i dati disponibili relativi al complesso delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, ivi compresi quelli della Carta della montagna di cui all'articolo 14 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, individua lo stato dell'ambiente naturale in Italia, evidenziando i valori naturali e i profili di vulnerabilità territoriale. La Carta della natura è adottata dal Comitato su proposta del Ministro dell'ambiente. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi nel 1992, lire 5 miliardi nel 1993 e lire 10 miliardi nel 1994 (1).

4. Il Comitato svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) integra la classificazione delle aree protette, sentita la Consulta di cui al comma 7;

b) adotta il programma per le aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale di cui all'articolo 4, sentita la Consulta di cui al comma 7 del presente articolo, nonché le relative direttive per l'attuazione e le modifiche che si rendano necessarie;

c) approva l'elenco ufficiale delle aree naturali protette.

5. Il Ministro dell'ambiente convoca il Comitato almeno due volte l'anno, provvede all'attuazione delle deliberazioni adottate e riferisce sulla loro esecuzione.

6. Ove sull'argomento in discussione presso il Comitato non si raggiunga la maggioranza, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei ministri, che decide in merito.

7. È istituita la Consulta tecnica per le aree naturali protette, di seguito denominata "Consulta", costituita da nove esperti particolarmente qualificati per l'attività e per gli studi realizzati in materia di conservazione della natura, nomi nati, per un quinquennio, dal Ministro dell'ambiente, di cui tre scelti in una rosa di nomi presentata dalle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, tre scelti, ciascuno, sulla base di rose di nomi rispettivamente presentate dall'Accademia nazionale dei Lincei, dalla Società botanica italiana e dall'Unione zoologica italiana, uno designato dal Consiglio nazionale delle ricerche e due scelti in una rosa di nomi proposta dai presidenti dei parchi nazionali e regionali. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa annua fino a lire 600 milioni a partire dall'anno 1991.

8. La Consulta esprime pareri per i profili tecnico-scientifici in materia di aree naturali protette, di sua iniziativa o su richiesta del Comitato o del Ministro dell'ambiente.

9. Le funzioni di istruttoria e di segreteria del Comitato e della Consulta sono svolte, nell'ambito del servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente, da una segreteria tecnica composta da un contingente di personale stabilito, entro il limite complessivo di cinquanta unità, con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per gli affari regionali (2). Il predetto contingente è composto mediante apposito comando di dipendenti dei Ministeri presenti nel Comitato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché di personale di enti pubblici anche economici, ai quali è corrisposta una indennità stabilita con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro. Fanno parte del contingente non più di venti esperti di elevata qualificazione, assunti con contratto a termine di durata non superiore al biennio e rinnovabile per eguale periodo, scelti con le modalità di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito dalla legge 4 agosto 1973, n. 497. Con proprio decreto il Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri che fanno parte del Comitato, disciplina l'organizzazione della segreteria tecnica. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata una spesa annua fino a lire 3,4 miliardi a partire dall'anno 1991 (3).

4. Programma triennale per le aree naturali protette.

1. Il programma triennale per le aree naturali protette, di seguito denominato "programma", sulla base delle linee fondamentali di cui all'articolo 3, comma 2, dei dati della Carta della natura e delle disponibilità finanziarie previste dalla legge dello Stato:

a) specifica i territori che formano oggetto del sistema delle aree naturali protette di interesse internazionale, nazionale e regionale quali individuate nelle vigenti disposizioni di legge, statali e regionali, operando la necessaria delimitazione dei confini;

b) indica il termine per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento e la modifica di quelle esistenti, individuando la delimitazione di massima delle aree stesse;

c) definisce il riparto delle disponibilità finanziarie per ciascuna area e per ciascun esercizio finanziario, ivi compresi i contributi in conto capitale per l'esercizio di attività agricole compatibili, condotte con sistemi innovativi ovvero con recupero di sistemi tradizionali, funzionali alla protezione ambientale, per il recupero e il restauro delle aree di valore naturalistico degradate, per il restauro e l'informazione ambientali;

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

- d) prevede contributi in conto capitale per le attività nelle aree naturali protette istituite dalle regioni con proprie risorse, nonché per progetti delle regioni relativi all'istituzione di dette aree;
- e) determina i criteri e gli indirizzi ai quali debbono uniformarsi lo Stato, le regioni e gli organismi di gestione delle aree protette nell'attuazione del programma per quanto di loro competenza, ivi compresi i compiti relativi alla informazione ed alla educazione ambientale delle popolazioni interessate, sulla base dell'esigenza di unitarietà delle aree da proteggere.
2. Il programma è redatto anche sulla base delle indicazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.
3. Il programma fissa inoltre criteri di massima per la creazione o l'ampliamento di altre aree naturali protette di interesse locale e di aree verdi urbane e suburbane, prevedendo contributi a carico dello Stato per la loro istituzione o per il loro ampliamento a valere sulle disponibilità esistenti.
4. La realizzazione delle previsioni del programma di cui al comma 3, avviene a mezzo di intese, eventualmente promosse dal Ministro dell'ambiente, tra regioni ed enti locali, sulla base di specifici metodi e criteri indicati nel programma triennale dell'azione pubblica per la tutela dell'ambiente di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 305. L'osservanza dei predetti criteri è condizione per la concessione di finanziamenti ai sensi della presente legge.
5. Proposte relative al programma possono essere presentate al Comitato da ciascun componente del Comitato stesso, dagli altri Ministri, da regioni non facenti parte del Comitato e dagli enti locali, ivi comprese le comunità montane. Le proposte per l'istituzione di nuove aree naturali protette o per l'ampliamento di aree naturali protette esistenti possono essere altresì presentate al Comitato, tramite il Ministro dell'ambiente, dalle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ovvero da cinquemila cittadini iscritti nelle liste elettorali.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente presenta la proposta di programma al Comitato il quale delibera entro i successivi sei mesi. Il programma è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il programma ha durata triennale ed è aggiornato annualmente con la stessa procedura. In sede di attuazione del primo programma triennale, il programma stesso finalizza non meno di metà delle risorse di cui al comma 9 ai parchi e riserve regionali esistenti, a quelli da istituire e a quelli da ampliare. Esso ripartisce le altre risorse disponibili per le finalità compatibili con la presente legge ed in particolare con quelle degli articoli 7, 12, 14 e 15, ed è predisposto sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici esistenti presso i servizi tecnici nazionali e le amministrazioni statali e regionali.
7. Qualora il programma non venga adottato dal Comitato nel termine previsto dal comma 6, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente.
8. In vista della formulazione del programma è autorizzata la spesa da parte del Ministero dell'ambiente di lire 22,9 miliardi per il 1991 e lire 12 miliardi per il 1992 per l'avvio delle attività connesse alla predisposizione della Carta della natura nonché per attività di informazione ed educazione ambientale.
9. Per l'attuazione del programma ed in particolare per la redazione del piano per il parco di cui all'articolo 12, per le iniziative per la promozione economica e sociale di cui all'articolo 14, per acquisti, espropriazioni e indennizzi di cui all'articolo 15, nonché per interventi connessi a misure provvisorie di salvaguardia e primi interventi di riqualificazione ed interventi urgenti per la valorizzazione e fruibilità delle aree, è autorizzata la spesa di lire 110 miliardi per il 1992, lire 110 miliardi per il 1993 e lire 92 miliardi per il 1994 (4).

5. Attuazione del programma; poteri sostitutivi.

1. Il Ministro dell'ambiente vigila sull'attuazione del programma e propone al Comitato le variazioni ritenute necessarie. In caso di ritardi nell'attuazione del programma tali da pregiudicarne gravemente le finalità, il ministro dell'ambiente, sentita la Consulta, indica gli adempimenti e le misure necessarie e fissa un termine per la loro adozione decorso il quale, previo parere del Comitato, rimette la questione al Consiglio dei ministri che provvede in via sostitutiva anche attraverso la nomina di commissari ad acta.
2. Il Ministro dell'ambiente provvede a tenere aggiornato l'elenco ufficiale delle aree protette e rilascia le relative autorizzazioni. A tal fine le regioni e gli altri soggetti pubblici o privati che attuano forme di protezione naturalistica di aree sono tenuti ad informare il Ministro dell'ambiente secondo le modalità indicate dal Comitato.
3. L'iscrizione nell'elenco ufficiale delle aree protette è condizione per l'assegnazione di contributi a carico dello Stato.

6. Misure di salvaguardia.

1. In caso di necessità ed urgenza il Ministro dell'ambiente e le regioni, secondo le rispettive competenze, possono individuare aree da proteggere ai sensi della presente legge ed adottare su di esse misure di salvaguardia. Per quanto concerne le aree protette marine detti poteri sono esercitati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della marina mercantile. Nei casi previsti dal presente comma la proposta d'istituzione dell'area protetta e le relative misure di salvaguardia devono essere esaminate dal Comitato nella prima seduta successiva alla pubblicazione del provvedimento di individuazione dell'area stessa. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in materia di individuazione di zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale, nonché dall'articolo 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

2. Dalla pubblicazione del programma fino all'istituzione delle singole aree protette operano direttamente le isure di salvaguardia di cui al comma 3 nonché le altre specifiche misure eventualmente individuate nel programma stesso e si applicano le misure di incentivazione di cui all'articolo 7.
3. Sono vietati fuori dei centri edificati di cui all'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e, per gravi motivi di salvaguardia ambientale, con provvedimento motivato, anche nei centri edificati, l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell'area protetta. In caso di necessità ed urgenza, il Ministro dell'ambiente, con provvedimento motivato, sentita la Consulta, può consentire deroghe alle misure di salvaguardia in questione, prescrivendo le modalità di attuazione di lavori ed opere idonee a salvaguardare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale. Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e alla regione interessata.
4. Dall'istituzione della singola area protetta sino all'approvazione del relativo regolamento operano i divieti e le procedure per eventuali deroghe di cui all'articolo 11.
5. Per le aree protette marine le misure di salvaguardia sono adottate ai sensi dell'articolo 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59.
6. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta la riduzione in pristino dei luoghi e la eventuale ricostituzione delle specie vegetali ed animali danneggiate a spese dell'inadempiente. Sono solidalmente responsabili per le spese il committente, il titolare dell'impresa e il direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. Accertata l'inosservanza, il Ministro dell'ambiente o l'autorità di gestione ingiunge al trasgressore l'ordine di riduzione in pristino e, ove questi non provveda entro il termine assegnato, che non può essere inferiore a trenta giorni, dispone l'esecuzione in danno degli inadempienti secondo la procedura di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ovvero avvalendosi del Corpo forestale dello Stato o del nucleo operativo ecologico di cui al comma 4 dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349. La nota relativa alle spese è resa esecutiva dal Ministro dell'ambiente ed è riscossa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

7. Misure di incentivazione.

1. Ai comuni ed alle province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco nazionale, e a quelli il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco naturale regionale è, nell'ordine, attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali richiesti per la realizzazione, sul territorio compreso entro i confini del parco stesso, dei seguenti interventi, impianti ed opere previsti nel piano per il parco di cui, rispettivamente, agli articoli 12 e 25:
 - a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale;
 - b) recupero dei nuclei abitati rurali;
 - c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
 - d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali;
 - e) attività culturali nei campi di interesse del parco;
 - f) agriturismo;
 - g) attività sportive compatibili;
 - h) strutture per la utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale quali il metano e altri gas combustibili nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili.
2. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai privati, singoli od associati, che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del parco nazionale o naturale regionale.

TITOLO II - Aree naturali protette nazionali

8. Istituzione delle aree naturali protette nazionali.

1. I parchi nazionali individuati e delimitati secondo le modalità di cui all'articolo 4 sono istituiti e delimitati in via definitiva con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la regione.
2. Le riserve naturali statali, individuate secondo le modalità di cui all'articolo 3. 4, sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la regione.
4. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di una regione a statuto speciale o provincia autonoma si procede di intesa.
5. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di più regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale o province autonome, è comunque garantita una configurazione ed una gestione unitaria.
6. Con il provvedimento che istituisce il parco o la riserva naturale possono essere integrate, sino alla entrata in vigore della disciplina di ciascuna area protetta, le misure di salvaguardia introdotte ai sensi dell'articolo 6.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

7. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, commi 1 e 2, e dall'articolo 35, commi 1, 3, 4 e 5, alla istituzione di enti parco si provvede sulla base di apposito provvedimento legislativo.

8. Le aree protette marine sono istituite in base alle disposizioni di cui all'articolo 18.

9. Ente parco.

1. L'Ente parco ha personalità di diritto pubblico, sede legale e amministrativa nel territorio del parco ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente.

2. Sono organi dell'Ente:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) la Giunta esecutiva;
- d) il Collegio dei revisori dei conti;
- e) la Comunità del parco.

3. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella seduta successiva.

4. Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da dodici componenti, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate, scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura o tra i rappresentanti della Comunità del parco di cui all'articolo 10, secondo le seguenti modalità:

- a) cinque, su designazione della Comunità del parco, con voto limitato;
- b) due, su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, scelti tra esperti in materia naturalistico-ambientale;
- c) due, su designazione dell'Accademia nazionale dei Lincei, della Società botanica italiana, dell'Unione zoologica italiana, del Consiglio nazionale delle ricerche e delle Università degli studi con sede nelle province nei cui territori ricade il parco; in caso di designazione di un numero superiore a due la scelta tra i soggetti indicati è effettuata dal Ministro dell'ambiente;
- d) uno, su designazione del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;
- e) due, su designazione del Ministro dell'ambiente.

5. Le designazioni sono effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta del Ministro dell'ambiente.

6. Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno un vice presidente ed eventualmente una giunta esecutiva formata da cinque componenti, compreso il Presidente, secondo le modalità e con le funzioni stabilite nello statuto dell'Ente parco.

7. Il Consiglio direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.

8. Il Consiglio direttivo delibera in merito a tutte le questioni generali ed in particolare sui bilanci, che sono approvati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, sui regolamenti e sulla proposta di piano per il parco di cui all'articolo 12, esprime parere vincolante sul piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 14, elabora lo statuto dell'Ente parco, che è adottato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione.

9. Lo statuto dell'Ente definisce in ogni caso l'organizzazione interna, le modalità di partecipazione popolare, le forme di pubblicità degli atti.

10. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente parco secondo le norme di contabilità dello Stato e sulla base dei regolamenti di contabilità dell'Ente parco, approvati dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'ambiente. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro del tesoro ed è formato da tre componenti scelti tra funzionari della Ragioneria generale dello Stato ovvero tra iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Essi sono designati: due dal Ministro del tesoro, di cui uno in qualità di Presidente del Collegio; uno dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate.

11. Il Direttore del parco è nominato dal Ministro dell'ambiente previo concorso pubblico per titoli ed esami di dirigente superiore del ruolo speciale di "Direttore di parco" istituito presso il Ministero dell'ambiente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero con contratto di diritto privato stipulato per non più di cinque anni con soggetti iscritti in un elenco di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco, istituito e disciplinato con decreto del Ministro dell'ambiente. In sede di prima applicazione della presente legge, e comunque per non oltre due anni, il predetto contratto di diritto privato può essere stipulato con soggetti particolarmente esperti in materia naturalistico-ambientale, anche se non iscritti nell'elenco.

12. Gli organi dell'Ente parco durano in carica cinque anni ed i membri possono essere confermati una sola volta.

13. Agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70; essi si intendono inseriti nella tabella IV allegata alla medesima legge.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

14. La pianta organica di ogni Ente parco è commisurata alle risorse finalizzate alle spese per il personale ad esso assegnate. Per le finalità di cui alla presente legge è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato ed indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale.

15. Il Consiglio direttivo può nominare appositi comitati di consulenza o avvalersi di consulenti per problemi specifici nei settori di attività dell'Ente parco.

10. Comunità del parco.

1. La Comunità del parco è costituita dai presidenti delle regioni e delle province, dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle comunità montane nei cui territori sono ricomprese le aree del parco.

2. La Comunità del parco è organo consultivo e propositivo dell'Ente parco. In particolare, il suo parere è obbligatorio:

- a) sul regolamento del parco di cui all'articolo 11;
- b) sul piano per il parco di cui all'articolo 12;
- c) su altre questioni, a richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio direttivo;
- d) sul bilancio e sul conto consuntivo.

3. La Comunità del parco delibera, previo parere vincolante del Consiglio direttivo, il piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 14 e vigila sulla sua attuazione; adotta altresì il proprio regolamento.

4. La Comunità del parco elegge al suo interno un Presidente e un Vice Presidente. E' convocata dal Presidente almeno due volte l'anno e quando venga richiesto dal Presidente dell'Ente parco o da un terzo dei suoi componenti.

11. Regolamento del parco.

1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco ed è adottato dall'Ente parco, anche contestualmente all'approvazione del piano per il parco di cui all'articolo 12 e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo.

2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e il rispetto delle caratteristiche proprie di ogni parco, il regolamento del parco disciplina in particolare:

- a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
 - b) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali;
 - a) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;
 - b) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative;
 - c) lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e biosanitaria;
 - d) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione in materia;
 - e) lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche, e al servizio civile alternativo;
 - f) l'accessibilità nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di handicap e anziani.
3. Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati:
- a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvopastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;
 - b) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali;
 - c) la modificazione del regime delle acque;
 - d) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente parco;
 - e) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
 - f) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;
 - g) l'uso di fuochi all'aperto;
 - h) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.

4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3. Per quanto riguarda la lettera a) del medesimo comma 3, esso prevede eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco. Prelievi e abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente parco ed essere attuati dal personale dell'Ente parco o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'Ente parco stesso.

5. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali. Eventuali diritti esclusivi di caccia delle collettività locali o altri usi civici di prelievi faunistici sono liquidati dal competente commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza dell'Ente parco.

6. Il regolamento del parco è approvato dal Ministro dell'ambiente, sentita la Consulta e previo parere degli enti locali interessati, da esprimersi entro quaranta giorni dalla richiesta, e comunque d'intesa con le regioni e le province autonome

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

interessate; il regolamento acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Entro tale termine i comuni sono tenuti ad adeguare alle sue previsioni i propri regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle del comune, che è tenuto alla loro applicazione.

12. Piano per il parco.

1. La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'Ente parco è perseguita attraverso lo strumento del piano per il parco, di seguito denominato "piano", che deve, in particolare, disciplinare i seguenti contenuti:

- a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;
- b) vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione relative con riferimento alle varie aree o parti del piano;
- c) sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani;
- d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agroturistiche;
- e) indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.

2. Il piano suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione, prevedendo:

- a) riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;
- b) riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente parco. Sono altresì ammesse opere di manutenzione delle opere esistenti, ai sensi delle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
- c) aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dall'Ente parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità. Sono ammessi gli interventi autorizzati ai sensi delle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 31 della citata legge n. 457 del 1978, salvo l'osservanza delle norme di piano sulle destinazioni d'uso;
- d) aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.

3. Il piano è predisposto dall'Ente parco entro sei mesi dalla sua istituzione in base ai criteri ed alle finalità di cui alla presente legge ed è adottato dalla regione entro i successivi quattro mesi, sentiti gli enti locali.

4. Il piano adottato è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, delle comunità montane e delle regioni interessate; chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro centoventi giorni dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le aree di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, emana il provvedimento d'approvazione. Qualora il piano non venga approvato entro ventiquattro mesi dalla istituzione dell'Ente parco, alla regione si sostituisce un comitato misto costituito da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e da rappresentanti delle regioni e province autonome, il quale esperisce i tentativi necessari per il raggiungimento di dette intese; qualora le intese in questione non vengano raggiunte entro i successivi quattro mesi, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei ministri che decide in via definitiva.

5. in caso di inosservanza dei termini di cui al comma 3, si sostituisce all'amministrazione inadempiente il Ministro dell'ambiente, che provvede nei medesimi termini con un commissario ad acta.

6. Il piano è modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed è aggiornato con identica modalità almeno ogni dieci anni.

7. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.

8. Il piano è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.

13. Nulla osta.

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato. Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è affisso contemporaneamente all'albo del comune interessato e all'albo dell'Ente parco e l'affissione ha la durata di sette giorni. L'Ente parco dà notizia per estratto, con le medesime modalità, dei nulla osta rilasciati e di quelli determinatisi per decorrenza del termine.

2. Avverso il rilascio del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349. 9

3. L'esame delle richieste di nulla osta può essere affidato con deliberazione del Consiglio direttivo ad un apposito comitato la cui composizione e la cui attività sono disciplinate dal regolamento del parco.

4. Il Presidente del parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla osta.

14. Iniziative per la promozione economica e sociale.

1. Nel rispetto delle finalità del parco, dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento del parco, la Comunità del parco promuove le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti.

2. A tal fine la Comunità del parco, entro un anno dalla sua costituzione, elabora un piano pluriennale economico e sociale per la promozione della attività compatibili, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti eventualmente anche attraverso accordi di programma. Tale piano è sottoposto al parere vincolante del Consiglio direttivo ed è approvato dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate. In caso di contrasto tra Comunità del parco, altri organi dell'Ente parco e regioni, la questione è rimessa ad una conferenza presieduta dal Ministro dell'ambiente il quale, perdurando i contrasti, rimette la decisione definitiva al Consiglio dei ministri.

3. Il piano di cui al comma 2 può prevedere in particolare: la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali; la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico, servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessione alla stregua di specifiche convenzioni; l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro, anche di beni naturali, e ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i portatori di handicap.

4. Per le finalità di cui al comma 3, l'Ente parco può concedere a mezzo di specifiche convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco.

5. L'Ente parco organizza, d'intesa con la regione o le regioni interessate, speciali corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del parco.

6. Il piano di cui al comma 2 ha durata quadriennale e può essere aggiornato annualmente con la stessa procedura della sua formazione.

15. Acquisti, espropriazioni ed indennizzi.

1. L'Ente parco, nel quadro del programma di cui al comma 7, può prendere in locazione immobili compresi nel parco o acquisirli, anche mediante espropriazione o esercizio del diritto di prelazione di cui al comma 5, secondo le norme generali vigenti.

2. I vincoli derivanti dal piano alle attività agro-silvo-pastorali possono essere indennizzati sulla base di principi equitativi. I vincoli, temporanei o parziali, relativi ad attività già ritenute compatibili, possono dar luogo a compensi ed indennizzi, che tengano conto dei vantaggi e degli svantaggi derivanti dall'attività del parco. Con decreto da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente provvede alle disposizioni di attuazione del presente comma.

3. L'Ente parco è tenuto a indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica del parco.

4. Il regolamento del parco stabilisce le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi, da corrispondersi entro novanta giorni dal verificarsi del nocumento.

5. L'Ente parco ha diritto di prelazione sul trasferimento a titolo oneroso della proprietà e di diritti reali sui terreni situati all'interno delle riserve e delle aree di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b), salva la precedenza a favore di soggetti privati di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni.

6. L'Ente parco deve esercitare la prelazione entro tre mesi dalla notifica della proposta di alienazione. La proposta deve contenere la descrizione catastale dei beni, la data della trasmissione del possesso, l'indicazione del prezzo e delle sue modalità di pagamento. Qualora il dante causa non provveda a tale notificazione o il prezzo notificato sia superiore a quello di cessione, l'Ente parco può, entro un anno dalla trascrizione dell'atto di compravendita, esercitare il diritto di riscatto nei confronti dell'acquirente e di ogni altro successivo avente causa a qualsiasi titolo.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

7. L'Ente parco provvede ad istituire nel proprio bilancio un apposito capitolo, con dotazione adeguata al prevedibile fabbisogno, per il pagamento di indennizzi e risarcimenti, formulando un apposito programma, con opportune priorità.

16. Entrate dell'Ente parco ed agevolazioni fiscali.

1. Costituiscono entrate dell'Ente parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

- a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;
- b) i contributi delle regioni e degli enti pubblici;
- c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;
- d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni e integrazioni;
- e) gli eventuali redditi patrimoniali;
- f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti d'ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;
- g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;
- h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;
- i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente parco.

2. Le attività di cessione di materiale divulgativo, educativo e propagandistico di prodotti ecologici, nonché le prestazioni di servizi esercitate direttamente dall'Ente parco, non sono sottoposte alla normativa per la disciplina del commercio.

3. Le cessioni e le prestazioni di cui al comma 2 sono soggette alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. La registrazione dei corrispettivi si effettua in base all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, senza l'obbligo dell'uso dei registratori di cassa.

4. L'Ente parco ha l'obbligo di pareggio del bilancio.

17. Riserve naturali statali.

1. Il decreto istitutivo delle riserve naturali statali, di cui all'articolo 8, comma 2, oltre a determinare i confini della riserva ed il relativo organismo di gestione, ne precisa le caratteristiche principali, le finalità istitutive ed i vincoli principali, stabilendo altresì indicazioni e criteri specifici cui devono conformarsi il piano di gestione della riserva ed il relativo regolamento attuativo, emanato secondo i principi contenuti nell'articolo 11 della presente legge. Il piano di gestione della riserva ed il relativo regolamento attuativo sono adottati dal Ministro dell'ambiente entro i termini stabiliti dal decreto istitutivo della riserva stessa, sentite le regioni a statuto ordinario e d'intesa con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Sono vietati in particolare:

- a) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi;
- b) l'accesso nelle riserve naturali integrali a persone non autorizzate, salvo le modalità stabilite dagli organi responsabili della gestione della riserva.

18. Istituzione di aree protette marine.

1. In attuazione del programma il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile e d'intesa con il Ministro del tesoro, istituisce le aree protette marine, autorizzando altresì il finanziamento definito dal programma medesimo. L'istruttoria preliminare è in ogni caso svolta, ai sensi dell'articolo 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, dalla Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti.

2. Il decreto istitutivo contiene tra l'altro la denominazione e la delimitazione dell'area, gli obiettivi cui è finalizzata la protezione dell'area e prevede, altresì, la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare di cui all'articolo 19, comma 6.

3. Il decreto di istituzione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4. Per il finanziamento di programmi e progetti di investimento per le aree protette marine è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994.

5. Per le prime spese di funzionamento delle aree protette marine è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

19. Gestione delle aree protette marine.

1. Il raggiungimento delle finalità istitutive di ciascuna area protetta marina è assicurato attraverso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare. Per l'eventuale gestione delle aree protette marine, l'Ispettorato centrale si avvale delle competenti Capitanerie di porto. Con apposita convenzione da stipularsi da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

della marina mercantile, la gestione dell'area protetta marina può essere concessa ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni riconosciute.

2. Qualora un'area marina protetta sia istituita in acque confinanti con un'area protetta terrestre, la gestione è attribuita al soggetto competente per quest'ultima.

3. Nelle aree protette marine sono vietate le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area. In particolare sono vietati:

a) la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle specie animali e vegetali nonché l'asportazione di minerali e di reperti archeologici;

b) l'alterazione dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque;

c) lo svolgimento di attività pubblicitarie;

d) l'introduzione di armi, esplosivi e ogni altro mezzo distruttivo e di cattura;

e) la navigazione a motore;

f) ogni forma di scarica di rifiuti solidi e liquidi.

4. I divieti di cui all'articolo 11, comma 3, si applicano ai territori inclusi nelle aree protette marine.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, è approvato un regolamento che disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado di protezione necessario.

6. Beni del demanio marittimo e zone di mare ricomprese nelle aree protette possono essere concessi in uso esclusivo per le finalità della gestione dell'area medesima con decreto del Ministro della marina mercantile. I beni del demanio marittimo esistenti all'interno dell'area protetta fanno parte della medesima.

7. La sorveglianza nelle aree protette marine è esercitata dalle Capitanerie di porto, ai sensi dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

20. Norme di rinvio.

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, ai parchi marini si applicano le disposizioni relative ai parchi nazionali. Alle riserve marine si applicano le disposizioni del titolo V della legge 31 dicembre 1982, n. 979, non in contrasto con le disposizioni della presente legge.

21. Vigilanza e sorveglianza.

1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale è esercitata per le aree terrestri dal Ministro dell'ambiente e per le aree marine congiuntamente dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro della marina mercantile.

2. La sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale è esercitata, ai fini della presente legge, dal Corpo forestale dello Stato senza variazioni alla attuale pianta organica dello stesso. Per l'espletamento di tali servizi e di quant'altro affidato al Corpo medesimo dalla presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono individuate le strutture ed il personale del Corpo da dislocare presso il Ministero dell'ambiente e presso gli Enti parco, sotto la dipendenza funzionale degli stessi, secondo modalità stabilite dal decreto medesimo (5). Il decreto determina altresì i sistemi e le modalità di reclutamento e di ripartizione su base regionale, nonché di formazione professionale del personale forestale di sorveglianza. Ai dipendenti dell'Ente parco possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza degli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento dei predetti poteri i dipendenti assumono la qualifica di guardia giurata. Fino alla emanazione del predetto decreto alla sorveglianza provvede il Corpo forestale dello Stato, sulla base di apposite direttive impartite dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Nelle aree protette marine la sorveglianza è esercitata ai sensi dell'articolo 19, comma 7.

TITOLO III - Aree naturali protette regionali

22. Norme quadro.

1. Costituiscono principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali:

a) la partecipazione delle province, delle comunità montane e dei comuni al procedimento di istituzione dell'area protetta, fatta salva l'attribuzione delle funzioni amministrative alle province, ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Tale partecipazione si realizza, tenuto conto dell'articolo 3 della stessa legge n. 142 del 1990, attraverso conferenze per la redazione di un documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio;

b) la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco di cui all'articolo 25;

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

- c) la partecipazione degli enti locali interessati alla gestione dell'area protetta;
 - d) l'adozione, secondo criteri stabiliti con legge regionale in conformità ai principi di cui all'articolo 11, di regolamenti delle aree protette;
 - e) la possibilità di affidare la gestione alle comunioni familiari montane, anche associate fra loro, qualora l'area naturale protetta sia in tutto o in parte compresa fra i beni agro-silvo-pastorali costituenti patrimonio delle comunità stesse.
2. Fatte salve le rispettive competenze per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale la partecipazione degli enti locali alla istituzione e alla gestione delle aree protette e la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco.
3. Le regioni istituiscono parchi naturali regionali e riserve naturali regionali utilizzando soprattutto i demani e i patrimoni forestali regionali, provinciali, comunali e di enti pubblici, al fine di un utilizzo razionale del territorio e per attività compatibili con la speciale destinazione dell'area.
4. Le aree protette regionali che insistono sul territorio di più regioni sono istituite dalle regioni interessate, previa intesa tra le stesse, e gestite secondo criteri unitari per l'intera area delimitata.
5. Non si possono istituire aree protette regionali nel territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale statale.
6. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi ed abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate.

23. Parchi naturali regionali.

1. La legge regionale istitutiva del parco naturale regionale, tenuto conto del documento di indirizzo di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), definisce la perimetrazione provvisoria e le misure di salvaguardia, individua il soggetto per la gestione del parco e indica gli elementi del piano per il parco, di cui all'articolo 25, comma 1, nonché i principi del regolamento del parco. A tal fine possono essere istituiti appositi enti di diritto pubblico o consorzi obbligatori tra enti locali od organismi associativi ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142. Per la gestione dei servizi del parco, esclusa la vigilanza, possono essere stipulate convenzioni con enti pubblici, con soggetti privati, nonché con comunioni familiari montane.

24. Organizzazione amministrativa del parco naturale regionale.

1. In relazione alla peculiarità di ciascuna area interessata, ciascun parco naturale regionale prevede, con apposito statuto, una differenziata forma organizzativa, indicando i criteri per la composizione del consiglio direttivo, la designazione del presidente e del direttore, i poteri del consiglio, del presidente e del direttore, la composizione e i poteri del collegio dei revisori dei conti e degli organi di consulenza tecnica e scientifica, le modalità di convocazione e di funzionamento degli organi statutari, la costituzione delle comunità del parco.
2. Nel collegio dei revisori dei conti deve essere assicurata la presenza di un membro designato dal Ministro del tesoro.
3. Gli enti di gestione dei parchi naturali regionali possono avvalersi sia di personale proprio che di personale comandato dalla regione o da altri enti pubblici.

25. Strumenti di attuazione.

1. Strumenti di attuazione delle finalità del parco naturale regionale sono il piano per il parco e il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili.
2. Il piano per il parco è adottato dall'organismo di gestione del parco ed è approvato dalla regione. Esso ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello.
3. Nel riguardo delle finalità istitutive e delle previsioni del piano per il parco e nei limiti del regolamento, il parco promuove iniziative, coordinate con quelle delle regioni e degli enti locali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine predispone un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili. Tale piano è adottato dall'organismo di gestione del parco, tenuto conto del parere espresso dagli enti locali territorialmente interessati, è approvato dalla regione e può essere annualmente aggiornato.
4. Al finanziamento del piano pluriennale economico e sociale, di cui al comma 3, possono concorrere lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli altri organismi interessati.
5. Le risorse finanziarie del parco possono essere costituite, oltre che da erogazioni o contributi a qualsiasi titolo, disposti da enti o da organismi pubblici e da privati, da diritti e canoni riguardanti l'utilizzazione dei beni mobili ed immobili che appartengono al parco o dei quali esso abbia la gestione.

26. Coordinamento degli interventi.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

1. Sulla base di quanto disposto dal programma nonché dal piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 25, comma 3, il Ministro dell'ambiente promuove, per gli effetti di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, accordi di programma tra lo Stato, le regioni e gli enti locali aventi ad oggetto l'impiego coordinato delle risorse. In particolare gli accordi individuano gli interventi da realizzare per il perseguimento delle finalità di conservazione della natura, indicando le quote finanziarie dello Stato, della regione, degli enti locali ed eventualmente di terzi, nonché le modalità di coordinamento ed integrazione della procedura.

27. Vigilanza e sorveglianza.

1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette regionali è esercitata dalla regione. Ove si tratti di area protetta con territorio ricadente in più regioni l'atto istitutivo determina le intese per l'esercizio della vigilanza.
2. Il Corpo forestale dello Stato ha facoltà di stipulare specifiche convenzioni con le regioni per la sorveglianza dei territori delle aree naturali protette regionali, sulla base di una convenzione-tipo predisposta dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

28. Leggi regionali.

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni adeguano la loro legislazione alle disposizioni contenute nel presente titolo.

TITOLO IV - Disposizioni finali e transitorie

29. Poteri dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta.

1. Il legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta, qualora venga esercitata un'attività in difformità dal piano, dal regolamento o dal nulla osta, dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere.
2. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino o di ricostituzione delle specie vegetali o animali entro un congruo termine, il legale rappresentante dell'organismo di gestione provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo la procedura di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in quanto compatibili, e recuperando le relative spese mediante ingiunzione emessa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
3. L'organismo di gestione dell'area naturale protetta può intervenire nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possano compromettere l'integrità del patrimonio naturale dell'area protetta e ha la facoltà di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive dell'area protetta.

30. Sanzioni.

1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6 e 13 è punito con l'arresto fino a dodici mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquantamila. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma 3, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire venticinquemila. Le pene sono raddoppiate in caso di recidiva.
2. La violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duemila. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dal legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area protetta.
3. In caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi degli articoli 733 e 734 del codice penale può essere disposto dal giudice o, in caso di flagranza, per evitare l'aggravamento o la continuazione del reato, dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi. Il responsabile è tenuto a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque è tenuto al risarcimento del danno.
4. Nelle sentenze di condanna il giudice può disporre, nei casi di particolare gravità, la confisca delle cose utilizzate per la consumazione dell'illecito.
5. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto non in contrasto con il presente articolo.
6. In ogni caso trovano applicazione le norme dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale da parte dell'organismo di gestione dell'area protetta.
7. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche nel caso di violazione dei regolamenti e delle misure di salvaguardia delle riserve naturali statali.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

8. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche in relazione alla violazione alle disposizioni di leggi regionali che prevedono misure di salvaguardia in vista della istituzione di aree protette e con riguardo alla trasgressione di regolamenti di parchi naturali regionali.

9. Nell'area protetta dei monti Cervati, non si applicano, fino alla costituzione del parco nazionale, i divieti di cui all'articolo 17, comma 2.

31. Beni di proprietà dello Stato destinati a riserva naturale.

1. Fino alla riorganizzazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, del Corpo forestale dello Stato, le riserve naturali statali sono amministrate dagli attuali organismi di gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali. Per far fronte alle esigenze di gestione delle riserve naturali statali indicate nel programma, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed in attesa della riorganizzazione di cui all'articolo 9 della citata legge n. 183 del 1989, la composizione e le funzioni dell'ex Azienda di Stato possono essere disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Per l'esercizio delle attività di gestione per i primi tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124 (6).

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro delle finanze, trasmette al Comitato l'elenco delle aree individuate ai sensi del decreto ministeriale 20 luglio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 175 del 29 luglio 1987, e delle altre aree nella sua disponibilità con la proposta della loro destinazione ad aree naturali protette nazionali e regionali anche ai fini di un completamento, con particolare riguardo alla regione Veneto e alla regione Lombardia, dei trasferimenti effettuati ai sensi dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. La gestione delle riserve naturali istituite su proprietà dello Stato, che ricadano o vengano a ricadere per effetto dell'istituzione di nuovi parchi nell'ambito di un parco nazionale, spetta all'Ente parco. L'affidamento è effettuato mediante provvedimento di concessione predisposto dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. In caso di mancata intesa si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro due anni dall'istituzione dell'Ente parco. Le riserve biogenetiche ed i territori delle riserve parziali destinati ad attività produttive sono affidati alla gestione del Corpo forestale dello Stato.

4. Le direttive necessarie per la gestione delle riserve naturali statali e per il raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, sono impartite dal Ministro dell'ambiente ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

32. Aree contigue.

1. Le regioni, d'intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali protette e con gli enti locali interessati, stabiliscono piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue alle aree protette, ove occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle aree protette stesse.

2. I confini delle aree contigue di cui al comma 1 sono determinati dalle regioni sul cui territorio si trova l'area naturale protetta, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta.

3. All'interno delle aree contigue le regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia, in deroga al terzo comma dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso articolo 15 della medesima legge.

4. L'organismo di gestione dell'area naturale protetta, per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico dell'area stessa, può disporre, per particolari specie di animali, divieti riguardanti le modalità ed i tempi della caccia.

5. Qualora si tratti di aree contigue interregionali, ciascuna regione provvede per quanto di propria competenza per la parte relativa al proprio territorio, d'intesa con le altre regioni ai sensi degli articoli 8 e 66, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. L'intesa è promossa dalla regione nel cui territorio è situata la maggior parte dell'area naturale protetta.

33. Relazione al Parlamento.

1. Il Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Consiglio nazionale per l'ambiente, presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e sull'attività degli organismi di gestione delle aree naturali protette nazionali.

34. Istituzione di parchi e aree di reperimento.

1. Sono istituiti i seguenti parchi nazionali:

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

- a) Cilento e Vallo di Diano (Cervati, Gelbison, Alburni, Monte Stella e Monte Bulgheria);
- b) Gargano;
- c) Gran Sasso e Monti della Laga;
- d) Maiella;
- e) Val Grande;
- f) Vesuvio.

2. E' istituito, d'intesa con la regione Sardegna ai sensi dell'articolo 2, comma 7, il Parco nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu. Qualora l'intesa con la regione Sardegna non si perfezioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 4 si provvede alla istituzione del parco della Val d'Agri e del Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo) o, se già costituito, di altro parco nazionale per il quale non si applica la previsione di cui all'articolo 8, comma 6 (7).

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente provvede alla delimitazione provvisoria dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 sulla base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici disponibili, in particolare, presso i servizi tecnici nazionali e le amministrazioni dello Stato nonché le regioni e, sentiti le regioni e gli enti locali interessati, adotta le misure di salvaguardia, necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi. La gestione provvisoria del parco, fino alla costituzione degli Enti parco previsti dalla presente legge, è affidata ad un apposito comitato di gestione istituito dal Ministro dell'ambiente in conformità ai principi di cui all'articolo 9.

4. Il primo programma verifica ed eventualmente modifica la delimitazione effettuata dal Ministro dell'ambiente ai sensi del comma 3.

5. Per l'organizzazione ed il funzionamento degli Enti parco dei parchi di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni della presente legge.

6. Il primo programma, tenuto conto delle disponibilità finanziarie esistenti, considera come prioritarie aree di reperimento le seguenti:

- a) Alpi apuane e Appennino tosco-emiliano;
- b) Etna;
- c) Monte Bianco;
- d) Picentino (Monti Terminio e Cervialto);
- e) Tarvisiano;
- f) Appennino lucano, Val d'Agri e Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino e Raparo);
- g) Partenio;
- h) Parco-museo delle miniere dell'Amiata;
- i) Alpi marittime (comprensorio del massiccio del Marguareis)
- l) Alta Murgia;
- l-bis) Costa teatina (8).

7. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con le regioni, può emanare opportune misure di salvaguardia.

8. Qualora il primo programma non venga adottato entro il termine previsto dall'articolo 4, comma 6, all'approvazione dello stesso provvede il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente.

9. Per le aree naturali protette i cui territori siano confinanti o adiacenti ad aree di interesse naturalistico facenti parte di Stati esteri, il Ministro degli affari esteri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni e le province autonome interessate, promuove l'adozione delle opportune intese o atti, al fine di realizzare forme integrate di protezione, criteri comuni di gestione e facilitazioni di accesso, ove ammesso.

Le intese e gli atti possono riguardare altresì l'istituzione di aree naturali protette di particolare pregio naturalistico e rilievo internazionale sul territorio nazionale. Le disposizioni delle intese e degli atti sono vincolanti per le regioni e gli enti locali interessati.

10. Per l'istituzione dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1991 e lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

11. Per la gestione dei Parchi Nazionali di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per il 1991, lire 15,5 miliardi per il 1992 e lire 22 miliardi a decorrere dal 1993.

35. Norme transitorie.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, si provvede all'adeguamento ai principi della presente legge, fatti salvi i rapporti di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge di dipendenti in ruolo, della disciplina del Parco nazionale d'Abruzzo, del Parco nazionale del Gran Paradiso, previa intesa con la regione a statuto speciale Val d'Aosta e la regione Piemonte, tenuto conto delle attuali esigenze con particolare riguardo alla funzionalità delle sedi ed alla sorveglianza. Per il Parco nazionale dello Stelvio si provvede in base a quanto stabilito

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279. Le intese ivi previste vanno assunte anche con la regione Lombardia e devono essere informate ai principi generali della presente legge.

2. In considerazione dei particolari valori storico-culturali ed ambientali, nonché della specialità degli interventi necessari per il ripristino e la conservazione degli importanti e delicati ecosistemi, la gestione delle proprietà demaniali statali ricadenti nei Parchi nazionali del Circeo e della Calabria sarà condotta secondo forme, contenuti e finalità, anche ai fini della ricerca e sperimentazione scientifica nonché di carattere didattico formativo e dimostrativo, che saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ai parchi nazionali previsti dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dall'articolo 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305, si applicano le disposizioni della presente legge, utilizzando gli atti posti in essere prima dell'entrata in vigore della legge stessa in quanto compatibili.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni interessate provvedono, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, alla istituzione del parco naturale interregionale del Delta del Po a modifica dell'articolo 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305, in conformità delle risultanze dei lavori della Commissione paritetica istituita in applicazione della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 5 agosto 1988, pubblicata nel supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 215 del 13 settembre 1988. Qualora l'intesa non si perfezioni nel suddetto termine, si provvede alla istituzione di un parco nazionale in tale area a norma del comma 3 (9).

5. Nell'ipotesi in cui si istituisca il parco interregionale del Delta del Po, con le procedure di cui all'articolo 4 si procede alla istituzione del parco nazionale della Val d'Agri e del Lagonegrese (Monti Arioso, Volturino, Viggiano, Sirino, Raparo), o, se già costituito, di altro parco nazionale, per il quale non si applica la previsione di cui all'articolo 8, comma 6.

6. Restano salvi gli atti di delimitazione di riserve naturali emessi alla data di entrata in vigore della presente legge e le conseguenti misure di salvaguardia già adottate. Dette riserve sono istituite, secondo le modalità previste dalla presente legge, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

7. Ove non diversamente previsto, il termine per l'espressione di pareri da parte delle regioni ai fini della presente legge è stabilito in giorni quarantacinque.

8. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per il 1991, lire 3 miliardi per il 1992 e lire 4 miliardi a decorrere dal 1993.

9. Per l'attuazione dei commi 3, 4 e 5 è autorizzata la spesa di lire 14 miliardi per il 1991, lire 17,5 miliardi per il 1992 e lire 21 miliardi a decorrere dal 1993.

36. Aree marine di reperimento.

1. Sulla base delle indicazioni programmatiche di cui all'articolo 4, possono essere istituiti parchi marini o riserve marine, oltre che nelle aree di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, nelle seguenti aree:

- a) Isola di Gallinara;
- b) Monti dell'Uccellina - Formiche di Grosseto - Foce dell'Ombrone - Talamone;
- c) Secche di Torpaterno;
- d) Penisola della Campanella - Isola di Capri;
- e) Costa degli Infreschi;
- f) Costa di Maratea;
- g) Penisola Salentina (Grotte Zinzulusa e Romanelli);
- h) Costa del Monte Conero;
- i) Isola di Pantelleria;
- l) Promontorio Monte Cofano - Golfo di Custonaci;
- m) Acicastello - Le Grotte;
- n) Arcipelago della Maddalena (isole ed isolotti compresi nel territorio del comune della Maddalena);
- o) Capo Spartivento - Capo Teulada;
- p) Capo Testa - Punta Falcone;
- q) Santa Maria di Castellabate;
- r) Monte di Scauri;
- s) Monte a Capo Gallo - Isola di Fuori o delle Femmine;
- t) Parco marino del Piceno;
- u) Isole di Ischia, Vivara e Procida, area marina protetta integrata denominata "regno di Nettuno";
- v) Isola di Bergeggi;
- z) Stagnone di Marsala;
- aa) Capo Passero;

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

bb) Pantani di Vindicari;

cc) Isola di San Pietro;

dd) Isola dell'Asinara;

ee) Capo Carbonara;

ee-bis) Parco marino "Torre del Cerrano" (10).

2. La Consulta per la difesa del mare può, comunque, individuare, ai sensi dell'articolo 26 della legge 12 dicembre 1982, n. 979 (11), altre aree marine di particolare interesse nelle quali istituire parchi marini o riserve marine.

37. Detrazioni fiscali a favore delle persone giuridiche e regime per i beni di rilevante interesse paesaggistico e naturale.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 114 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Sono altresì deducibili:

a) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di altri enti pubblici e di associazioni e di fondazioni private legalmente riconosciute, le quali, senza scopo di lucro, svolgono o promuovono attività dirette alla tutela del patrimonio ambientale, effettuate per l'acquisto, la tutela e la valorizzazione delle cose indicate nei numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, facenti parte degli elenchi di cui al primo comma dell'articolo 2 della medesima legge o assoggettati al vincolo della inedificabilità in base ai piani di cui all'articolo 5 della medesima legge e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, ivi comprese le erogazioni destinate all'organizzazione di mostre e di esposizioni, nonché allo svolgimento di studi e ricerche aventi ad oggetto le cose anzidette; il mutamento di destinazione degli immobili indicati alla lettera e) del presente comma, senza la preventiva autorizzazione del Ministro dell'ambiente, come pure il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati, determina la indeducibilità delle spese dal reddito. Il Ministro dell'ambiente dà immediata comunicazione ai competenti uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza delle agevolazioni; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori.

b) le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate alla lettera a), effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti;

c) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione e alla protezione degli immobili vincolati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, facenti parte degli elenchi relativi ai numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della medesima legge o assoggettati al vincolo assoluto di inedificabilità in base ai piani di cui all'articolo 5 della stessa legge e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

2-ter. Il Ministro dell'ambiente e la regione, secondo le rispettive attribuzioni e competenze, vigilano sull'impiego delle erogazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2-bis del presente articolo effettuate a favore di soggetti privati, affinché siano perseguiti gli scopi per i quali le erogazioni stesse sono state accettate dai beneficiari e siano rispettati i termini per l'utilizzazione concordati con gli autori delle erogazioni. Detti termini possono essere prorogati una sola volta dall'autorità di vi gilanza, per motivi non imputabili ai beneficiari".

1. E' deducibile dal reddito imponibile di qualunque soggetto obbligato, fino a un massimo del 25 per cento del reddito annuo imponibile, il controvalore in denaro, da stabilirsi a cura del competente organo periferico del Ministero per i beni culturali e ambientali, d'intesa con l'ufficio tecnico erariale competente per territorio, corrispondente a beni immobili che vengano ceduti a titolo gratuito da persone fisiche e giuridiche allo Stato ed ai soggetti pubblici e privati di cui alle lettere a) e b) del comma 2-bis dell'articolo 114 del citato testo unico delle imposte sui redditi, purché detti immobili siano vincolati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e facciano parte degli elenchi relativi ai numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della medesima legge, o siano assoggettati al vincolo della inedificabilità in base ai piani di cui all'articolo 5 della medesima legge e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e la donazione avvenga allo scopo di assicurare la conservazione del bene nella sua integrità, per il godimento delle presenti e delle future generazioni.

2. Le agevolazioni di cui all'articolo 5 della legge 2 agosto 1982, n. 512, sono accordate nel caso di trasferimenti delle cose di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della citata legge n. 1497 del 1939 effettuati da soggetti che abbiano fra le loro finalità la conservazione di dette cose.

3. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutate in lire 100 milioni per il 1991, lire 1 miliardo per il 1992 e lire 2 miliardi per il 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme generali sui parchi nazionali".

4. Il Ministro delle finanze presenta annualmente al Parlamento una relazione sugli effetti finanziari del presente articolo.

38. Copertura finanziaria.

1. All'onere derivante dalla attuazione dell'articolo 3, comma 3, pari a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 ed a lire 10 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali".

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, comma 7, pari a lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente".

3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, comma 9, pari a lire 3,4 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente".

4. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 8, pari a lire 22,9 miliardi per l'anno 1991 ed a lire 12 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali".

5. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, comma 9, pari a lire 110 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 ed a lire 92 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali".

6. All'onere relativo all'attuazione dell'articolo 18, comma 4, pari a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali".

7. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 18, comma 5, pari a lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali".

8. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 34, comma 10, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1991 ed a lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali".

9. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 34, comma 11, pari a lire 10 miliardi per l'anno 1991, lire 15,5 miliardi per l'anno 1992 ed a lire 22 miliardi per l'anno 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali".

10. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 35, comma 8, pari a lire 2 miliardi per l'anno 1991, lire 3 miliardi per l'anno 1992 e lire 4 miliardi per l'anno 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali".

11. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 35, comma 9, pari a lire 14 miliardi per l'anno 1991, lire 17,5 miliardi per l'anno 1992 e lire 21 miliardi per l'anno 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali".

12. Per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, comma 3, dell'articolo 4, comma 9, dell'articolo 18, comma 4, e dell'articolo 34, comma 10, gli stanziamenti relativi agli anni successivi al triennio 1991-1993 saranno rimodulati ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

13. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Nota all'articolo 2

- Per il testo dell'art. 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette): vedi nota all'articolo 1

Nota all'articolo 4

- Per il testo dell'art. 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette): vedi nota all'articolo 1

Nota all'articolo 6:

- Per il testo degli allegati I e II della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche: vedi nota all'articolo 1.
- Per il testo dell'allegato I della Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici: vedi nota all'articolo 1.
- Il testo dell'articolo 2, comma 1, lettere m) e m-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) è il seguente:

Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357

Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. (Testo aggiornato e coordinato al D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120. (G.U. n. 124 del 30.05.2003)

Art. 2

Definizioni

(Articolo così modificato dal D.P.R. n. 120/2003 - le modifiche sono riportate in corsivo)

1. Ai fini del presente regolamento sono adottate le seguenti definizioni:

m) sito di importanza comunitaria: un sito che è stato inserito nella lista dei siti selezionati dalla Commissione europea e che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all'allegato A o di una specie di cui all'allegato B in uno stato di conservazione soddisfacente e che può, inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza della rete ecologica "Natura 2000" di cui all'articolo 3, al fine di mantenere la diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione. Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti di importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, all'interno della loro area di distribuzione naturale, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione;

m-bis) proposto sito di importanza comunitaria (pSic): un sito individuato dalle regioni e province autonome, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio alla Commissione europea, ma non ancora inserito negli elenchi definitivi dei siti selezionati dalla Commissione europea;

- Il testo dall'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) è il seguente:

Art. 2

Definizioni

(Articolo così modificato dal D.P.R. n. 120/2003 - le modifiche sono riportate in corsivo)

1. Ai fini del presente regolamento sono adottate le seguenti definizioni:

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

n) zona speciale di conservazione: un sito di importanza comunitaria designato in base all'articolo 3, comma 2, in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato;

- Il testo dell'articolo 1, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n.157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) è il seguente:

Legge 11 febbraio 1992, n. 157

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

(G.U.. 25 febbraio 1992, n. 46 - S.O. n. 41)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Fauna selvatica

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.

[1-bis. Lo Stato e le regioni si adoperano per mantenere o adeguare la popolazione della fauna selvatica a un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenendo conto anche delle esigenze economiche, nonché ad evitare, nell'adottare i provvedimenti di competenza, il deterioramento della situazione attuale.](*)

2. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purchè non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.

3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti. Le province attuano la disciplina regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. Le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, sono integralmente recepite ed attuate nei modi e nei termini previsti dalla presente legge la quale costituisce inoltre attuazione della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812, e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503.

5. Le regioni e le province autonome in attuazione delle citate direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE individuano lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui all'articolo 7 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, zone di protezione speciale finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi; provvedono al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di biotopi. Tali attività concernono particolarmente e prioritariamente le specie di cui all'elenco allegato alla citata direttiva 79/409/CEE, come sostituito dalle citate direttive 85/411/CEE e 91/244/CEE. In caso di inerzia delle regioni e delle province autonome per un anno dopo la segnalazione da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, provvedono con controllo sostitutivo, d'intesa, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro dell'ambiente. (3) [Le Zone di protezione speciale (ZPS) si intendono classificate, ovvero istituite, dalla data di trasmissione alla Commissione europea da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei formulari e delle cartografie delle medesime ZPS individuate dalle regioni, ovvero dalla data di trasmissione alla Commissione europea dei formulari e delle cartografie da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per le ZPS istituite prima della data di entrata in vigore della presente legge. I provvedimenti regionali devono riportare in maniera puntuale i confini di tali aree ed i relativi dati catastali e devono essere pubblicizzati.](**)

6. Le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente una relazione sulle misure adottate ai sensi del comma 5 e sui loro effetti rilevabili.

7. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro dell'ambiente, verifica, con la collaborazione delle regioni e delle province autonome e sentiti il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8 e l'Istituto

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

nazionale per la fauna selvatica, lo stato di conformità della presente legge e delle leggi regionali e provinciali in materia agli atti emanati dalle istituzioni delle Comunità europee volti alla conservazione della fauna selvatica.

[7-bis. Il Ministro per le politiche europee, d'intesa con i Ministri interessati, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili per coordinare le ricerche e i lavori riguardanti la protezione, gestione e utilizzazione della fauna selvatica, nonché quelle sull'applicazione pratica della presente legge.](*)

Nota all'articolo 8

- Il testo degli articoli 21 e seguenti della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia) è il seguente:

Art. 21

(Convenzioni)

1. Le convenzioni disciplinano lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni stabiliscono l'oggetto, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli stessi a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 22

(Associazioni intercomunali)

1. Le associazioni intercomunali, finalizzate alla gestione associata di una pluralità di funzioni e servizi, sono costituite da Comuni contermini inseriti in contesti omogenei dal punto di vista territoriale e socio-economico e non ricompresi nel territorio di altra associazione e sono dotate di uffici comuni.
2. Le associazioni intercomunali sono costituite per un periodo non inferiore a sei anni.
3. Le associazioni intercomunali sono costituite con deliberazioni conformi dei consigli comunali, adottate a maggioranza assoluta dei componenti, con le quali viene approvata la convenzione quadro.
4. Sono organismi di coordinamento delle associazioni intercomunali:
 - a) il Presidente dell'associazione, eletto tra i sindaci dei Comuni associati;
 - b) la Conferenza dei sindaci.
5. La convenzione quadro disciplina:
 - a) l'oggetto e la durata dell'associazione;
 - b) le competenze e il funzionamento degli organismi di coordinamento di cui al comma 4;
 - c) la modalità e le eventuali forme del coordinamento tecnico, amministrativo e organizzativo;
 - d) le funzioni e i servizi comunali da svolgere in forma associata e i criteri generali relativi alle modalità di esercizio, tra cui l'individuazione del Comune capofila;
 - e) i rapporti finanziari tra i Comuni associati.
6. La convenzione quadro trova applicazione mediante convenzioni attuative, fra tutti o alcuni dei Comuni associati, approvate dalle giunte comunali nonché mediante gli atti regolamentari e programmatori dei Comuni.

Art. 23

(Unioni di Comuni)

1. Le unioni di Comuni sono enti locali costituiti da Comuni territorialmente contermini, per l'esercizio congiunto di funzioni, competenze e servizi, tra le quali devono essere comprese, all'atto della costituzione, almeno quattro tra le seguenti:
 - a) finanza e contabilità;
 - b) tributi;
 - c) commercio e attività produttive;
 - d) urbanistica;
 - e) servizi tecnici;
 - f) gestione del personale;
 - g) polizia municipale.
2. Le unioni di Comuni sono costituite per un periodo non inferiore a sei anni.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

3. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione di Comuni sono approvati dai consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei Comuni. L'istituzione dell'unione di Comuni decorre dalla data di stipulazione dell'atto costitutivo, qualora non diversamente previsto dall'atto medesimo.
4. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le loro competenze, le modalita' per la loro costituzione, la sede, l'ordinamento finanziario. Lo statuto definisce, altresì, le procedure conseguenti allo scioglimento dell'unione o al recesso da parte di uno dei Comuni partecipanti.
5. Il segretario dell'unione svolge le funzioni di segreteria anche per i Comuni facenti parte dell'unione.
6. I Comuni costituiti in unione definiscono con deliberazione consiliare la quota annua delle proprie entrate da versare all'unione per l'esercizio delle funzioni a essa attribuite.
7. L'unione di Comuni ha potesta' regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni a essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni.
8. Spetta alle unioni di Comuni presentare direttamente le richieste nelle materie di loro competenza per ottenere incentivi regionali previsti a favore degli enti locali.
9. Alle unioni di Comuni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi a esse direttamente affidati.
10. Alle unioni di Comuni si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano l'ordinamento dei Comuni.

Art. 24

(Consorzi fra enti locali e altri enti pubblici)

1. Oltre alle forme di collaborazione di cui all'articolo 20, comma 1, gli enti locali possono costituire consorzi con la partecipazione di altri enti pubblici per lo svolgimento di particolari attivita'.
2. Al tal fine, i consigli degli enti locali approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione che stabilisce i fini, la durata, gli organi e i principali rapporti di natura finanziaria tra gli enti consorziati.
3. Lo statuto, sulla base della convenzione, disciplina l'organizzazione, il funzionamento, la nomina e le funzioni degli organi consortili, nonche' dell'organo di revisione, ed e' approvato dall'assemblea dei legali rappresentanti degli enti che hanno sottoscritto la convenzione. Lo statuto puo' essere modificato dall'assemblea del consorzio.
4. L'assemblea del consorzio e' composta dai rappresentanti degli enti consorziati, ciascuno con voto ponderale in proporzione alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione, salva diversa previsione della convenzione stessa. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali.
5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali provvedono, anche in deroga ai limiti di durata eventualmente previsti dai relativi atti costitutivi, alla revisione dei consorzi esistenti, sopprimendoli o trasformandoli nelle forme previste dalla presente legge.
6. Sono fatti salvi i consorzi fra enti locali previsti da leggi regionali di settore, nonche' i consorzi obbligatori per legge con le relative discipline ivi previste.

Capo VI

Sviluppo delle forme associative

Art. 25

(ABROGATO)

Note:

- 1 Sostituito il comma 5 da art. 1, comma 40, L. R. 30/2007
- 2 Articolo abrogato da art. 11, comma 31, L. R. 17/2008

Art. 26

(Piano di valorizzazione territoriale)

1. Il Piano di valorizzazione territoriale triennale, approvato e aggiornato annualmente dalla Giunta regionale con propria deliberazione:
 - a) effettua la ricognizione delle forme associative, individuando le associazioni intercomunali, le unioni di Comuni e le fusioni;
 - b) specifica i criteri e le modalita' per la concessione di incentivi annuali e straordinari a sostegno delle associazioni intercomunali, delle unioni di Comuni e delle fusioni;
 - c)
- (ABROGATA)
2. Il Piano di valorizzazione territoriale e' adottato dalla Giunta regionale, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali.
- 3.
- (ABROGATO)

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

4. Gli enti interessati segnalano alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali le modificazioni intervenute agli elementi di cui al comma 1, ai fini dell'aggiornamento annuale del Piano di valorizzazione territoriale.

5. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano di valorizzazione territoriale.

Note:

1 Integrata la disciplina da art. 1, comma 72, L. R. 30/2007

2 Sostituite parole al comma 1 da art. 1, comma 41, L. R. 30/2007

3 Sostituite parole al comma 3 da art. 1, comma 43, L. R. 30/2007

4 Integrata la disciplina da art. 11, comma 17, L. R. 17/2008

5 Abrogata la lettera c), comma 1 da art. 11, comma 32, L. R. 17/2008

6 Abrogato il comma 3 da art. 11, comma 32, L. R. 17/2008

Art. 27

(Interventi regionali per lo sviluppo delle gestioni associate)

1. I criteri per la corresponsione degli incentivi specificati nel Piano di valorizzazione territoriale tengono conto, prioritariamente, della tipologia delle funzioni e dei servizi oggetto della gestione associata e della popolazione interessata, nel rispetto dei principi definiti nel presente articolo.

2. Per accedere ai finanziamenti previsti dal Piano di valorizzazione territoriale le unioni devono rispettare i seguenti requisiti:

a) per quelle costituite da due Comuni non montani almeno uno dei due Comuni partecipanti deve avere popolazione pari o superiore a 1.500 abitanti, mentre nelle unioni di Comuni costituite da due Comuni interamente montani almeno uno dei due deve avere popolazione pari o superiore a 500 abitanti;

b) per quelle costituite da tre o più Comuni non montani la popolazione complessiva deve essere superiore a 3.000 abitanti, mentre nelle unioni di Comuni costituite da tre o più Comuni interamente montani la popolazione complessiva deve essere superiore a 1.000 abitanti.

3. Il Piano di valorizzazione territoriale prevede l'erogazione di incentivi ordinari annuali della durata massima di sei anni e decrescenti dal terzo anno e di incentivi straordinari da erogarsi all'atto della costituzione di associazioni intercomunali e di unioni di Comuni.

4. Nella determinazione dell'importo degli incentivi ordinari annuali, hanno priorità le funzioni e i servizi gestiti tramite uffici comuni o che comunque implicano una maggiore integrazione tra gli uffici e il personale dei Comuni aderenti. Una quota degli incentivi è destinata a coloro che hanno predisposto e periodicamente aggiornata, ai sensi dell'articolo 30, la Carta dei servizi. L'incentivo annuale si computa con esclusivo riferimento alle funzioni e ai servizi svolti in forma associata dalla prevalenza dei Comuni compresi nell'associazione intercomunale o nell'unione dei Comuni.

5. Gli incentivi ordinari successivi alla prima annualità sono decurtati delle somme già concesse l'anno precedente laddove, sulla base della documentazione finanziaria richiesta, non sia comprovata l'effettiva gestione associata dei servizi o il raggiungimento dei risultati programmati.

6. La concessione degli incentivi è effettuata nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio; in caso di insufficienza l'incentivo spettante è ridotto proporzionalmente.

7. I programmi e i provvedimenti regionali di settore che prevedono incentivi a favore di enti locali stabiliscono, ai fini della loro concessione, criteri preferenziali per gli interventi posti in essere in forma associata, con particolare riferimento alle forme associative disciplinate dalla presente legge.

8. La Regione concorre agli oneri sostenuti dai Comuni che abbiano deliberato la costituzione di una delle forme associative previste dalla presente legge per l'elaborazione di studi di fattibilità recanti progetti di riorganizzazione sovracomunale delle strutture, dei servizi e delle funzioni.

9. La Regione prevede finanziamenti straordinari per le fusioni di Comuni che si realizzano entro quattro anni dalla costituzione della corrispondente unione di Comuni.

Art. 28

(Fusioni di Comuni)

1. La fusione costituisce lo sviluppo dei processi di collaborazione istituzionale rappresentati dalle associazioni intercomunali e dalle unioni di Comuni.

2. In attuazione della volontà dei Comuni interessati e sentite le popolazioni interessate mediante referendum popolari consultivi, la legge regionale che dispone la fusione prevede che alle comunità d'origine siano assicurate adeguate forme di partecipazione e decentramento dei servizi.

3. Nei Comuni oggetto di fusione, lo statuto può prevedere l'istituzione di municipi, disciplinando anche l'organizzazione e le funzioni e potendo prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme che disciplinano lo status degli amministratori dei Comuni con pari popolazione.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

Note:

1 Integrata la disciplina da art. 2, comma 21, L. R. 12/2006

Art. 29

(Associazione delle Province e Conferenze interprovinciali)

1. Al fine di valorizzare la coesione territoriale, sociale ed economica della comunita' regionale, e nel rispetto dei principi fondamentali della presente legge, le Province del Friuli Venezia Giulia possono associarsi per lo svolgimento di compiti di coordinamento, indirizzo e progettazione, per la tutela e la valorizzazione delle identita' linguistiche e culturali, nonche' per la gestione di servizi, ricadenti su vaste aree interprovinciali.
2. Le Province, al fine di esercitare in maniera associata le proprie funzioni o per realizzare attivita' che coinvolgono interessi di piu' Province, possono convocare conferenze interprovinciali, anche con i Comuni interessati, per programmare, coordinare e gestire le funzioni e le attivita' necessarie.

Note:

1 Integrata la disciplina da art. 11, comma 87, L. R. 17/2008

Art. 30

(Carte dei servizi)

1. Gli enti locali e le rispettive forme collaborative disciplinate dalla presente legge elaborano gli schemi di riferimento delle Carte dei servizi erogati, con indicazione dei diritti e degli obblighi degli utenti.
2. Le Carte dei servizi sono redatte e aggiornate dai gestori in conformita' ai principi contenuti nella legislazione vigente e nelle direttive ministeriali, con particolare riguardo ai principi di eguaglianza dei diritti degli utenti, di imparzialita', di continuita' del servizio, di diritto di scelta dell'utente, di partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio, di efficienza ed efficacia nell'erogazione dei servizi.
3. I soggetti gestori di servizi pubblici assicurano l'adeguata pubblicita' delle Carte dei servizi erogati.

TITOLO III

SUSSIDIARIETA' E CONCERTAZIONE

Capo I

Consiglio delle autonomie locali

Art. 31

(Costituzione del Consiglio delle autonomie locali)

1. E' istituito il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione e di raccordo fra la Regione e gli enti locali.
2. Il Consiglio delle autonomie locali e' costituito da una rappresentanza istituzionale di enti locali cosi' formata:
 - a) le Province e i Comuni capoluogo di provincia, quali membri di diritto;
 - b) quindici Comuni non capoluogo di provincia, scelti in modo da assicurare una adeguata rappresentanza dei Comuni in rapporto al territorio, rinnovati ogni cinque anni.
3. I Comuni di cui al comma 2, lettera b), sono individuati, da apposite conferenze dei sindaci, come segue:
 - a) due dai sindaci dei Comuni della provincia di Gorizia;
 - b) cinque dai sindaci dei Comuni della provincia di Pordenone, di cui:
 - 1) due dai sindaci dei Comuni interamente montani;
 - 2) tre dai sindaci dei Comuni diversi da quelli interamente montani;
 - c) uno dai sindaci dei Comuni della provincia di Trieste;
 - d) sette dai sindaci dei Comuni della provincia di Udine, di cui:
 - 1) tre dai sindaci dei Comuni interamente montani;
 - 2) quattro dai sindaci dei Comuni diversi da quelli interamente montani.
4. Il Consiglio delle autonomie locali ha sede nella citta' di Udine presso la struttura regionale competente in materia di autonomie locali, la quale fornisce il supporto tecnico-operativo e di segreteria.
5. Le conferenze dei sindaci dei Comuni di cui al comma 3 sono convocate e presiedute dal sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti e sono tenute nei trenta giorni precedenti alla scadenza; in difetto provvede, previa diffida, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali. In caso di individuazione dei Comuni mediante procedura elettiva, ogni sindaco esprime una sola preferenza. Non concorrono all'espressione di volonta' della conferenza i sindaci dei Comuni capoluogo di provincia.
6. L'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali da' atto della composizione del Consiglio delle autonomie locali e delle successive variazioni, con decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

Art. 32

(Funzionamento del Consiglio delle autonomie locali)

1. Partecipano alle attività del Consiglio delle autonomie locali i presidenti delle Province e i sindaci dei Comuni di cui all'articolo 31 o un componente della giunta o del consiglio del rispettivo ente locale, da essi delegato.
2. Il Consiglio delle autonomie locali elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente e i componenti dell'Ufficio di presidenza, che può svolgere funzioni consultive nei confronti della Regione, secondo le norme previste nella presente legge e nel regolamento di cui all'articolo 33.
3. La qualità di componente del Consiglio delle autonomie locali non comporta il diritto a compensi o rimborsi a carico della Regione.
4. La Regione è autorizzata a sostenere gli oneri per il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali e per studi e ricerche richiesti dal medesimo.

Art. 33

(Regolamento del Consiglio delle autonomie locali)

1. Il Consiglio delle autonomie locali approva, a maggioranza assoluta dei componenti, il regolamento che ne disciplina il funzionamento e l'organizzazione.
2. Il regolamento disciplina l'elezione del Presidente, del Vicepresidente e dei componenti dell'Ufficio di presidenza del Consiglio delle autonomie locali. Il regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Il regolamento può prevedere la costituzione di commissioni e di gruppi di lavoro. Nelle riunioni tecniche preparatorie, nelle commissioni e nei gruppi di lavoro possono partecipare i funzionari competenti.

Art. 34

(Funzioni del Consiglio delle autonomie locali)

1. Il Consiglio delle autonomie locali esprime l'intesa nei seguenti casi:
 - a) schemi di disegni di legge sull'ordinamento delle autonomie locali;
 - b) schemi di disegni di legge sulle elezioni degli enti locali;
 - c) schemi di disegni di legge sulle forme di partecipazione alla vita degli enti locali da parte di coloro che risiedono stabilmente e legalmente nel territorio regionale;
 - d) schemi di disegni di legge di conferimento di funzioni agli enti locali;
 - e) schemi di disegni di legge e di regolamenti sui criteri e le modalità dei trasferimenti finanziari agli enti locali;
 - f) schemi di disegni di legge sulla disciplina dell'esercizio, in via sussidiaria, del potere sostitutivo da parte della Regione nei confronti degli enti locali, ai sensi dell'articolo 18;
 - g) proposta di Piano di valorizzazione territoriale, di cui all'articolo 26.
2. Il Consiglio delle autonomie locali esprime il parere in merito a:
 - a) schemi di disegni di legge finanziaria, di approvazione e di assestamento del bilancio regionale;
 - b) proposte di provvedimenti della Giunta regionale riguardanti le competenze, i trasferimenti finanziari e gli assetti ordinamentali e funzionali degli enti locali, sui provvedimenti attuativi dei programmi e delle iniziative comunitarie, nonché proposte di atti generali di programmazione regionale;
 - c) le proposte di legge d'iniziativa dei consiglieri regionali che riguardano le materie di cui al comma 1, lettere da a) a f), secondo le modalità previste dal regolamento del Consiglio regionale.
3. Il Consiglio delle autonomie locali può proporre alla Regione di ricorrere alla Corte costituzionale sia avverso le leggi e gli atti aventi valore di legge dello Stato o di altre Regioni, sia per conflitto di attribuzioni; può proporre alla Giunta regionale qualsiasi iniziativa d'interesse generale per gli enti locali; provvede alle nomine e alle designazioni dei rappresentanti degli enti locali nei casi previsti dalla legge.

Art. 35

(Comunicazione degli atti)

1. Le proposte di legge di iniziativa dei consiglieri regionali sono trasmesse al Consiglio delle autonomie locali secondo le modalità disciplinate dal regolamento del Consiglio regionale. Lo stesso regolamento disciplina i termini e le modalità di esame dei pareri ricevuti.
2. Gli atti di iniziativa della Giunta regionale sono trasmessi al Consiglio delle autonomie locali a cura dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali.

Art. 36

(Procedimento di formazione dell'intesa e di acquisizione del parere)

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

1. Il Consiglio delle autonomie locali esprime l'intesa, anche avanzando proposte di modifica o integrazione.
2. Qualora l'intesa riguardi schemi di disegni di legge, in caso di mancato raggiungimento della medesima entro trenta giorni, la Giunta regionale a maggioranza assoluta dei componenti puo' prescindere motivatamente, dandone comunicazione al Consiglio delle autonomie locali e trasmettendo al Consiglio regionale gli atti che esprimono l'orientamento del Consiglio delle autonomie locali.
3. Qualora l'intesa riguardi proposte di provvedimenti amministrativi, in caso di mancato raggiungimento della medesima entro trenta giorni, la Giunta regionale a maggioranza assoluta dei componenti puo' prescindere motivatamente.
4. Il Consiglio delle autonomie locali esprime il parere, eventualmente condizionato, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Giunta regionale. Decorso il termine stabilito dal presente comma, si prescinde dal parere.
5. In caso di urgenza, su richiesta motivata della Giunta regionale, il termine previsto al comma 4 e' ridotto a dieci giorni e il parere puo' essere espresso anche dall'Ufficio di presidenza del Consiglio delle autonomie locali. I pareri espressi dall'Ufficio di presidenza sono comunicati al Consiglio delle autonomie locali nella seduta immediatamente successiva.
6. L'intesa o il parere sono espressi a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio delle autonomie locali ovvero dell'Ufficio di presidenza.

Art. 37

(Partecipazione del Presidente del Consiglio delle autonomie locali alle sedute del Consiglio regionale e della Giunta regionale)

1. Il regolamento del Consiglio regionale disciplina la partecipazione del Presidente del Consiglio delle autonomie locali, o di un componente da lui delegato, alle sedute delle Commissioni consiliari, che esaminino argomenti di interesse per le autonomie locali e per l'illustrazione dei pareri espressi.
2. Il Presidente della Regione puo' invitare il Presidente del Consiglio delle autonomie locali alle riunioni della Giunta regionale ove si esaminino argomenti di interesse per le autonomie locali, nonche' per l'illustrazione dei pareri espressi.
3. Il Presidente del Consiglio delle autonomie locali puo' chiedere di essere invitato alle riunioni della Giunta regionale ove si esaminino argomenti di interesse per le autonomie locali, nonche' per l'illustrazione dei pareri espressi.

Capo II

Collaborazione tra Regione ed enti locali

Art. 38

(Collaborazione istituzionale)

1. Per il perseguimento degli obiettivi indicati all'articolo 6, la Giunta regionale e il Consiglio delle autonomie locali si riuniscono in un'apposita conferenza Regione-autonomie locali, per concertare le politiche territoriali e formulare un documento contenente le linee guida per la predisposizione del bilancio regionale.

Art. 39

(Collaborazione della Regione all'attivita' degli enti locali)

1. La Regione assicura, a richiesta degli enti locali, varie forme di collaborazione anche giuridica per la realizzazione dei loro fini istituzionali, con prioritata' per gli enti di minori dimensioni demografiche.
2. La Regione garantisce, altresì, tramite i propri uffici lo svolgimento di attivita' di consulenza e di documentazione a favore degli enti locali.
- 2 bis. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a stipulare apposite convenzioni con Universita' degli studi o con altri Istituti di studio e ricerca per effettuare analisi e ricerche in materia di enti locali.
3. La Regione fornisce, attraverso l'istituzione di un'apposita struttura operativa, l'assistenza e il supporto tecnico e giuridico alla progettazione e al funzionamento delle forme associative.
4. La Regione persegue l'obiettivo di predisporre strumenti di conoscenza e di informazione a favore del sistema delle autonomie locali, promuovendo l'adozione di standard informatici uniformi e interattivi per lo svolgimento dell'attivita' amministrativa in modo da realizzare un osservatorio permanente del sistema stesso. I risultati delle attivita' di monitoraggio sono comunicati annualmente al Consiglio delle autonomie locali.
5. La Giunta regionale utilizza i dati raccolti con l'attivita' di monitoraggio per elaborare proposte di atti normativi, di riordino dell'apparato amministrativo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi regionali.

Note:

- 1 Aggiunto il comma 2 bis da art. 11, comma 16, L. R. 9/2008

Art. 40

(Rapporti tra enti locali e Regione)

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

1. Gli enti locali e la Regione, in applicazione del principio di leale collaborazione, si informano reciprocamente riguardo all'esercizio delle rispettive funzioni e possono, altresì, in ogni momento, richiedere notizie e informazioni con forme semplificate.
2. Gli enti locali e la Regione, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, possono concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.
3. Il Presidente della Regione, su istanza degli enti locali interessati, può promuovere accordi con altre regioni aventi a oggetto lo svolgimento in forma associata tra enti locali appartenenti a diverse regioni, di funzioni e servizi, quando ciò si renda necessario al fine di definire la disciplina regionale applicabile relativamente alle procedure e modalità di erogazione di servizi da parte degli enti associati.
4. Gli uffici della Regione, al fine di raccordare la propria attività amministrativa con quella degli enti locali, possono costituire tavoli tecnici di lavoro e concertazione con la partecipazione di funzionari ed esperti della Regione e degli enti locali. La partecipazione dei funzionari ed esperti degli enti locali ai tavoli tecnici non comporta oneri a carico della Regione.
5. La Regione organizza la propria struttura amministrativa in forma decentrata.

Art. 41

(Garante degli amministratori locali)

1. È istituito il Garante degli amministratori locali, quale organismo regionale di supporto all'attività dei componenti elettivi e di nomina degli organi degli enti locali.
2. Il Garante ha sede nella città di Udine presso la struttura regionale competente in materia di autonomie locali, che fornisce il supporto logistico, tecnico-operativo e di segreteria. Esso può operare, altresì, presso le strutture regionali negli altri capoluoghi di provincia.
3. Il Garante è nominato dall'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali. Può essere nominato nella carica colui che ha svolto per almeno dieci anni funzioni di dirigente della pubblica amministrazione ovvero di magistrato ovvero di docente universitario di materie giuridiche. La carica è incompatibile con quelle di amministratore locale o regionale o di dirigente di qualsiasi livello di una forza o movimento politico. Al Garante spettano i compensi di natura indennitaria e i rimborsi fissati con deliberazione della Giunta regionale.
4. Il Garante degli amministratori locali resta in carica sei anni e non può essere immediatamente rinominato.
5. Il Garante:
 - a) esprime pareri in merito a segnalazioni effettuate dai componenti degli organi degli enti locali, sentito l'ente locale, in relazione all'attività degli enti stessi;
 - b) promuove la conciliazione tra le parti interessate, previo incontro tra esse, a seguito di segnalazioni effettuate dai componenti degli organi degli enti locali, in relazione a presunte violazioni delle prerogative da garantire a ciascun amministratore locale;
 - c) riferisce annualmente al Consiglio regionale e al Consiglio delle autonomie locali in merito all'attività svolta.

Note:

- 1 Aggiunte parole al comma 3 da art. 2, comma 35, L. R. 22/2007

TITOLO IV

AUTONOMIA FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI

Art. 42

(Autonomia finanziaria degli enti locali)

1. Gli enti locali hanno autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite; le risorse finanziarie necessarie, senza vincoli di destinazione, che spettano loro sono assicurate mediante la compartecipazione ai tributi erariali riferibili al territorio regionale. Le linee di indirizzo della compartecipazione delle autonomie locali alle entrate regionali sono stabilite d'intesa tra il Consiglio delle autonomie locali e la Giunta regionale.
2. A tal fine sono previste:
 - a) la compartecipazione degli enti locali ai tributi, anche sulla base dei tributi riferibili al loro territorio;
 - b) misure di perequazione per gli enti locali con minore capacità fiscale per abitante e con ridotta dimensione demografica.
3. Con legge regionale sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione delle risorse agli enti locali.
4. L'entità delle risorse attribuite agli enti locali è determinata nella legge finanziaria della Regione su base pluriennale e con riferimento all'arco temporale della programmazione regionale. La determinazione è relativa sia ai trasferimenti correnti che alle risorse per investimenti previste dal Piano di valorizzazione territoriale di cui all'articolo 26.
5. I finanziamenti regionali eventualmente vincolati nella destinazione possono riguardare esclusivamente interventi d'interesse regionale, nelle materie nelle quali la Regione è titolare della relativa funzione amministrativa.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

Art. 43

(Principi generali in materia di finanza locale)

1. Gli enti locali hanno potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe. A tal fine gli enti locali disciplinano con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
2. La finanza degli enti locali è costituita da:
 - a) tributi propri;
 - b) addizionali e compartecipazioni a tributi erariali e regionali;
 - c) trasferimenti erariali e regionali;
 - d) altre entrate proprie di natura corrente;
 - e) risorse per investimenti;
 - f) altre entrate.
3. I trasferimenti regionali sono ripartiti secondo criteri socio-demografici e parametri di fiscalità legati al territorio. La distribuzione delle risorse assicura in misura adeguata l'esistenza e il funzionamento delle strutture e l'erogazione dei servizi alla popolazione, anche con riguardo alle differenze di genere.
4. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici necessari per lo sviluppo della comunità, integrando i trasferimenti regionali per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili. A ciascun ente locale spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza.
5. Le somme trasferite agli enti locali non sono soggette a rendicontazione.

Art. 44

(Principi generali in materia di contabilità)

1. Gli enti deliberano il bilancio di previsione per l'anno successivo entro il 31 dicembre e, comunque, non oltre il termine di sessanta giorni dall'approvazione da parte del Consiglio regionale del bilancio annuale e pluriennale della Regione.
2. Il bilancio di previsione osserva i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.
3. Il bilancio di previsione è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale, della durata pari a quello della Regione.
4. I documenti di bilancio devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.
5. I risultati di gestione sono rilevati, anche mediante contabilità economica, e dimostrati nel rendiconto.
6. Ai fini della tenuta della contabilità economica, gli enti adottano il sistema che ritengono più idoneo alle proprie esigenze.
7. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile o dell'anno successivo.
8. Il rendiconto è composto da:
 - a) conto del bilancio;
 - b) conto economico;
 - c) conto del patrimonio.
9. La tenuta della contabilità economica è facoltativa per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

Note:

- 1 Sostituite parole al comma 7 da art. 11, comma 69, L. R. 17/2008
- 2 Integrata la disciplina da art. 11, comma 70, L. R. 17/2008 . Si vedano anche le disposizioni transitorie di cui al comma 71 del medesimo articolo 11.

Art. 45

(Osservatorio regionale per la finanza locale)

1. Al fine di favorire l'esercizio ottimale delle funzioni del sistema delle autonomie locali e la perequazione delle risorse, la Regione, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, predispone strumenti di monitoraggio e di diffusione delle informazioni finanziarie e contabili degli enti locali mediante l'individuazione d'indicatori, criteri di rilevazione e metodologie per l'analisi degli effetti delle politiche regionali e della normazione regionale in materia finanziaria e contabile sul sistema delle autonomie locali.
2. La Regione raccoglie ed elabora i dati contenuti nei principali documenti contabili degli enti locali e le informazioni riguardanti l'attività di entrata e di spesa degli enti medesimi.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 è istituito presso la struttura regionale competente in materia di autonomie locali l'Osservatorio regionale per la finanza locale, con sede in Udine.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

4. L'Osservatorio regionale per la finanza locale ha inoltre il compito di promuovere la corretta gestione delle risorse finanziarie, l'applicazione dei principi contabili, la congruita' degli strumenti applicativi e la sperimentazione di nuovi modelli contabili.
5. Le risultanze delle rilevazioni sono rese note annualmente dalla Giunta regionale e comunicate al Consiglio regionale e al Consiglio delle autonomie locali.
6. La composizione e il funzionamento dell'Osservatorio regionale per la finanza locale sono determinati con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali. L'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali provvede, con proprio decreto, alla nomina dei componenti dell'Osservatorio.
7. Gli eventuali componenti esterni dell'Osservatorio regionale per la finanza locale durano in carica tre anni; a essi spetta un gettone di presenza determinato in conformita' con quanto previsto dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale) e successive modificazioni.
8. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a stipulare apposite convenzioni con universita' degli studi o con altri istituti di studio e ricerca per effettuare analisi e ricerche nelle materie oggetto dell'attivita' dell'Osservatorio regionale per la finanza locale.

TITOLO V
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 46
(Norme transitorie e finali)

1.
(ABROGATO)
2.
(ABROGATO)
3.
(ABROGATO)
4.
(ABROGATO)
5. Il Consorzio Comunita' collinare del Friuli e' equiparato alle associazioni intercomunali ai fini dell'applicazione del capo VI del titolo II ed e' tenuto a conservare la composizione costituita esclusivamente da Comuni, in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 24. Il Consorzio adegua il proprio statuto alla disciplina di cui agli articoli 22, comma 1, e 25 entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
- 5 bis. Al fine di consentire al maggior numero di Comuni di concorrere alla assegnazione delle risorse del Piano di valorizzazione territoriale costituendo una idonea forma associativa, i tre quarti dei Comuni di una provincia, anche non contermini possono costituire una associazione intercomunale.
- 5 ter. Al fine di consentire al Comune di Forgaria nel Friuli di concorrere alla assegnazione delle risorse del Piano di valorizzazione territoriale nell'ambito della forma associativa piu' appropriata ad assicurare l'integrazione funzionale con i Comuni contermini, e' estesa a favore del medesimo Comune la facolta' di cui al comma 3 dell'articolo 25.

Note:

- 1 Aggiunto il comma 5 bis da art. 1, comma 82, L. R. 30/2007
- 2 Aggiunto il comma 5 ter da art. 1, comma 82, L. R. 30/2007
- 3 Abrogato il comma 1 da art. 11, comma 33, L. R. 17/2008
- 4 Abrogato il comma 2 da art. 11, comma 33, L. R. 17/2008
- 5 Abrogato il comma 3 da art. 11, comma 33, L. R. 17/2008
- 6 Abrogato il comma 4 da art. 11, comma 33, L. R. 17/2008
- 7 Sostituito il comma 5 bis da art. 11, comma 34, L. R. 17/2008

Art. 47
(Pubblicazione)

1. Il testo della presente legge e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione preceduto da un sommario contenente il numero e la rubrica degli articoli e delle partizioni interne.

Art. 48
(Norme finanziarie)

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

1. Per le finalita' previste dall'articolo 32, comma 4, e' autorizzata la spesa di 2.500 euro per l'anno 2005 a carico dell'unita' previsionale di base 52.2.370.1.1599, denominata <<Consiglio delle autonomie locali>>, che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 1652 (1.1.142.2.01.32) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 370 - Servizio assemblea autonomie locali (n. 237) - con la denominazione <<Oneri per il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali e per studi e ricerche>> e con lo stanziamento di 2.500 euro per l'anno 2005.
2. Per le finalita' previste dall'articolo 45 e' autorizzata la spesa di 6.500 euro per l'anno 2005 a carico dell'unita' previsionale di base 52.2.370.1.1645 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 1643 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con lo stanziamento di 6.500 euro per l'anno 2005.
3. All'onere di 2.500 euro per l'anno 2005 derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unita' previsionale di base 6.3.370.2.1030 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 791 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento e' ridotto di pari importo, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
4. All'onere di 6.500 euro per l'anno 2005 derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 si fa fronte mediante storno di pari importo dalle unita' previsionali di base del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi come di seguito specificato:
 - a) 2.500 euro per l'anno 2005 dall'unita' previsionale di base 6.3.370.2.1030, con riferimento al capitolo 791;
 - b) 4.000 euro per l'anno 2005 dall'unita' previsionale di base 1.3.370.1.17 con riferimento al capitolo 1680.
- 4 bis. A decorrere dall'anno 2008 gli oneri previsti per le finalita' dell'articolo 45, comma 7, fanno carico all'unita' di bilancio 10.1.1.1162 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
5. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 41 fanno carico all'unita' previsionale di base 52.2.370.1.479 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9811 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
- 5 bis. A decorrere dall'anno 2008 gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 41 fanno carico all'unita' di bilancio 9.1.1.3420 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

Note:

- 1 Aggiunto il comma 4 bis da art. 1, comma 74, L. R. 30/2007
- 2 Aggiunto il comma 5 bis da art. 1, comma 75, L. R. 30/2007

Art. 49
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge:
 - a) gli articoli 8 (Disposizioni concernenti le Comunita' montane), 9 (Disposizioni particolari per l' area metropolitana di Trieste), 12 (Trasferimento di funzioni), 16 (Procedure per l'esercizio delle funzioni trasferite), 17 (Delega di funzioni), 18 (Funzione di indirizzo e coordinamento), 19 (Carattere degli atti emessi in attuazione di funzioni trasferite o delegate), 20 (Revoca di funzioni), 21 (Intervento sostitutivo), 22 e 23 (Istituzione della Conferenza permanente Regione - Enti locali), della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli enti locali);
 - b) l'articolo 1, comma 1, della legge regionale 27 novembre 1989, n. 42 (Integrazioni e modifiche della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, recante: <<Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali>>);
 - c) l'articolo 4 (Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10), comma 1, della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1 (Legge finanziaria 1993);
 - d) l'articolo 16 (Altre norme contabili), commi 36, 37, 38, 39, 40 e 41, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25 (Assestamento del bilancio 1999 e del bilancio pluriennale 1999-2001 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10);
 - e) l'articolo 2 (Trasferimenti al sistema delle autonomie locali), commi 19, 22, 23, 24, 25 e 26 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000);
 - f) la legge regionale 15 maggio 2001, n. 15 (Disposizioni generali in materia di riordino della Regione e conferimento di funzioni e compiti alle autonomie locali);
 - g) gli articoli 25 (Esercizio associato delle funzioni comunali dei Comuni facenti parte dei Comprensori montani), 27 (Criteri preferenziali per l'erogazione di contributi agli enti locali), e 41 (Modifiche alla legge regionale 15/2001), della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia);

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

h) l'articolo 1 (Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali), comma 35, della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 (Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali);

i) l'articolo 2 (Trasferimenti al sistema delle autonomie locali), comma 38, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005).

2. Le disposizioni di cui all'articolo 3 (Trasferimenti al sistema delle autonomie locali), commi 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003) sono abrogate a far data dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di nomina dei componenti dell'Osservatorio di cui all'articolo 45.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano comunque ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, fino ad esaurimento degli stessi.

Nota all'articolo 10

- Il testo dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) è il seguente:

Art. 7

Indirizzi di monitoraggio, tutela e gestione degli habitat e delle specie

(Articolo così sostituito dal D.P.R. n. 120/2003)

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto, sentiti il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, per quanto di competenza, e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le linee guida per il monitoraggio, per i prelievi e per le deroghe relativi alle specie faunistiche e vegetali protette ai sensi del presente regolamento.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle linee guida di cui al comma precedente, disciplinano l'adozione delle misure idonee a garantire la salvaguardia e il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario, con particolare attenzione a quelli prioritari, dandone comunicazione ai Ministeri di cui al comma 1.

- Per il testo dell'articolo 1, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n.157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio): vedi nota all'articolo 6.
- Il testo dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) è il seguente:

Art. 5

Valutazione di incidenza

(Articolo così sostituito dal D.P.R. n. 120/2003)

1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.

2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

3. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.
4. Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza e' ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilita' del progetto con le finalita' conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G.
5. Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalita' di presentazione dei relativi studi, individuano le autorita' competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonche' le modalita' di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali.
6. Fino alla individuazione dei tempi per l'effettuazione della verifica di cui al comma 5, le autorita' di cui ai commi 2 e 5 effettuano la verifica stessa entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono chiedere una sola volta integrazioni dello stesso ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel caso in cui le predette autorita' chiedano integrazioni dello studio, il termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alle autorita' medesime.
7. La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa.
8. L'autorita' competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalita' di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi.
9. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete "Natura 2000" e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalita' di cui all'articolo 13.
10. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, puo' essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

- Il testo dell'articolo 5 della Legge regionale 7 settembre 1990 n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli - Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale) è il seguente:

Art. 5*Ambiti di applicazione*

1. Sono sottoposti alla disciplina della presente legge, secondo le procedure di cui al Capo III:
 - a) i progetti di legge e di regolamento aventi ad oggetto materie di rilevanza ambientale o comunque riguardanti l'assetto del territorio, la vegetazione, la fauna ed altri beni ambientali, nonche' le proposte di approvazione degli atti amministrativi della Regione a contenuto programmatico e pianificatorio aventi analogo oggetto, per i quali si applicano le procedure di cui al Capo III, Sezione I;
 - b) i progetti delle opere, e delle loro modifiche, individuate secondo le categorie e le soglie di cui all' articolo 6, ovvero localizzate nelle aree sensibili come definite dall' articolo 7, nonche', fino all' entrata in vigore del regolamento di esecuzione, i progetti indicati all' articolo 34, comma 3, per i quali si applica la procedura di cui al Capo III, Sezione II.

Note:

- 1 Abrogate parole al comma 1 da art. 18, comma 30, L. R. 13/2002

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 6 maggio 2005, n.11 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE. Legge comunitaria 2004) è il seguente:

Art. 11

(Periodo transitorio)

1. In attesa dell'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 4, la Giunta regionale si pronuncia con propria deliberazione in relazione agli effetti sull'ambiente dei piani e dei programmi regionali, nel rispetto delle disposizioni di legge e sulla base del parere espresso dalle amministrazioni competenti. Con lo stesso provvedimento considera le alternative al piano o al programma proposto e le misure di monitoraggio da osservarsi in fase di attuazione e gestione del piano o del programma medesimo.
2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale individua i piani e i programmi di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 2001/42/CE, per i quali non trovano applicazione le disposizioni del presente capo.
3. Gli enti locali e gli enti pubblici, anche economici, nell'ambito della propria potestà di autorganizzazione, adottano misure analoghe a quelle previste dai commi 1 e 2.

- Il testo dell'articolo 3, comma 2 lettera a), della direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente è il seguente:

Articolo 3

Ambito d'applicazione

1. I piani e i programmi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, che possono avere effetti significativi sull'ambiente, sono soggetti ad una valutazione ambientale ai sensi degli articoli da 4 a 9.
2. Fatto salvo il paragrafo 3, viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi,
 - a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE, o
 - b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.
3. Per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, la valutazione ambientale è necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull'ambiente.
4. Gli Stati membri determinano se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.
5. Gli Stati membri determinano se i piani o i programmi di cui ai paragrafi 3 e 4 possono avere effetti significativi sull'ambiente attraverso l'esame caso per caso o specificando i tipi di piani e di programmi o combinando le due impostazioni. A tale scopo gli Stati membri tengono comunque conto dei pertinenti criteri di cui all'allegato II, al fine di garantire che i piani e i programmi con probabili effetti significativi sull'ambiente rientrino nell'ambito di applicazione della presente direttiva.
6. Nell'esame dei singoli casi e nella specificazione dei tipi di piani e di programmi di cui al paragrafo 5, devono essere consultate le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3.
7. Gli Stati membri fanno in modo che le conclusioni adottate ai sensi del paragrafo 5, comprese le motivazioni della mancata richiesta di una valutazione ambientale ai sensi degli articoli da 4 a 9, siano messe a disposizione del pubblico.
8. I seguenti piani e programmi non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva:
 - piani e programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale e di protezione civile,
 - piani e programmi finanziari o di bilancio.
9. La presente direttiva non si applica ai piani e ai programmi cofinanziati a titolo dei rispettivi periodi di programmazione in corso (1) per i regolamenti (CE) n. 1260/1999 (2) e (CE) n. 1257/1999 (3) del Consiglio.

- Il testo dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) è il seguente:

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

Art. 13.

1. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente sulla base delle finalità programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché della continuità dell'azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide (1).

2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima composizione del Consiglio nazionale per l'ambiente, le terne di cui al precedente art. 12, comma 1, lett. c) , effettua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una prima individuazione delle associazioni a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma 1, e ne informa il Parlamento (2).

(1) Così modificato dall'articolo 17 della legge 23 marzo 2001, n. 93.

(2) A norma dell'articolo 4 della legge 3 agosto 1999, n. 265 le associazioni di protezione ambientale di cui al presente articolo, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al Comune e alla Provincia, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione.

Nota all'articolo 12

- Per il testo dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche): vedi nota all'articolo 10.
- Il testo dell'articolo 9, comma 2, lettera c) della legge regionale 27 novembre 2006 n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport) è il seguente:

Art. 9

(Funzioni delle Province)

2. In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna le Province esercitano le seguenti funzioni di concessione ed erogazione di incentivi finanziari:

c) contributi ai Comuni per la gestione dei parchi comunali e intercomunali, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), come modificato dall'articolo 41, comma 1, lettera b), della presente legge;

- Il testo dell'articolo 9, comma 2, lettera d) della legge regionale 27 novembre 2006 n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport) è il seguente:

Art. 9

(Funzioni delle Province)

2. In materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna le Province esercitano le seguenti funzioni di concessione ed erogazione di incentivi finanziari:

d) incentivi ai conduttori dei fondi nei biotopi, ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 4 della legge regionale 42/1996, come sostituito dall'articolo 41, comma 1, lettera a), della presente legge;

- Per il testo dell'articolo 21 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia): vedi nota all'articolo 8.

Nota all'articolo 13

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

- Per il testo dell'articolo 21 e seguenti della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia): vedi nota all'articolo 8.

Nota all'articolo 14

- Il testo dell'articolo 18 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia) è il seguente:

Art. 18

(Interventi sussidiari ed esercizio del potere sostitutivo)

1. In relazione alla salvaguardia di interessi unitari nelle materie di competenza regionale, specifiche disposizioni di legge regionale prevedono e disciplinano le ipotesi di esercizio, in via sussidiaria, del potere sostitutivo nei confronti degli enti locali esclusivamente attraverso il compimento di atti o di attività obbligatorie da parte di organi della Regione o sulla base di una decisione dei medesimi. Le leggi regionali, nel definire i presupposti sostanziali e procedurali in conformità al principio di leale collaborazione, apprestano congrue garanzie procedurali idonee a consentire all'ente locale sostituito l'autonomo adempimento e la partecipazione nel procedimento.

Nota all'articolo 16

- Il testo dell'articolo 3, commi 1 e 2, della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale) è il seguente:

Art. 3

Ai componenti esterni di cui al precedente articolo 2, che abbiano la loro sede ordinaria di lavoro o di servizio o comunque risiedano in comune diverso da quello in cui si svolgono le riunioni, compete altresì il trattamento di missione ed il rimborso delle spese nelle misure previste per i dipendenti regionali di livello equiparabile.

L'equiparazione è disposta con il provvedimento di nomina o di attribuzione dell'incarico.

Lo stesso provvedimento deve anche indicare il capitolo di bilancio su cui grava la spesa ed il termine dei lavori.

Nota all'articolo 17

- Il testo dell'articolo 34, comma 2, lettera b), della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione – autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia) è il seguente:

Art. 34

(Funzioni del Consiglio delle autonomie locali)

2. Il Consiglio delle autonomie locali esprime il parere in merito a:

b) proposte di provvedimenti della Giunta regionale riguardanti le competenze, i trasferimenti finanziari e gli assetti ordinamentali e funzionali degli enti locali, sui provvedimenti attuativi dei programmi e delle iniziative comunitarie, nonché proposte di atti generali di programmazione regionale;

- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 23 febbraio 2007, n.5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) è il seguente:

Art. 13

(Piani di settore)

1. I Piani di settore approvati dalla Regione in applicazione di leggi statali e regionali si conformano alle prescrizioni del PTR e contengono una relazione di coerenza con il PTR medesimo.

2. I Piani di settore possono costituire variante al PTR qualora formati nel rispetto delle finalità, dei contenuti e delle procedure di cui agli articoli 8, 9 e 10.

Note:

1 Integrata la disciplina da art. 7, comma 1, L. R. 11/2009

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

Nota all'articolo 18

- Per il testo dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche): vedi nota all'articolo 10.

Nota all'articolo 19

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 23 febbraio 2007, n.5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) è il seguente:

Art. 10

(Formazione del PTR)

1. La formazione del PTR e delle sue varianti avviene con le metodologie di Agenda 21 e in conformità alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e alle successive norme di recepimento.
2. La Giunta regionale predispone il progetto di PTR e lo sottopone al parere del Consiglio delle autonomie locali.
3. La Giunta regionale valuta il parere del Consiglio delle autonomie locali ed elabora il progetto definitivo di PTR.
4. Il progetto definitivo di PTR è sottoposto al parere della competente Commissione consiliare che si esprime entro sessanta giorni dalla data della richiesta ed è adottato, eventualmente modificato sulla base del parere consiliare, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale. Decorso infruttuosamente il termine si prescinde dal parere.
5. Il PTR adottato è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e depositato per la libera consultazione presso la competente struttura regionale. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione possono formulare osservazioni:
 - a) gli enti e gli organismi pubblici;
 - b) le associazioni di categoria e i soggetti portatori di interessi diffusi e collettivi;
 - c) i soggetti nei confronti dei quali le previsioni di PTR adottato sono destinate a produrre effetti diretti.
6. Esperite le procedure di cui ai precedenti commi e tenuto conto delle osservazioni di cui al comma 5, il PTR è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. L'avviso dell'avvenuta approvazione è pubblicato contestualmente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e su due quotidiani a diffusione regionale. Il PTR entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
7. I contenuti prescrittivi derivanti da norme statali e comunitarie successive alla data di approvazione del PTR sono recepiti nel PTR entro centoventi giorni con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

Nota all'articolo 21

- Per il testo dell'art. 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette): vedi nota all'articolo 1

Nota all'articolo 23

- Il testo del regolamento di attuazione della legge regionale 23 febbraio 2007 n. 5 "Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio" è il seguente:

Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5.

TITOLO I

CONTENUTI MINIMI DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE E SOVRACOMUNALE

Art. 1 Disciplina dell'urbanistica

Art. 2 Contenuti minimi del DPP

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

Art. 3 Contenuti minimi del PSC

Art. 4 Struttura dei contenuti del PSC

Art. 5 Contenuti minimi del POC

Art. 6 Salvaguardia

Art. 7 Contenuti minimi dei PAC

TITOLO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I PIANI ATTUATIVI COMUNALI, PIANI INFRAREGIONALI E DI SETTORE

Art. 8 Disposizioni particolari per i PAC di iniziativa pubblica

Art. 9 Disposizioni particolari per i PAC di iniziativa privata

Art. 10 Disposizioni particolari per i piani e programmi previsti dalle leggi di settore

Art. 11 Accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere o di impianti pubblici

Art. 12 Procedure di armonizzazione dei Piani territoriali infra regionali con gli strumenti di Pianificazione comunale e sovracomunale e con le prescrizioni del Piano Territoriale Regionale

Art. 13 Contenuti minimi dei Piani Territoriali Infra regionali

Art. 14 Rappresentazione dei Piani di settore

Art. 15 Regolamento edilizio comunale

TITOLO III

PROCEDURE DI ARMONIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI ALLE PRESCRIZIONI DEL PTR NELLE MORE DELL'ADEGUAMENTO DI CUI ALL'ART. 12 DELLA LEGGE

Art. 16 Disciplina transitoria

Art. 17 Varianti non sostanziali agli strumenti di Pianificazione comunale di cui all'art. 63, comma 5, della legge

TITOLO IV

INFORMATIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

Art. 18 Documento di Specifiche per l'informatizzazione degli strumenti di pianificazione comunale

Art. 19 Dati di competenza regionale e dati di competenza comunale

Art. 20 Servizi per la pubblicazione e l'accesso ai dati informatizzati

Art. 21 Promozione e diffusione di strumenti informatici per la produzione e gestione degli strumenti di pianificazione comunale informatizzati e politiche per la formazione e l'accertamento delle capacità professionali degli operatori

Art. 22 Sistema di coordinate

Art. 23 Base cartografica

Art. 24 Limite amministrativo comunale informatizzato certificato

Art. 25 Base catastale e dato di ricognizione sui limiti amministrativi

TITOLO V

NORME FINALI

Art. 26 Specifiche tecniche minime per la redazione dei rapporti sullo stato del territorio

Art. 27 Disciplina dell'Osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica, dell'edilizia e del paesaggio

Art. 28 Modifiche

Art. 29 Abrogazioni

Art. 30 Entrata in vigore

TITOLO I

CONTENUTI MINIMI DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE E SOVRACOMUNALE

Art. 1

(Disciplina dell'urbanistica)

1. Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell'art. 61, commi 1 e 3, della legge regionale 23 febbraio 2007 n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), di seguito denominata legge, e detta disposizioni per l'attuazione della Parte I della legge.

Art. 2

(Contenuti minimi del DPP)

1. Il Documento Preliminare di Piano (DPP) contiene lo schema dell'assetto del territorio, costituito dai seguenti elaborati:

a) una relazione di analisi riferita all'intero territorio interessato:

a.1) andamento demografico - economico e carico insediativo;

a.2) stato di attuazione degli strumenti di pianificazione vigenti: con particolare riguardo alla saturazione delle zone omogenee, alla struttura degli insediamenti abitativi, commerciali, industriali, artigianali e turistici;

a.3) stato delle acque, dell'aria, del rumore, del suolo e grado di naturalità degli ecosistemi;

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

- a.4) stato del territorio agricolo-forestale e del settore estrattivo;
 - a.5) stato del sistema delle infrastrutture per la mobilità di merci e persone;
 - a.6) stato del sistema delle infrastrutture energetiche, di telecomunicazione e tecnologiche;
 - a.7) aree naturali protette e vincoli derivanti da norme ambientali;
 - a.8) rischio sismico, idraulico, geologico e idro-geologico;
 - a.9) beni paesaggistici e beni culturali individuati dal PTR o dalla legge;
 - a.10) tematiche paesaggistiche richiamate nelle Schede di Ambito Paesaggistico (AP) del PTR, che interessano il territorio;
 - a.11) interrelazioni con i territori contermini a livello ambientale, paesaggistico, infrastrutturale e insediativo;
 - a.12) analisi dei fenomeni e delle scelte di rilievo intercomunale di cui alle lettere precedenti, allorché la pianificazione si svolga in forma associata;
 - b) Documentazione corredata dai seguenti elaborati cartografici in scala pari a 1:25.000, che illustra limiti e trasformazioni dei territori coinvolti dalla pianificazione comunale o sovracomunale:
 - b.1) Schema della trasformabilità ambientale ed insediativa dei territori coinvolti dalla pianificazione comunale o sovracomunale: documento che apprezza il grado di trasformabilità con elaborazioni ed analisi inerenti le risorse essenziali aria, acqua, suolo ed ecosistemi, sistema insediativi e paesaggio, nonché indicazione delle condizioni di trasformabilità o di non trasformabilità delle aree;
 - b.2) Schema delle infrastrutture: documento che indica la rete delle infrastrutture esistenti e di progetto, incluse quelle previste dal PTR e dagli altri strumenti di pianificazione e programmazione sovraordinati, riportante l'indicazione delle condizioni di trasformabilità o di non trasformabilità delle aree di pertinenza.
 - c) Relazione di coerenza degli obiettivi strategici contenuti nelle direttive con le condizioni di trasformabilità del territorio e con gli obiettivi e le azioni indicati dal PTR o dagli altri strumenti di pianificazione e programmazione sovraordinati.
 - d) Relazione di sintesi non tecnica per Agenda 21 che tracci il livello di coerenza tra obiettivi di sostenibilità e trasformabilità ambientale, economica e sociale.
2. Per la fase di elaborazione del DPP, non è obbligatoria la consegna alla Regione di documentazione informatica relativa agli elaborati di cui al comma 1, salvo la predisposizione di tutti gli elaborati testuali, tabellari, grafici e cartografici, oltre che nella versione cartacea, anche nel formato informatico PDF secondo le specifiche indicate nel Titolo IV del presente regolamento, ai fini della diffusione dei documenti, rivolta ai membri della conferenza di pianificazione, anche nel formato elettronico.
3. Il Comune ha la facoltà di produrre il DPP attraverso applicazioni informatiche di tipo GIS secondo gli standard regionali.

Art. 3

(Contenuti minimi del PSC)

1. Il Piano Strutturale Comunale (PSC) contiene i seguenti documenti:
- a) Relazione che descrive il QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO, strutturato nei tre sistemi principali definiti dal PTR (sistema ambientale e del paesaggio; sistema della mobilità ed infrastrutture tecnologiche ed energetiche; sistema degli insediamenti) con riferimento ai contenuti del DPP. Il Quadro conoscitivo del territorio è relativo ai territori interessati dalla pianificazione comunale o sovracomunale e contiene le integrazioni eventualmente richieste in sede di Conferenza di pianificazione;
 - b) RELAZIONE SULLE SCELTE attuate in base alle prescrizioni di PTR e delle relative azioni di salvaguardia in attuazione dell'articolo 20, comma 1, della legge, contenente:
 - b.1) Il recepimento puntuale delle prescrizioni specifiche del PTR.
 - b.2) L'indicazione delle prescrizioni regolative del PTR, riportante le valutazioni di attuazione di competenza locale.
 - b.3) La definizione delle disposizioni necessarie alla salvaguardia.
 - c) RELAZIONE DI SINTESI SUGLI INDICATORI DI MONITORAGGIO, contenente l'approfondimento e la specificazione a livello locale degli indicatori individuati dal PTR o dalla legge;
 - d) DOCUMENTO DELLE DIMOSTRAZIONI che giustifica l'uso di nuovo territorio per l'ampliamento degli insediamenti o la collocazione di nuovi insediamenti, attraverso la verifica del grado di impiego delle aree già destinate ad analoghe funzioni. È ammesso l'impiego di nuovo territorio, nel caso in cui la disponibilità residua di aree insediabili sia inadeguata al soddisfacimento delle dimostrate esigenze insediative. In tal caso il consumo di nuovo territorio è ammesso con priorità su aree dotate di adeguate infrastrutture o ad esse limitrofe. Il documento delle dimostrazioni contiene:
 - d.1) la descrizione degli obiettivi generali di sviluppo, riqualificazione e salvaguardia del territorio coinvolto dalla pianificazione comunale e sovracomunale, con l'indicazione delle azioni attuabili per raggiungere le migliori condizioni per la crescita economica, la coesione sociale nonché per il contenimento del consumo dell'energia e del suolo;
 - d.2) l'individuazione dei criteri di utilizzazione del territorio coinvolto dalla pianificazione comunale e sovracomunale;
 - d.3) la relazione di coerenza tra:

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

- d.3.1) obiettivi generali di sviluppo, riqualificazione e salvaguardia del territorio coinvolto dalla pianificazione comunale e sovracomunale;
- d.3.2) gli strumenti di pianificazione statale, regionale, infraregionale e di settore;
- e) DOCUMENTO DEGLI AMBITI E DELLE RETI, strutturato nei tre sistemi principali definiti dal PTR di cui all'art. 4, che individua gli ambiti urbanizzati, non urbanizzati, urbanizzabili e la rete delle infrastrutture.
- f) RELAZIONE SULLA PEREQUAZIONE URBANISTICA, COMPENSAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE, atta alla definizione delle metodologie, dei criteri, e dei limiti temporali e limiti qualitativi e quantitativi per l'individuazione delle aree destinate a perequazione urbanistica, compensazione urbanistica e territoriale.
2. I documenti di cui al comma 1 sono corredati da:
- a) elaborati cartografici in formato cartaceo in scala 1:10.000;
- b) file nel formato PDF secondo le specifiche indicate nel Titolo IV del presente regolamento.
3. Nella pianificazione sovracomunale gli elaborati cartografici di cui al comma 2 lettera a) possono essere accompagnati anche da elaborati cartografici di inquadramento a scala minore.
4. Il PSC approvato è rappresentato, a cura del proponente il Piano, mediante documentazione informatica, relativa ai contenuti grafici ed alfanumerici, strutturata e georeferenziata in ambiente GIS, secondo le specifiche indicate nel Titolo IV del presente regolamento.

Art. 4

(Struttura dei contenuti del PSC)

1. I documenti del PSC individuati nell'art. 3 possono contenere la specifica indicazione della norma di attuazione del PTR o dell'eventuale disposizione sovraordinata alla quale si riferiscono, nonché previsioni dirette a disciplinare gli effetti delle scelte progettuali ai fini della salvaguardia prevista dalla legge.
2. I termini definiti come "trattazione", "rappresentazione" e "strutturazione" relativi ai contenuti individuati nel successivo comma 3 si intendono riferiti rispettivamente allo sviluppo degli argomenti nei documenti di cui all'art. 3 comma 1, all'introduzione dei contenuti cartograficamente rappresentabili negli elaborati cartografici di cui all'art. 3 comma 2 lettera a), e alla gestione dei contenuti strutturabili e georiferibili in ambiente GIS ai fini della produzione della documentazione informatica di cui all'art. 3 comma 2 lettera b).
3. I contenuti dei documenti di cui all'art. 3 comma 1, nonché le legende degli elaborati cartografici e la struttura della documentazione informatica di cui all'art. 3 comma 2 sono organizzati nei seguenti Sistemi:
- a) SISTEMA AMBIENTALE E DEL PAESAGGIO costituito da:
- a.1) CARTA AMBIENTALE con i seguenti contenuti:
- a.1.1) aree protette: trattazione, rappresentazione e strutturazione dei contenuti indicati nelle NA del PTR che interessano il territorio;
- a.1.2) rischio idraulico: trattazione, rappresentazione e strutturazione della rete idrografica presente sul territorio comunale e delle aree soggette a potenziale pericolo di allagamento individuate dai Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) o dalla relazione geologica;
- a.1.3) rischio geologico ed idrogeologico: trattazione, rappresentazione e strutturazione delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico e dei contenuti dei Piani di bacino e dei Piani di assetto idrogeologico che interessano il territorio, con riferimento diretto ai contenuti degli strumenti prodotti dalle Autorità competenti ai sensi di legge;
- a.1.4) rischio valanghivo: trattazione, rappresentazione e strutturazione della situazione valanghiva, che eventualmente interessa il territorio;
- a.1.5) corpi idrici di interesse regionale: trattazione, rappresentazione e strutturazione in base alle valutazioni richieste dalle NA del PTR;
- a.1.6) tutela dell'aria: trattazione, rappresentazione e strutturazione in base alle valutazioni in merito alla tutela della qualità dell'aria previste dalle NA del PTR, con indicazione delle azioni da sviluppare in sede di POC;
- a.1.7) ambiti agricoli e forestali: trattazione, rappresentazione e strutturazione dei seguenti contenuti:
- a.1.7.1) ambiti agricoli e forestali;
- a.1.7.2) aree ad elevata ruralità;
- a.1.7.3) aree agricole che non possono essere destinate a trasformazione mediante interventi di sistemazione e rimodellamento dei versanti;
- a.1.7.4) superfici forestali sottoposte a pianificazione forestale sia di proprietà pubblica che privata;
- a.1.7.5) ambiti entro i quali sono localizzati i boschi pianiziali di interesse regionale;
- a.1.7.6) criteri per la localizzazione delle aree destinate agli "Alberi dei nuovi nati";
- a.1.7.7) ambiti dei distretti rurali ed agroalimentari di qualità con le valutazioni richieste dalle NA del PTR e con indicazione di quelle da sviluppare in sede di POC.
- a.2) CARTA DELL'ASSETTO PAESAGGISTICO con i seguenti contenuti:

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

- a.2.1) trattazione, rappresentazione e strutturazione dei beni e delle aree sottoposte a tutela paesaggistica nonché eventuali di ulteriori beni e luoghi rilevanti per il loro valore paesaggistico e culturale;
- a.2.2) trattazione, rappresentazione e strutturazione dei Centri storici e degli insediamenti rurali storici, relazionati al contesto paesaggistico circostante ed ai reticoli viari storici ad essi funzionali, comprese le componenti verdi storiche e non storiche;
- a.2.3) trattazione, rappresentazione e strutturazione dei fattori di rischio paesaggistico percepibili e rappresentabili relativi al territorio di competenza, individuati nelle schede AP del PTR;
- b) SISTEMA DELLA MOBILITÀ ED INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE ED ENERGETICHE, relativo al sistema della rete infrastrutturale (esistente e di progetto), nella sua articolazione funzionale, nelle interconnessioni e nelle relazioni con i contesti urbani e rurali, sviluppato nel rispetto delle prescrizioni del PTR e costituito da:
- b.1) trattazione, rappresentazione e strutturazione degli interventi previsti sulla rete esistente al fine di adeguarla funzionalmente;
- b.2) trattazione, rappresentazione e strutturazione degli ambiti di salvaguardia all'interno dei quali verrà sviluppato il tracciato dell'infrastruttura e localizzate le fasce di rispetto della medesima in sede di POC;
- b.3) trattazione, rappresentazione e strutturazione degli indirizzi e dei criteri per i POC sulla base delle NA del PTR e degli altri strumenti di pianificazione e programmazione sovraordinati per la definizione del progetto del sistema infrastrutturale urbano (della mobilità locale, carrabile, pedonale, ciclabile, delle attrezzature di servizio urbano), stabilendo criteri per il dimensionamento e la localizzazione;
- b.4) trattazione, rappresentazione e strutturazione dell'articolazione del sistema nelle seguenti classificazioni:
- b.4.1) Rete viaria: localizzazione degli interventi da attuare sulla rete esistente (in sede, in variante o nuovi interventi), delle penetrazioni urbane (anche con i relativi parcheggi di interscambio) e delle bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 25 marzo 2008 so11 connessioni ai CIMR, così come individuate dalle NA del PTR e dagli altri strumenti di pianificazione e programmazione sovraordinati;
- b.4.2) Rete ferroviaria: localizzazione della rete e delle relative stazioni o fermate ferroviarie con i nuovi interventi e direttrici previsti dal PTR e dagli altri strumenti di pianificazione e programmazione sovraordinati;
- b.4.3) Porti, interporti e aeroporto uso civile (merci/personone): localizzazione delle aree, anche quelle pertinenziali, con specificazione del sistema di connessione ed interscambio con la rete infrastrutturale viaria e ferroviaria;
- b.4.4) Trasporto Pubblico Locale: la localizzazione delle direttrici significative della rete ad uso del trasporto pubblico locale con specificazione dei CIMR nonché eventuali aree a destinazione di parcheggio d'interscambio modale;
- b.4.5) Ciclovie (ReCiR): gli ambiti interessati da tratti di ciclovia di interesse regionale compresi nel territorio di competenza nonché gli itinerari ciclabili di collegamento con i CIMR in cui è previsto l'interscambio modale bicicletta/altri mezzi di trasporto;
- b.4.6) Porti e aeroporti turistici: individuazione delle aree destinate ai porti e aeroporti turistici di interesse regionale con specificazione delle connessioni ed interscambio alla rete infrastrutturale viaria, idroviaria e ferroviaria;
- b.4.7) Infrastrutture energetiche: aree destinate alla localizzazione delle infrastrutture energetiche lineari e puntuali di interesse regionale definite nel PTR e dagli altri strumenti di pianificazione e programmazione sovraordinati, con specificazione dei corridoi energetici nonché delle fasce di fattibilità eventualmente individuate secondo i criteri previsti dal PTR;
- b.4.8) Infrastrutture tecnologiche:
- b.4.8.1) aree destinate alla localizzazione dei siti per la radiodiffusione televisiva ed eventuali previsioni di siti ulteriori o alternativi individuati sulla base delle NA del PTR e dagli altri strumenti di pianificazione e programmazione sovraordinati;
- b.4.8.2) aree destinate alla localizzazione dei siti per la banda larga indicati dal PTR e dagli altri strumenti di pianificazione e programmazione sovraordinati ed eventuali reti interne di collegamento con le infrastrutture esistenti ed in previsione;
- b.4.8.3) aree destinate alla localizzazione degli impianti e sedi della protezione civile.
- c) SISTEMA DEGLI INSEDIAMENTI, costituito da:
- c.1) trattazione, rappresentazione e strutturazione della STRUTTURA INSEDIATIVA URBANA, che individua AMBITI urbanizzati e urbanizzabili mediante lo sviluppo dei seguenti contenuti:
- c.1.1) coerentemente agli esiti del Quadro conoscitivo del territorio, sviluppo dell'articolazione in più ambiti urbani, caratterizzati da differenti condizioni di assetto fisico e funzionale, nonché da tendenze alla trasformazione e all'espansione dell'edificato.
- c.1.2) per ognuno degli ambiti urbani di cui alla lett. c.1.1), sviluppo di obiettivi e strategie per la definizione delle politiche urbanistiche. Tale elaborazione progettuale avviene nel rispetto della legge e delle prescrizioni del PTR, che attribuisce ai Capoluoghi, alle Conurbazioni Udinese e Pordenonese, ai Centri urbani a valenza territoriale, ruoli funzionali preminenti.
- c.1.3) gli ambiti urbani di cui al punto c.1.1) sono organizzati in:
- c.1.3.1) AMBITI URBANI DA TUTELARE: contesti del patrimonio culturale meritevoli di tutela, quali Centri storici, Nuclei urbani di interesse storico, siti di interesse archeologico del PTR e di altri strumenti di pianificazione e programmazione

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

sovraordinati, nonché altri tessuti di valore per l'identità degli insediamenti, su cui avviare azioni di valorizzazione e riuso, pur preservando le originarie trame viarie ed edilizie;

c.1.3.2) **AMBITI URBANI CONSOLIDATI**: contesti nei quali confermare gli attuali impianti ovvero aumentare la qualità urbana, i livelli dei servizi e delle dotazioni territoriali, anche con interventi di recupero e migliorando le relazioni tra residenza e attività economiche e sociali;

c.1.3.3) **AMBITI URBANI DI COMPLETAMENTO**: contesti realizzati perlopiù in anni recenti, ovvero attualmente in fase di realizzazione e in via di consolidamento. Sono prevalentemente già dotati di opere di urbanizzazione e destinati ad integrare e completare l'impianto urbano;

c.1.3.4) **AMBITI URBANI MARGINALI**: contesti che richiedono azioni di riorganizzazione territoriale, anche per risolvere criticità sotto il profilo ambientale, e di riequilibrio nella distribuzione dei servizi e delle opere di urbanizzazione. Il raggiungimento delle finalità enunciate può comportare riclassificazioni funzionali;

c.1.3.5) **AMBITI URBANI PER NUOVI INSEDIAMENTI E URBANIZZAZIONI**: contesti che individuano superfici o direttrici per nuove realizzazioni. Sono da privilegiare aree periurbane prossime a servizi pubblici, contigue al tessuto edilizio esistente e che non presentino particolari valori agronomici, ambientali, paesaggistici.

c.1.4) l'individuazione degli ambiti di cui al presente punto c.1) avviene nel rispetto delle prescrizioni del dimensionamento degli insediamenti del PTR e degli altri strumenti di pianificazione e programmazione sovraordinati, su presupposti di sostenibilità e di riequilibrio delle funzioni territoriali, nonché con riferimento agli indirizzi di cui ai punti 1, 2, 3 dei "Criteri per il dimensionamento degli insediamenti residenziali, dei servizi e attrezzature e degli insediamenti produttivi", ed al punto 6 limitatamente agli indirizzi afferenti ai servizi e attrezzature sovracomunali o prevalentemente connessi ad atti di programmazione e pianificazione di settore, Allegato 1 al presente regolamento.

c.2) trattazione, rappresentazione e strutturazione del SISTEMA DELLE FUNZIONI URBANE relativo alle funzioni individuate all'interno degli ambiti urbanizzati e urbanizzabili secondo i seguenti criteri:

c.2.1) coerentemente ai contenuti del PTR e degli altri strumenti di pianificazione e programmazione sovraordinati, il PSC tratta, rappresenta e struttura le funzioni residenziali, le funzioni per i servizi e per le attrezzature, nonché le funzioni produttive;

c.2.2) Il PSC recepisce le prescrizioni del PTR e degli altri strumenti di pianificazione e programmazione sovraordinati, e indica obiettivi e azioni anche alla luce delle attuali tendenze alla pluralità d'uso nei contesti stessi, superando i concetti di monofunzionalità.

c.2.3) Il PSC tratta, rappresenta e struttura le seguenti funzioni:

c.2.3.1) **FUNZIONI RESIDENZIALI**, in cui possono trovare collocazione anche attrezzature di interesse locale, per le attività del terziario, nonché altre attività compatibili che non richiedano ubicazioni in ambiti specifici a servizi o per la produzione;

c.2.3.2) **FUNZIONI PER SERVIZI E ATTREZZATURE SOVRACOMUNALI** relative a poli e sedi di servizi e attrezzature sovracomunali, richiamati dal PTR, ivi comprese le dotazioni del verde e le relazioni con i suoli agricoli e le aree urbane, per la connettività tra spazi di uso pubblico, attrezzature, centri abitati. I servizi e attrezzature sovracomunali comprendono nodi specializzati, quali, fra l'altro, Istituti universitari, poli ospedalieri, centri fieristici a forte attrattività, che inducono valutazioni anche sugli effetti della mobilità;

c.2.3.3) funzioni riservate alla produzione specializzata, in cui si concentrano attività economiche, di servizio e ricerca, dell'industria, della grande distribuzione commerciale e dell'offerta turistica, che si articolano in:

c.2.3.4) **FUNZIONI PRODUTTIVE** relative al settore industriale, che riguardano gli ambiti industriali-artigianali di interesse regionale e le aree produttive dei Distretti. Per tali funzioni, nell'individuazione dei poli produttivi summenzionati e nell'esame di eventuali tendenze al rafforzamento e all'espansione, il PSC prevede lo sviluppo

della vocazione produttiva di attività di filiera, ricerca e innovazione, nei contesti territoriali indicati dal PTR, al fine di eventuali potenziamenti delle strutture e degli impianti a ciò destinati. Inoltre, tra le funzioni produttive, vengono individuati anche gli ambiti industriali-artigianali di interesse locale, ove indicati a svolgere ruoli di supporto alla produzione specialistica nelle aree di livello regionale.

c.2.3.5) **FUNZIONI COMMERCIALI** relative alla grande distribuzione, già oggetto del piano regionale di settore, nonché di altre strutture precedentemente autorizzate come zona HC. Le finalità e le azioni del PSC si orientano comunque alla razionalizzazione e qualificazione di tutto il sistema della grande distribuzione, coerentemente alle disposizioni regionali vigenti già previste per la formazione dei piani comunali di settore. Preminente risulta il riuso di edifici dismessi e il perseguimento di prestazioni adeguate nel sistema di accessibilità.

c.2.3.6) **FUNZIONI TURISTICHE** che riguardano il turismo marino e costiero, il turismo montano e il turismo diffuso. La loro trattazione, rappresentazione e strutturazione prevede:

c.2.3.6.1) il recepimento degli aspetti progettuali del settore mediante obiettivi e azioni volti non solo allo sviluppo dei centri e località indicati dal PTR e dagli altri strumenti di pianificazione e programmazione sovraordinati, ma anche alla valorizzazione dei territori contermini, nell'ottica di sinergie con attività agroalimentari, culturali, sportive, da ritenersi connesse all'offerta turistica.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

c.2.3.6.2) la considerazione dei poli turistici marini, non solamente come elementi strutturali dell'ambito costiero, ma anche come riferimenti nelle relazioni con le potenzialità turistiche dell'entroterra; lo stesso vale per il recepimento nel PSC delle previsioni nei poli di sviluppo degli sport invernali, il quale non esaurisce la pianificazione nel settore del turismo montano, ma estenderà le azioni agli intorni del territorio nell'individuazione di nuovi itinerari.

c.2.3.6.3) l'integrazione del settore turistico marino e montano, attraverso il turismo diffuso e delle città d'arte; e in particolare la realizzazione di tale integrazione mediante:

- a) il perseguimento della valorizzazione dei territori e degli elementi presenti nei contesti individuati dal PTR;
- b) l'integrazione delle indicazioni della pianificazione e programmazione regionale con previsioni localizzative di interesse locale;
- c) l'approfondimento e il recepimento dei contenuti del PTR e degli altri strumenti di pianificazione e programmazione sovraordinati relativamente alle previsioni degli interventi e servizi di supporto territoriale.

Art. 5

(Contenuti minimi del POC)

1. Il Piano Operativo Comunale POC contiene i seguenti elaborati:

A) RELAZIONE ILLUSTRATIVA E CARTA DI CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE contenente la suddivisione del territorio in zone omogenee secondo la classificazione del PTR, con relative destinazioni d'uso ed indici edilizi. Nella perimetrazione delle zone omogenee si considerano più fattori fra i quali la formazione storica e le successive fasi di trasformazione, il rapporto fra edificato, dimensioni dei lotti e spazi pubblici, le funzioni più significative, unitamente alla disciplina e alla salvaguardia di altri usi compatibilmente ammessi.

B) ELABORATO DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE che recepisce le prescrizioni specifiche e contiene le determinazioni e valutazioni conseguenti alle prescrizioni regolative delle NA del PTR. Tale elaborato contiene altresì le prescrizioni di armonizzazione con altri strumenti di pianificazione e programmazione sovraordinati nonché con piani di settore comunali eventualmente interessanti il territorio.

C) ELABORATO DEL DIMENSIONAMENTO, DELLA CAPACITA' INSEDIATIVA RESIDENZIALE E DEGLI STANDARD URBANISTICI E TERRITORIALI, contenente:

c.1) stima del fabbisogno, dimensionamento e calcolo della capacità insediativa residenziale;

c.2) determinazione delle superfici a standard destinate al soddisfacimento delle esigenze della mobilità e del tempo libero, quali, fra l'altro, i parcheggi di relazione, gli edifici per il culto, i centri civici, le biblioteche, i nidi d'infanzia e servizi integrativi, le scuole dell'infanzia, primarie di primo grado e primarie di secondo grado, i consultori familiari e le strutture residenziali per anziani, i cimiteri, il verde connettivo e di arredo urbano, il verde di quartiere, il nucleo elementare di verde, gli impianti sportivi e per spettacoli all'aperto;

c.3) individuazione delle dotazioni infrastrutturali e tecnologiche delle opere pubbliche, di interesse pubblico o generale.

c.4) Le individuazioni e localizzazioni di cui alle lettere c.2) e c.3) avvengono sia attraverso criteri quantitativi che qualitativi - prestazionali, con particolare riferimento a: accessibilità, fruibilità e sicurezza per i cittadini di ogni età e condizione, distribuzione territoriale, funzionalità ed adeguatezza tecnologica, economicità di gestione. Nelle elaborazioni progettuali di cui alle lett. c.1), c.2) e c.3) trovano applicazione i criteri metodologici individuati negli allegati al PTR.

D) ELABORATO DEL SISTEMA AMBIENTALE

d.1) aree protette e monumenti naturali: recepimento puntuale delle prescrizioni del PTR ed individuazione dei perimetri di competenza;

d.2) corridoi ecologici: recepimento puntuale delle prescrizioni del PTR con le individuazioni di competenza;

d.3) rischio idraulico: recepimento puntuale delle prescrizioni del PTR con le individuazioni di competenza;

d.4) rischio geologico ed idrogeologico: recepimento puntuale delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico, secondo le modalità di legge e nel rispetto della classificazione delle zone omogenee;

d.5) rischio incendio boschivo: riferimento al Catasto di cui all'art. 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi" e s.m.i. nelle forme e modalità previste dalla legge regionale ed individuazione delle opere e degli interventi previsti dal "Piano Regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi" di cui alla L.R. 8/1977 e s.m.i.;

d.6) aree carsiche: recepimento puntuale delle prescrizioni del PTR;

d.7) corpi idrici: delimitazione delle fasce di rispetto previste dalla legge e dal PTR;

d.8) tutela delle acque: contenere le valutazioni prescritte dal PTR;

d.9) tutela dell'aria: prevedere tutte le possibili azioni con effetto positivo sullo stoccaggio dell'anidride carbonica atmosferica, come il mantenimento degli spazi verdi nelle aree urbanizzate, il miglioramento del patrimonio boschivo e l'impianto di nuovi boschi nelle aree che ne sono prive, nonché considerare gli effetti dei nuovi insediamenti sul microclima locale e la presenza di impianti per la produzione di energia elettrica e termica;

d.10) ambiti agricoli e forestali:

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

- d.10.1) definizione di norme tecniche di attuazione secondo i criteri del PTR, laddove non presenti nell'Elaborato delle norme tecniche di attuazione di cui alla lett. B;
- d.10.2) individuazione puntuale degli interventi previsti dagli strumenti di pianificazione forestale, nonché delle operazioni di esbosco e di trasporto del prodotto legnoso;
- d.10.3) individuazione puntuale del perimetro dei boschi planiziali e della relativa fascia di rispetto prevista dal PTR;
- d.10.4) individuazione puntuale degli impianti e dei centri di raccolta dei prodotti relativi ai distretti agroalimentari e rurali;
- d.11) attività estrattive: localizzazione puntuale delle aree in cui non è possibile effettuare le attività estrattive secondo quanto previsto dalla legge e dagli strumenti sovraordinati.
- E) CARTA DELL'ASSETTO PAESAGGISTICO: localizzazione o perimetrazione dei seguenti beni paesaggistici se presenti:
- e.1 delle emergenze storiche, archeologiche, architettoniche e naturali quali, fra l'altro, nuclei e centri storici, edifici storici, religiosi, civili, militari, rurali, ville e loro pertinenze storiche, parchi e giardini storici, edifici di archeologia industriale, luoghi e scenari della memoria storica e loro ambiti paesistici e spaziali di pertinenza, testimonianze della storia e della cultura, alberi monumentali, particolari emergenze geologiche, idrogeologiche e geomorfologiche, depositi fossiliferi e paleontologici;
- e.2 dei percorsi, strade di crinale, rete dei sentieri, percorsi poderali e vicinali, punti panoramici particolarmente significativi del paesaggio locale;
- e.3 degli insediamenti rurali storici e della cultura dell'acqua, quali, fra l'altro, opifici, mulini, canali e rogge di particolare valenza storico-culturale, manufatti idraulici, nonché dei sistemi di elementi puntuali caratterizzanti il paesaggio rurale, quali, fra l'altro, olle, fontanili, emergenze idrogeologiche in generale, scarpate e terrazzamenti, prati umidi, rete irrigua, manufatti idraulici, viabilità poderale ed interpoderale, muri a secco, complessi rurali, recinzioni storiche;
- e.4 delle principali sistemazioni agrarie e sistemi di formazioni vegetali caratterizzanti il paesaggio rurale, quali, fra l'altro, siepi e macchie di campo, filari, macchie vegetate, alberi isolati o in gruppo, boschi ripari e macchie vegetate lungo i corsi d'acqua;
- e.5 dei luoghi di identità locale rilevanti quali, fra l'altro, quelli della memoria di particolari avvenimenti storici, bellici, letterari o poetici, racconti popolari, celebrazioni religiose nonché ancone, capitelli, cappelle votive, percorsi processuali e altri luoghi celebrativi e simbolici che richiamano la cultura tradizionale locale;
- e.6 ogni altro elemento ritenuto di rilievo paesaggistico e non rientrante nelle tipologie di cui alle lettere precedenti.
- F) CARTA DELLE INFRASTRUTTURE DEL SISTEMA DELLA MOBILITÀ E TECNOLOGICHE contenente:
- f 1) definizione dei tracciati e delle infrastrutture puntuali relativi agli interventi da realizzare sulle reti infrastrutturali evidenziandone le pertinenze e delimitando le fasce di rispetto secondo le prescrizioni del PTR e di legge.
- f 2) perimetrazione delle aree destinate alle infrastrutture dei porti commerciali e turistici, interporti, aeroporto ad uso civile, merci e persone ed aeroporti turistici o aeroporti uso protezione civile, nonché individuazione delle relative pertinenze e delimitazione delle fasce di rispetto, secondo le prescrizioni delle NA del PTR e della legge;
- f 3) individuazione delle infrastrutture lineari energetiche di interesse regionale così come classificate nel PTR laddove presenti sul territorio, nonché la delimitazione delle fasce di fattibilità dei corridoi energetici eventualmente previsti dal PSC.
- f 4) Infrastrutture tecnologiche:
- f 4.1) localizzazione puntuale dei siti per la radiodiffusione televisiva ed eventuali previsioni di siti ulteriori o alternativi secondo le prescrizioni delle NA PTR;
- f 4.2) localizzazione dei siti per la banda larga ed eventuali reti interne di collegamento con le infrastrutture esistenti ed in previsione secondo le prescrizioni delle NA PTR;
- f 4.3) localizzazione puntuale degli impianti e sedi della protezione civile secondo le prescrizioni del PTR.
2. Il Piano Operativo Comunale può contenere, se previsti, i seguenti ulteriori elaborati:
- 2.1) CARTA DELLE AREE ASSOGGETTATE A PAC, contiene l'individuazione e localizzazione puntuale delle aree in cui gli interventi ammessi sono assoggettati a pianificazione attuativa ed eventualmente la definizione di tipologie e regole d'uso, se non specificamente individuate nell'elaborato delle norme tecniche di attuazione di cui alla lett. B) del comma 1. È prevista, ferma restando la conformità al PSC, l'indicazione di elementi di flessibilità inerenti l'ambito da assoggettare a PAC, quali:
- a) la perimetrazione delle aree, che può essere comunque ridotta, ferma restando la funzionalità del comprensorio;
- b) la rettifica della perimetrazione prevista dall'art. 17, comma 1, lett. e);
- c) norme di attuazione del piano, ad eccezione dell'aumento dell'indice di fabbricabilità e del rapporto di copertura.
- 2.2) CARTA DELLE AREE INTERESSATE DA PIANIFICAZIONE DI SETTORE, contiene l'individuazione e localizzazione puntuale delle aree soggette a pianificazione di settore avente i contenuti previsti dalla legge di settore;
- 2.3) CARTA DELLE AREE DESTINATE A PEREQUAZIONE URBANISTICA con l'individuazione delle aree destinate a perequazione urbanistica avente i seguenti contenuti:
- 2.3.1) l'indice di perequazione;
- 2.3.2) la percentuale di ambito da ascrivere al patrimonio Comunale;
- 2.3.3) l'indicazione dell'interesse pubblico da realizzare sui terreni ottenuti;

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

2.3.4) L'indice massimo di edificabilità finale dei privati che deriva dalla concentrazione dell'indice di perequazione sulla percentuale dell'ambito che non viene ascritta al Comune.

3. Tutti gli elaborati di cui al comma 1 sono corredati da:

a) elaborati cartografici in formato cartaceo in scala 1:5.000;

b) file nel formato PDF relativi a tutti gli elaborati testuali, tabellari, grafici e cartografici, secondo le specifiche indicate nel Titolo IV del presente regolamento.

4. Il POC approvato è rappresentato, a cura del proponente, mediante documentazione informatica, relativa ai contenuti grafici e alfanumerici, strutturata e georeferenziata in ambiente GIS secondo le specifiche indicate nel Titolo IV del presente regolamento.

Art. 6

(Salvaguardia)

1. Il Sindaco od altro soggetto delegato ai sensi dell'art. 20 D.P.Reg. 296/07 sospende, a decorrere dalla delibera di adozione del POC e sino all'entrata in vigore del piano medesimo, con provvedimento motivato da notificare al richiedente, ogni determinazione sulla domanda di rilascio dei titoli abilitativi edilizi che sia in contrasto con gli interventi previsti nel POC, trovando applicazione la salvaguardia di cui all'art. 12, comma 3, del DPR 380/2001.

2. Ai sensi dell'art. 20 della legge, la salvaguardia di cui al presente articolo non opera per gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, nonché per gli interventi di pubblica utilità e interesse pubblico.

3. In ogni caso, le opere regolarmente edificate o per le quali vi è stato accertamento di conformità possono essere oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ancorché difformi dalle previsioni dello strumento di pianificazione comunale vigente.

Art. 7

(Contenuti minimi dei PAC)

1. Il Piano Attuativo Comunale (PAC), d'iniziativa pubblica o privata, contiene i seguenti elaborati:

a) la delimitazione delle aree interessate dal piano, sulla base delle individuazioni e localizzazioni di cui all'art. 5, comma 2, punto 2.1;

b) la determinazione della destinazione d'uso delle singole aree con l'eventuale individuazione dei comparti edificatori costituenti unità minime di intervento, anche ai fini della perequazione e compensazione urbanistica, secondo quanto previsto nel PSC e POC;

c) la definizione delle tipologie edilizie costruttive e d'uso da adottare negli interventi, se non previste negli elaborati di POC, con le relative eventuali indicazioni planovolumetriche;

d) l'individuazione delle aree e degli edifici da espropriare che risultino indispensabili per assicurare il raggiungimento degli obiettivi del piano, limitatamente ai PAC di iniziativa pubblica;

e) il programma concernente le fasi ed i tempi di attuazione degli interventi previsti ed una relazione economica sui principali fattori di costo degli interventi medesimi;

f) una relazione contenente la valutazione degli aspetti paesaggistici del Piano nei casi in cui il PAC comprenda beni e località sottoposti a tutela di cui al D.Lgs. 42/2004, redatta in considerazione dei criteri previsti dal D.P.C.M. 12 dicembre 2005 e s.m.i. per quanto compatibili, proporzionalmente al dettaglio stabilito dalla scala di rappresentazione del PAC;

g) gli schemi delle opere di urbanizzazione.

2. Nel caso in cui al PAC di iniziativa privata venga attribuito valore di titolo abilitativo edilizio ai sensi dell'art. 25, comma 5, della legge, il Piano deve contenere l'indicazione di tutti i pareri, autorizzazioni ed i nulla osta ottenuti e per i quali è subordinato il rilascio del titolo abilitativo. Al Piano sono allegati tutti gli elaborati progettuali previsti dal regolamento edilizio comunale relativamente al titolo abilitativo richiesto.

3. I contenuti minimi del PAC previsti dal presente articolo sono costituiti da:

a) relazione illustrativa che descriva gli obiettivi, nonché i criteri informativi del piano, espliciti i contenuti dello stesso, illustri la previsione di massima delle spese occorrenti per la sua realizzazione, delinea i tempi previsti per l'attuazione nonché l'indicazione delle relative priorità;

b) norme di attuazione del piano comprendenti tutte le prescrizioni necessarie ad integrare le tavole grafiche, nonché criteri e modalità per l'attuazione degli interventi in esso previsti;

c) elenchi catastali degli edifici e delle aree da espropriare per l'esecuzione del piano.

4. I Comuni possono richiedere che i PAC vengano rappresentati anche mediante documentazione informatica, strutturata e georeferenziata in ambiente GIS.

5. Il PAC di iniziativa pubblica o privata contiene altresì tutti gli elaborati previsti obbligatoriamente da leggi e regolamenti ed ha validità di dieci anni, salva diversa previsione di legge.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

6. Fino all'approvazione del PSC e del POC, i riferimenti contenuti nel presente articolo ai medesimi strumenti di pianificazione comunale si intendono allo strumento urbanistico comunale vigente, in quanto compatibili.
7. La pubblicazione sul BUR degli avvisi di adozione ed approvazione dei PAC avviene a cura del Comune.
8. I documenti di cui al comma 3 sono corredati da:
 - a) elaborati cartografici in formato cartaceo in scala adeguata;
 - b) file nel formato PDF relativi a tutti gli elaborati testuali, tabellari, grafici e cartografici, secondo le specifiche indicate nel Titolo IV del presente regolamento.
9. Il PAC approvato è rappresentato, ove richiesto dal Comune e a cura del proponente il Piano, mediante strati informativi (dataset), strutturati e georeferenziati in ambiente GIS, inerenti alla Carta delle Aree assoggettate a PAC di cui all'art. 5, comma 2.1 del presente regolamento. Tali dataset garantiscono la rappresentazione e la descrizione delle aree interessate dai piani attuativi e sono individuati e descritti, nella loro tipologia e struttura, nel documento di cui all'art.18, comma 1 del presente regolamento.

TITOLO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I PIANI ATTUATIVI COMUNALI, PIANI INFRAREGIONALI E DI SETTORE

Art. 8

(Disposizioni particolari per i PAC di iniziativa pubblica)

1. Il provvedimento di approvazione del PAC di iniziativa pubblica fissa i termini non superiori a dieci anni, salva diversa previsione di legge, per l'espropriazione degli immobili necessari all'attuazione del piano ed equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere ed impianti in esso previsti, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).
2. L'Autorità espropriante, in conseguenza dell'approvazione del piano, espropria ai sensi dell'art. 7 del DPR 327/01, le aree e gli edifici che risultano indispensabili per assicurare il raggiungimento degli obiettivi del piano medesimo.
3. Il Comune, per le aree e gli edifici per i quali non si ritenga indispensabile procedere all'espropriazione, qualora non abbia assunto tale determinazione in sede di formazione del piano, può provvedere all'individuazione di comprensori.
4. Il Sindaco, ad approvazione avvenuta dei predetti comprensori, invita i proprietari delle aree e degli edifici interessati, assegnando loro un congruo periodo di tempo, e comunque non inferiore a novanta giorni, a dare attuazione da soli, se proprietari dell'intero comparto, o riuniti in consorzio, al PAC, provvedendo, altresì, a stipulare una convenzione regolante i rapporti fra proprietari e Comune.
5. Alla costituzione del consorzio è sufficiente il concorso dei proprietari delle aree e degli edifici inclusi entro il comprensorio che rappresentino, in base all'imponibile catastale, almeno i tre quarti del valore delle aree e degli edifici del comparto medesimo.
6. Il Comune, decorsi i termini di cui al comma 4, eventualmente prorogabili per motivate ragioni, può procedere all'espropriazione delle aree e degli edifici dei proprietari che non abbiano aderito all'invito del Sindaco, con la possibilità di realizzare direttamente l'intervento previsto dal PAC ovvero di cedere le aree e gli edifici espropriati, in proprietà o in diritto di superficie, a soggetti pubblici o privati, con diritto di prelazione agli originari proprietari, previa stipula di apposita convenzione.
7. Le prescrizioni di PAC, nelle parti in cui incidono su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazione od a vincoli che comportino l'inedificabilità assoluta, perdono ogni efficacia decorsi il termine stabilito nel provvedimento di approvazione per la parte non realizzata. Decorso tale termine, permangono a tempo indeterminato gli obblighi di rispetto delle indicazioni tipologiche, degli allineamenti e delle altre prescrizioni urbanistiche stabilite dal PAC.

Art. 9

(Disposizioni particolari per i PAC di iniziativa privata)

1. I proprietari di aree o edifici contermini o inclusi entro un comprensorio da attuarsi mediante Piani attuativi secondo le disposizioni del POC e che rappresentano, in base all'imponibile catastale, almeno i tre quarti del valore delle aree e degli edifici inclusi compresi nel comprensorio predetto, possono predisporre e presentare al Comune proposte di PAC.
2. Contestualmente alla presentazione di cui al comma 1, i proprietari propongono uno schema di convenzione da approvarsi unitamente al PAC, che deve prevedere:
 - a) l'impegno a realizzare, nei modi consentiti dall'ordinamento, gli interventi di urbanizzazione previsti dal PAC;
 - b) la cessione gratuita, entro i termini stabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria nei limiti di cui alla lettera c);

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

- c) l'assunzione, a carico dei proponenti, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative al piano o di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona a pubblici servizi. La quota è determinata in base ai criteri da stabilire con delibera comunale in relazione all'entità ed alle caratteristiche del piano;
- d) il termine non superiore a dieci anni entro il quale deve essere ultimata l'esecuzione delle opere nonché le garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla stipula della convenzione;
- e) l'assunzione ad opera del proponente il piano dell'obbligo di trascrizione della convenzione nei registri tenuti dalle conservatorie dei registri immobiliari e dall'ufficio tavolare.
3. Ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione del PAC, si procede alla stipula della convenzione di cui al comma 2.
4. Successivamente il Sindaco invita, assegnando un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a centottanta giorni, i proprietari che non abbiano aderito alla formazione del PAC ad attuare le indicazioni del predetto piano stipulando la convenzione di cui al comma 2.
5. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 4, eventualmente prorogabili per motivate ragioni, il Comune può procedere alla espropriazione delle aree e degli edifici dei proprietari che non abbiano aderito al piano, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. c) del DPR 327/01.
6. Le modifiche planivolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche degli edifici previsti dal PAC, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici o di uso pubblico e che comunque non rispondano a prescrizioni vincolanti specificamente individuate, non necessitano di pronunce deliberative in variante al PAC.
7. Alla scadenza del termine previsto all'art. 7, comma 1, restano in vigore, per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, le previsioni specificate dal PAC.

Art. 10

(Disposizioni particolari per i piani e programmi previsti dalle leggi di settore)

1. Si applicano le disposizioni delle leggi di settore in ordine ai piani per l'edilizia economica e popolare, ai piani delle aree da destinare a insediamenti produttivi, ai piani di recupero, ai programmi integrati di intervento, ai programmi di recupero e riqualificazione urbana ed ai piani particolareggiati e programmi di intervento individuati da leggi speciali. Le procedure dell'art. 25 della legge e del presente regolamento sostituiscono quelle previste dalle leggi di settore.

Art. 11

(Accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere o di impianti pubblici e accordi di programma)

1. Nei casi in cui il POC contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici, l'approvazione dei progetti preliminari di opere pubbliche o di pubblica utilità, anche di competenza di enti diversi, da parte del Consiglio comunale, se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti al POC, purché sia accertata la conformità al PSC. Il riferimento al PSC e al POC fino alla approvazione dei medesimi si intende al vigente strumento urbanistico comunale.
2. Nei casi in cui l'opera da realizzare non risulti conforme alle previsioni urbanistiche dello strumento di pianificazione comunale, l'approvazione del progetto preliminare dell'opera pubblica o di pubblica utilità costituisce, ai sensi del combinato disposto dell'art. 24, comma 1, della legge e dell'articolo 19, comma 2, del DPR 327/01, adozione di variante al POC, ferma restando la conformità al PSC. Parimenti, fino all'approvazione del PSC e del POC l'approvazione del progetto preliminare dell'opera pubblica o di pubblica utilità costituisce adozione di variante al vigente strumento urbanistico comunale. In tale ultimo caso si applicano le procedure di cui all'art. 17 del presente regolamento.
3. L'approvazione dei progetti preliminari di opere pubbliche o di pubblica utilità deve essere corredata da un adeguato elaborato che individui beni e soggetti interessati dalla procedura espropriativa, le eventuali fasce di rispetto e misure di salvaguardia, nonché l'estratto dello strumento urbanistico vigente e del piano modificato in conseguenza della variazione.
4. Al proprietario del bene sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio, va inviato l'avviso dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a) del DPR 327/01.
5. L'approvazione dei progetti preliminari di opere pubbliche o di pubblica utilità anche di competenza di enti diversi da parte del Comune, secondo la procedura prevista dalla legge regionale di settore, tiene luogo del titolo abilitativo edilizio.
6. Il certificato di collaudo finale tiene luogo del certificato di agibilità.
7. Nelle more dell'adeguamento di cui all'art. 12, comma 2, della legge, il riferimento al POC contenuto agli articoli 23 e 24 della legge medesima è inteso al vigente strumento urbanistico comunale ed alle sue varianti.
8. Agli accordi di programma, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e s.m.i., determinano variazioni dello strumento urbanistico, vanno allegati gli elaborati cartacei, cartografici e, se richiesto dal Comune, informatici, previsti per i piani

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

attuativi comunali (PAC), relativamente all'ambito oggetto dell'accordo di programma, o il progetto preliminare dell'opera, corredato dal piano particellare d'esproprio, nonché gli elaborati grafici della variazione al Piano Operativo Comunale (POC).

9. Qualora all'accordo di programma partecipino privati proprietari delle aree interessate, l'accordo medesimo deve prevedere, con riguardo ai proprietari aderenti, gli elementi previsti per la convenzione relativa ai PAC d'iniziativa privata.

10. La variante allo strumento urbanistico, che segua ad un accordo di programma, è rappresentata, a cura del Comune, mediante documentazione informatica, relativa ai contenuti grafici e alfanumerici, strutturata e georeferenziata in ambiente GIS secondo le specifiche indicate nel Titolo IV del presente regolamento.

Art. 12

(Procedure di armonizzazione dei Piani territoriali infraregionali con gli strumenti di Pianificazione comunale e sovracomunale e con le prescrizioni del Piano Territoriale Regionale)

1. I Piani territoriali infraregionali degli enti di cui all'art. 14 della legge, adottati dall'organo competente, secondo i rispettivi Statuti, sono inviati all'Amministrazione regionale ed ai Comuni territorialmente interessati, nonché agli enti pubblici, ai quali leggi statali o regionali attribuiscono specifiche funzioni di pianificazione sull'ambito territoriale coinvolto.

2. Per le finalità di cui all'art. 14, comma 2, della legge, l'accertamento della compatibilità dei Piani territoriali infraregionali al Piano territoriale regionale, nonché al Piano strutturale comunale ed al Piano operativo comunale vigenti e adottati, sia in caso di pianificazione comunale che sovracomunale, è effettuato di concerto dall'ente promotore del Piano infraregionale e dalla Regione, sentiti gli enti locali territorialmente interessati.

3. Qualora, in sede di accertamento, si rilevi contrasto con gli strumenti di pianificazione, di cui al comma 2, la Regione promuove l'armonizzazione del Piano territoriale infraregionale, indicando le opportune modifiche.

4. L'armonizzazione dei Piani territoriali infraregionali con gli altri strumenti di pianificazione di cui al comma 2 è prioritariamente promossa nell'ambito di apposita conferenza di pianificazione indetta dalla Regione, mediante intesa fra tutti gli enti titolari di potestà pianificatoria nell'ambito territorialmente interessato, ovvero mediante accordo di programma, ai sensi della normativa regionale.

5. I Piani territoriali infraregionali sono approvati, sulla base della compatibilità al PTR e agli strumenti di Pianificazione comunale e sovracomunale, vigenti e adottati, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

6. I riferimenti del presente articolo al Piano strutturale comunale ed al Piano operativo comunale si intendono, fino alla loro prima formazione, allo strumento urbanistico comunale vigente, in quanto compatibili. Del pari, fino all'entrata in vigore del PTR, la conformità dei Piani territoriali infraregionali va accertata in riferimento allo strumento di pianificazione regionale vigente.

7. Fino all'adozione dei piani territoriali infraregionali, di cui al comma 2 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), i Comuni provvedono alla formazione di piani attuativi secondo le disposizioni del presente regolamento.

Art. 13

(Contenuti minimi dei Piani Territoriali Infraregionali)

1. Gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 12 contengono:

- a) una relazione che precisi gli obiettivi e i criteri informativi del Piano e ne espliciti i contenuti;
- b) una relazione di coerenza alle previsioni dello strumento di pianificazione territoriale regionale;
- c) la delimitazione delle aree interessate e delle destinazioni d'uso imposte ovvero gli interventi previsti;
- d) i dati catastali degli immobili da espropriare per l'esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 3, comma 6 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale);
- e) il programma concernente le fasi ed i tempi di realizzazione degli interventi previsti, mediante il ricorso ai mezzi finanziari disponibili, ed una relazione economica sui principali fattori di costo degli interventi medesimi;
- f) norme di attuazione del piano comprendenti tutte le prescrizioni necessarie ad integrare le tavole grafiche, nonché le direttive ed i criteri metodologici per l'attuazione degli interventi in esso previsti.

2. I documenti di cui al comma precedente sono corredati da:

- a) elaborati cartografici in formato cartaceo in scala adeguata;
- b) file nel formato PDF relativi a tutti gli elaborati testuali, tabellari, grafici e cartografici, prodotti secondo le specifiche indicate nel titolo IV del presente regolamento.

3. Il PTI approvato è rappresentato, su richiesta del Comune e a cura del proponente, mediante documentazione informatica, relativa ai contenuti grafici e ai rispettivi contenuti alfanumerici, strutturata e georeferenziata in ambiente GIS secondo le specifiche individuate in accordo con la struttura regionale competente per la pianificazione territoriale e per la gestione del SITER, secondo quanto stabilito dal Titolo IV del presente regolamento.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

4. I contenuti informatici dei Piani territoriali infraregionali e i relativi metadati sono pubblicati sul Catalogo regionale dei dati ambientali e territoriali o su cataloghi ad esso sincronizzati. Per tali dati sono garantite le modalità di visualizzazione su piattaforma WebGIS e lo scaricamento (download) nel rispetto delle norme vigenti relative all'accesso ai dati.

Art. 14

(Rappresentazione dei Piani di settore)

1. Ai fini della coerenza con il PTR i documenti relativi ai Piani di settore di cui all'art. 13 della legge sono corredati da:

a) elaborati cartografici in formato cartaceo in scala adeguata, qualora previsti;
b) file nel formato PDF relativi a tutti gli elaborati testuali, tabellari, grafici e cartografici, prodotti secondo le specifiche indicate nel titolo IV del presente regolamento.

2. I contenuti informatici dei Piani di settore e i relativi metadati sono pubblicati sul Catalogo regionale dei dati ambientali e territoriali o su cataloghi ad esso sincronizzati. Per tali dati sono garantite le modalità di visualizzazione su piattaforma WebGIS e lo scaricamento (download) nel rispetto delle norme vigenti relative all'accesso ai dati.

3. Il Piano approvato è rappresentato, a cura del proponente, mediante documentazione informatica, relativa ai contenuti grafici e ai rispettivi contenuti alfanumerici, strutturata e georeferenziata in ambiente GIS secondo le specifiche stabilite in accordo con la struttura regionale competente per la pianificazione territoriale e per la gestione del SITER, secondo quanto stabilito dal Titolo IV del presente regolamento.

Art. 15

(Regolamento edilizio comunale)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, il regolamento edilizio è approvato dal Comune, secondo le modalità di cui all'art. 13 della Legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia).

TITOLO III

PROCEDURE DI ARMONIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI ALLE PRESCRIZIONI DEL PTR NELLE MORE DELL'ADEGUAMENTO DI CUI ALL'ART. 12 DELLA LEGGE

Art. 16

(Disciplina transitoria)

1. Il presente articolo viene emanato in attuazione dell'art. 61, comma 1, della legge e detta le regole per la formazione degli strumenti di pianificazione comunale generale ed attuativa e loro varianti, nonché dei piani territoriali infraregionali e loro varianti, in corso alla data dell'entrata in vigore della legge, ovvero iniziate successivamente, nelle more dell'adeguamento di cui all'articolo 12, comma 2, della legge.

2. La procedura di formazione, gli elementi e gli elaborati degli strumenti urbanistici generali e attuativi e loro varianti in corso alla data di entrata in vigore della legge è definita sulla base delle norme previgenti; analogamente è definita sulla base delle norme previgenti la procedura di formazione degli strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti, qualora siano già state deliberate le direttive alla data di entrata in vigore della legge. La procedura di formazione dei Piani infraregionali e loro varianti in corso alla data di entrata in vigore della legge è definita sulla base delle norme previgenti.

3. Si intende avviata la procedura di formazione di nuovi piani e di varianti agli strumenti urbanistici generali, in presenza della formalizzazione da parte dell'amministrazione comunale di atto idoneo ad attivarne la predisposizione. Si intende avviata la procedura di formazione dei piani particolareggiati di iniziativa privata e loro varianti allorché sia stata presentata al Comune la proposta del piano o di variante al piano ad opera del privato interveniente. Analogamente si intende avviata la procedura di formazione del piano particolareggiato di iniziativa pubblica, o sua variante, in presenza della formalizzazione da parte dell'amministrazione comunale di atto idoneo ad attivarne la predisposizione. Si intende avviata la procedura di formazione dei piani infraregionali e loro varianti, in presenza di formalizzazione da parte della competente amministrazione di atto idoneo ad attivarne la predisposizione.

4. Le varianti in corso e le varianti derivanti da direttive assunte anteriormente all'entrata in vigore della legge devono rispettare le previsioni dello strumento di pianificazione regionale vigente alla data di adozione. Gli strumenti urbanistici generali comunali e loro varianti adottati prima dell'entrata in vigore del PTR, sono adeguati alle prescrizioni di PTR, se nel frattempo entrato in vigore, in sede di approvazione. Oltre alle varianti in corso e a quelle derivanti da direttive assunte anteriormente all'entrata in vigore della legge, fino all'adozione del Piano strutturale comunale è ammessa la formazione di nuove varianti non sostanziali allo strumento urbanistico generale comunale, ai sensi dell'art. 63, comma 5 lettera a) della legge, secondo le procedure stabilite dall'articolo 17 del presente regolamento. Sono inoltre ammesse le varianti derivanti da

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

Accordi di programma di cui agli articoli 19 e 20 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 e s.m.i e quelle previste dall'articolo 63, comma 5 lettere b) e c), nonché dal comma 6, della legge.

5. La procedura di formazione degli strumenti urbanistici attuativi comunali, avviata dopo l'entrata in vigore della legge è disciplinata dall'art. 25 della legge medesima, nonché dall'articolo 7, commi da 1 a 7 e comma 8, lett. a) e articoli 8 e 9 del presente regolamento.

6. La procedura di formazione dei Piani territoriali infraregionali e loro varianti, avviati dopo l'entrata in vigore della legge e fino all'adozione del Piano operativo dei comuni territorialmente interessati è disciplinata dagli articoli 12 e 13 del presente regolamento.

7. Le prescrizioni dei Piani particolareggiati approvati antecedentemente l'entrata in vigore della legge, o le cui procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge sono definite secondo le disposizioni normative previgenti ai sensi del comma 2, nelle parti in cui incidono su beni determinati, assoggettandoli a vincoli preordinati all'espropriazione od a vincoli che comportino l'inedificabilità assoluta, perdono ogni efficacia decorso il termine stabilito nel provvedimento di approvazione per la parte non realizzata. Decorso tale termine, permangono a tempo indeterminato gli obblighi di rispetto delle indicazioni tipologiche, degli allineamenti e delle altre prescrizioni urbanistiche stabilite dal Piano particolareggiato medesimo.

8. Fino all'approvazione del PSC e del POC, lo strumento urbanistico del Comune può essere variato con l'Accordo di programma di cui agli articoli 19 e 20 della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 e s.m.i.

9. L'accordo di programma di cui al comma precedente, approvato con decreto del Presidente della Regione, determina le variazioni del vigente strumento di pianificazione comunale, nel rispetto del PTR, se vigente, qualora l'adesione del Sindaco allo stesso sia ratificata dal Consiglio comunale a pena di decadenza entro trenta giorni.

10. All'accordo di programma vanno allegati gli elaborati cartacei, cartografici e, ove richiesto dal Comune, informatici, previsti per i PAC, relativamente all'ambito oggetto dell'accordo di programma, o, in alternativa, il progetto preliminare dell'opera oggetto dell'accordo, corredato dal piano particellare d'esproprio.

11. Qualora all'accordo di programma partecipino privati proprietari delle aree interessate, l'accordo medesimo deve prevedere, con riguardo ai proprietari aderenti, gli elementi previsti, per la convenzione relativa ai PAC d'iniziativa privata.

Art. 17

(Varianti non sostanziali agli strumenti di Pianificazione comunale di cui all'art. 63, comma 5, della legge)

1. Ai sensi dell'art. 63, comma 5, lett. a) della legge si intendono per varianti non sostanziali quelle che:

a) rispettano il limite di flessibilità indicato nella relazione al Piano regolatore vigente;

b) prevedono l'ampliamento delle zone agricole;

c) prevedono la rettifica della perimetrazione delle zone omogenee A, B, C, D, G, H ed I, entro il limite del 10 per cento delle superfici previste, ferma restando la quantità complessiva delle superfici previste per le zone omogenee D, G, H ed I, ovvero prevedono la modifica della perimetrazione delle zone omogenee A, B e C, entro il limite del 10 per cento delle superfici previste, ferma restando la capacità insediativa teorica di piano;

d) hanno ad oggetto le norme di attuazione che non incrementino l'indice di edificabilità territoriale e fondiaria ed il rapporto di copertura, fermo restando quanto previsto alle lettere precedenti;

e) hanno ad oggetto l'individuazione di nuove aree ovvero l'ampliamento di quelle esistenti per la realizzazione di progetti di opere pubbliche e di pubblica utilità e per servizi pubblici;

f) hanno ad oggetto la revisione dei vincoli urbanistici e procedurali;

g) derivano dall'approvazione di Piani comunali di settore, entro i limiti indicati alle lettere precedenti.

2. Sono parimenti soggette alla procedura prevista dal presente articolo le varianti di cui all'art. 63, comma 5, lettere b) e c) e comma 6. Agli effetti del calcolo di comparazione tra residenti e dimensionamento nelle ipotesi di cui alla lettera b) trova applicazione la metodologia già seguita nell'ambito di formazione del vigente strumento urbanistico.

3. Il progetto di variante di cui al comma 1 è adottato dal Consiglio comunale.

4. La deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati è depositata presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prendere visione di tutti i suoi elementi. Del deposito viene dato tempestivo avviso dal Comune sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché mediante pubblicazione nell'Albo comunale ed inserzione su almeno un quotidiano locale. Nei Comuni con meno di diecimila abitanti quest'ultima forma di pubblicità può essere sostituita dall'affissione di manifesti.

5. Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni alla variante. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante possono presentare opposizioni, sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

6. Il Comune prima dell'approvazione della variante interpella la competente struttura del Ministero per i beni e le attività culturali, qualora siano interessati beni vincolati dalla Parte seconda del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e raggiunge con le Amministrazioni competenti le intese necessarie ai fini degli eventuali mutamenti di destinazione dei beni immobili, appartenenti al demanio

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

o al patrimonio indisponibile dello Stato o della Regione, previsti dalla variante adottata, nonché le intese necessarie con gli enti pubblici, ai quali leggi statali o regionali attribuiscono speciali funzioni di pianificazione territoriale, ai fini di eventuali mutamenti di destinazione di beni immobili rientranti nella competenza degli enti stessi.

7. Decorsi i termini di cui ai precedenti commi, il Consiglio comunale si pronuncia sulle opposizioni ed osservazioni presentate al Comune ed introduce le modifiche conseguenti alle prescrizioni del Ministero per i beni culturali ed ambientali e alle intese con gli enti di cui al comma precedente ed approva la variante modificata di conseguenza o decide la sua rielaborazione e riadozione anche parziale. La riadozione é necessaria quando le modifiche comportino, ai sensi dell'art. 9 del DPR 327/01, ulteriori vincoli preordinati all'esproprio o di inedificabilità assoluta.

8. Copia della variante approvata e della relativa deliberazione divenuta esecutiva sono inviati all'Amministrazione regionale. Il Comune provvede a pubblicare la predetta deliberazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

9. Il rispetto dei limiti indicati dai commi 1 e 2 del presente articolo sono asseverati con le modalità previste dall'art. 22, comma 4, della legge.

10. La variante al Piano regolatore entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BUR, ad opera del Comune, dell'avviso della delibera del Consiglio comunale di approvazione della variante allo strumento urbanistico.

11. La variante al Piano regolatore sin dalla adozione deve contenere l'asseverazione geologica ovvero il parere geologico, secondo la disciplina di settore, nonché una valutazione degli aspetti paesaggistici del Piano, redatta dal Comune tenuto conto dei criteri generali previsti dal D.P.C.M. 12 dicembre 2005 e s.m.i. per quanto compatibili e proporzionalmente al dettaglio stabilito dalla scala di rappresentazione del Piano, allorché nella medesima siano ricompresi beni tutelati ai sensi della Parte terza del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

12. La variante medesima contiene la Valutazione di incidenza significativa sui siti di Rete natura 2000, secondo quanto previsto dalla disciplina di settore.

13. Il Comune valuta la presenza di eventuali effetti significativi sull'ambiente, ai sensi della Direttiva 42/2001/CE, che richiedano l'espletamento della procedura di VAS.

14. Le varianti di cui ai commi 1 e 2, recepiscono con le necessarie verifiche, precisazioni ed integrazioni, le prescrizioni dei piani e delle normative sovraordinate e disciplinano l'uso del territorio considerato con strumenti grafici e normativi che contengono:

a) una relazione che illustra i contenuti della variante nel rispetto dei commi 1 e 2, e contenente nei casi di cui alla lett. f) del comma 1, una motivazione puntuale della reiterazione dei vincoli;

b) elaborati grafici di progetto che illustrano le previsioni urbanistiche vigenti e le proposte di modifica;

c) l'esplicitazione della metodologia impiegata per il dimensionamento nel caso di espansione delle aree residenziali;

d) schede quantitative dei dati urbanistici e territoriali, ove necessarie;

e) norme tecniche di attuazione, ove necessarie;

f) una relazione di coerenza con il limite di flessibilità, ove previsto;

g) una relazione di coerenza con la normativa di settore e con la pianificazione sovraordinata.

15. Per gli strumenti disciplinati dal presente articolo trova applicazione il D.P.G.R. 126/1995 e s.m.i. sino all'adeguamento di cui all'art. 12, comma 2 della legge. In sede di adeguamento di cui all'art. 12, comma 2, della legge, trova invece applicazione, salva diversa e specifica prescrizione del PTR, l'Allegato 1 al presente regolamento recante i Criteri per il dimensionamento degli insediamenti residenziali, dei servizi e attrezzature e degli insediamenti produttivi disposti ai sensi dell'art. 61, comma 4, lettera c) della legge.

TITOLO IV

INFORMATIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

Art. 18

(Documento di Specifiche per l'informatizzazione degli strumenti di pianificazione comunale)

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento il Presidente della Regione approva ed emana con decreto un documento tecnico denominato Specifiche per l'informatizzazione degli strumenti di pianificazione comunale.

2. Il documento di cui al comma 1 fornirà indicazioni operative dettagliate relativamente a:

a) Individuazione delle basi cartografiche ufficiali di riferimento. Criteri e regole per l'utilizzo congiunto delle basi cartografiche regionali e delle mappe catastali per la rappresentazione geografica degli strumenti di pianificazione comunale. Definizione di algoritmi e parametri locali di trasformazione per la sovrapposizione delle diverse basi cartografiche, parametri di accuratezza, precisioni e tolleranze.

b) Regole e riferimenti per la modellazione, strutturazione, acquisizione, digitalizzazione, editing ed interscambio dei dati territoriali informatizzati relativi agli strumenti di pianificazione comunale.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

- c) Verifiche di qualità sui dati territoriali informatizzati. Definizione di strumenti e parametri di controllo sul modello logico e fisico dei dati e sulla consistenza e completezza degli archivi geografici relativi ai dati territoriali informatizzati di rappresentazione degli strumenti di pianificazione comunale.
- d) Definizione dei formati informatici standard per l'interscambio dei dati territoriali georeferenziati relativi agli strumenti di pianificazione comunale.
- e) Infrastruttura tecnologica per la pubblicazione e l'interscambio dei dati territoriali georeferenziati relativi agli strumenti di pianificazione comunale. Istruzioni per l'accesso da parte degli operatori e procedure per l'attivazione dei servizi di pubblicazione dei dati territoriali.
- f) Contenuto dei programmi di formazione per gli operatori di settore di cui all'art. 21, comma 2.
- g) Descrizione delle procedure software predisposte dalla Regione per agevolare la produzione degli strumenti di pianificazione informatizzati, licenze d'uso per l'installazione dei software e modalità di distribuzione.
3. Il testo del documento di cui al comma 1, nelle sue versioni preliminari precedenti all'approvazione, è sottoposto all'attenzione dell'ANCI per una consultazione che si concretizza con incontri dedicati e, qualora disponibile, attraverso una piattaforma informatica web che offre servizi per lo scambio di comunicazioni e di documenti informatici.
4. Per tutti i documenti e gli elaborati cartografici per i quali, ai sensi del presente regolamento, è prescritto l'obbligo di produzione anche nel formato PDF, la risoluzione dei file deve essere compresa tra i 200 e i 300 dpi.

Art. 19

(Dati di competenza regionale e dati di competenza comunale)

1. L'accesso da parte del Comune e dell'Ente preposto alla pianificazione sovracomunale ai dati informatici georeferenziati prodotti dalla Regione avviene mediante scaricamento (download) dei singoli dataset dal sito Web ufficiale della Regione attraverso le funzionalità messe a disposizione con il Catalogo regionale dei dati ambientali e territoriali. Le strutture regionali rispettivamente competenti rendono disponibili i dataset di competenza regionale, mediante le funzionalità e i servizi Web connessi al Catalogo, garantendo la compilazione dei metadati corrispondenti, l'attivazione della funzioni di visualizzazione geografica mediante piattaforma WebGIS e le funzioni di scaricamento (download) dei dati medesimi.
2. I dati territoriali informatizzati distribuiti dalla Regione, a supporto della pianificazione comunale, sono classificati come di seguito indicato:
- a) Dataset che rappresentano informazioni territoriali gestite dalla struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale, propedeutiche alla formazione degli strumenti di pianificazione comunale. Tali dataset possono essere aggiornati o integrati dai Comuni qualora si renda necessario evidenziare modifiche territoriali sopravvenute o qualora si rendano necessarie restituzioni di maggior dettaglio connesse alla maggiore scala di riferimento rispetto a quella utilizzata per la loro restituzione originaria. Non possono essere soggette ad integrazione o aggiornamento le componenti dei dataset che rispecchiano contenuti prescrittivi in relazione a norme vigenti, siano esse componenti di natura alfanumerica ovvero componenti di natura grafica, qualora originate da una restituzione georeferenziata prodotta con riferimento ad una scala uguale o maggiore rispetto a quella di restituzione dello strumento di pianificazione. L'aggiornamento e l'integrazione dei suddetti dataset avviene, contestualmente alle procedure di formazione degli strumenti di pianificazione comunale, in accordo con la struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale.
- b) Dataset che rappresentano informazioni territoriali gestite da strutture regionali diverse da quella competente in materia di pianificazione territoriale, propedeutiche alla formazione degli strumenti di pianificazione comunale. Questi dataset possono essere soggetti ad una procedura di integrazione da parte dei Comuni, motivata esclusivamente dalla necessità di una restituzione grafica di maggior dettaglio e precisione in rapporto alla maggiore scala di riferimento rispetto a quella utilizzata per la loro restituzione originaria. L'integrazione avviene, contestualmente alle procedure di formazione degli strumenti di pianificazione comunale, in accordo con la struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale. I dataset di cui alla presente lettera b) restituiti alla scala di maggior dettaglio, sono resi disponibili alle rispettive strutture regionali competenti per materia, ai fini dell'eventuale emissione di nuove edizioni generali dei dataset, a copertura regionale, che tengano conto del maggior dettaglio disponibile.
3. I dati territoriali informatizzati per i quali vige l'obbligo, da parte dei Comuni o da parte degli Enti preposti alla pianificazione sovracomunale, di produzione, gestione e trasmissione alla Regione, ai sensi della legge, sono classificati come di seguito indicato:
- a) Dataset, relativi alla rappresentazione degli strumenti di pianificazione comunale. Essi sono identificati e descritti, nella loro struttura e tipologia, nel documento di cui all'art. 18 comma 1. La creazione, gestione e aggiornamento di questi dataset è competenza esclusiva del Comune o dell'Ente preposto alla pianificazione sovracomunale, che garantisce il rispetto delle specifiche regionali.
- b) Dataset individuati ai sensi dell'art. 35 comma 3 della legge che costituiscono informazioni territoriali e cartografiche disponibili, gestite dagli enti pubblici, propedeutiche alla conoscenza generale dei fenomeni territoriali e utili ai fini della

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

gestione integrata su piattaforma informatica georeferenziata delle banche dati di competenza dei Comuni. Ai sensi della legge i Comuni sono obbligati all'invio periodico alla struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale delle informazioni territoriali disponibili. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 5, nel documento di cui all'art. 18 comma 1 vengono indicate eventuali ulteriori scadenze e modalità per la trasmissione alla struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale e sono individuati e descritti, nella loro tipologia e struttura, i dataset georeferenziati che organizzano le informazioni territoriali e cartografiche di cui alla presente lettera b).

4. Per i soggetti che non dispongono di informazioni territoriali, l'obbligo di invio alla Regione ai sensi dell'art. 35 comma 3 della legge si sostanzia nel momento in cui vengono avviate le procedure per la formazione degli strumenti di pianificazione con le metodologie informatiche di cui all'art. 34 comma 1 della legge.

5. I dataset di cui al comma 2 che hanno subito modifiche o integrazioni, e i dataset di cui al comma 3 sono prodotti o aggiornati dal Comune o dall'Ente preposto alla pianificazione sovracomunale contestualmente alla redazione dei rispettivi strumenti di pianificazione comunale e delle loro varianti e sono trasmessi alla struttura regionale competente secondo le seguenti modalità:

a) per i PSC all'atto della richiesta di Intesa di pianificazione ai sensi dell'art. 18, comma 3 della legge;

b) per i POC all'atto della richiesta dei pareri e degli atti di assenso previsti dall'art. 22, comma 3, della legge;

c) per i PAC all'atto della trasmissione dei dataset di rappresentazione del POC e delle sue varianti relativamente alla Carta delle Aree assoggettate a PAC. Qualora il Comune, successivamente all'approvazione del POC e contestualmente al procedimento di formazione e approvazione del PAC, modifichi il perimetro del piano attuativo individuato in sede di POC (e la conseguente rappresentazione georeferenziata) e/o modifichi le informazioni descrittive associate ai dataset che descrivono le aree interessate, ai sensi dell'art. 35, comma 3 della legge è tenuto a trasmettere alla struttura regionale competente i dati informatizzati che individuano tali modifiche, prima dell'approvazione del piano attuativo.

6. La trasmissione dei dati avviene previa pubblicazione delle informazioni di riferimento (metadati) ai sensi dell'art. 20, comma 3, con modalità operative che fanno capo all'infrastruttura tecnologica, di cui all'art. 20 comma 2, attraverso la quale sono attivati servizi per il trasferimento dei dati su piattaforme condivise accessibili mediante procedure di accreditamento in rete con specifici identificativi. Nelle more dell'attivazione dell'infrastruttura tecnologica, i soggetti che approvano PSC, POC e PAC, in ottemperanza all'art. 35 comma 2 della legge, garantiscono la pubblicazione delle informazioni di riferimento (metadati) nonché la trasmissione alla struttura regionale competente dei dati informatizzati relativi agli strumenti di pianificazione comunale mediante consegna su supporti informatici adeguati, con le tempistiche indicate al comma 5.

7. La struttura regionale competente, a seguito di un'istruttoria tecnica, emette parere di conformità alle specifiche tecniche regionali, entro 90 giorni dalla data di ricevimento dei dati. Il parere di conformità può essere reso anche mediante metodologie informatiche connesse alle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei dati informatici, che dovranno garantire procedure di accreditamento in rete mediante specifici identificativi.

Il parere di conformità negativo comporta l'accertamento di omessa o ritardata trasmissione alla Regione ai sensi dell'art. 35, comma 2 della legge.

8. Il parere di conformità di cui al comma 7 è vincolante ai fini dell'inserimento nel SITER e della corrispondente certificazione di conformità all'originale, ai sensi dell'art. 34, comma 2 della legge. La conformità si intende riferita unicamente alla determinazione degli elementi geometrici georeferenziati, quali aree, linee, punti e testi, e dei contenuti alfanumerici dei database e non alla loro vestizione grafica o simbolica.

9. Qualora l'istruttoria tecnica, di cui al comma 7, accerta la presenza di carenze, errori o difformità presenti nei dati consegnati, rispetto alle indicazioni e alle specifiche regionali descritte nel documento di cui all'art. 18 comma 1, la struttura regionale competente invia al Comune una comunicazione, entro il termine di cui al comma 7, indicando le modifiche da apportare alla documentazione consegnata e attribuendo un congruo termine per la consegna dei dati opportunamente modificati. La struttura regionale competente, che riceve le integrazioni, avvia un'ulteriore verifica tecnica ed emette il parere di conformità entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle integrazioni medesime. Qualora l'esito della seconda verifica tecnica sia negativo, la Regione adotta i provvedimenti conseguenti all'inadempimento.

10. Le strutture regionali, nell'emissione di nuove edizioni dei dataset georeferenziati di propria competenza, realizzate ad una scala di restituzione uguale o maggiore rispetto a quella utilizzata per la digitalizzazione originaria, tengono conto della disponibilità di dati prodotti dai Comuni per i quali siano stati emessi pareri di conformità ai sensi del presente articolo.

11. Qualora le nuove edizioni dei dataset georeferenziati, di cui al comma 9, modifichino le determinazioni grafiche individuate dai Comuni negli strumenti di pianificazione comunale, i Comuni stessi, contestualmente alla redazione di varianti successive, adeguano i propri strumenti di pianificazione comunale alle nuove determinazioni grafiche prodotte dalla Regione, nei limiti di tolleranza delle rispettive scale di restituzione.

Art. 20

(Servizi per la pubblicazione e l'accesso ai dati informatizzati)

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

1. La Regione mette a disposizione dei Comuni e degli Enti preposti alla pianificazione sovracomunale i servizi di catalogazione dei dati territoriali attraverso la gestione di utenze specifiche per l'accesso al Catalogo regionale dei dati ambientali e territoriali al fine di garantire le funzionalità per l'inserimento dei metadati relativi ai documenti informatizzati e ai dataset che rappresentano i contenuti grafici ed alfanumerici georeferenziati degli strumenti di pianificazione comunale. L'attivazione delle utenze avviene su richiesta del Comune o dell'Ente preposto alla pianificazione sovracomunale.
2. La Regione, entro sei mesi dalla data del Decreto del Presidente della Regione di approvazione ed emanazione del documento di cui all'art. 18 comma 1, progetta e realizza un'infrastruttura tecnologica adeguata alla gestione dei servizi di trasmissione e pubblicazione informatica degli strumenti di pianificazione comunale che garantiscono - collegati al Catalogo regionale dei dati ambientali e territoriali - la rappresentazione degli strumenti di pianificazione comunale su piattaforma WebGIS e l'eventuale accesso da parte del pubblico mediante scarico (download) dei rispettivi documenti e dataset nei formati standard. La Regione attribuisce la gestione dei servizi di cui al presente comma alla struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale.
3. I Comuni o gli Enti preposti alla pianificazione sovracomunale, garantiscono la pubblicazione delle informazioni di riferimento (metadati) relative ai documenti informatici e ai dataset che costituiscono la rappresentazione informatizzata degli strumenti di pianificazione comunale, nel Catalogo regionale dei dati ambientali e territoriali, o in cataloghi ad esso sincronizzati. L'inserimento dei metadati su Catalogo si intende come componente essenziale ed indifferibile della trasmissione dei piani in formato elettronico alla Regione ed è vincolante ai fini dell'emissione del parere di conformità, di cui all'art. 19 comma 7, anche in riferimento all'accertamento di omessa o ritardata trasmissione alla Regione ai sensi dell'art. 35, comma 2 della legge.
4. Il Comune o l'Ente preposto alla pianificazione sovracomunale può usufruire dei servizi, connessi all'infrastruttura tecnologica di cui al comma 2, per la rappresentazione su piattaforma WebGIS e per lo scarico (download) dei documenti informatici e dei dataset georeferenziati relativi agli strumenti di pianificazione comunale, previa richiesta alla struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale, che predispone le necessarie autorizzazioni e l'attivazione dei servizi medesimi.

Art. 21

(Promozione e diffusione di strumenti informatici per la produzione e gestione degli strumenti di pianificazione comunale informatizzati e politiche per la formazione e l'accertamento delle capacità professionali degli operatori)

1. La Regione promuove la diffusione e la distribuzione non onerosa presso i Comuni e presso gli Enti preposti alla pianificazione sovracomunale di strumenti informatici (software) che consentono e facilitano l'elaborazione su piattaforma GIS degli strumenti di pianificazione comunale, anche mediante la produzione di ambienti di configurazione prestrutturati secondo le specifiche tecniche descritte nel documento di cui all'art. 18 comma 1, e mediante l'attivazione di apposite funzionalità (utility) attraverso le quali possa essere garantito agli operatori una semplificazione nelle attività di popolamento, di editing e di controllo dei parametri di qualità, relativi ai dataset di cui all'art. 19. Inoltre promuove la diffusione non onerosa presso i Comuni e presso gli Enti preposti alla pianificazione sovracomunale di strumenti informatici (software) che consentono la gestione su piattaforma integrata degli strumenti urbanistici informatizzati georeferenziati, e delle altre banche dati di competenza comunale che possono avere valenza territoriale.
2. La Regione, attraverso la struttura regionale competente e in collaborazione con l'ANCI, organizza attività di formazione indirizzate agli operatori dei Comuni e degli Enti preposti alla pianificazione sovracomunale e altresì alle categorie professionali interessate e coinvolte nella formazione degli strumenti di pianificazione comunale, al fine di diffondere e sviluppare al meglio le capacità professionali degli operatori del settore per la produzione e gestione informatizzata degli strumenti per la pianificazione comunale.

Art. 22

(Sistema di coordinate)

1. Tutti i dati geografici contenuti nei dataset strutturati in ambiente GIS, individuati secondo le indicazioni di cui all'art. 19, ed eventuali dati raster, devono essere rappresentati con riferimento al sistema di coordinate Gauss Boaga fuso Est, caratterizzato dai seguenti parametri geodetici e cartografici:

Geodetic Datum

Rome Monte Mario 1940

Ellipsoid

International Hayford 1924

Projection Algorithm

Transverse Mercator

Longitude of origin

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

15:00:00,000
Latitude of origin
0:00:00,000
False X
2520000,00
False Y
0,00
Scale reduction factor
0,9996

Art. 23

(Base cartografica)

1. La base cartografica di riferimento da utilizzare per la restituzione di tutti i dataset strutturati in ambiente GIS, di cui all'art. 19, è la Carta Tecnica Regionale Numerica in scala 1:5000 (CTRN 5000). Nel caso in cui le informazioni siano acquisite per digitalizzazione di elementi direttamente dalla CTRN 5000, la precisione richiesta è pari a:

$0.2 \times \text{denominatore di scala}$.

intendendo che le informazioni acquisite non devono discostarsi planimetricamente di un valore maggiore a quello indicato.

2. L'utilizzo in stampa della CTRN 5000 come base cartografica di riferimento può avvenire anche per scale di rappresentazione minori di 1:5000, compatibilmente con livelli di riduzione tali da garantire la possibilità di lettura delle informazioni topografiche, anche semplificando la rappresentazione di alcuni livelli cartografici. Per rappresentazioni a media scala (1:10000-1:150000) la base cartografica può essere sostituita dalla rappresentazione di alcuni strati informativi prioritari, che consentano la lettura generale del territorio, scelti tra i dataset forniti dalla Regione o elaborati dal Comune o dall'Ente preposto alla pianificazione comunale e indicati nel documento di cui all'art. 18 comma 1, o da dati raster di supporto all'inquadramento.

Art. 24

(Limite amministrativo comunale informatizzato certificato)

1. La conferenza di pianificazione concorda e determina in maniera certa e univoca la rappresentazione grafica e geograficamente referenziata del limite amministrativo comunale informatizzato certificato, definito, ai fini della pianificazione comunale, nel sistema di coordinate di cui all'art. 22 e sulla base cartografica di riferimento, di cui all'art. 23.

2. Il limite amministrativo comunale informatizzato certificato viene utilizzato come limite geografico per la digitalizzazione dei contenuti in ambiente GIS degli strumenti di pianificazione comunale. La rappresentazione del limite amministrativo comunale informatizzato certificato avviene attraverso strumenti GIS a partire dal dato di ricognizione fornito dall'Amministrazione regionale e rispetta la struttura del dataset definita nel documento di cui all'art. 18 comma 1. Il dato di ricognizione sui limiti amministrativi comunali viene fornito dalla Regione con le modalità descritte all'art. 25.

3. La rappresentazione grafica e geograficamente referenziata del limite amministrativo comunale informatizzato certificato di cui al comma 1 viene recepita, assieme all'allegata documentazione cartacea ed informatica, nel verbale della conferenza di pianificazione e nell'intesa di pianificazione. Il Comune interessato trasmette la documentazione che attesta il recepimento nell'intesa di pianificazione, insieme agli allegati cartacei ed informatici relativi alla rappresentazione del limite amministrativo comunale informatizzato certificato, alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali e alla struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale.

4. Ai fini di cui all'art. 1, comma 20, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000), il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali, decreta la definizione del limite amministrativo comunale informatizzato certificato sulla base dell'intesa di pianificazione. L'intesa di pianificazione, che recepisce l'accordo tra i comuni contermini risultante dal verbale della conferenza di pianificazione, tiene luogo altresì delle deliberazioni dei consigli comunali dei Comuni interessati, di cui all'art. 1 comma 20 lettera b bis) della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13.

5. La struttura regionale competente aggiorna i dataset generali di rappresentazione dei limiti amministrativi estesi a tutto il territorio regionale sulla base del limite amministrativo comunale informatizzato certificato e rende disponibili gli aggiornamenti attraverso i servizi Web connessi al Catalogo regionale dei dati ambientali e territoriali.

Art. 25

(Base catastale e dato di ricognizione sui limiti amministrativi)

1. Il Comune, contestualmente alla deliberazione delle direttive per la predisposizione del PSC e delle sue varianti da parte del Consiglio comunale, invia alla struttura regionale competente una richiesta di fornitura del dato di ricognizione elaborato

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

dalla Regione a supporto delle attività della conferenza di pianificazione finalizzate alla determinazione della rappresentazione grafica e geograficamente referenziata del limite amministrativo comunale informatizzato certificato di cui all'art. 24 comma 1. Il dato di ricognizione è strutturato in ambiente GIS, nel sistema di coordinate di cui all'art. 22.

2. Nel periodo transitorio tra l'entrata in vigore del presente Regolamento e la pubblicazione del documento di cui all'art. 18 comma 1, che delinea le modalità operative per l'accesso e l'utilizzo delle basi catastali georeferenziate nel sistema di coordinate di cui all'art. 22, il Comune, contestualmente alla richiesta di cui al comma 1, chiede alla struttura regionale competente anche la fornitura della cartografia catastale informatizzata strutturata in ambiente GIS e georeferenziate nel sistema di coordinate di cui all'art. 22, relativa al territorio comunale o, nel caso della pianificazione sovracomunale, relativa ai territori dei comuni interessati dalla pianificazione sovracomunale stessa.

3. A seguito della richiesta di cui ai commi 1 e 2, la struttura regionale competente provvede alla produzione e alla consegna al Comune dei dati entro e non oltre 60 giorni dalla data della richiesta. Qualora la richiesta riguardi la fornitura di dati relativi a più comuni, a seguito dell'affidamento o delega della funzione della pianificazione sovracomunale a uno dei soggetti di cui agli artt. 27 e 28 della legge, il termine per la consegna dei dati si intende prorogato entro un limite congruo che tiene conto della maggiore quantità di elaborazioni e di controlli necessari.

4. La Regione garantisce la produzione di utility per la conversione delle mappe catastali al fine di consentire la loro rappresentazione, e la rappresentazione dei loro aggiornamenti, nel sistema di coordinate di cui all'art. 22, sulla base cartografica di riferimento di cui all'art. 23.

5. I Comuni che dispongono di mappe catastali informatizzate e georeferenziate nel sistema di coordinate di cui all'art. 22, prodotte a seguito di accordi con l'Agenzia del territorio che certificano la valenza delle medesime per i fini connessi all'uso delle mappe catastali stesse, in alternativa alla richiesta di cui al comma 2 possono chiedere alla struttura regionale competente la validazione delle mappe catastali già elaborate e disponibili a seguito dei suddetti accordi.

6. La struttura regionale competente emette il parere relativo alla validazione di cui al comma 5 entro i termini indicati al comma 3. Qualora il parere espresso fosse negativo la struttura regionale competente consegna al Comune richiedente la cartografia catastale di cui al comma 2 entro e non oltre 30 giorni dalla data del parere medesimo.

7. Il Comune o l'Ente preposto alla pianificazione sovracomunale, ai fini della formazione e della gestione degli strumenti di pianificazione comunale e delle loro varianti è tenuto ad utilizzare esclusivamente la cartografia catastale georeferenziate nel sistema di coordinate Gauss Boaga, resa disponibile con le seguenti modalità:

- a) prodotta e distribuita dalla Regione ai sensi del presente articolo;
- b) validata dalla Regione ai sensi del presente articolo;
- c) prodotta dal Comune a partire dai file vettoriali originali distribuiti dall'Agenzia del Territorio e convertiti nel sistema di coordinate Gauss Boaga, utilizzando i parametri di conversione individuati dalla Regione per ogni Comune e incorporati nelle utility e nelle applicazioni messe a disposizione dalla Regione stessa.

TITOLO V NORME FINALI

Art. 26

(Specifiche tecniche minime per la redazione dei rapporti sullo stato del territorio)

1. I Rapporti annuali sullo stato del territorio di cui all'art. 36, comma 2, della legge devono contenere i seguenti elementi:
 - a) indicazione dell'area territoriale interessata (con indicazione specifica della quota percentuale di aree edificate e non edificate e del carico demografico);
 - b) entità dei permessi di costruire rilasciati per ogni z.t.o. ed entità dei certificati di agibilità rilasciati;
 - c) entità delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate;
 - d) entità degli accertamenti effettuati sul territorio e degli abusi rilevati.
2. Le specifiche tecniche informatiche e le modalità di trasmissione dei Rapporti comunali sullo stato del territorio sono individuate nel documento di cui all'art. 18 comma 1.
3. La Giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, può stabilire contenuti ulteriori di quelli previsti nel presente articolo; tali contenuti ulteriori trovano applicazione nei riguardi dei rapporti annuali da redigere nel corso dell'anno successivo a quello della delibera che li dispone.

Art. 27

(Disciplina dell'Osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica, dell'edilizia e del paesaggio)

1. L'Osservatorio regionale di cui all'art. 62 della legge raccoglie, esamina e valuta i Rapporti sullo stato del territorio previsti dall'art. 36 della legge, analizzando i dati anche mediante verifiche incrociate delle banche dati informatiche previste dagli articoli 34 e 35 della legge.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

2. L'Osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica rende disponibili i risultati delle proprie attività, rappresentabili anche mediante dati informatici georeferenziati, attraverso i servizi di catalogazione e pubblicazione su piattaforma Web di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 20.

Art. 28
(Modifiche)

1. L'art. 2 del D.P.Reg. 0296/Pres. dd. 17 settembre 2007 è modificato ed integrato come segue:

- a) nella rubrica le parole "dei lavori pubblici" sono sostituite dalle seguenti parole "delle opere pubbliche";
- b) al comma 2, dopo le parole "strumenti di pianificazione comunale" è aggiunta la seguente parola "conformativi";
- c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole "strumenti di pianificazione comunale" è aggiunta la seguente parola "conformativi";
- d) al comma 4, primo periodo, dopo le parole "competente struttura regionale" sono aggiunte le seguenti parole "sentiti gli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi, entro sessanta giorni dalla richiesta da parte dell'amministrazione competente. Gli enti locali esprimono il parere entro trenta giorni; scaduto tale termine si prescinde da esso."
- e) il comma 11 è sostituito come segue:

"11. Gli interventi individuati nel comma 14 sono soggetti a previa comunicazione da parte del soggetto titolare dell'intervento allo Stato, alla Regione e ai Comuni per quanto di rispettiva competenza prima dell'inizio dei lavori e devono essere conformi agli strumenti di pianificazione vigenti e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti; in caso di non conformità l'opera è soggetta all'accertamento di cui ai commi 3 e 4. Gli interventi che, ai sensi della vigente normativa regionale o nazionale, costituiscono attività edilizia libera non necessitano di alcuna comunicazione. La comunicazione, ove dovuta, è corredata dalla seguente documentazione: a) planimetria con la localizzazione dell'intervento in scala adeguata; b) documentazione tecnico-grafica necessaria all'individuazione delle opere; c) relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti di pianificazione vigenti e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle altre norme di legge."

f) al comma 13 dopo le parole "certificato di agibilità." è aggiunto il seguente periodo "L'accertamento di conformità di cui ai commi 3 e 4 nonché la comunicazione di cui al comma 11 sostituiscono i titoli abilitativi edilizi per l'esecuzione delle opere previste ed hanno efficacia fino all'atto di collaudo finale o al certificato di regolare esecuzione o sino al termine fissato ai sensi del comma 6. L'atto di collaudo finale o il certificato di regolare esecuzione o la comunicazione di fine lavori sono trasmessi ai soggetti che hanno rilasciato l'accertamento di conformità o ricevuto la comunicazione di cui al comma 11."

g) dopo il comma 13 è aggiunto il seguente comma:

"14. Gli interventi soggetti a comunicazione ai sensi del comma 11, da eseguirsi dalle Amministrazioni statali, da enti istituzionalmente competenti, dalle Amministrazioni regionale e provinciale e dagli enti regionali istituzionalmente competenti, nonché dai loro formali concessionari, appartengono alle seguenti tipologie:

- a) interventi di manutenzione straordinaria, interventi di restauro e di risanamento conservativo;
- b) modifiche ed integrazioni non sostanziali di opere esistenti, nonché varianti non sostanziali di progetti di opere già assentite;
- c) linee elettriche di tensione compresa fra 1.000 e 150 mila volt e relativi impianti elettrici all'aperto, nonché impianti posti all'interno di contenitori che consentono gli interventi di esercizio unicamente dall'esterno ed opere assimilabili;
- d) fabbricati destinati a cabine di trasformazione per l'alimentazione delle reti elettriche di distribuzione;
- e) fabbricati di servizio funzionali all'esercizio degli impianti pubblici esistenti;
- f) manufatti edilizi destinati all'installazione di impianti telefonici, nonché loro modifiche ed ampliamenti e container per apparecchiature telefoniche, escluse le centrali e gli edifici in cui sia prevista la presenza continuativa di personale;
- g) tralicci, torrioni e antenne di altezza complessiva fino a dieci metri, se installati su edifici, o di altezza complessiva fino a quaranta metri se infissi nel suolo;
- h) impianti tecnici di misurazione quali pluviometri, stazioni meteorologiche, misuratori di portate di acque e ghiaie, impianti di telerilevamento comprese le relative antenne, sismometri, impianti ed opere di monitoraggio geologico e degli inquinamenti;
- i) linee telefoniche, di telecomunicazione via cavo di altezza non superiore a dieci metri e ripetitori passivi;
- l) piste di servizio a fondo naturale per l'accesso ad impianti tecnologici, rientranti nel presente elenco;
- m) demolizioni;
- n) opere di allacciamento alle reti del gas metano o dell'aria propanata, dalla condotta principale a cabine o centrali di decompressione ed erogazione esistenti;
- o) scavi archeologici, restauro e manutenzione di beni archeologici, nonché restauro e manutenzione dei beni architettonici;
- p) sistemazione di aree scoperte;

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

- q) opere idraulico, idraulico-forestali e di viabilità forestale finalizzate alla manutenzione dei corsi d'acqua, del bosco e del territorio in genere; compreso inserimento di nuove opere di difesa trasversali e longitudinali dei corsi d'acqua con l'impiego delle tecniche di ingegneria naturalistica o di manufatti con paramento a vista in materiale lapideo locale; di nuova viabilità con fondo naturale o stabilizzato;
- r) opere di sistemazione geologica ed idrogeologica per consolidamento di terreni franosi, risanamento di pendici e sponde, con la realizzazione anche di nuovi tratti di ingegneria naturalistica, che non determinino alterazione dei luoghi; posa di reti metalliche di protezione caduta massi;
- s) opere stradali e ferroviarie di manutenzione delle infrastrutture esistenti e l'integrazione di nuove opere finalizzate alla messa in sicurezza della infrastruttura e della circolazione stradale;
- t) opere da realizzarsi sul patrimonio edilizio esistente che eccedono la manutenzione straordinaria qualora consistano in:
- t1) nel rifacimento del rivestimento esterno degli edifici con cambiamento delle caratteristiche o con cambiamento delle coloriture;
- t2) nella sostituzione dei serramenti esterni con modifiche dell'aspetto tipologico e delle coloriture;
- t3) nello spostamento, apertura o soppressione di fori esterni;
- t4) nella sostituzione di solai di copertura con cambiamento del tipo di materiale, sagoma e quota, dovuta quest'ultima a esigenze tecniche e senza che ciò comporti la modifica del numero dei piani;
- t5) nella sostituzione di solai interpiano con modificazione della quota d'imposta e senza che ciò comporti la modifica del numero dei piani;
- t6) nella realizzazione di verande, bussole o simili a chiusura totale o parziale di poggiali, terrazzi, ingressi;
- t7) le opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio."
2. All'articolo 20 del D.P.Reg. 0296/Pres. dd. 17 settembre 2007 dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:
- "2. Sono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, soggetti a previo rilascio del permesso a costruire, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett e) del DPR 380/01, quelli che, pur non rientrando negli interventi edili tradizionali, esplicano i loro effetti sull'equilibrio ambientale.
3. Essi sono volti principalmente:
- a) allo sbancamento, al terrazzamento e al riporto di parti di territorio superiori ad un ettaro e a movimenti complessivi per 2000 metri cubi, anche se attuati per l' esercizio dell' attività agricola nonchè ai movimenti di terra per gli interventi di miglioramento agrario che comportano una sostituzione dello strato superficiale superiore ai quaranta centimetri e che alterano i livelli di quota;
- b) alla realizzazione di serre, intese come impianto che realizzi un ambiente artificiale per l' esercizio di colture agricole e che sia costituito da strutture stabilmente ancorate al suolo o ad altra costruzione esistente, con copertura o chiusura laterali abitualmente infisse;
- c) alle operazioni sui corsi d'acqua, iscritti negli elenchi di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, dirette ad intervenire sulle sponde, sull'argine e nell'alveo."
3. L'art. 13 del D.P.Reg. 0296/Pres. dd. 17 settembre 2007 è modificato ed integrato come segue:
- a) al comma 2, dopo le parole "dell'articolo 22" le parole ", comma 1," sono soppresse;
- b) al comma 2, le parole "La demolizione e ricostruzione con medesime volumetria, sagoma e area di sedime è ammessa nel rispetto delle distanze tra edifici preesistenti, se inferiori alla distanza minima prevista dagli strumenti di pianificazione comunale." sono sostituite dalle seguenti "Gli interventi di ristrutturazione edilizia comprendenti anche la demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 51 della legge eseguiti nei limiti rientranti nelle variazioni non essenziali di cui al comma 1 del presente articolo sono ammessi nel rispetto delle distanze tra edifici preesistenti se inferiori alla distanza minima prevista dagli strumenti di pianificazione comunale. In tal caso è comunque consentito l'arretramento del profilo di facciata all'interno del sedime dell'edificio preesistente."
- c) al comma 3, dopo le parole "di cui all'articolo 14, o" le parole "modifiche della sagoma" sono sostituite dalle seguenti parole "gli interventi di cui ai commi 2 e 4";
4. All'art. 19, comma 2, del D.P.Reg. 0296/Pres. dd. 17 settembre 2007, dopo le parole "D.M. 14 giugno 1989, n. 236 e la realizzazione di" sono aggiunte le seguenti parole "servizi igienici,".

Art. 29

(Abrogazioni)

1. all'art. 20, comma 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) le parole: "in tale caso l'accordo di programma produce gli effetti dell'intesa di cui all'articolo 89 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, come sostituito dall'articolo 43, comma 1, della legge regionale 34/1997" sono abrogate.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

2. I commi 2 e 3 dell'art. 20 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) sono abrogati.
3. I commi 3, 4, 5 e 8 bis e ter dell'art. 3 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale) sono abrogati.
4. Le parole "ai sensi e agli effetti dell'articolo 3, comma 2, e dell'articolo 51 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52" di cui al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale) sono abrogate.

Art. 30

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR.

Allegato 1

Criteri per il dimensionamento degli insediamenti residenziali, dei servizi e attrezzature e degli insediamenti produttivi disposti ai sensi dell'art. 61, comma 4, lettera c) della legge regionale 23 febbraio 2007 n. 5

1. FABBISOGNO E DIMENSIONAMENTO DEGLI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI Il dimensionamento residenziale degli strumenti di pianificazione, ferme restando le prescrizioni del PTR, ed in particolare dell'art. 33 delle norme di attuazione del PTR medesimo, va definito in presenza di valutazioni sul fabbisogno abitativo, relativo ad un arco temporale previsionale decennale, considerando:

- a) la stima della domanda;
- b) l'analisi dell'offerta;
- c) la valutazione dello stato di attuazione delle previsioni degli strumenti di pianificazione vigenti. Per la determinazione delle voci componenti il calcolo del fabbisogno si fa riferimento ai dati censuari più recenti e a rilevazioni tipologiche edilizie.

1.1 Stima della domanda

La categoria comprende le seguenti voci:

- a) saldo naturale; valori positivi o negativi derivanti dalle previsioni sul saldo naturale della popolazione;
- b) saldo migratorio; valori positivi o negativi derivanti dalle previsioni sul saldo migratorio, ivi compreso il rientro di emigranti, inclusi i saldi indotti da interventi (produttivi o di altra natura); aumento della presenza di cittadini immigrati entro o nelle vicinanze dell'ambito territoriale in esame, flussi migratori aggiuntivi;
- c) eventuale fabbisogno da soddisfare con interventi residenziali pubblici o privati, indotto dall'effetto attrattivo delle qualità ambientali e paesaggistiche del territorio, da previsioni localizzative inerenti ai settori dei servizi e delle attrezzature territoriali, nonché del comparto produttivo;
- d) obsolescenza o trasformazioni sopravvenienti; quantità di fabbisogno aggiuntivo creata da perdite di abitazioni o stanze previste a causa di obsolescenza edilizia, operazioni di recupero o di ristrutturazione, trasformazioni da usi residenziali in altri usi;
- e) eventuali abitazioni improprie o in condizioni statico-igieniche non recuperabili: le abitazioni e le stanze improprie, occupate, che non offrono quei requisiti igienici o qualitativi minimi tali da poterle considerare abitazioni accettabili, né recuperabili, e che pertanto si ritengono eliminate;
- f) sovraffollamento o coabitazione; tutti i fabbisogni positivi creati per eliminare tali condizioni.

1.2 Analisi dell'offerta

La categoria comprende le seguenti voci:

- a) abitazioni da ristrutturare o recuperare; tutti i fabbisogni (positivi e negativi) creati da operazioni edilizie di ristrutturazione o di recupero in corso;
- b) fabbisogno soddisfatto; sono comprese le abitazioni costruite, finite ed abitabili, collocate in edifici consolidati, di accettabile standard abitativo ed edilizio, per i quali non si prevedano sostanziali variazioni, né di tipo edilizio volumetrico, né riguardo all'utilizzo ed all'affollamento. Queste quantità possono tuttavia essere contemplate dall'analisi dell'offerta, qualora vi siano stanze o appartamenti esistenti ancora invenduti o non affittati, che superino il livello di affitto o di invenduto ritenuto fisiologico nella realtà locale;
- c) aree e contenitori edilizi dismessi o in via di dismissione;
- d) aree di frangia e marginali che possono essere recuperate e utilizzate a fini insediativi, anche nell'ambito di una definizione del limite dello spazio urbano.

1.3 Valutazione dello stato di attuazione delle previsioni degli strumenti di pianificazione vigenti

La verifica in linea di massima riguarda:

- a) il livello di realizzazione dell'edificazione prevista nelle diverse zone del territorio comunale, compresi gli interventi di recupero nelle aree già edificate;
- b) il livello di realizzazione dei servizi, delle attrezzature e delle aree verdi previste;

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

c) il livello di realizzazione delle infrastrutture di trasporto e delle reti tecnologiche.

Le quantità di edificazione previste dallo strumento di pianificazione vigente e non realizzate non devono essere automaticamente assunte come capacità insediativa residua.

La verifica deve prendere in considerazione l'eventualità di ridimensionare eventuali offerte di territorio urbanizzabile, solitamente incluse nelle zone C, in ragione del basso o nullo livello di realizzazione delle infrastrutture.

2. DIMENSIONAMENTO DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

2.1 Nella formazione degli strumenti di pianificazione si osservano i seguenti criteri per il dimensionamento delle previsioni insediative residenziali:

a) Aspetti generali

Il dimensionamento è impostato su criteri di minimizzazione delle nuove espansioni e dei loro costi complessivi, con particolare attenzione al contenimento del consumo del suolo e delle aree agricole ed alla salvaguardia dei beni paesaggistici e ambientali, ivi comprese le superfici a verde che connotano le aree di frangia dei centri urbani. Pertanto sono privilegiate le operazioni di trasformazione e riqualificazione delle aree urbanizzate esistenti, degradate o abbandonate, nonché le operazioni di completamento di aree parzialmente urbanizzate o di prossima urbanizzazione. Il dimensionamento va sempre giustificato, quantitativamente e funzionalmente, da accertati e verificati fabbisogni locali (arretrati e futuri) o da fabbisogni indotti da programmati interventi pubblici o privati. Sono da evitare le espansioni edilizie a bassa densità e ad alto consumo di suolo, comunque nel rispetto delle tipologie edilizia tradizionali dei luoghi.

b) Aspetti specifici

1) il dimensionamento residenziale è commisurato al fabbisogno abitativo arretrato e a quello futuro.

Il fabbisogno abitativo è calcolato e quantificato solo per la quota parte che lo strumento di pianificazione programma di poter affrontare e soddisfare concretamente;

2) ferme restando le verifiche e le condizioni di cui ai punti precedenti, l'incidenza percentuale della superficie territoriale complessiva delle zone omogenee C rispetto alla superficie territoriale complessiva delle zone A e B, non può superare in ogni caso il 10% nei Comuni con dinamica demografica nulla o negativa. Da tale percentuale, in sede di adeguamento al PTR, vanno detratte le superfici di zona C eventualmente già istituite nelle more dell'adeguamento stesso, ai sensi dell'art. 63, comma 5 della legge regionale 5/2007. Le zone C sono soggette a verifica quinquennale, al fine di accertare lo stato della procedura di attuazione. Tale accertamento costituisce premessa all'eventuale ridimensionamento delle aree edificabili, in ragione della carente o mancata attuazione del progetto di urbanizzazione.

2.2 I Comuni, in fase di redazione del POC, rappresentano su un elaborato cartografico, le aree edificate e le aree urbanizzate sulla base dei seguenti criteri:

a) si considerano edificate tutte le aree del territorio comunale coperte da edifici esistenti, adibiti a qualsiasi uso, e le relative aree di pertinenza fondiaria;

b) si considerano urbanizzate quelle parti del territorio formate da aree totalmente o prevalentemente edificate che risultino rispondere contestualmente ai seguenti tre requisiti:

1) essere formate da agglomerazioni compatte, contigue e consolidate di edilizia residenziale o prevalentemente residenziale e dai relativi servizi e spazi pubblici in esse compresi;

2) essere formate da isolati o lotti contermini serviti da reti stradali urbane, di fognatura e dell'approvvigionamento idrico. I Comuni possono, in relazione alle caratteristiche insediative del proprio territorio, definire diverse modalità di soddisfacimento dei servizi di fognatura e di acquedotto;

3) gli isolati o i lotti contermini devono essere serviti e godere di una alta e dimostrata accessibilità ai principali servizi, spazi pubblici o riservati alle attività collettive.

2.3 Per la determinazione delle zone omogenee B, i Comuni fanno riferimento prioritariamente alla situazione risultante dall'individuazione delle aree urbanizzate.

3. DIMENSIONAMENTO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

In considerazione dell'ampio significato attribuito al termine "produttivo", gli strumenti di pianificazione devono definire l'insieme delle attività che ricadono in questa voce e i diversi sottoinsiemi ad essa riconducibili (ad es. attività industriali, artigianali, terziario collegato direttamente alle attività produttive, impiantistica, ricerca, ecc.).

I Comuni tengono conto, quale elemento fondamentale per l'articolazione delle attività produttive in gruppi destinabili a ciascuno specifico insediamento, del livello di infrastrutturazione e dei tipi di impianti tecnologici richiesti da specifiche categorie di attività, al fine di realizzare economie di scala anche riguardo ai sistemi di depurazione degli effluenti, di trattamento di rifiuti, ecc.

3.1 Stima della domanda

3.1.1 I Comuni effettuano una prima valutazione riferita alla domanda endogena, con una ricognizione di eventuali richieste di ampliamento o di trasferimento di sede delle attività produttive già insediate nel territorio comunale.

3.1.2 La domanda esogena deve essere, invece, considerata come variabile dipendente non solo da un'analisi dei trend insediativi del Comune, ma anche da precise richieste di trasferimento o di nuovo insediamento provenienti dalle imprese,

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

unitamente a obiettivi di natura strutturale connessi alla formulazione di programmi di sviluppo per settori specifici o integrati di attività economiche, volti in particolare agli ambiti industriali artigianali d'interesse regionale e ai Distretti.

3.2 Analisi dell'offerta

La metodologia di valutazione dell'offerta di insediamenti produttivi è analoga a quella descritta al punto 1.2, tenendo conto prioritariamente delle previsioni non utilizzate o parzialmente utilizzate, nonché della possibilità di miglioramento qualitativo dell'edificato. Devono essere censiti spazi e contenitori produttivi non più utilizzati, sia che si tratti di manufatti singoli sia di complessi inseriti in aree

industriali. Il censimento va tradotto nei termini di offerta, con una valutazione delle possibilità di riuso, di cambiamento di destinazione e dei livelli di ristrutturazione necessari.

Vanno censite le aree destinate a insediamenti produttivi parzialmente edificate; va valutata non solo l'offerta residua di terreni edificabili, ma anche il livello di infrastrutturazione, gli impianti tecnologici, il loro grado di utilizzazione e la capacità residua di carico funzionale. Per quanto riguarda le aree già utilizzate, ma con sprechi di spazio e/o possibilità di miglioramento dello sviluppo insediativo e infrastrutturale, va valutata la possibilità di aumentare i livelli prestazionali dell'area industriale attraverso nuove infrastrutturazioni, dotazione di servizi alle imprese e agli addetti, frazionamento dei capannoni industriali, connessioni con aree esterne che possono contribuire al miglioramento dell'ambiente produttivo (aree verdi, aree sportive, servizi, ecc.).

Va presa in esame anche la possibilità di una ristrutturazione urbanistica che riguardi settori o intere aree industriali - soprattutto quelle di più antica formazione - con operazioni parziali o totali di demolizione o ricostruzione.

3.3 Valutazione dello stato di attuazione delle previsioni degli strumenti di pianificazione vigenti

Le valutazioni sono analoghe a quelle indicate al punto 1.3.

4 CAPACITÀ INSEDIATIVA RESIDENZIALE DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

I Comuni individuati dal PTR come "Capoluoghi e centri urbani a valenza territoriale", i Comuni "a vocazione turistica" di cui al punto 5 e, comunque, quelli con popolazione superiore a 5.000 residenti, effettuano il calcolo della capacità insediativa residenziale in sede di POC comprendendo sia il territorio edificato che le aree di espansione.

I restanti Comuni calcolano la capacità insediativa residenziale in sede di POC solo relativamente alle eventuali aree di espansione e assumono, per le aree edificate ed urbanizzate di cui al punto 2.2, la popolazione residente.

La capacità insediativa residenziale esprime la quantità massima di abitanti insediabili nelle zone a destinazione residenziale previste o confermate, calcolata in base alla sommatoria dei volumi residenziali edificabili teorici massimi relativi alle diverse zone; tali volumi sono divisi per il volume unitario per stanza (m^3 /stanza) stabilito per le diverse zone in base alle tipologie residenziali prevalenti confermate o previste dagli strumenti di pianificazione e moltiplicati per i relativi indici di affollamento (ab/stanza) previsti per le diverse zone.

Per il calcolo della capacità insediativa residenziale i Comuni provvedono con i calcoli di loro competenza utilizzando lo schema di tabella 1 allegato al presente regolamento. In base a tale schema i Comuni suddividono le aree edificate, urbanizzate e di espansione in unità territoriali di riferimento, utili per tutte le operazioni di calcolo di seguito descritte (colonna 1 dello schema di tabella 1). Tali unità sono sufficientemente piccole (isolati, aree sottoposte a pianificazione attuativa, aree di omogenea destinazione funzionale e di omogeneo regime normativo) e omogenee dal punto di vista della prevalenza delle tipologie edilizie (esistenti e confermate o previste dal nuovo strumento).

Per le aree edificate, la suddivisione in unità territoriali di riferimento può essere fatta per la totalità dell'ambito o per campioni, purché sufficientemente

esemplificativi e tali da rappresentare tutte le tipologie edilizie significative (sia esistenti e confermate dallo strumento, che previste) nei vari azzonamenti funzionali.

La planimetria riportante le unità territoriali di riferimento costituisce allegato dello strumento di pianificazione.

In base agli indici di fabbricabilità stabiliti dallo strumento di pianificazione (colonna 3), si calcolano per i diversi azzonamenti con previste funzioni residenziali i volumi edificabili teorici massimi (colonna 4). Da questi volumi complessivi si estraggono i volumi realmente utilizzabili per la residenza scartando tutti quelli adibiti ad altre funzioni. I volumi residenziali previsti dagli strumenti di pianificazione (colonna 8) vengono articolati in volumi residenziali esistenti e confermati e volumi aggiuntivi residenziali previsti nelle diverse zone (colonne 5 e 7).

I volumi residenziali esistenti e confermati dagli strumenti di pianificazione sono depurati oltre che dalle quote di funzioni non residenziali, consentite o prescritte dalle norme, dalle quote di prevista trasformazione da residenza in altre funzioni non residenziali e da previste demolizioni mentre ad essi vanno aggiunte le prevedibili quote volumetriche derivate da operazioni di recupero di volumi per usi residenziali, ivi compresi gli ampliamenti. I volumi aggiuntivi residenziali previsti sono depurati dalle quote di funzioni non residenziali consentite.

La trasformazione dei volumi aggiuntivi residenziali previsti in stanze o vani utili (come da definizione ISTAT) è fatta ricorrendo al volume unitario per stanza (m^3 /st.) calcolato per le diverse tipologie previste dagli strumenti di pianificazione nelle diverse unità territoriali di riferimento (colonne 9 e 10). Il totale delle stanze residenziali esistenti e previste è riportato a colonna 11. Il Comune, per ogni unità territoriale di riferimento formula previsioni sull'indice di affollamento (ab./stanza)

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

tenendo anche conto delle diverse tipologie edilizie previste dagli strumenti di pianificazione e delle diverse destinazioni funzionali prevalenti. La capacità insediativa residenziale si ottiene, per ogni unità di riferimento, dal prodotto della colonna 11 per la colonna 12. I totali parziali e generali vengono riportati in colonna 13. I Comuni che hanno operato per campioni estendono il calcolo all'intero ambito omogeneo.

5. COMUNI A VOCAZIONE TURISTICA

I Comuni a vocazione turistica sono individuati dal PTR sulla base dell'articolo 11, comma 2, lett. e) della L.R. 5/2007.

6. DIMENSIONAMENTO DEI SERVIZI E DELLE ATTREZZATURE

6.1 Aree da riservare a servizi attrezzature

6.1.1 Nella formazione degli strumenti di pianificazione sono individuate adeguate aree da riservare a servizi, impianti e attrezzature in relazione alle previsioni di sviluppo residenziale, con l'osservanza delle presenti disposizioni.

6.1.2 I rapporti standard fra gli spazi destinati a servizi e attrezzature e la capacità insediativa residenziale, non possono essere inferiori a quelli indicati nella tab.2.

6.1.3 Negli strumenti di pianificazione dei Comuni a vocazione turistica, fermo restando il rispetto dei rapporti standard fra gli spazi destinati a servizi e attrezzature e la capacità insediativa residenziale, per quanto concerne i servizi e le attrezzature per la viabilità e trasporti, il verde, lo sport e gli spettacoli all'aperto, il dimensionamento delle rimanenti attrezzature indicate nella tab.2 può essere formulato sulla base della popolazione residente stabile.

6.1.4 Fatte salve le dotazioni e le previsioni localizzative dei servizi e delle attrezzature indicati in atti di pianificazione o programmazione regionale di settore, i Comuni, al fine di definire un sistema equilibrato e coordinato dei servizi e delle attrezzature locali, nonché per evitare quantificazioni in esubero e pertanto in contrasto con gli obiettivi di risparmio di suolo e di contenimento degli oneri costruttivi e gestionali, verificano, in sede di formazione degli strumenti di pianificazione, la dotazione e la sussistenza delle aree per servizi e attrezzature, a livello di ambito sovracomunale.

L'esito di tale verifica può costituire presupposto per procedere al soddisfacimento degli standard della tab.2, sulla base di contesti territoriali sovracomunali, in rapporto alle rispettive capacità insediative residenziali. Dalle modalità applicative summenzionate, sono esclusi i servizi e le attrezzature ricadenti fra le opere di urbanizzazione primaria. Nella previsione e localizzazione dei servizi e attrezzature, vanno comunque assicurati obiettivi prestazionali, in termini di fruibilità e accessibilità mediante riduzione dei tempi di percorrenza dell'utente necessari al raggiungimento delle sedi.

Orientativamente, la previsione localizzativa di nuovi servizi e attrezzature non trova luogo, qualora i medesimi risultino preesistenti entro una distanza stradale di dieci chilometri.

6.2 Categorie di servizi e attrezzature

6.2.1. Nel rispetto dei criteri e dei rapporti standard previsti ai punti successivi e alla tab.2, i Comuni dimensionano i servizi e le attrezzature seguenti:

- a) viabilità e trasporti;
- b) culto, vita associativa e cultura;
- c) istruzione;
- d) assistenza, sanità e igiene;
- e) verde, sport e spettacoli all'aperto;
- f) servizi e impianti tecnologici.

6.2.2 Il rispetto dei rapporti standard previsti nella tab. 2 è verificato per i valori complessivi di ciascuna delle categorie e per il totale complessivo delle singole voci che le compongono. Le superfici destinate ad attrezzature esistenti e previste, nelle aree edificate od urbanizzate possono essere computate, ai fini del rispetto dei valori standard di cui alla tab. 2, in misura doppia di quella effettiva.

6.2.3 Oltre ai servizi e alle attrezzature da dimensionare secondo i rapporti standard di cui alla tab.2, i Comuni prevedono aree da riservare a servizi e attrezzature, prevalentemente connessi ad atti di programmazione e pianificazione di settore, ivi compresi quelli sovracomunali di cui all'art. 36 delle NTA del PTR, non relazionabili alla capacità insediativa residenziale degli strumenti urbanistici, ma la cui presenza è necessaria in riferimento ad una logica di organizzazione delle gerarchie urbane e delle reti di mobilità. Tra tali attrezzature, vi sono:

- a) gli istituti universitari;
- b) i poli ospedalieri e le altre sedi di assistenza sanitaria di livello sovracomunale;
- c) i centri espositivi e fieristici;
- d) i musei d'interesse regionale;
- e) i servizi pubblici di emergenza, le sedi operative regionali della Protezione civile;
- f) i poli scolastici con la presenza di strutture per l'istruzione di livello superiore;
- g) le stazioni per autolinee extraurbane;
- h) i parcheggi di interscambio;
- i) le strutture per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti ed altri impianti tecnologici di livello sovracomunale;

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

j) gli impianti sportivi rivolti ad utenze di scala sovracomunale e i parchi con valenza territoriale;

k) le strutture per la cultura (teatri, biblioteche e centri culturali di rilevanza regionale).

6.2.4 I servizi, le strutture e gli impianti tecnologici di cui ai punti 6.2.1, lettera f) e 6.2.3, lettera i) non sono soggetti agli standard di cui alla tab. 2 e comprendono principalmente gli impianti di depurazione, quelli per la distribuzione del gas e dell'elettricità, per la termovalorizzazione, l'incenerimento e smaltimento dei rifiuti, le strutture per le telecomunicazioni e al servizio della telefonia.

6.2.5 Le aree da riservare alle attrezzature sono dimensionate prevedendo, nel caso di attrezzature che si collochino all'interno di edifici, la presenza di una superficie scoperta alberata, in aggiunta a quella da destinare a parcheggio secondo quanto disposto ai successivi punti, per almeno il 50% della superficie coperta dell'edificio, ad esclusione, per dimostrata impossibilità, delle attrezzature ricadenti in zone edificate od urbanizzate ovvero nel caso di utilizzo di edifici esistenti.

6.2.6 I rapporti standard indicati nella tab. 2 sono articolati secondo le seguenti aree territoriali:

a) Comuni capoluogo e centri urbani a valenza territoriale;

b) Comuni a vocazione turistica;

c) Comuni appartenenti alla zona di pianura, secondo la classificazione ISTAT, con l'eccezione dei Comuni eventualmente appartenenti alle aree territoriali di cui alle lettere a) e b);

d) Comuni appartenenti alle zone di collina e montagna, secondo la classificazione ISTAT, con l'eccezione dei Comuni eventualmente appartenenti alle aree territoriali di cui alle lettere a) e b).

6.3 Attrezzature per la viabilità ed i trasporti

6.3.1 Le attrezzature per la viabilità ed i trasporti da prevedere negli strumenti di pianificazione si articolano in:

a) parcheggi di relazione;

b) parcheggi di interscambio;

c) aree per infrastrutture CIMR.

6.3.2 Gli strumenti di pianificazione prevedono nelle zone a destinazione residenziale, adeguate aree da riservare a parcheggi di relazione con l'osservanza dei rapporti standard indicati nella tab. 2. Tali aree, aggiuntive a quelle destinate ai parcheggi stanziali (di pertinenza degli edifici), sono destinate a parcheggi a servizio sia dei singoli insediamenti, in funzione di fruitori e visitatori esterni, sia dell'aggregato urbano e dell'organizzazione della sua mobilità. I parcheggi di relazione, rientranti fra le opere di urbanizzazione primaria, sono realizzati in aree autonome in modo tale da non interferire con la circolazione stradale e da costituire, per le aree stesse, asservimento a vincolo permanente di destinazione a parcheggio. Nelle zone sottoposte all'obbligo della preventiva formazione di piano attuativo, la localizzazione di spazi da destinare a parcheggi di relazione può essere demandata a

tale strumento, fermo restando il computo delle relative aree ai fini del rispetto degli standard di cui alla tab. 2.

6.3.3 Oltre alle aree da riservare a parcheggi di relazione, gli strumenti di pianificazione prevedono aree per attrezzature a servizio della viabilità e trasporti, non relazionabili alla capacità insediativa residenziale dei piani, quali i CIMR aventi la funzione di organizzare e facilitare gli interscambi fra i vari mezzi e modi di trasporto. Le relative aree sono poste in corrispondenza dei nodi dei sistemi di trasporto pubblico, in accordo con quanto previsto dalla pianificazione e programmazione di settore. Ove non diversamente specificato, ogni Comune dotato di stazione ferroviaria prevede un parcheggio d'interscambio nelle immediate vicinanze. Le aree destinate alle infrastrutture CIMR e a parcheggi d'interscambio non sono computate ai fini del rispetto dei valori standard di cui alla tab.2, fermo restando l'obbligo di garantire in sede di formazione dello strumento di pianificazione, livelli prestazionali coerenti con gli obiettivi di settore.

6.4 Attrezzature per il culto, la vita associativa e la cultura

6.4.1 Gli strumenti di pianificazione prevedono adeguate zone per il culto, la vita associativa e la cultura, con l'osservanza degli standard della tab.2.

6.4.2 Nell'ambito di tali attrezzature, vi sono:

a) gli edifici per il culto;

b) i servizi di pubblica sicurezza, di emergenza;

c) il centro civico e sociale;

d) le biblioteche locali.

6.4.3 Oltre alle aree di cui al punto 6.4.2, gli strumenti di pianificazione prevedono, secondo le eventuali indicazioni della pianificazione e della programmazione di settore, aree da destinare ad attrezzature a servizio delle attività culturali d'interesse regionale, fra cui:

a) il centro culturale;

b) il teatro;

c) il museo e la biblioteca di rilevanza sovracomunale;

d) i centri espositivi e fieristici.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

6.4.4 Le aree di cui al punto 6.4.3. non sono computate ai fini del rispetto dei valori standard della tab.2, fermo restando l'obbligo di garantire in sede di formazione dello strumento di pianificazione, livelli prestazionali coerenti con gli obiettivi di settore.

6.4.5 Nelle aree di pertinenza ovvero in prossimità delle stesse, gli strumenti di pianificazione prevedono adeguati spazi da destinare a parcheggi stanziali e di relazione, con riferimento alla classificazione di cui al punto 6.3 in misura non inferiore all'80% della superficie utile degli edifici nel caso di attrezzature locali di cui al punto 6.4.2 e non inferiore al 100% nel caso di attrezzature sovracomunali di cui al punto 6.4.3.

6.4.6 Le percentuali di cui al punto 6.4.5. possono essere ridotte fino alla metà per attrezzature esistenti o previste ricadenti nell'ambito delle zone edificate od urbanizzate o nel caso di utilizzo di edifici esistenti.

6.5 Attrezzature per l'istruzione

6.5.1 Gli strumenti di pianificazione prevedono adeguate zone per l'istruzione e per l'assistenza all'infanzia da dimensionare nel rispetto dei rapporti standard della tab.2.

6.5.2 Nell'ambito delle attrezzature per l'assistenza all'infanzia, vi sono:

- a) i nidi d'infanzia e i servizi integrativi;
- b) la scuola dell'infanzia.

6.5.3 Nell'ambito delle attrezzature per l'istruzione, sono comprese:

- a) a scuola primaria;
- b) la scuola secondaria di primo grado.

6.5.4 Oltre alle aree da riservare alle precedenti attrezzature, gli strumenti di pianificazione prevedono, secondo le indicazioni della pianificazione e della programmazione di settore, zone da riservare ad attrezzature per la scuola secondaria di secondo grado e per l'università. Tali zone non sono computate ai fini del rispetto dei valori standard di cui alla tab.2, fermo restando l'obbligo di garantire in sede di formazione dello strumento di pianificazione, livelli prestazionali coerenti con gli obiettivi di settore.

6.5.5 Nelle aree di pertinenza ovvero in prossimità delle stesse, gli strumenti di pianificazione prevedono adeguati spazi da destinare a parcheggi stanziali e di relazione, con riferimento alla classificazione di cui al punto 6.3, in misura non inferiore all'80% della superficie utile degli edifici nel caso di attrezzature locali di cui ai punti 6.5.2 e 6.5.3 e non inferiore al 100% nel caso di attrezzature sovracomunali di cui al punto 6.5.4.

6.5.6 Le percentuali di cui al punto 6.5.5 possono essere ridotte fino alla metà per le attrezzature esistenti o previste, ricadenti nell'ambito della zona edificata od urbanizzata ovvero nel caso di utilizzo di edifici esistenti.

6.6 Attrezzature per l'assistenza, la sanità e l'igiene

6.6.1 Gli strumenti di pianificazione prevedono adeguate zone da riservare alle attrezzature per l'assistenza, la sanità e l'igiene, con l'osservanza dei rapporti standard della tab.2.

6.6.2 Fra le attrezzature per l'assistenza, possono essere comprese:

a) attrezzature per l'assistenza alla maternità, l'infanzia e l'età evolutiva quali:

- 1) consultorio familiare;
- 2) comunità per minori;
- 3) centri di aggregazione giovanile;
- 4) soggiorno per vacanza per minori;
- 5) centri di prima accoglienza.

b) attrezzature per l'assistenza agli anziani quali:

- 1) centro diurno;
- 2) strutture residenziali per anziani;
- 3) residenze di assistenza sociale.

c) attrezzature per l'assistenza ai disabili quali:

- 1) centri diurni per disabili e centri di riabilitazione;
- 2) strutture residenziali per disabili.

6.6.3 Fra le attrezzature per la sanità e l'igiene, rientrano:

- a) le attrezzature sanitarie locali;
- b) i cimiteri.

6.6.4 Oltre alle aree da riservare alle attrezzature, da dimensionare nel rispetto dei valori standard della tab.2, gli strumenti di pianificazione prevedono ulteriori zone da riservare ad attrezzature sovracomunali quali:

- a) i poli ospedalieri;
- b) le sedi di assistenza sanitaria.

6.6.5 Le aree riservate alle attrezzature di cui al punto 6.6.4 non sono computate ai fini del rispetto dei valori standard della tab.2, fermo restando l'obbligo di garantire in sede di formazione dello strumento di pianificazione, livelli prestazionali coerenti con gli obiettivi di settore.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

6.6.6 Nelle aree di pertinenza ovvero in prossimità delle stesse, gli strumenti di pianificazione prevedono adeguati spazi da destinare a parcheggi stanziali e di relazione, con riferimento alla classificazione di cui al punto 6.3. I parcheggi computabili in rapporto alla superficie utile degli edifici, non possono essere inferiori all'80% di quest'ultima (attrezzature di cui al punto 6.6.2 e attrezzature sanitarie locali al punto 6.6.3) e non inferiori al 100% per le attrezzature sovracomunali di cui al punto 6.6.4.

6.6.7 Le percentuali di cui al punto 6.6.6 possono essere ridotte fino alla metà per attrezzature esistenti o previste, ricadenti nell'ambito delle zone edificate od urbanizzate o nel caso di utilizzo di edifici esistenti.

6.7 Attrezzature per il verde, lo sport e gli spettacoli all'aperto

6.7.1 Gli strumenti di pianificazione prevedono adeguate zone da riservare alle attrezzature per il verde, lo sport e gli spettacoli all'aperto con l'osservanza dei rapporti standard indicati alla tab.2.

6.7.2 Fra tali attrezzature vi sono:

a) il verde di connettivo e di arredo urbano;

b) il nucleo elementare di verde;

c) il verde di quartiere;

d) il parco urbano;

e) gli impianti sportivi e per gli spettacoli all'aperto di livello urbano.

6.7.3 Le aree riservate a tali attrezzature costituiscono un organico sistema urbano del verde e delle attrezzature per il tempo libero e lo sport, ovvero un insieme di aree prevalentemente attrezzate a verde, nonché di spazi destinati o recuperabili per le attività ricreative, sportive e del tempo libero, funzionalmente integrati in un tessuto unitario e possibilmente continuo.

6.7.4 Per verde di connettivo e di arredo urbano si intende quella specifica componente di un sistema del verde che costituisce il collegamento fisico continuo fra le attrezzature, le aree verdi e gli spazi aperti urbani od esterni al tessuto urbano. Possono essere considerati come facenti parte del verde di connettivo i percorsi pedonali, le piste ciclabili, le piste miste ciclopedonali, alberate almeno su di un lato. Possono far parte di tali fasce di territorio non solo le piste e i percorsi, ma anche tutte le aree laterali di protezione ed integrazione, comprese le aree verdi e alberate e il suolo libero naturale, anche attraverso il recupero di aree marginali e non altrimenti utilizzabili entro i tessuti urbanizzati. Per poter essere computate ai fini del rispetto dei valori standard di cui alla tab.2, le aree riservate a tale tipo di attrezzature devono essere specificatamente destinate a tale uso.

6.7.5 I nuclei elementari di verde, rientranti fra le opere di urbanizzazione primaria, sono costituiti da quelle aree verdi a diretto servizio delle abitazioni con presenza di attrezzature da destinare al gioco ed allo sport per un massimo del 30% della superficie complessiva.

6.7.6 Il verde di quartiere comprende tutte quelle tipologie di verde con utenza a scala urbana e di quartiere, caratterizzate da un grado minimo di attrezzature per il gioco e lo sport (max 5% della superficie complessiva); le aree destinate a verde di quartiere sono caratterizzate dalla presenza di prati, alberi ed arbusti e sono diffuse nel tessuto urbanizzato o nelle aree di espansione.

6.7.7 I parchi urbani sono caratterizzati da alta qualificazione progettuale delle aree verdi organizzate e hanno dimensione non inferiore ai 2 ha. Essi sono previsti in luoghi accessibili con il trasporto pubblico. Le attrezzature consentite sono esclusivamente rivolte ad agevolarne la fruizione, come sosta e svago all'aperto nel tempo libero.

6.7.8 Gli impianti sportivi e per gli spettacoli all'aperto di livello urbano comprendono tutte quelle attrezzature specializzate e in sede propria, riservate ad ogni forma di attività sportiva organizzata nonché ad ogni forma di spettacoli all'aperto, purché di proprietà pubblica o di uso pubblico, localizzate e dimensionate per un'utenza di livello urbano.

6.7.9 Oltre alle aree per le suddette attrezzature, da dimensionare nel rispetto dei valori standard della tab.2, gli strumenti di pianificazione possono prevedere, secondo la pianificazione e programmazione di settore, aree da riservare a impianti sportivi a scala sovracomunale e a parco di valenza territoriale, anche corrispondente ai parchi comunali ed intercomunali di cui all'art. 6 della LR 42/1996, in ambiti di interesse ambientale e paesaggistico. Le aree summenzionate non sono computate ai fini del rispetto dei valori standard della tab.2.

6.7.10 Nelle aree di pertinenza ovvero in prossimità delle stesse, gli strumenti di pianificazione devono prevedere adeguati spazi da destinare a parcheggi di relazione, di cui al punto 6.3, in misura non inferiore ad un posto macchina ogni due utenti previsti, fatta salva la possibilità di computare, per il soddisfacimento dello standard, i parcheggi pertinenti ad attrezzature attigue, per le quali non sia prevista un'utilizzazione contemporanea.

6.8 Aree per attrezzature nelle zone industriali e artigianali

6.8.1 Negli strumenti di pianificazione, nelle zone a destinazione industriale ed artigianale sono previste adeguate aree da riservare a verde e parcheggi.

6.8.2 Nello specifico, la dotazione a parcheggio è suddivisa tra:

a) parcheggi stanziali nelle aree di pertinenza dei lotti industriali in misura non inferiore ad un posto macchina ogni due addetti, con un minimo di un posto macchina;

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

b) parcheggi di relazione da ricavare in aree di pertinenza ovvero in prossimità dell'immobile industriale, in misura non inferiore al 10% della superficie utile degli edifici.

6.9 Aree da riservare a parcheggi nelle zone a destinazione direzionale, alberghiera e per esercizi aperti al pubblico

6.9.1 Negli strumenti di pianificazione, nelle zone destinate ad attività direzionali, alberghiere o ad altri esercizi aperti al pubblico sono previste adeguate aree da riservare a:

a) parcheggi stanziali nell'ambito delle aree di pertinenza degli immobili in misura non inferiore ad un posto macchina ogni due addetti;

b) parcheggi di relazione, da ricavare in aree di pertinenza ovvero in prossimità dell'immobile, in misura non inferiore all'80% della superficie utile degli edifici per la destinazione direzionale e non inferiore ad un posto macchina ogni due utenti per l'attività alberghiera e per gli esercizi aperti al pubblico.

6.10 Aree da riservare a parcheggi di pertinenza degli insediamenti commerciali

6.10.1 La dotazione delle aree da riservare a parcheggi di pertinenza degli insediamenti commerciali è disciplinata dal D.P.Reg 069/Pres. del 23 marzo 2007 ed in particolare:

a) esercizi inferiori a mq. 400 di superficie di vendita, localizzati in zone a destinazione residenziale: 60% della superficie di vendita;

b) esercizi inferiori a mq. 400 di superficie di vendita: 100% della superficie di vendita;

c) esercizi singoli compresi tra mq. 400 e mq. 1500 di superficie di vendita: 150 % della superficie di vendita;

d) esercizi singoli con superficie di vendita superiore a mq. 1500: 200 % della superficie di vendita;

e) esercizi destinati al commercio all'ingrosso: 25 % della superficie utile dell'edificio;

f) dotazione di parcheggi per servizi all'utenza diversi da quelli esclusivamente commerciali, incluse le attività di intrattenimento e svago: 100 % della superficie utile di detti esercizi;

g) dotazioni di parcheggio aggiuntive per il parcheggio del personale addetto: nella misura di un posto macchina ogni due addetti, a partire dagli esercizi commerciali al dettaglio di dimensione superiore a mq. 1500 di superficie di vendita.

6.10.2 Le disposizioni di cui al precedente comma 6.10.1 si applicano sino all'entrata in vigore delle eventuali modifiche al D.P.Reg 069/Pres. del 23 marzo 2007.

Nota all'articolo 25

- Per il testo dell'articolo 22, comma 6 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette): vedi nota all'articolo 1

Nota all'articolo 26

- Per il testo dell'articolo 11, comma 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette): vedi nota all'articolo 1

Nota all'articolo 28

- Il testo del Regio decreto 29 luglio 1927, n.1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno) è il seguente:

Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443

Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 1927, n.194)

TITOLO I - Classificazione delle coltivazioni di sostanze minerali

TITOLO II - Miniere

Capo I

Ricerche minerarie

Capo II

Concessioni minerarie

Capo III

Esercizio della concessione

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

Capo IV

Cessazione della concessione

Scadenza del termine

Rinuncia

Decadenza

Disposizioni comuni alla rinuncia e alla decadenza

TITOLO III - Cave

TITOLO IV - Rapporti di vicinanza e consorzi minerari

TITOLO V - Disposizioni penali

TITOLO VI - Disposizioni generali e transitorie

Art. 1.

1. La ricerca e la coltivazione di sostanze minerali e delle energie del sottosuolo, industrialmente utilizzabili, sotto qualsiasi forma o conduzione fisica, sono regolate dalla presente legge.

Art. 2.

1. Le lavorazioni indicate nell'ART. 1 si distinguono in due categorie: miniere e cave.

2. Appartengono alla prima categoria la ricerca e la coltivazione delle sostanze ed energie seguenti:

a) minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli, metalloidi e loro composti, anche se detti minerali siano impiegati direttamente;

b) grafite, combustibili solidi, liquidi e gassosi, rocce asphaltiche e bituminose;

c) fosfati, sali alcalini e magnesiaci, allumite, miche, feldspati, caolino e bentonite, terre da sbianca, argille per porcellana e terraglia forte, terre con grado di refrattarieta' superiore a 1.630 gradi centigradi;

d) pietre preziose, granati, corindone, bauxite, leucite, magnesite, fluorina, minerali di bario e di stronzio, talco, asbesto, marna da cemento, pietre litografiche;

e) sostanze radioattive, acque minerali e termali, vapori e gas.

3. Appartiene alla seconda categoria la coltivazione:

a) delle torbe;

b) dei materiali per costruzioni edilizie, stradali e idrauliche;

c) delle terre coloranti, delle farine fossili, del quarzo e delle sabbie silicee, delle pietre molari, delle pietre coti;

d) degli altri materiali industrialmente utilizzabili ai termini dell'ART. 1 e non compresi nella prima categoria.

Art. 3.

1. Sull'appartenenza all'una o all'altra categoria di sostanze non indicate nell'articolo precedente si provvede con decreto reale (1), promosso dal Ministro per le corporazioni (2), sentito il Consiglio superiore delle miniere.

2. Con decreto reale, promosso dal Ministro per le corporazioni (2) di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore delle miniere e il Consiglio di Stato, le sostanze comprese nella seconda delle categorie suddette possono essere incluse nella prima.

3. In entrambe le ipotesi prevedute nei due commi precedenti, si seguono, in quanto applicabili, le norme transitorie contenute nel RD 29 luglio 1927, n. 1443.

(1) Ora, del Presidente della Repubblica.

(2) Soppresso con R.D. 9 agosto 1943, n. 718. Competente in materia mineraria e' ora il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

TITOLO II

Miniere

Capo I

Ricerche minerarie

Art. 4.

1. La ricerca delle sostanze minerali e' consentita solo a chi sia munito del permesso.

Art. 5.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

abrogato dall'Art. 17 del DPR 18 aprile 1994, n. 382.

1. Il permesso e' accordato a chi ne faccia domanda e abbia, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la capacita' tecnica ed economica necessaria: dal Ministro dell'industria e del commercio, quando si tratti di minerali di interesse nazionale, dall'ingegnere capo del Distretto minerario per i minerali di interesse locale.
2. L'ingegnere capo del Distretto minerario e' tenuto a dare comunicazione all'Amministrazione provinciale, alla Camera di commercio, industria e agricoltura e ai Comuni interessati per territorio delle domande che gli siano presentate per i permessi di ricerca di sua competenza; gli Enti suddetti possono presentare le loro osservazioni entro 30 giorni dalla data della comunicazione stessa.
3. Per le zone interessanti la difesa, il Ministro dell'industria e del commercio, o l'ingegnere capo del Distretto minerario provvederanno a rilasciare il permesso di ricerca dopo aver inteso l'amministrazione militare.
4. Il provvedimento dell'ingegnere capo del Distretto minerario, che conceda o neghi il permesso di ricerca, e' definitivo.
5. Salvo che non sia diversamente disposto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'industria e del commercio, sentito il Consiglio superiore delle miniere, sono considerati di interesse nazionale i minerali indicati nell'ART. 2, prima categoria, lettera a), lettera b), (esclusa la grafite) e lettera e) (escluse le acque minerali termali) del presente decreto; di interesse locale tutti gli altri.
6. Il decreto che accorda il permesso di ricerca e' registrato con la tassa fissa di £ 10.]

Art. 6.

1. Il permesso di ricerca non puo' accordarsi per durata superiore a 3 anni. Puo' essere prorogato previa constatazione, da farsi a spese del ricercatore, delle opere eseguite e dei risultati ottenuti.

Art. 7.

1. Il ricercatore deve corrispondere allo Stato il diritto proporzionale annuo di £ 160 (1) per ogni ettaro di superficie compresa entro i limiti del permesso.
- (1) Cosi' elevato dall'Art. 1 della Legge 21 dicembre 1961, n. 1501.

Art. 8.

1. Il permesso di ricerca non puo' essere ceduto senza la preventiva autorizzazione del Ministro per l'economia nazionale (1).
 2. Ogni trasferimento e' soggetto al diritto fisso di £ 1.000 (2).
 3. La cessione che non sia stata preventivamente autorizzata e' nulla tanto fra le parti quanto in confronto dell'Amministrazione.
- (1) Ora Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
(2) La tassa di registro e' stata abolita e sostituita dalla tassa di concessione governativa.

Art. 9.

1. Il Ministro per l'economia nazionale puo' pronunciare la decadenza dal permesso:
 - 1) quando non siano stati dati principio ai lavori nei termini stabiliti e, in difetto di un termine specifico, entro 3 mesi dal giorno in cui il permesso fu rilasciato;
 - 2) quando i lavori siano rimasti sospesi per oltre 3 mesi;
 - 3) quando non siano osservate le prescrizioni stabilite o si contravenga alle disposizioni degli ARTT. 8 e 12 del presente decreto;
 - 4) quando non sia pagato il diritto proporzionale indicato nell'ART. 7.
 2. In nessun caso il ricercatore ha diritto a compensi o indennita' verso lo Stato o verso gli eventuali successivi ricercatori.
 3. Contro il provvedimento che pronuncia la decadenza dal permesso di ricerca e' ammessa opposizione. Questa e' decisa dallo stesso Ministro per l'economia nazionale, sentito il Consiglio superiore delle miniere (1).
 4. Contro il provvedimento che pronuncia sull'opposizione non e' ammesso alcun gravame ne' in via amministrativa ne' in via giudiziaria (1).
- (1) In base all'Art. 113 della Costituzione gli ultimi due commi dell'ART. 9 sono da ritenersi abrogati.

Art. 10.

1. I possessori dei fondi, compresi nel perimetro al quale si riferisce il permesso, non possono opporsi ai lavori di ricerca, fermi restando i divieti contenuti nella legge di polizia mineraria 30 marzo 1893, n. 184.
2. E' fatto obbligo al ricercatore di risarcire i danni cagionati dai lavori di ricerca.
3. Il proprietario del terreno soggetto alle ricerche ha facolta' di esigere una cauzione.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

4. Quando le parti non siansi accordate, l'ingegnere capo del distretto minerario, sentito, ove occorra, l'avviso di un perito, stabilirà d'ufficio, provvisoriamente, l'ammontare del deposito, eseguito il quale il ricercatore potrà dare esecuzione ai lavori.

5. Ogni ulteriore contestazione tra il proprietario del suolo e il ricercatore sarà decisa dall'autorità giudiziaria.

Art. 11.

1. Nei limiti dei terreni compresi in un permesso di ricerca o in una concessione può essere dato altro permesso di ricerca, ma per sostanze diverse e sempreché i nuovi lavori non siano incompatibili con quelli della ricerca o della concessione preesistenti.

2. Nel caso di disaccordo fra gli interessati, il Ministro per l'economia nazionale provvede, sentito il Consiglio superiore delle miniere.

Art. 12.

1. È vietato al ricercatore di eseguire lavori di coltivazione.

2. In nessun caso si può disporre delle sostanze minerali estratte senza l'autorizzazione del Ministro per l'economia nazionale (1).

3. La facoltà di autorizzare l'utilizzazione suddetta può essere delegata all'ingegnere capo del distretto minerario.

(1) Soggetta a tassa di concessione governativa.

Art. 13.

1. Quando lo Stato intenda procedere direttamente a ricerche, la zona di esplorazione è determinata con decreto del Ministro per l'economia nazionale.

Capo II

Concessioni minerarie

Art. 14.

1. abrogato dall'Art. 17 del DPR 18 aprile 1994, n. 382.

[Le miniere possono essere coltivate soltanto da chi ne abbia avuto la concessione.]

2. Possono formare oggetto di concessione i giacimenti dei quali l'Amministrazione abbia riconosciuta l'esistenza e la coltivabilità.

3. Possono essere fatte anche più concessioni nella stessa area, ma per sostanze minerali diverse tenuto presente quanto è disposto dall'ART. 11.

Art. 15.

1. abrogato dall'Art. 17 del DPR 18 aprile 1994, n. 382

[La concessione di una miniera può essere fatta a chi abbia, a giudizio insindacabile del Ministro per l'economia nazionale la idoneità tecnica ed economica a condurre l'impresa]

2. Possono farsi più concessioni alla stessa persona.

3. Quando la concessione sia fatta a una società, tanto i rappresentanti quanto i dirigenti di essa devono essere di gradimento del Ministro per l'economia nazionale (1).

4. abrogato dall'Art. 17 del DPR 18 aprile 1994, n. 382.

[Per le miniere poste in zone interessanti la difesa, il Ministro per l'economia nazionale provvede alla concessione dopo aver intesa la Amministrazione militare]

(1) Ora dell'ingegnere capo del distretto minerario, per le concessioni di sua competenza.

L'Art. 5 del DPR 18 giugno 1955, n. 620, ha disposto la competenza alle concessioni per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali appartiene al prefetto.

Art. 16.

1. Il ricercatore è preferito a ogni altro richiedente, purché il Ministro per l'economia nazionale riconosca che egli possiede l'idoneità tecnica ed economica.

2. Il ricercatore, quando non ottenga la concessione, ha diritto di conseguire, a carico del concessionario, un premio in relazione all'importanza della scoperta e un'indennità in ragione delle opere utilizzabili.

3. Il premio e l'indennità sono provvisoriamente determinati nell'atto di concessione. Ogni controversia relativa è di competenza dell'autorità giudiziaria.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

Art. 17.

1. Le spese occorrenti per l'istruttoria delle domande di concessione sono a carico del richiedente.

Art. 18.

1. La concessione e' fatta con decreto del Ministro per l'economia nazionale.
2. Il decreto di concessione contiene:
 - a) l'indicazione del concessionario e del suo domicilio che deve essere stabilito o eletto nella provincia in cui trovasi la miniera;
 - b) la durata della concessione;
 - c) la natura, la situazione, l'estensione della miniera e la sua delimitazione;
 - d) l'indicazione del diritto proporzionale da pagarsi dal concessionario ai termini dell'ART. 25;
 - e) l'ammontare del premio e della indennita' eventualmente dovuti al ricercatore ai sensi dell'ART. 16;
 - f) tutti gli altri obblighi e le condizioni cui si intenda subordinare la concessione;
 - g) l'indicazione dell'eventuale partecipazione dello Stato ai profitti dell'azienda, da determinarsi dopo aver udito il Ministro delle finanze.
3. Al decreto saranno uniti la planimetria e il verbale di delimitazione della concessione.
4. Il decreto, che sara' registrato con la tassa fissa di £ 10 (1), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno (2) e trascritto all'ufficio delle ipoteche.
 - (1) La tassa di registro e' stata abolita. Vedi. ora, la tassa di concessione governativa che la sostituisce.
 - (2) Ora, Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 19.

1. I possessori dei fondi non possono opporsi alle operazioni occorrenti per la delimitazione della concessione, all'apposizione dei termini relativi e ai lavori di coltivazione salvo il diritto alle indennita' spettanti per gli eventuali danni.

Art. 20.

1. Quando la concessione non sia stata fatta al ricercatore, il concessionario deve, entro il termine di 3 mesi dalla data di comunicazione del decreto di concessione, provare al Ministero per l'economia nazionale, mediante la presentazione della relativa quietanza o certificato, di avere corrisposto al ricercatore la somma stabilita nel decreto stesso a titolo di premio o di indennita', ovvero di averne effettuato il deposito relativo alla Cassa depositi e prestiti.
2. L'inadempimento all'obbligo suddetto produce la decadenza dalla concessione, da pronunciarsi dal Ministro per l'economia nazionale.

Capo III

Esercizio della concessione

Art. 21.

1. La concessione della miniera e' temporanea.

Art. 22.

1. La miniera e le sue pertinenze sono sottoposte alle disposizioni di diritto che disciplinano gli immobili.
2. L'iscrizione delle ipoteche e' subordinata all'autorizzazione del Ministro per l'economia nazionale (1).
 - (1) Soggetta a tassa di concessione governativa.

Art. 23.

1. Sono pertinenze della miniera gli edifici, gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonche', i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento del minerale (1).
2. Sono considerati come mobili i materiali estratti, le provviste, gli arredi.
 - (1) Vedi anche gli Artt. 817-819 del codice civile.

Art. 24.

1. Il concessionario puo' disporre delle sostanze minerali che sono associate a quelle formanti oggetto della concessione.

Art. 25.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

1. Il concessionario e' tenuto a pagare annualmente allo Stato il diritto proporzionale di £ 400 (1) per ogni ettaro di superficie compreso entro i limiti della concessione (2).

(1) Cosi' elevato dall'Art. 1 della Legge 21 dicembre 1961, n. 1501.

(2) Per l'aumento del canone, vedi l'Art. 14, DL 2 ottobre 1981, n. 546.

Art. 26.

1. Le miniere date in concessione devono essere tenute in attivita' tranne che, dal Ministro per l'economia nazionale sia consentita la sospensione dei lavori o la graduale esecuzione di essi.

2. La facolta' di consentire la sospensione dei lavori spetta alla stessa autorita' alla quale e' attribuita la competenza al rilascio delle concessioni per la coltivazione di giacimenti minerali. Tale facolta' spetta in ogni caso all'ingegnere capo del Distretto minerario quando si tratti di sospensione per durata non superiore a 1 anno.

3. Il concessionario deve coltivare la miniera con mezzi tecnici ed economici adeguati all'importanza del giacimento, e risponde di fronte allo Stato della regolare manutenzione di essa anche durante i periodi di sospensione dei lavori.

Art. 27.

1. Qualunque trasferimento, per atto fra vivi, della concessione deve essere preventivamente autorizzato dal Ministro per l'economia nazionale.

2. Ogni atto, che non abbia riportato la preventiva autorizzazione suddetta, e' nullo tanto nei confronti dell'Amministrazione quanto fra le parti.

3. Indipendentemente dalla nullita' suddetta, il Ministro per l'economia nazionale puo' pronunciare la decadenza dalla concessione, osservate le norme dell'ART. 41.

4. Per le miniere poste in zone interessanti la difesa nazionale, il Ministro per l'economia nazionale autorizza i trasferimenti suddetti dopo avere inteso l'Amministrazione militare.

5. Il decreto che autorizza il trasferimento e' registrato con la tassa fissa di £ 10 (1).

(1) La tassa di registro e' stata abolita. Vedi ora, la tassa di concessione governativa che la sostituisce.

Art. 28.

1. Il Ministro per l'economia nazionale puo' esigere che l'erede del concessionario sia rappresentato da persona di gradimento dell'Amministrazione.

2. Gli eredi del Concessionario debbono, nel termine di 3 mesi dall'aperta successione, nominare con la maggioranza indicata nell'Art. 678 del codice civile (1), un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con lo Stato e con i terzi.

3. Trascorso tale termine, il detto rappresentante sara' nominato d'ufficio dal presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione trovasi la miniera, su richiesta dell'ingegnere capo del distretto minerario, senza bisogno di sentire gli interessati.

(1) Vedi ora l'Art. 1105 del c.civ del 1942.

Art. 29.

1. I concessionari di miniere debbono fornire all'Amministrazione pubblica i dati statistici e ogni altro elemento informativo che sia loro chiesto. Debbono inoltre mettere a disposizione dei funzionari delegati tutti i mezzi necessari per ispezionare i lavori.

2. In caso di rifiuto, i funzionari suddetti possono chiedere all'autorita' pubblica la necessaria assistenza.

Art. 30.

1. L'espropriazione del diritto del concessionario della miniera puo' essere promossa soltanto dai creditori ipotecari.

2. Tanto il giudizio di espropriazione quanto quello di graduazione si svolgono secondo le norme del Codice di procedura civile. Il precetto immobiliare deve essere notificato anche al Ministro per l'economia nazionale.

3. Il prezzo di aggiudicazione che sopravanza, dopo soddisfatti i creditori, spetta al concessionario.

4. L'aggiudicatario subentra in tutti i diritti e obblighi stabiliti a favore e a carico del concessionario nell'atto di concessione e nel presente decreto, sempreche', a giudizio insindacabile del Ministro per l'economia nazionale, abbia i requisiti stabiliti nell'ART. 15.

Art. 31.

1. Il concessionario e' tenuto a risarcire ogni danno derivante dall'esercizio della miniera.

2. Per quanto riguarda la prestazione di eventuale cauzione si osservano le norme stabilite nell'ART. 10.

Art. 32.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

1. Entro il perimetro della concessione, le opere necessarie per il deposito, il trasporto e l'elaborazione dei materiali, per la produzione e trasmissione dell'energia, e in genere per la coltivazione del giacimento e per la sicurezza della miniera, sono considerate di pubblica utilita' a tutti gli effetti della Legge 25 giugno 1865, n. 2359.
2. In caso di contestazione circa la necessita' e le modalita' delle opere anzidette, decide l'ingegnere capo del distretto minerario.
3. abrogato dall'Art. 17 del 18 aprile 1994, n. 382.
[Quando le opere indicate nel c. 1 del presente articolo debbano eseguirsi fuori del perimetro della concessione, il concessionario puo' domandare la dichiarazione di pubblica utilita' agli effetti della legge suddetta. Tale dichiarazione e' fatta dal Ministro per l'economia nazionale, sentito il Consiglio superiore delle miniere]
4. Su richiesta del concessionario, il Ministro per l'economia nazionale puo' ordinare l'occupazione d'urgenza, determinando provvisoriamente l'indennita' e disponendone il deposito.

Capo IV

Cessazione della concessione

Art. 33.

1. La concessione cessa:
 - a) per scadenza del termine;
 - b) per rinuncia;
 - c) per decadenza.

Scadenza del termine

Art. 34.

1. La concessione scaduta puo' essere rinnovata, qualora il concessionario abbia ottemperato agli obblighi impostigli.

Art. 35.

1. Se la concessione non sia rinnovata, il concessionario deve, alla scadenza del termine, fare consegna della miniera e delle sue pertinenze all'Amministrazione.
2. Il concessionario ha diritto soltanto di ritenere con le cautele all'uopo stabilite dall'ingegnere capo del distretto minerario, gli oggetti destinati alla coltivazione che possano essere separati senza pregiudizio della miniera.

Art. 36.

1. Se alla scadenza del termine la miniera sia concessa ad altri, la consegna dall'uno all'altro concessionario deve farsi con l'intervento dell'ingegnere capo del distretto minerario.
2. In caso di disaccordo fra le parti, l'ingegnere suddetto determina provvisoriamente l'ammontare della somma da pagarsi in corrispettivo degli oggetti destinati alla coltivazione, che possano essere separati senza pregiudizio della miniera e che il nuovo concessionario intenda ritenere. La somma deve essere depositata alla Cassa depositi e prestiti. Contro tale liquidazione, gli interessati possono ricorrere all'autorita' giudiziaria.

Art. 37.

1. Le ipoteche iscritte sulla miniera si risolvono sulle cose e sulle somme di spettanza del concessionario. Questi e' tenuto ad avvertire, almeno 1 mese prima, i creditori ipotecari iscritti del giorno nel quale si procedera' alle operazioni per la consegna della miniera all'Amministrazione o al nuovo concessionario.

Rinuncia

Art. 38.

1. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione deve farne dichiarazione al Ministro per l'economia nazionale, senza apporvi condizione alcuna.
2. Dal giorno in cui e' stata presentata la dichiarazione di rinuncia, il concessionario e' costituito custode della miniera ed e' tenuto a non fare piu' lavori di coltivazione mineraria, ne' a variarne in qualsiasi modo lo stato.
3. L'ingegnere capo del distretto minerario verifica lo stato della miniera e prescrive i provvedimenti di sicurezza e di conservazione che crede necessari.
4. In caso di inosservanza ne ordina l'esecuzione d'ufficio, a spese del concessionario.

Art. 39.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

abrogato dall'Art. 17 del DPR 18 aprile 1994, n. 382.

[1. Sulla rinuncia provvede il Ministro per l'economia nazionale, sentito il parere del Consiglio superiore delle miniere]

Decadenza

Art. 40.

1. Il Ministro per l'economia nazionale puo' pronunciare la decadenza del concessionario, quando questi:

- 1) non adempia agli obblighi imposti con l'atto di concessione;
- 2) non abbia osservato le disposizioni contenute negli ARTT. 25, 26 e 27.

Art. 41.

1. La decadenza dalla concessione e' pronunciata, previa contestazione dei motivi al concessionario, con decreto del Ministro per l'economia nazionale.

2. Contro il decreto che pronuncia la decadenza, e' ammesso ricorso al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, nei casi preveduti dall'Art. 26 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con RD 26 giugno 1924, n. 1054.

Disposizioni comuni alla rinuncia e alla decadenza

Art. 42.

1. Il decreto di accettazione della rinuncia e quello che pronuncia la decadenza sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale e trascritti all'ufficio delle ipoteche.

2. Dalla data dei decreti predetti, il concessionario e' esonerato dal pagamento del diritto proporzionale e dagli obblighi imposti dall'atto di concessione.

Art. 43.

1. La miniera che fu oggetto di rinuncia o di decadenza puo' essere nuovamente concessa. Il nuovo concessionario ha diritto di servirsi delle opere, degli impianti e delle altre pertinenze necessarie alla coltivazione della miniera. Puo' altresì ritenere gli oggetti destinati alla coltivazione che possano essere separati senza pregiudizio della miniera, purché ne corrisponda il prezzo al concessionario precedente ai termini dell'ART. 36.

Art. 44.

1. Il Ministro per l'economia nazionale, sentito il Consiglio superiore delle miniere, puo' procedere a nuova concessione della miniera che sia stata oggetto di rinuncia o di decadenza, anche se su di essa siano iscritte ipoteche, ponendo a carico del concessionario l'obbligo della preventiva tacitazione dei creditori iscritti e determinando le altre garanzie che ravvisasse opportuno di dare nell'interesse dei terzi.

2. Entro 1 anno dalla trascrizione del decreto di accettazione della rinuncia o di pronuncia della decadenza, i creditori ipotecari possono far valere i loro diritti, anche se il termine pattuito non sia scaduto, promovendo la vendita all'asta della concessione mineraria per la quale non siasi provveduto ai termini del comma precedente. In tal caso, il prezzo di aggiudicazione, soddisfatti i creditori ipotecari o privilegiati, spetta allo Stato.

3. Si applica all'aggiudicatario la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'ART. 30.

4. Decorso l'anno suddetto, nessuna altra azione e' proponibile sulla conversione mineraria e il Ministro per l'economia nazionale ha facolta' di procedere liberamente a nuova concessione.

5. Parimenti, se non si presenta alcun offerente alla vendita all'asta, la miniera rimane libera da ogni peso e puo' formare oggetto di nuova concessione.

TITOLO III

Cave

Art. 45.

1. Le cave e le torbiere sono lasciate in disponibilita' del proprietario del suolo.

2. Quando il proprietario non intraprenda la coltivazione della cava o torbiera e non dia a essa sufficiente sviluppo, l'ingegnere capo del distretto minerario puo' prefiggere un termine per l'inizio, la ripresa o la intensificazione dei lavori.

Trascorso infruttuosamente il termine prefisso, l'ingegnere capo del distretto minerario puo' dare la concessione della cava e della torbiera in conformita' delle norme contenute nel Titolo II del presente decreto, in quanto applicabili.

Quando la concessione abbia per oggetto la coltivazione di torbiere interessanti la bonifica idraulica, sara' preventivamente inteso il competente ufficio del genio civile.

3. Contro i provvedimenti dell'ingegnere capo del dipartimento minerario, che conceda la coltivazione della cava o torbiera, e' ammesso ricorso gerarchico al Ministro per l'industria e per il commercio, che decide sentito il Consiglio superiore delle miniere.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

4. Al proprietario e' corrisposto il valore degli impianti, dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile presso la cava o la torbiera.
 5. I diritti spettanti ai terzi sulla cava o sulla torbiera si risolvono sulle somme assegnate al proprietario a termini del comma precedente.
 6. Sono applicabili in ogni caso alle cave e alle torbiere le disposizioni degli ARTT. 29, 31 e 32.
 7. Quando dalla coltivazione di cave e torbiere derivi grave pericolo di dissesto idrogeologico, tale da comportare rischio per la sicurezza delle persone e degli insediamenti umani, la Regione, salvo diversa disposizione regionale in materia, puo' prescrivere, con ordinanza del presidente indicante un termine, interventi di messa in sicurezza a carico del conduttore.
- In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, la Regione puo', con deliberazione motivata della giunta, disporre la revoca immediata dell'autorizzazione e l'acquisizione della cava al patrimonio indisponibile della Regione.
- Qualora la cava faccia parte del patrimonio indisponibile della Regione, la giunta regionale dispone la revoca della concessione.

TITOLO IV

Rapporti di vicinanza e consorzi minerari

Art. 46.

1. Quando per effetto di vicinanza o per qualunque altra causa i lavori di una miniera, cava o torbiera cagionino danno ovvero producano un effetto utile ad altra miniera, cava o torbiera, si fa luogo a indennizzo o compenso fra gli interessati.

Art. 47.

1. Per l'esecuzione, la manutenzione e l'uso di qualunque opera occorrente per l'utile coltivazione in comune di miniere, cave o torbiere, possono essere costituiti consorzi volontari od obbligatori.
2. Alla costituzione del consorzio obbligatorio si provvede con decreto del Ministro per l'economia nazionale, sentito il Consiglio superiore delle miniere.

Art. 48.

1. Ai consorzi obbligatori e facoltativi di miniere, cave o torbiere puo' essere accordata, con decreto del Ministro per l'economia nazionale, la facolta' di riscuotere con i privilegi e nelle forme fiscali il contributo dei soci.
 2. Tutti gli atti che si compiono nell'interesse diretto dei consorzi suddetti sono registrati col diritto fisso di £ 2.000 (1).
 3. Sono parimenti soggette al diritto di £ 2.000 (1) tutte le operazioni ipotecarie fatte nell'interesse dei consorzi sopraindicati.
 4. L'aumento di reddito proveniente alle miniere, cave o torbiere dai lavori eseguiti dai consorzi sara', per 20 anni dalla data del compimento di detti lavori, esente dall'imposta fondiaria.
- (1) Importo cosi' elevato dall'Art. 1 della Legge 21 luglio 1961, n. 707.

Art. 49.

1. Qualora, entro i termini fissati, le opere non siano eseguite, il Ministro per l'economia nazionale nomina un commissario il quale, a spese del consorzio, ne assume l'amministrazione.
 2. Il commissario invita ciascuno degli interessati a depositare la rispettiva quota di spesa, avvalendosi, in caso di inadempimento, della procedura stabilita per la riscossione delle imposte dirette (1).
- (1) Vedi gli Artt. 173 e seguenti del DPR 29 gennaio 1958, n. 645, e le disposizioni del RD 17 ottobre 1922, n. 1401.

Art. 50.

1. Allorché il difetto di unita' nel sistema di coltivazione di miniere contigue o vicine, appartenenti a concessionari diversi comprometta l'esistenza delle miniere o la sicurezza delle persone o la possibilita' di una piu' conveniente coltivazione, la lavorazione di dette miniere puo' essere assoggettata a una gestione unica.
2. In tal caso i concessionari sono invitati ad accordarsi per nominare le persone da preporre all'amministrazione degli interessi comuni.
3. Se, trascorso il termine all'uopo prefisso, non siasi adempiuto a quanto sopra, il Ministro per l'economia nazionale delega uno o piu' commissari incaricati di amministrare gli interessi comuni.
4. Il commissario provvede, in contraddittorio dei concessionari, alla valutazione dei singoli interessi, e, in base ai risultati della stima, ordina il riparto delle spese e dei prodotti.
5. I ricorsi contro le basi del riparto sono decisi dal tribunale nella cui giurisdizione trovansi le miniere.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

6. Tali ricorsi non hanno effetto sospensivo.

TITOLO V
Disposizioni penali

Art. 51.

1. Chiunque intraprenda la ricerca o la coltivazione di minerali senza l'autorizzazione del Ministro per l'economia nazionale e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a € 1.000.000, oltre la confisca del materiale scavato.
2. Alla stessa penalita' e' soggetto il ricercatore che contravvenga al disposto dall'ART. 12.

Art. 52.

1. Il concessionario che trascuri la regolare manutenzione della miniera e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a € 1.000.000, senza pregiudizio del risarcimento dei danni verso lo Stato.
2. Alla stessa penalita' e' soggetto il concessionario che contravvenga al disposto del c. 1 dell'ART. 29.

TITOLO VI
Disposizioni generali e transitorie

Art. 53.

1. Le concessioni e le investiture di miniere date senza limite di tempo, in base alle leggi fino a ora vigenti, sono mantenute come concessioni perpetue, quando per esse non siasi incorso in motivi di decadenza.
2. Le concessioni temporanee rimangono in vigore fino alla scadenza fissata nei singoli atti di concessione, sempreche' anche per esse non siasi incorso in motivi di decadenza.

Art. 54.

1. Nei territori nei quali, in virtu' delle leggi fino a ora vigenti, la disponibilita' delle sostanze minerarie era lasciata al proprietario della superficie, le miniere che, a giudizio insindacabile del Ministro per l'economia nazionale risultino in normale coltivazione alla data di pubblicazione del presente decreto, sono date in concessione perpetua a chi dimostri di esserne il legittimo proprietario.
2. E' parimenti trasformata in concessione la proprieta', comunque acquisita in altri territori, di miniere in normale coltivazione alla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 55.

1. I contratti di esercizio minerario in vigore alla data di pubblicazione del presente decreto sono mantenuti per la durata in essi prevista.

Art. 56.

1. Nei territori indicati nell'ART. 54, le miniere, delle quali la lavorazione sia rimasta per qualsiasi causa sospesa o abbandonata, sono date in concessione perpetua al proprietario rispettivo che si impegni di riattivarle entro il termine di 1 anno dalla data del decreto di concessione, o nel termine maggiore che potra' essere stabilito dal Ministro per l'economia nazionale, sentito il Consiglio superiore delle miniere.

Art. 57.

1. Le concessioni confermate o accordate in virtu' degli ARTT. 53, 54 e 56, sono sottoposte alle norme del presente decreto, qualunque sia la disposizione vigente al tempo in cui furono conferite e le condizioni o modalita' del conferimento stesso.

Art. 58.

1. I permessi di ricerca e le indagini minerarie sono conservati per il tempo pel quale furono rilasciati, sotto l'osservanza delle norme del presente decreto, quando i titolari rispettivi non siano incorsi in alcuno dei casi di decadenza preveduti dalle disposizioni finora vigenti.

Art. 59.

1. Nei territori indicati nell'ART. 54, chiunque abbia legittimamente acquistata la disponibilita' di giacimenti minerari, dei quali non abbia ancora intrapreso la coltivazione, ha la preferenza di fronte ad altri richiedenti per ottenere il permesso di ricerca, sempreche' ne faccia domanda entro 1 anno dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 60.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

1. Agli effetti degli articoli precedenti entro 1 anno dalla pubblicazione del presente decreto debbono essere denunciate:
 - a) le concessioni, siano esse perpetue o temporanee;
 - b) le miniere in esercizio o abbandonate.
2. La denuncia deve essere corredata dai titoli comprovanti la disponibilita' o proprieta' della miniera.
3. Quando la denuncia non sia fatta entro il detto termine, ogni eventuale diritto si intendera' decaduto e il Ministro per l'economia nazionale potra' liberamente disporre del sottosuolo ai sensi delle norme contenute nel presente decreto.

Art. 61.

1. Qualora il diritto sopra una stessa miniera sia comune a piu' persone, queste dovranno nominare con la maggioranza indicata nell'Art. 678 del codice civile (1), un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con lo Stato e con i terzi entro il termine di 6 mesi dalla pubblicazione del presente decreto.
 2. Trascorso questo termine, il rappresentante sara' nominato d'ufficio dal presidente del tribunale su richiesta dell'ingegnere capo del distretto minerario ai termini dell'ART. 28.
- (1) Ora Art. 1105 del c.civ del 1942.

Art. 62.

1. Ove l'Amministrazione riconosca che due o piu' miniere, vicine o contigue non rappresentino, singolarmente prese, un conveniente campo di coltivazione, potra' promuovere la loro lavorazione in comune, ai sensi dell'ART. 50.

Art. 63.

1. Le coltivazioni di giacimenti di sostanze che, per effetto dell'ART. 2, entrano a far parte della categoria delle miniere, sono date in concessione perpetua al proprietario del giacimento e sono sottoposte alle disposizioni del presente Titolo, in quanto applicabili.

Art. 64.

1. Sono abrogate tutte le disposizioni delle leggi e dei decreti fino a ora vigenti riguardanti le materie contemplate dal presente decreto.
 2. Nulla e' innovato:
 - a) alle leggi vigenti in materia di polizia mineraria (1);
 - b) alle facolta' conferite al Ministro per l'economia nazionale per le ricerche e coltivazioni minerarie da eseguirsi per conto dello Stato;
 - c) all'ordinamento giuridico e al sistema di utilizzazione delle miniere e delle sorgenti termali e minerali pertinenti allo Stato.
 3. Entro 1 anno dalla pubblicazione del presente decreto, i comuni di Carrara e Massa emaneranno un regolamento (2), da approvarsi dal Ministro per l'economia nazionale, per disciplinare le concessioni dei rispettivi agri marmiferi.
- (1) Il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 ha sostituito le disposizioni anteriormente vigenti.
(2) Tale regolamento non e' stato emanato. Sulle cave di marmo di Massa e Carrara, si ritengono tuttora vigenti l'Editto di Maria Teresa del 1° febbraio 1751 e il Decreto di Francesco V del 19 novembre 1846.

Art. 65.

1. Il Governo del Re e' autorizzato ad emanare le norme per la esecuzione del presente decreto (1) il quale entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
- (1) Regolamento non è stato ancora emanato.

Nota all'articolo 32

- Per il testo dell'articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette): vedi nota all'articolo 1

Nota all'articolo 33

- Per il testo dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale): vedi nota all'articolo 10

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

Nota all'articolo 34

- Per il testo dell'articolo 9, comma 2, lettera d), della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport): vedi nota all'articolo 12.

Nota all'articolo 35

- Il testo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) è il seguente:

Art. 3

Zone speciali di conservazione

(Articolo così modificato dal D.P.R. n. 120/2003 - le modifiche sono riportate in corsivo)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano, i siti in cui si trovano tipi di habitat elencati nell'allegato A ed habitat di specie di cui all'allegato B e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai fini della formulazione alla Commissione europea, da parte dello stesso Ministero, dell'elenco dei proposti siti di importanza comunitaria (pSic) per la costituzione della rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione denominata "Natura 2000".
2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, designa, con proprio decreto, adottato d'intesa con ciascuna regione interessata i siti di cui al comma 1 quali "Zone speciali di conservazione", entro il termine massimo di sei anni, dalla definizione, da parte della Commissione europea dell'elenco dei siti.
3. Al fine di assicurare la coerenza ecologica della rete "Natura 2000", il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce anche finalizzandole alla redazione delle linee fondamentali di assetto del territorio, di cui all'articolo 3 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, le direttive per la gestione delle aree di collegamento ecologico funzionale, che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche.
4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla Commissione europea, contestualmente alla proposta di cui al comma 1 e su indicazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le stime per il cofinanziamento comunitario necessario per l'attuazione dei piani di gestione delle zone speciali di conservazione e delle misure necessarie ad evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, con particolare attenzione per quelli prioritari, e le eventuali misure di ripristino da attuare.
- 4-bis. Al fine di garantire la funzionale attuazione della direttiva 92/43/CEE e l'aggiornamento dei dati, anche in relazione alle modifiche degli allegati previste dall'articolo 19 della direttiva medesima, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle azioni di monitoraggio di cui all'articolo 7, effettuano una valutazione periodica dell'idoneità dei siti alla attuazione degli obiettivi della direttiva in seguito alla quale possono proporre al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio un aggiornamento dell'elenco degli stessi siti, della loro delimitazione e dei contenuti della relativa scheda informativa. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette tale proposta alla Commissione europea per la valutazione di cui all'articolo 9 della citata direttiva.

Nota all'articolo 36

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza all'Italia alle Comunità Europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007) è il seguente:

Art. 9

(Misure di salvaguardia generali nei pSIC e SIC)

1. Al fine di garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente, nei pSIC e nei SIC sono vietati le attività, gli interventi e le opere che possono compromettere la salvaguardia degli habitat naturali e degli habitat di specie e le perturbazioni delle specie per cui le zone sono state designate ai sensi della direttiva 92/43/CEE.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

2. In particolare, nei pSIC e SIC, sono vietati:

- a) l'apertura di nuove cave o l'ampliamento di quelle esistenti, a eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generale e di settore vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge o approvati entro il periodo transitorio, prevedendo altresì che il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva sia realizzato a fini naturalistici e a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generale e di settore di riferimento dell'intervento; in via transitoria, nei diciotto mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, in carenza di strumenti di pianificazione o nelle more di valutazione d'incidenza dei medesimi, è consentito l'ampliamento delle cave in atto, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti, fermo restando l'obbligo di recupero finale delle aree a fini naturalistici; sono fatti salvi i progetti di cava già sottoposti a procedura di valutazione d'incidenza, in conformità agli strumenti di pianificazione vigenti e sempreché l'attività estrattiva sia stata orientata a fini naturalistici;
- b) la realizzazione di nuove discariche o di nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti, ovvero l'ampliamento della superficie di quelli esistenti, fatte salve le discariche per inerti;
- c) l'eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, e l'eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretti a secco ovvero da una scarpata inerbita, fatti salvi i casi autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile; per quanto previsto dalla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), il divieto non si applica per le attività volte al mantenimento e al recupero delle aree a vegetazione aperta, dei prati e dei pascoli effettuate a qualsiasi titolo in zona montana;
- d) lo svolgimento di attività di circolazione con veicoli a motore al di fuori delle strade, ivi comprese quelle interpoderali, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto;
- e) la conversione ad altri usi di superfici a pascolo e prato permanente ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
- f) l'effettuazione di livellamenti e drenaggi in assenza di una specifica disposizione attuativa contenuta nelle misure di conservazione del sito o nel piano di gestione, fatte salve le attività ordinarie per la preparazione del letto di semina e gli interventi finalizzati al ripristino naturalistico o al drenaggio della viabilità autorizzati dall'ente gestore;
- g) il controllo con diserbanti e disseccanti della vegetazione delle sponde della rete idrografica;
- h) la realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, a eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di approvazione del presente atto, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento, nonché di quelli previsti negli strumenti adottati preliminarmente e comprensivi di valutazione d'incidenza; sono fatti salvi gli impianti per i quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione, mediante deposito del progetto definitivo comprensivo di valutazione d'incidenza, nonché interventi di sostituzione e ammodernamento anche tecnologico e modesti ampliamenti del demanio sciabile che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione del medesimo;
- i) fatti salvi interventi di bruciatura connessi a emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente e salvo diversa prescrizione dell'ente gestore, è vietato bruciare le stoppie, le paglie e la vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:
 - 1) superfici a seminativo ai sensi dell'articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 796/2004, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a) e b) dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ed escluse le superfici di cui al punto 2;
 - 2) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003;
- j) l'esercizio della pesca con reti da traino, draghe, ciancioli, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e reti analoghe sulle praterie sottomarine, in particolare sulle praterie di posidonia (*Posidonia oceanica*) o di altre fanerogame marine, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/1993 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/1994; l'utilizzo di altri strumenti per la pesca professionale e per la raccolta professionale di molluschi è soggetto alla valutazione di incidenza.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

3. Fatte salve diverse prescrizioni dell'ente gestore, nei pSIC e SIC, le attività di seguito indicate sono effettuate nel rispetto delle seguenti disposizioni:
- a) sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione e non coltivate durante tutto l'anno e sulle altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003, deve essere garantita la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno, e sono attuate pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003; tali operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra l'1 marzo e il 15 luglio di ogni anno;
- b) sui terreni ritirati dalla produzione interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi, in deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, sono ammesse lavorazioni meccaniche durante tutto l'anno.
4. Le misure di salvaguardia del presente articolo si applicano in ciascun pSIC e SIC sino all'approvazione, ai sensi dell'articolo 10, delle misure di conservazione specifiche per ciascun sito ovvero del piano di gestione.

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 14 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Attuazione degli articoli 4, 5, e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità Europee C(2006) 2683 del giugno 2006 (Legge Comunitaria 2006) è il seguente:

Art. 3

(Misure di conservazione generali nelle ZPS e sul territorio regionale)

1. Nelle zone di protezione speciale (ZPS) sono vietati le attività, gli interventi e le opere che possono compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali tutelati, nonché la conservazione della fauna e dei rispettivi habitat protetti ai sensi della direttiva 79/409/CEE.
2. In particolare, nelle ZPS sono vietati le attività, le opere e gli interventi di seguito indicati:
 - a) la realizzazione di nuovi impianti eolici, fatti salvi gli impianti per i quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione mediante deposito del progetto alla data di entrata in vigore della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007); la Regione valuta l'incidenza del progetto, tenuto conto del ciclo biologico delle specie per le quali il sito è stato designato, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS); sono fatti salvi gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS, nonché gli impianti per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw;
 - b) l'apertura di nuove cave o l'ampliamento di quelle esistenti, a eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generale e di settore vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge o approvati entro il periodo transitorio di cui all'articolo 21 della legge regionale n. 7/2008, prevedendo altresì che il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva sia realizzato a fini naturalistici, e a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generale e di settore di riferimento dell'intervento;
 - c) la realizzazione di nuove discariche o di nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti, ovvero l'ampliamento della superficie di quelli esistenti, fatte salve le discariche per inerti;
 - d) l'eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, e l'eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretti a secco ovvero da una scarpata inerbita, fatti salvi i casi autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile; per quanto previsto dalla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), il divieto non si applica per le attività volte al mantenimento e al recupero delle aree a vegetazione aperta, dei prati e dei pascoli effettuate a qualsiasi titolo in zona montana;
 - e) lo svolgimento di attività di circolazione con veicoli a motore al di fuori delle strade, ivi comprese quelle interpoderali, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto;
 - f) esercitare l'attività venatoria in data antecedente alla terza domenica di settembre, con l'eccezione della caccia agli ungulati svolta senza l'ausilio dei cani, e dell'impiego del cane da traccia per il recupero degli animali feriti;

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

- g) esercitare l'attività venatoria nel mese di gennaio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e in forma vagante nei giorni di giovedì, sabato e domenica e della caccia di selezione agli ungulati;
- h) esercitare la caccia dopo il tramonto, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
- i) effettuare i ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, a esclusione di quelli realizzati con soggetti appartenenti a specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
- j) abbattere esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (*Lagopus muta*), combattente (*Philomachus pugnax*) e moretta (*Aythya fuligula*);
- k) l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo, fatta eccezione per i pallini di piombo nichelato, nelle zone umide naturali, con acqua dolce, salata e salmastra, e in una fascia di rispetto di 150 metri dai loro confini.
- k bis) la realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, a eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 7/2008 a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento, nonché di quelli previsti negli strumenti adottati preliminarmente e comprensivi di valutazione d'incidenza; sono fatti salvi gli impianti per i quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione, mediante deposito del progetto definitivo comprensivo di valutazione d'incidenza, nonché interventi di sostituzione e ammodernamento anche tecnologico e modesti ampliamenti del demanio sciabile che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS;
- k ter) l'effettuazione di livellamenti e drenaggi in assenza di una specifica disposizione attuativa contenuta nelle misure di conservazione del sito o nel piano di gestione, fatte salve le attività ordinarie per la preparazione del letto di semina e gli interventi finalizzati al ripristino naturalistico o al drenaggio della viabilità autorizzati dall'ente gestore;
- k quater) la conversione ad altri usi della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'articolo 2, punto 2, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
- k quinquies) fatti salvi interventi di bruciatura connessi a emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente, e salvo diversa prescrizione della struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e fauna, è vietato bruciare le stoppie, le paglie e la vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:
- 1) superfici a seminativo ai sensi dell'articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 796/2004, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a) e b) dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, ed escluse le superfici di cui al punto 2;
 - 2) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003;
- k sexes) l'esercizio della pesca con reti da traino, draghe, ciangioli, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e reti analoghe sulle praterie sottomarine, in particolare sulle praterie di posidonia (*Posidonia oceanica*) o di altre fanerogame marine, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94; l'utilizzo di altri strumenti per la pesca professionale e per la raccolta professionale di molluschi è soggetto alla valutazione di incidenza.
3. I divieti come previsti e definiti dall'articolo 22, comma 1, lettere b), c) e d), della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca), non si applicano alla rete IBA (Important Bird Areas - zone importanti per l'avifauna) del Friuli Venezia Giulia come identificata dalla LIPU - Bird Life Italia. In particolare i divieti non operano nelle aree identificate con i seguenti codici:
- a) IBA047 - <<Prealpi Carniche>> relativamente all'area non inclusa nel Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane e nella ZPS IT3310001;
 - b) IBA048 - <<Media Valle del Tagliamento>>;
 - c) IBA205 - <<Foresta di Tarvisio e Prealpi Giulie>> relativamente all'area non inclusa nel Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie e nella ZPS IT3321002;
 - d) IBA049 - <<Cividalese ed Alta Val Torre>>;
 - e) IBA206 - <<Valle del Torrente But>>.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

4. Ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 79/409/CEE in tutto il territorio regionale e' fatto divieto di distruggere e danneggiare deliberatamente nidi e uova di uccelli selvatici e disturbare deliberatamente uccelli selvatici.
5. La realizzazione di nuove linee elettriche aeree, nonche' gli interventi di manutenzione straordinaria su quelle esistenti, sono consentiti nelle ZPS a condizione che prevedano sistemi di riduzione del rischio di elettrocuzione o collisione per gli uccelli. La manutenzione ordinaria sulle linee esistenti e' comunque ammessa.
6. La valutazione di incidenza dei progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale, per le parti ricadenti all'interno delle ZPS, e' basata sull'analisi dei dati avifaunistici di distribuzione e consistenza delle specie di cui all'articolo 4 della direttiva 79/409/CEE, individuate nell'area interessata dal progetto.

Nota all'articolo 37

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 14 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Attuazione degli articoli 4, 5, e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità Europee C(2006) 2683 del giugno 2006 (Legge Comunitaria 2006) è il seguente:

Art. 4

(Misure di conservazione specifiche nelle ZPS)

1. In funzione dei criteri ornitologici indicati dall'articolo 4 della direttiva 79/409/CEE e delle esigenze ecologiche delle specie presenti nelle diverse ZPS, si individuano le seguenti tipologie ambientali:
 - a) ambienti aperti alpini;
 - b) ambienti forestali alpini;
 - c) ambienti misti mediterranei;
 - d) ambienti steppici;
 - e) colonie di uccelli marini;
 - f) zone umide;
 - g) ambienti fluviali;
 - h) ambienti agricoli;
 - i) valichi e corridoi di concentrazione di migratori;
 - j) valichi montani e isole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche.
2. Con regolamento regionale sono individuate le caratteristiche distintive di ciascuna tipologia ambientale di cui al comma 1 e ogni ZPS viene attribuita a una o piu' tipologie, in base alle sue caratteristiche ecologiche. Il medesimo regolamento puo' disporre eventuali misure di conservazione specifiche, ulteriori rispetto a quelle dell'articolo 3, da assumersi d'intesa con gli enti locali interessati e previo parere della competente Commissione consiliare. Il parere e' reso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal medesimo.
3. Con il regolamento regionale di cui al comma 2 e' disciplinata l'attivita' di addestramento e allenamento di cani da caccia, nonche' lo svolgimento di gare e prove cinofile.
4. Il regolamento regionale di cui al comma 2 individua il perimetro delle zone umide naturali e artificiali, con acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, e una fascia di rispetto di 150 metri dai loro confini in cui si applica il divieto di utilizzo delle munizioni contenenti graniglia di piombo e di acciaio, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera k).
5. Le misure di conservazione specifiche di cui al comma 2 sono finalizzate a prevenire il deterioramento degli habitat peculiari di ciascuna ZPS regionale e le perturbazioni dannose per la conservazione degli uccelli, tengono conto dell'attuale uso del suolo, degli ordinamenti culturali e delle normali pratiche agricole e consentono le attivita' di utilizzo sostenibile delle risorse naturali e la manutenzione ordinaria del suolo e delle opere esistenti. Il regolamento regionale di cui al comma 2 deve attenersi all'iter logico-decisionale per la scelta del piano di gestione conformemente agli indirizzi espressi nel decreto ministeriale 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000), come richiamato dal decreto ministeriale 25 marzo 2005 (Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali protette; gestione e misure di conservazione delle Zone di protezione speciale (ZPS) e delle Zone speciali di conservazione (ZSC)).

Nota all'articolo 39

- Per il testo del regolamento di attuazione della Parte I urbanistica della legge regionale 23 febbraio 2007 n. 5 "Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attivita' edilizia e del paesaggio": vedi nota all'articolo 23

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

Nota all'articolo 40

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 6 marzo 2008 n. 6 "Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria" è il seguente:

Art. 6

(Comitato faunistico regionale)

1. Presso la Direzione centrale competente in materia faunistica e venatoria è istituito il Comitato faunistico regionale, di seguito denominato Comitato, quale organo di consulenza tecnica della Regione e degli enti locali, che esprime i pareri ed esercita le altre funzioni di cui all'articolo 7.
2. Il Comitato è istituito con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, e rimane in carica cinque anni.
3. Il Comitato è costituito da una rappresentanza degli enti territoriali e del mondo scientifico, ambientale, agricolo e venatorio, così formata:
 - a) l'Assessore regionale competente in materia faunistica e venatoria, o suo delegato, in qualità di Presidente;
 - b) il Direttore del Servizio regionale competente in materia di gestione faunistica e venatoria, o un suo delegato, in qualità di vice Presidente;
 - c) un esperto indicato dall'Università degli studi di Trieste e un esperto indicato dall'Università degli studi di Udine;
 - d) due esperti designati congiuntamente dalle associazioni di protezione ambientale;
 - e) due esperti designati congiuntamente dalle associazioni agricole;
 - f) due esperti designati dall'Associazione di cui all'articolo 19;
 - g) due esperti designati congiuntamente dall'UPI, dall'ANCI e dall'UNCEM;
 - h) un esperto designato dalla Federazione delle associazioni venatorie per la conservazione della fauna selvatica dell'Unione europea (FACE).
4. Il Comitato è integrato con un esperto in gestione faunistica, designato dall'INFS, qualora siano trattate materie in cui le disposizioni statali e regionali ne prevedano la consultazione.
5. Il vice Presidente presiede il Comitato in caso di assenza del Presidente.
6. I componenti del Comitato di cui al comma 3, lettere d), ed e), sono designati congiuntamente dai legali rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative in regione, riconosciute a livello nazionale. Qualora le designazioni non siano congiunte, l'Assessore competente in materia faunistica e venatoria provvede alla nomina dei rappresentanti indicati dagli enti o associazioni. Nelle more della costituzione dell'Associazione di cui all'articolo 19 i due esperti di cui al comma 3, lettera f), sono designati dalla Conferenza dei Presidenti dei Distretti venatori di cui all'articolo 18, comma 2, e restano in carica sino a sessanta giorni dopo la costituzione dell'Associazione dei cacciatori.
7. I componenti del Comitato di cui al comma 3, lettere c), d), e), f) e g) devono essere laureati in biologia ovvero in scienze naturali, in scienze agrarie, in scienze forestali, in scienze della produzione animale, in medicina veterinaria, in scienze ambientali o possedere un adeguato curriculum in gestione faunistica o in gestione venatoria.
8. Alla scadenza della durata del Comitato i componenti possono essere riconfermati. In caso di dimissioni o di sostituzione di un rappresentante, il componente nominato dura in carica sino alla scadenza del periodo di nomina del componente sostituito. L'assenza ingiustificata di un componente per più di tre sedute consecutive comporta la decadenza dall'incarico e la conseguente sostituzione.
9. I pareri del Comitato sono resi entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta o degli atti. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato reso il parere o senza che il Comitato abbia rappresentato esigenze istruttorie, e' in facoltà dell'amministrazione richiedente procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
10. Il Comitato è convocato almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la seduta, salvo motivate ragioni di urgenza. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
11. Il Presidente ha facoltà di invitare di volta in volta, a titolo consultivo, nella seduta del Comitato esperti o funzionari con incarichi attinenti alle materie in discussione.
12. La Direzione centrale competente in materia faunistica e venatoria assicura l'attività di segreteria.
13. La Regione è autorizzata a sostenere gli oneri per il funzionamento del Comitato e per gli studi e le ricerche promossi dal medesimo. Il trattamento dei componenti esterni è disciplinato dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale), e successive modifiche.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

- Il testo dell'articolo 40 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 "Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali" è il seguente:

Art. 40

(Determinazione ed irrogazione delle sanzioni)

1. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 2, 3 e 8 dell'articolo 39 sono determinate ed irrogate dal Direttore dell'Ente parco. Le medesime sanzioni amministrative, qualora riguardino le riserve, nonché la sanzione amministrativa di cui al comma 4 dell'articolo 39 sono determinate ed irrogate dal Direttore dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali. Nelle more dell'assegnazione dell'incarico di Direttore dell'Ente parco, tale competenza è esercitata, anche per i parchi, dal Direttore dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali.
2. Per le procedure di determinazione e di irrogazione delle sanzioni si applicano le norme della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, nonché per quanto in essa non previsto, le norme della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. I proventi delle sanzioni sono introitati dall'Organo gestore.

Nota all'articolo 41

- Il testo della legge regionale 29/04/2005 n. 9 "Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali" è il seguente:

Art. 1

(Finalità)

1. Al fine di garantire la conservazione dell'identità biologica del territorio e la biodiversità degli habitat e delle specie floristiche e faunistiche, l'Amministrazione regionale promuove la tutela dei prati stabili naturali delle aree regionali di pianura secondo le modalità previste dalla presente legge.

Art. 2

(Definizione di prati stabili naturali)

1. Ai fini della presente legge per prati stabili naturali si intendono le formazioni appartenenti alle alleanze di vegetazione Phragmites communis, Magnocaricion elatae e Arrhenatherion elatioris, suddivise in tipologie in funzione della composizione floristica del cotico erbaceo, come indicato nell'Allegato A alla presente legge, nonché le formazioni erbacee di cui all'Allegato I della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, descritte ai codici seguenti:
 - a) codici del gruppo 6;
 - b) codici del gruppo 7;
 - c) codice 5130 formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli.
2. Nell'ambito dei prati stabili naturali sono comprese:
 - a) le formazioni erbacee che vegetano su terreni che non hanno subito dissodamento mediante aratura o erpicatura e vengono mantenuti attraverso la sola operazione di sfalcio e l'eventuale concimazione;
 - b) le formazioni erbacee che, seppure derivate da precedente coltivazione, presentano la composizione floristica delle tipologie elencate nell'Allegato A, punti A) e C), alla presente legge;
 - c) le formazioni erbacee che hanno subito manomissioni, ma conservano ancora buona parte delle specie tipiche della tipologia;
 - d) le formazioni prative che derivano da operazioni di trapianto di zolle erbose di prato stabile anche a seguito degli interventi di compensazione di cui all'articolo 5.
3. La presenza di specie delle famiglie Orchidacee, Amarillidacee e Iridacee è condizione sufficiente, ma non necessaria, per inquadrare una formazione erbacea fra i prati stabili naturali.

Art. 3

(Individuazione dei territori interessati)

1. Ai fini della presente legge per pianura del Friuli Venezia Giulia si intendono i territori dei Comuni elencati nell'Allegato B alla presente legge.

Art. 4

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

(Norme di tutela)

1. Ferme restando le disposizioni di cui alla legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli - Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), nonché del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), e successive modifiche, a decorrere dalla data di pubblicazione dell'inventario di cui all'articolo 6, sui prati stabili naturali delle aree di pianura, come definiti all'articolo 2, non è ammesso procedere a:

- a) riduzione di superficie;
- b) qualsiasi operazione diretta alla trasformazione colturale, alla modificazione del suolo e al livellamento del terreno, ivi compresi scavi, riporti o depositi di materiale di qualsiasi natura ed entità;
- c) dissodamento di terreni saldi, alterazione del cotico o semina di specie non appartenenti all'associazione vegetale interessata;
- d) piantagione di specie arboree o arbustive;
- e) operazioni di irrigazione limitatamente alle aree occupate da cenosi erbacee naturali delle tipologie di prati asciutti indicate nell'Allegato A alla presente legge.

2. La concimazione è ammessa in applicazione delle modalità indicate nell'Allegato C alla presente legge.

3. Al fine di garantire la conservazione dei prati stabili naturali ed evitare la colonizzazione da parte di specie infestanti, è prescritta l'estirpazione del novellame di specie arboree e dei rovi almeno una volta ogni tre anni.

4. È ammessa l'attività di pascolo, purché non causi degrado o alterazione della tipologia di prato stabile naturale.

4 bis. Le norme di tutela di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano esclusivamente nelle zone E e F dei Piani regolatori comunali e dei Programmi di fabbricazione già esecutivi alla data di adozione del progetto di inventario di cui all'articolo 6.

4 ter. Le norme di tutela di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applicano alle formazioni erbacee, incluse nell'inventario, che presentano la composizione floristica delle tipologie indicate come Arrhenathereti (*Arrhenatherion elatioris*) nell'allegato A, punto B1), della presente legge, qualora derivino da precedente coltivazione.

Note:

1 Aggiunto il comma 4 bis da art. 14, comma 1, L. R. 20/2007

2 Aggiunto il comma 4 ter da art. 13, comma 1, L. R. 7/2008

Art. 5

(Deroghe)

1. In deroga alle prescrizioni di cui all'articolo 4, la riduzione delle superfici a prato stabile naturale per diversa destinazione d'uso del terreno o altre cause di manomissione può essere consentita previa autorizzazione rilasciata dal competente Servizio della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna in ipotesi di:

- a) eccezionali motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e in mancanza di soluzioni alternative;
- b) interventi riguardanti terreni situati al di fuori delle zone E e F dei Piani regolatori generali comunali e dei Programmi di fabbricazione.

2. L'autorizzazione prevede l'obbligo di interventi compensativi secondo le modalità e sulle superfici indicate nell'Allegato C alla presente legge.

3. A garanzia della buona esecuzione dei lavori e delle opere, l'autorizzazione prevede il versamento di un deposito cauzionale ovvero la costituzione di idonea fidejussione, secondo le modalità stabilite nel decreto di autorizzazione.

Art. 6

(Inventario dei prati stabili naturali)

1. Al fine di impostare una politica permanente di studio, conoscenza e salvaguardia dei prati stabili naturali e delle diverse specie floristiche, l'Amministrazione regionale, di concerto con gli Enti locali, realizza, entro il 31 dicembre 2006, l'inventario dei prati stabili naturali della pianura.

2. I Comuni, le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), e successive modifiche, le comunità familiari e montane e istituti assimilabili, nonché i privati cittadini possono proporre l'inserimento di terreni a prato stabile naturale nell'inventario di cui al comma 1, mediante domanda predisposta in carta semplice indirizzata alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna.

3. La Giunta regionale adotta il progetto di inventario con deliberazione da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione con la precisazione dei tempi, luoghi e modalità di deposito, affinché chiunque sia interessato possa prenderne visione ed estrarne copia. Eventuali osservazioni sul progetto di inventario sono trasmesse al Servizio competente della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna entro i successivi trenta giorni dal giorno di scadenza della consultazione, individuato nella sopra citata deliberazione della Giunta.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

4. Il Servizio competente si esprime sulle osservazioni di cui al comma 3 e dispone sulle eventuali modificazioni da apportare all'inventario adottato. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la trasmissione delle osservazioni, la Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna, approva l'inventario.
5. L'inventario e' aggiornato con la medesima procedura di cui ai commi 3 e 4, con frequenza triennale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
6. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi di cui al comma 1 vengono demandati:
 - a) al competente Servizio della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, alle Province e al Corpo forestale regionale per cio' che concerne l'attivita' di raccolta e revisione dei dati nonche' l'attivita' di verifica delle domande di cui al comma 2;
 - b) al competente Servizio della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna per cio' che concerne il coordinamento dei rilievi, l'attivita' di archiviazione, aggiornamento e divulgazione dei dati.
7. La Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna e' autorizzata ad avvalersi di collaborazioni esterne per la realizzazione dell'inventario.

Art. 6 bis

(Aggiornamento straordinario dell'inventario dei prati stabili naturali)

1. Qualora un terreno inserito nell'inventario di cui all'articolo 6, comma 1, non presenti i requisiti stabiliti dall'articolo 2, puo' essere escluso dall'inventario stesso a richiesta del Comune-proprietario o del conduttore, previa domanda in carta semplice indirizzata alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna.
 - 1 bis. Le formazioni erbacee che presentano la composizione floristica delle tipologie indicate come Arrhenathereti (Arrhenatherion elatioris) nell'allegato A, punto B1), della presente legge, possono essere escluse dall'inventario, qualora derivino da precedente coltivazione, ai sensi del comma 1.
2. Entro novanta giorni il competente Servizio della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali e montagna si esprime sulla domanda, di cui al comma 1, e dispone l'eventuale aggiornamento dell'inventario.
3. La Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna, approva l'aggiornamento straordinario dell'inventario.

Note:

- 1 Articolo aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 20/2007
- 2 Aggiunto il comma 1 bis da art. 13, comma 2, L. R. 7/2008

Art. 7

(Interventi di recupero e rinverdimento)

1. Negli interventi di recupero tramite rinverdimento di aree alterate dalla realizzazione di opere stradali, discariche, bacini di laminazione e altre opere pubbliche, e' obbligatorio l'impiego, qualora disponibili, di sementi provenienti da prati stabili naturali con le modalita' individuate nell'Allegato C alla presente legge.

Art. 8

(Disposizioni in materia di contributi)

1. Le zone individuate ai sensi dell'articolo 2 costituiscono aree prioritarie nella concessione di contributi erogati dall'Amministrazione regionale per la conservazione dei prati, anche in attuazione di programmi comunitari in materia di agricoltura.
2. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere, tramite le Amministrazioni provinciali, un contributo forfetario annuo per le attivita' svolte dai proprietari o conduttori privati, con prioritita' agli imprenditori agricoli professionali, per la conservazione dei prati stabili inseriti nell'inventario di cui all'articolo 6 e riferiti alle formazioni erbacee di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a).
3. Il contributo forfetario annuo e' fissato in 250 euro per ettaro o frazione di esso e non e' cumulabile con altre sovvenzioni.
4. I proprietari o conduttori presentano domanda entro il 31 marzo di ogni anno alle Amministrazioni provinciali; per l'anno 2008 la domanda e' presentata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9.
5. La domanda di cui al comma 4 e' corredata di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attestante l'impegno alla gestione del prato attraverso il controllo della vegetazione tramite l'esecuzione di due o piu' sfalci con l'asporto della biomassa ottenuta, nonche' attraverso il controllo delle infestanti perenni o, in alternativa, con l'attivita' di pascolo.
6. Per l'anno 2008 la dichiarazione sostitutiva attesta l'avvenuta attuazione delle pratiche di gestione di cui al comma 5.
7. Entro sessanta giorni dal termine di ricevimento delle domande di contributo, le Amministrazioni provinciali presentano al Servizio della competente Direzione centrale richiesta di assegnazione dei fondi in base alle domande ammesse.

Note:

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

1 Articolo sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 9/2008

Art. 9

(Attività di sperimentazione, ricerca e promozionali)

1. Allo scopo di consentire, da parte di enti pubblici e privati, la realizzazione di interventi di rinverdimento mediante l'utilizzo di seme di prato stabile naturale, l'Amministrazione regionale, anche mediante l'ERSA, in collaborazione con i vivai gestiti dalla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, provvede all'approvvigionamento, alla raccolta e alla preparazione di semi di prato stabile naturale.
2. L'ERSA provvede a coltivare prati stabili naturali ritenuti idonei dai quali prelevare il seme o il fieno maturo ricco in seme, anche in collaborazione con i vivai gestiti dalla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna.
3. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a sostenere le spese per l'acquisto e l'affitto dei terreni a prato stabile naturale e quelle per l'acquisto del fiorume da raccoglitori privati.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a soggetti privati e alle Università per la realizzazione di sperimentazioni di tecniche che prevedono l'impiego di seme di prato stabile naturale.
5. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a sostenere le spese per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica, delle strutture pubbliche e delle categorie professionali ed economiche interessate sui temi della conservazione dei prati stabili naturali e della biodiversità, mediante iniziative dirette ovvero mediante la concessione di contributi agli enti locali e alle associazioni di protezione ambientale, riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349/1986 e successive modifiche, e alle associazioni che abbiano nel proprio statuto le finalità di valorizzazione, di studio e tutela dell'ambiente e del territorio della regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 10

(Adempimenti attuativi)

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale, con proprio regolamento, definisce le modalità per il finanziamento delle attività di cui agli articoli 8 e 9.
2. La Giunta regionale, con deliberazione pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, può:
 - a) integrare l'elenco delle tipologie indicate all'allegato A, nonché definire le superfici minime dei prati stabili naturali ai fini dell'inserimento nell'inventario di cui all'articolo 6;
 - b) ridelimitare i territori interessati all'interno dei Comuni elencati nell'allegato B;
 - c) apportare modifiche all'allegato C.

Art. 11

(Sanzioni e vigilanza)

1. Chiunque violi le prescrizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), e c), soggiace alla sanzione amministrativa da 300 euro a 3.000 euro ogni mille metri quadrati danneggiati; la sanzione è applicata in misura del minimo edittale per violazioni che interessino superfici inferiori ai mille metri quadrati. La sanzione è applicata in misura del massimo edittale per violazioni che interessino habitat definiti prioritari ai sensi della direttiva 92/43/CEE.
2. Chiunque violi le prescrizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), e comma 2, soggiace alla sanzione amministrativa da 150 euro a 1.500 euro ogni mille metri quadrati danneggiati; la sanzione è applicata in misura del minimo edittale per violazioni che interessino superfici inferiori ai mille metri quadrati. La sanzione è applicata in misura del massimo edittale per violazioni che interessino habitat definiti prioritari ai sensi della direttiva 92/43/CEE.
3. Chiunque non ottemperi a quanto previsto dall'articolo 4 e' altresì tenuto alla riduzione in pristino secondo modalità tecniche stabilite dal direttore del competente Servizio della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna.
4. Il Sindaco territorialmente competente, qualora sia accertato l'inizio di lavori o l'esercizio di attività in violazione delle norme indicate, dispone l'immediata sospensione dei lavori o dell'attività medesima e ordina la riduzione in pristino.
5. Qualora il responsabile, sebbene regolarmente diffidato, non ottemperi entro il termine prescritto, la riduzione in pristino di cui al comma 4 è eseguita d'ufficio dal Comune territorialmente competente e le spese relative sono a carico del trasgressore e vengono rimosse nei modi stabiliti dalla normativa vigente.
6. Alla determinazione e irrogazione delle sanzioni provvede la Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna ai sensi della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).
7. Principalmente al personale del Corpo forestale regionale e dei corpi di vigilanza ambientale delle Province sono attribuiti i compiti di vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni alle norme poste dalla presente legge.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

8. L'Amministrazione regionale con proprio regolamento determina le eventuali sanzioni per le violazioni delle prescrizioni di cui all'articolo 4, comma 3; con il medesimo regolamento individua altresì i soggetti che possano sostituirsi al conduttore del fondo per le attività di cui al medesimo articolo 4, comma 3.

Art. 12

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogati i commi da 43 a 47 dell'articolo 4 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000).

Art. 13

(Norme finanziarie)

1. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 7, è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2006.
2. All'onere di 70.000 euro derivante dal comma 1, si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 6556.
3. Per le finalità di cui all'articolo 9 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2006.
4. All'onere di 30.000 euro derivante dal comma 3, si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 6556.

Art. 14

(Comunicazione e notifica all'Unione europea)

1. Il regolamento di cui all'articolo 10 viene comunicato all'Unione europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 1/2004, della Commissione, del 23 dicembre 2003, ovvero notificato, ove necessario, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

- Per il testo dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche): vedi nota all'articolo 10.

Nota all'articolo 42

- Il testo dell'allegato G del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) è il seguente:

Allegato G

(previsto dall'art. 5, comma 4)

CONTENUTI DELLA RELAZIONE PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA DI PIANI E PROGETTI

1. Caratteristiche dei piani e progetti

Le caratteristiche dei piani e progetti debbono essere descritte con riferimento, in particolare:

- alle tipologie delle azioni e/o opere;
- alle dimensioni e/o ambito di riferimento;
- alla complementarità con altri piani e/o progetti;
- all'uso delle risorse naturali;
- alla produzione di rifiuti;
- all'inquinamento e disturbi ambientali;
- al rischio di incidenti per quanto riguarda, le sostanze e le tecnologie utilizzate.

2. Area vasta di influenza dei piani e progetti - interferenze con il sistema ambientale :

Le interferenze di piani e progetti debbono essere descritte con riferimento al sistema ambientale considerando:

- componenti abiotiche;
- componenti biotiche;
- connessioni ecologiche.

Le interferenze debbono tener conto della qualità, della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona e della capacità di carico dell'ambiente naturale, con riferimento minimo alla cartografia del progetto CORINE LAND COVER [*].

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

[*] Progetto CORINE LAND COVER: si tratta di un progetto che fa parte del programma comunitario CORINE, il sistema informativo creato allo scopo di coordinare a livello europeo le attività di rilevamento, archiviazione, elaborazione e gestione di dati territoriali relativi allo stato dell'ambiente. Tale progetto ha previsto la redazione, per tutto il territorio nazionale, di una carta della copertura del suolo in scala 1: 100.000.

Nota all'articolo 43

- Per il testo dell'articolo 5 della Legge regionale 7 settembre 1990 n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli - Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale): vedi nota all'articolo 10.
- Per il testo dell'allegato G del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche): vedi nota all'articolo 42.
- Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 7 settembre 1990 n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli - Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale) è il seguente:

Art. 15

Consultazione delle autorità interessate

1. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento di cui all' articolo 13, comma 1, può essere richiesto, nelle forme previste dagli Statuti dei Comuni, che sullo studio si esprimano i Consigli dei Comuni di cui all' articolo 13, comma 2, lettera a). Analoga richiesta può essere avanzata alla Presidenza del Consiglio regionale da almeno un quarto dei Consiglieri regionali. In tal caso i Consigli interessati sono convocati entro 15 giorni dalla richiesta. Il verbale della relativa seduta è trasmesso all' Amministrazione regionale.
2. Entro lo stesso termine perentorio di cui al comma 1 le autorità interessate di cui all' articolo 13, comma 2, esprimono all' Amministrazione regionale parere sull' opera proposta.
- 2 bis. Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, il Servizio per la valutazione dell'impatto ambientale può disporre al proponente, per una sola volta, con ordinanza del Direttore del Servizio stesso, l'integrazione dello studio con ulteriori elementi informativi e valutativi, che risultino necessari in base all'istruttoria svolta e ai pareri ricevuti. Entro il medesimo termine il proponente può altresì presentare autonomamente ulteriori integrazioni.
- 2 ter. L'adozione dell'ordinanza di cui al comma 2 bis, che deve contenere il termine perentorio, eventualmente prorogabile una sola volta su richiesta motivata del proponente, entro il quale, a pena di archiviazione della pratica, il proponente è tenuto a fornire le integrazioni richieste, sospende la procedura, che riprende al momento della presentazione degli elementi integrativi richiesti.

Note:

1 Per gli effetti di cui all' articolo 5, comma 6, del Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, adottato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998 n. 01/Pres. ai sensi dell' articolo 1 della L.R. 23/97, come previsto dall' articolo 8 del medesimo Regolamento, è disapplicato il presente articolo.

2 Abrogate parole al comma 1 da art. 20, comma 1, L. R. 3/2001

3 Aggiunto il comma 2 bis da art. 20, comma 2, L. R. 3/2001

4 Aggiunto il comma 2 ter da art. 20, comma 2, L. R. 3/2001

5 Sostituite parole al comma 1 da art. 11, comma 2, L. R. 16/2008

- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 7 settembre 1990 n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli - Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale) è il seguente:

Art. 13

Individuazione delle autorità e del pubblico interessato

1. Entro lo stesso termine di cui all' articolo 12, il Direttore del Servizio per la valutazione dell'impatto ambientale, con provvedimento da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, individua le autorità e il pubblico interessato all' opera

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

proposta. Il provvedimento deve altresì fare menzione delle forme di pubblicità dello studio, di cui al successivo articolo 14, comma 1.

2. Sono autorità interessate all'opera proposta:

- a) la Provincia e i Comuni il cui territorio è interessato dalla realizzazione dell'opera;
- b) gli enti ed organi competenti a rilasciare concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla - osta ed altri atti che consentono la realizzazione dell'opera e riguardanti le seguenti materie:
 - 1) tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
 - 2) tutela del paesaggio;
 - 3) difesa del suolo, vincolo idrogeologico e forestale;
 - 4) igiene e sanità.

3. Per pubblico interessato all'opera proposta si intende:

- a) gli enti, le associazioni, i comitati esponenti di categorie o interessi collettivi coinvolti dalla realizzazione dell'opera ed in particolare le associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ed operanti nella regione, sempreché sia pervenuta istanza all'Amministrazione regionale entro 10 giorni dalla pubblicazione del primo degli annunci di cui all'articolo 10, comma 2;
- b) i cittadini, singoli od associati, che siano residenti nei comuni di cui al comma 2, lettera a), e abbiano un interesse inerente alla realizzazione dell'opera, sempreché sia pervenuta istanza entro il termine di cui alla lettera a) del presente comma.

Note:

1 Per gli effetti di cui all'articolo 5, comma 6, del Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, adottato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998 n. 01/Press. ai sensi dell'articolo 1 della L.R. 23/97 come previsto dall'articolo 8 del medesimo Regolamento, è disapplicato il comma 1

2 Sostituite parole al comma 1 da art. 19, comma 1, L. R. 3/2001

3 Sostituite parole al comma 3 da art. 19, comma 2, L. R. 3/2001

- Il testo dell'articolo 9 bis della legge regionale 7 settembre 1990 n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli - Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale) è il seguente:

Art. 9 bis

(Procedura di verifica)

1. I progetti delle nuove opere appartenenti alle categorie e soglie, di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 e successive modificazioni, nonché le modifiche dei progetti relativi a opere esistenti, sono sottoposti a procedura di verifica.
2. Il soggetto proponente presenta alla Direzione regionale dell'ambiente una dettagliata descrizione del progetto e i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che l'esecuzione dell'intervento può avere sull'ambiente.
3. Il direttore regionale dell'ambiente, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di presentazione della descrizione di cui al comma 2, previo parere della Commissione tecnico-consultiva VIA di cui all'articolo 22, dispone l'applicazione al progetto della procedura di VIA o l'esclusione della medesima, con o senza prescrizione per la mitigazione degli impatti e monitoraggio delle opere. Trascorso inutilmente il termine di sessanta giorni, il progetto si intende escluso dalla procedura di VIA.
4. La Direzione regionale dell'ambiente cura la tenuta dell'elenco dei progetti sottoposti alla verifica di cui al presente articolo.
5. Gli esiti della procedura di cui al presente articolo sono resi pubblici attraverso reti informatiche e la pubblicazione trimestrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 18, comma 32, L. R. 13/2002

Nota all'articolo 44

- il testo dell'articolo 6 della legge regionale 6 maggio 2005, n.11 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE. Legge comunitaria 2004) è il seguente:

Art. 6

(Procedura di VAS)

1. La procedura di VAS viene espletata:

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

- a) nella fase preparatoria comprendente la fase di predisposizione, consultazione e adozione e nella fase di approvazione del piano o programma;
 - b) nella fase attuativa e gestionale del piano o programma.
2. La procedura di VAS deve assicurare, in particolare, il rispetto della direttiva 2001/42/CE in correlazione agli obblighi di cui alla direttiva 85/337/CEE, alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, alla direttiva 92/43/CEE e alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, ovvero dalle norme interne di recepimento.
- Il testo della legge regionale 6 maggio 2005, n.11 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE. Legge comunitaria 2004) è il seguente:

Art. 1

(Finalità della legge)

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in conformità ai principi di cui all'articolo 117 della Costituzione e in attuazione della legge regionale 2 aprile 2004, n. 10 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), con la presente legge recepisce le seguenti direttive comunitarie:

- a) direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, relativa alla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- b) direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'accesso del pubblico all'informazione ambientale;
- c) direttiva 2003/78/CE della Commissione, dell'11 agosto 2003, relativa ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di patulina nei prodotti alimentari.

CAPO I

Attuazione della direttiva 2001/42/CE

Art. 2

(Finalità)

1. Le disposizioni contenute nel presente capo danno attuazione nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia alla direttiva 2001/42/CE con riferimento alle materie di competenza regionale e nel rispetto dei principi generali desumibili dalla medesima, nonché dei principi e criteri direttivi generali contenuti nella normativa statale.

Art. 3

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, la Regione, gli enti locali e gli enti pubblici, anche economici, operanti sul territorio regionale, provvedono alla valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi aventi effetti significativi sull'ambiente.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e fatto salvo quanto previsto dal comma 3, si considerano avere effetti significativi sull'ambiente i piani e i programmi elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, relativa alla valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nonché i piani e i programmi che richiedono la valutazione d'incidenza ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
3. I piani e programmi di cui al comma 2 che interessano piccole aree di interesse locale o che comprendono modifiche di rilevanza minore, nonché i piani e programmi diversi da quelli di cui al comma 2 e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, sono soggetti a VAS qualora ne vengano accertati effetti significativi sull'ambiente mediante applicazione caso per caso della procedura di verifica di cui all'articolo 5.
4. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge i piani e programmi di cui all'articolo 3, paragrafi 8 e 9, della direttiva 2001/42/CE.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

Art. 4

(Regolamenti di attuazione)

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti regionali sono definite le procedure della VAS e della procedura di verifica e sono specificate le tipologie di piani e programmi da assoggettare a tali procedure, sulla base dei seguenti criteri indicati all'allegato II della direttiva 2001/42/CE:
 - a) determinazione delle caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:
 - 1) in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti e altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative, o attraverso la ripartizione delle risorse;
 - 2) in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
 - 3) la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
 - 4) problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;
 - 5) la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente;
 - b) determinazione delle caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:
 - 1) probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;
 - 2) carattere cumulativo degli effetti;
 - 3) natura transfrontaliera degli effetti;
 - 4) rischi per la salute umana o per l'ambiente;
 - 5) entità ed estensione nello spazio degli effetti;
 - 6) valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite, dell'utilizzo intensivo del suolo;
 - 7) effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati in conformità ai principi generali di cui all'articolo 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nonché in conformità ai seguenti ulteriori principi e criteri:
 - a) omogeneità e trasparenza delle procedure;
 - b) semplificazione, accorpamento e accelerazione delle procedure;
 - c) collaborazione tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1;
 - d) adozione di adeguate forme di pubblicità, di informazione e di conoscibilità degli atti procedurali, anche mediante utilizzo di sistemi telematici;
 - e) adeguatezza, nel caso di piani e programmi gerarchicamente ordinati, del livello istituzionale cui compete l'espletamento della procedura di VAS;
 - f) unicità delle procedure di valutazione ambientale al fine di evitare duplicazioni valutative;
 - g) previsione di procedure coordinate e comuni, che evitino duplicazioni procedurali.
3. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati con decreto del Presidente della Regione, previa approvazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di ambiente, di concerto con gli altri assessori interessati, previo parere vincolante della competente Commissione consiliare, la quale esprime il parere entro sessanta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta; decorso tale termine si prescinde dal parere.
4. È autorizzata l'emanazione ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge regionale 10/2004 dei regolamenti di cui al comma 1.

Art. 5

(Procedura di verifica)

1. La procedura di verifica si svolge sulla base dei criteri fissati nell'allegato II della direttiva 2001/42/CE, dei contenuti del rapporto ambientale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), e dei pareri e delle risultanze delle consultazioni delle autorità interessate agli effetti sull'ambiente per le loro specifiche competenze ambientali. Il provvedimento di esclusione dalla procedura di VAS deve essere messo a disposizione dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 8.

Art. 6

(Procedura di VAS)

1. La procedura di VAS viene espletata:
 - a) nella fase preparatoria comprendente la fase di predisposizione, consultazione e adozione e nella fase di approvazione del piano o programma;
 - b) nella fase attuativa e gestionale del piano o programma.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

2. La procedura di VAS deve assicurare, in particolare, il rispetto della direttiva 2001/42/CE in correlazione agli obblighi di cui alla direttiva 85/337/CEE, alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, alla direttiva 92/43/CEE e alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, ovvero dalle norme interne di recepimento.

Art. 7

(Elaborazione e redazione di piani e programmi)

1. Nella definizione degli obiettivi ambientali da integrare negli obiettivi generali dei piani o dei programmi, sono svolte le seguenti attività:

a) analisi del contesto programmatico e ambientale, nonché degli effetti significativi sull'ambiente al fine di confrontare il grado di sostenibilità delle alternative;

b) elaborazione di un rapporto ambientale in cui siano contenute le informazioni atte alla identificazione, descrizione e valutazione di tipo qualitativo e quantitativo dei possibili effetti ambientali significativi, tenendo conto degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma, nonché delle alternative e degli interventi di mitigazione possibili; i contenuti e i livelli di approfondimento del rapporto ambientale, nonché gli indicatori ambientali necessari all'attività di monitoraggio di cui all'articolo 10, comma 1, devono essere definiti nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5 e all'allegato I della direttiva 2001/42/CE.

2. Per l'individuazione dei contenuti del rapporto di cui al comma 1, lettera b), e del loro livello di dettaglio, devono essere consultate le autorità che possono essere interessate agli effetti ambientali del piano o del programma.

Art. 8

(Informazione e consultazione su piani e programmi)

1. I regolamenti di cui all'articolo 4 determinano le modalità per l'informazione e la consultazione del pubblico e delle autorità interessate sui piani e programmi in conformità ai principi della direttiva 2001/42/CE e della direttiva 2003/4/CE. Specifiche modalità per l'informazione e la consultazione sono determinate nel caso di un piano o di un programma con effetti significativi sull'ambiente di Regioni o di Stati confinanti.

Art. 9

(Adozione e approvazione di piani e programmi)

1. Gli atti di adozione e approvazione dei piani e dei programmi assoggettati a VAS sono redatti sulla base delle risultanze delle attività di cui all'articolo 7, dei pareri e delle consultazioni. Dell'adozione e dell'approvazione viene data informazione con modalità atte ad agevolare la conoscenza dei documenti di piano o di programma unitamente a una relazione di sintesi che illustri come i risultati della valutazione sono stati integrati nel piano o nel programma e che illustri altresì le attività di monitoraggio di cui all'articolo 10.

Art. 10

(Attività di monitoraggio)

1. I piani e programmi di cui alla presente legge sono soggetti, dopo l'approvazione, ad attività di monitoraggio degli effetti ambientali significativi prodotti, che permettano di verificare la rispondenza con le previsioni del rapporto ambientale, nonché di individuare eventuali effetti negativi imprevisti, al fine delle opportune misure correttive.

Art. 11

(Periodo transitorio)

1. In attesa dell'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 4, la Giunta regionale si pronuncia con propria deliberazione in relazione agli effetti sull'ambiente dei piani e dei programmi regionali, nel rispetto delle disposizioni di legge e sulla base del parere espresso dalle amministrazioni competenti. Con lo stesso provvedimento considera le alternative al piano o al programma proposto e le misure di monitoraggio da osservarsi in fase di attuazione e gestione del piano o del programma medesimo.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale individua i piani e i programmi di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 2001/42/CE, per i quali non trovano applicazione le disposizioni del presente capo.

3. Gli enti locali e gli enti pubblici, anche economici, nell'ambito della propria potestà di autorganizzazione, adottano misure analoghe a quelle previste dai commi 1 e 2.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

Attuazione della direttiva 2003/4/CE

Art. 12

(Adeguamento della normativa)

1. Le disposizioni contenute nel presente capo e nei regolamenti attuativi sono adeguate agli eventuali principi generali successivamente individuati dallo Stato nelle proprie materie di competenza esclusiva e concorrente di cui all'articolo 117, commi 2 e 3, della Costituzione, con riferimento alla direttiva 2001/42/CE.
2. Gli atti normativi statali di cui al comma 1 si applicano, in luogo delle disposizioni regionali in contrasto, sino alla data di entrata in vigore della normativa regionale di adeguamento.

Art. 13

(Informazione ambientale)

1. Ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2003/4/CE, l'informazione ambientale comprende qualsiasi informazione, disponibile in qualunque forma, concernente:
 - a) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria e l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, il paesaggio e i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica e i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, nonché le interazioni tra questi elementi;
 - b) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni o i rifiuti, compresi quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi e altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente di cui alla lettera a);
 - c) atti legislativi e amministrativi, piani, programmi, accordi ambientali e ogni altra misura o attività, che incide o può incidere sugli elementi dell'ambiente e sui fattori di cui alle lettere a) e b), nonché le misure o le attività intese a proteggere gli elementi dell'ambiente;
 - d) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;
 - e) le analisi costi-benefici e altre analisi e ipotesi economiche usate nell'ambito delle misure e attività di cui alla lettera c);
 - f) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, i siti e gli edifici di interesse culturale, nella misura in cui sono o possono essere influenzati dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui alla lettera a) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui alle lettere b) e c).
2. L'informazione ambientale deve essere aggiornata, precisa e confrontabile.

Art. 14

(Accesso all'informazione ambientale)

1. E' garantito, a chiunque ne faccia richiesta, il diritto di accesso all'informazione ambientale in possesso delle amministrazioni pubbliche e delle persone fisiche e giuridiche definite autorità pubbliche, ai sensi dell'articolo 2, punto 2, della direttiva 2003/4/CE, ovvero detenuta per conto di esse.
2. Il diritto di accesso all'informazione ambientale e' esercitato nei confronti dell'amministrazione regionale e degli enti regionali secondo le modalità stabilite dagli articoli 58 e seguenti della legge regionale 7/2000.
3. Gli enti locali, gli enti pubblici, anche economici, compresi i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 7/2000, applicano le disposizioni del presente capo secondo i rispettivi ordinamenti.

Art. 15

(Diffusione dell'informazione ambientale)

1. L'informazione ambientale deve essere resa disponibile al pubblico, diffusa e aggiornata, in modo da ottenere un'ampia, sistematica e progressiva fruibilità.
2. L'informazione ambientale comprende almeno:
 - a) i testi di trattati, convenzioni e accordi internazionali, e di atti legislativi comunitari, nazionali, regionali o locali concernenti direttamente o indirettamente l'ambiente;
 - b) i piani e i programmi relativi all'ambiente;
 - c) le relazioni sullo stato di attuazione degli atti di cui alle lettere a) e b), qualora elaborati o detenuti in forma elettronica dalle autorità pubbliche;
 - d) le relazioni sullo stato dell'ambiente;
 - e) i dati o le sintesi di dati ricavati dal monitoraggio di attività che incidono o possono incidere sull'ambiente;
 - f) le autorizzazioni con un impatto significativo sull'ambiente e gli accordi in materia di ambiente, ovvero il riferimento al luogo in cui tali informazioni possono essere richieste o reperite;
 - g) gli studi sull'impatto ambientale e le valutazioni dei rischi relativi agli elementi ambientali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), ovvero il riferimento al luogo in cui tali informazioni possono essere richieste o reperite.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

3. I soggetti di cui all'articolo 14 realizzano le misure organizzative necessarie per garantire la disponibilit  e la diffusione dell'informazione ambientale, in particolare, mediante tecnologie di telecomunicazione informatica o tecnologie elettroniche.

Capo III

Attuazione della direttiva 2003/78/CE

Art. 16

(Finalita')

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, con il presente capo, stabilisce i metodi di campionamento e analisi per il controllo ufficiale dei tenori di patulina nei prodotti alimentari, in conformita' ai principi di cui alla direttiva 2003/78/CE.

Art. 17

(Metodi di campionamento e di analisi)

1. I campioni destinati al controllo ufficiale dei tenori di patulina nei prodotti alimentari sono prelevati secondo le modalita' tecniche fissate dal regolamento di cui al comma 4.
2. La preparazione e i metodi di analisi dei campioni di cui al comma 1 devono essere conformi ai criteri fissati dal regolamento di cui al comma 4.
3. I campioni globali ottenuti sono considerati rappresentativi dei lotti. La conformita' al tenore massimo di patulina e' determinata in funzione dei tenori rilevati nei campioni di laboratorio, secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione, dell'8 marzo 2001, che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari.
4. Il regolamento di attuazione del presente articolo e' emanato con decreto del Presidente della Regione, previa approvazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di salute e di concerto con gli altri assessori interessati.

CAPO IV

Norme finali

Art. 18

(Modifica all'articolo 4 della legge regionale 10/2004)

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 10/2004 e' sostituita dalla seguente:
<<a) l'elenco delle direttive delle quali si dispone l'attuazione per rinvio, in quanto aventi contenuto incondizionato e sufficientemente specifico, e delle direttive che non necessitano di provvedimento di attuazione in quanto l'ordinamento interno risulta gia' conforme a esse;>>.

Art. 19

(Modifica all'articolo 8 della legge regionale 10/2004)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 10/2004 e' aggiunto il seguente:
<<1 bis. Nel caso in cui in sede amministrativa e' riconosciuto l'obbligo di disapplicare norme interne in contrasto con la normativa comunitaria, la Giunta regionale emana indirizzi al fine dell'omogeneita' dell'attivita' amministrativa regionale e presenta tempestivamente al Consiglio regionale un disegno di legge, con il quale sono modificate o abrogate le disposizioni di legge regionale incompatibili con le norme comunitarie, indicando eventualmente nella relazione la data entro la quale il provvedimento deve essere approvato.>>.

Art. 20

(Comunicazione alla Commissione europea)

1. La presente legge e i relativi regolamenti sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie, ai fini della loro comunicazione alla Commissione europea.

- Per il testo dell'articolo 9, comma 2, lettera d) della legge regionale 27 novembre 2006 n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilita', trasporto pubblico locale, cultura, sport): vedi nota all'articolo 12.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

Nota all'articolo 47

- Il testo dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) è il seguente:

Art. 13
Informazione

(Articolo così modificato dal D.P.R. n. 120/2003 - le modifiche sono riportate in corsivo)

1. Il Ministero dell'ambiente e delle tutela del territorio trasmette alla Commissione europea, secondo il modello da essa definito, ogni sei anni, a decorrere dall'anno 2000, una relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente regolamento. Tale relazione comprende informazioni relative alle misure di conservazione di cui all'articolo 4, nonché alla valutazione degli effetti di tali misure sullo stato di conservazione degli habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B ed i principali risultati del monitoraggio.
2. Ai fini della relazione di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, un rapporto sulle misure di conservazione adottate e sui criteri individuati per definire specifici piani di gestione; le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano altresì una relazione annuale, secondo il modello definito dalla Commissione europea, contenente le informazioni di cui al comma 1, nonché informazioni sulle eventuali misure compensative adottate.

- Per il testo della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette): vedi nota all'articolo 1

Nota all'articolo 50

- Il testo dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) è il seguente:

SEZIONE II
Applicazione

Art. 13
Atti di accertamento

Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dalla assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.

All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 del codice di procedura penale.

E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

Nota all'articolo 52

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

- Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 21 luglio 2008 n. 7 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007)" è il seguente:

Art. 12
(Sanzioni)

1. Alle violazioni delle misure di conservazione di cui all'articolo 9, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie indicate a fianco di ciascuna disposizione:

- a) articolo 9, comma 2, lettere a), b), f), h): da 2.000 euro a 20.000 euro;
- b) articolo 9, comma 2, lettera c): da 100 euro a 500 euro;
- c) articolo 9, comma 2, lettera d): da 50 euro a 1.000 euro;
- d) articolo 9, comma 2, lettera e): da 50 euro a 500 euro ogni 100 metri quadrati danneggiati o frazione;
- e) articolo 9, comma 2, lettera g): da 250 euro a 2.500 euro;
- f) articolo 9, comma 2, lettera j): da 1.000 euro a 6.000 euro.

2. Nelle seguenti fattispecie si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie così determinate:

- a) da 250 euro a 2.500 euro, per la realizzazione di opere o di interventi o l'effettuazione di attività in difformità dalle misure contenute negli strumenti di cui all'articolo 10, che danneggiano in modo reversibile specie o habitat di interesse comunitario non prioritari ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 92/43/CEE;
- b) da 2.000 euro a 20.000 euro, per la realizzazione di opere o di interventi o l'effettuazione di attività in difformità dalle misure contenute negli strumenti di cui all'articolo 10, che danneggiano in modo irreversibile habitat o specie di interesse comunitario o che danneggiano specie o habitat di interesse comunitario definiti prioritari;
- c) da 5.000 euro a 50.000 euro, per la realizzazione di opere o di interventi o l'effettuazione di attività in difformità dalle misure contenute negli strumenti di cui all'articolo 10, che danneggiano in modo irreversibile specie o habitat di interesse comunitario definiti prioritari; all'importo così determinato si aggiunge l'ulteriore sanzione di 1.500 euro ogni 100 metri quadri di habitat prioritario irreversibilmente danneggiato;
- d) da 50 euro a 1.500 euro, per ogni altra violazione delle misure contenute nei piani di gestione e delle misure di conservazione dei siti della Rete Natura 2000 di cui all'articolo 10.

3. La tipologia e l'entità della sanzione viene stabilita in base alla gravità dell'infrazione, desunta:

- a) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dal tempo e dalle modalità dell'azione;
- b) dall'entità del danno effettivamente cagionato;
- c) dal pregio del bene danneggiato;
- d) dalla possibilità e dall'efficacia dei ripristini effettivamente conseguibili;
- e) dall'eventualità di altre forme praticabili di riduzione o compensazione del danno.

4. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono le Province secondo le modalità della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), a eccezione della sanzione di cui al comma 1, lettera c), alla cui irrogazione provvede il Direttore della struttura territoriale forestale competente.

5. Chiunque esegua lavori, opere o manufatti, in violazione delle norme della presente legge o chi, in violazione delle norme medesime, in qualsiasi modo manometta, alteri, deturpi e arrechi danno agli habitat, ovvero alle località o alle cose protette, e' tenuto altresì alla riduzione in pristino secondo le modalità tecniche stabilite dall'ente gestore. Nel caso di inosservanza degli obblighi, l'ente gestore provvede direttamente a spese del trasgressore. Nel caso di danneggiamento irreversibile di habitat di interesse comunitario, l'ente gestore provvede a individuare gli interventi compensativi a carico del trasgressore.

- Per il testo dell'articolo 3 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 14 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Attuazione degli articoli 4, 5, e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità Europee C(2006) 2683 del giugno 2006 (Legge Comunitaria 2006): vedi nota all'articolo 36.

Nota all'articolo 53

- Il testo del Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato) è il seguente:

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

REGIO DECRETO 14 APRILE 1910, n. 639 (GU n. 227 del 30/09/1910) CHE APPROVA IL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE RELATIVE ALLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI DELLO STATO. - (PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DEL 30 SETTEMBRE 1910, N. 227).

Preambolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

VISTA LA LEGGE 24 DICEMBRE 1908, N. 797, E GLI ARTICOLI IVI RICHIAMATI DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE, APPROVATO COL REGIO DECRETO 29 GIUGNO 1902, N. 281, E DELL'ALTRO TESTO UNICO APPROVATO COL REGIO DECRETO 16 LUGLIO 1905, N. 646, PER LE LEGGI SUL CREDITO FONDIARIO;

IN ESECUZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE SUDETTA 24 DICEMBRE 1908, N. 797, CHE HA AUTORIZZATO IL GOVERNO A COORDINARE IN TESTO UNICO LE NUOVE DISPOSIZIONI E QUELLE RICHIAMATE, CON LE MODIFICAZIONI DI FORMA OPPORTUNE IN RELAZIONE ALLA MATERIA CONTEMPLATA DALLA LEGGE MEDESIMA;

SENTITO IL CONSIGLIO DI STATO;

UDITO IL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

SULLA PROPOSTA DEL NOSTRO MINISTRO, SEGRETARIO DI STATO PER LE FINANZE;

ABBIANO DECRETATO E DECRETIAMO:

ARTICOLO UNICO.

È APPROVATO L'ANNESSO TESTO UNICO, VISTO, D'ORDINE NOSTRO, DAL MINISTRO PREDETTO, DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PROCEDIMENTO COATTIVO PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI, E DEI PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI CONTEMPLATI DALLA LEGGE 24 DICEMBRE 1908, N. 797, NONCHÉ DELLE TASSE SUGLI AFFARI.

ORDINIAMO CHE IL PRESENTE DECRETO, MUNITO DEL SIGILLO DELLO STATO, SIA INSERTO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI DECRETI DEL REGNO D'ITALIA, MANDANDO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLO E DI FARLO OSSERVARE.

DATO A ROMA, ADDÌ 14 APRILE 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI - FACTA.

REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI ADDÌ 19 SETTEMBRE 1910.

REG. 65 ATTI DEL GOVERNO A F. 36. A. MONACHESI.

LUOGO DEL SIGILLO, V. IL GUARDASIGILLI FANI.

DISPOSIZIONI GENERALI.

ART. 1. (ART. 1, LEGGE 24 DICEMBRE 1908, N. 797).

I SISTEMI DI PROCEDURA COATTIVA, ATTUALMENTE IN VIGORE NELLE DIVERSE REGIONI DEL REGNO, PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI DELLO STATO, DEL FONDO PER IL CULTO, DEL FONDO DI RELIGIONE E BENEFICIENZA DI ROMA, DEGLI ECONOMATI GENERALI E DEI SUB- ECONOMATI DEI BENEFICI VACANTI (SIA PER LE ENTRATE ECONOMICHE, SIA PER QUELLE DEGLI ENTI ECCLESIASTICI DIPENDENTI, QUANDO ESSI SI TROVINO EFFETTIVAMENTE E DIRETTAMENTE AMMINISTRATI DAGLI ECONOMATI E SUB-ECONOMATI PREDETTI), DELLE PROVINCE, DEI COMUNI E DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI BENEFICENZA SONO ABROGATI E SOSTITUITI DALLE DISPOSIZIONI DELLA PRESENTE LEGGE, LE QUALI SONO APPLICABILI ANCHE AI PROVENTI DEL DEMANIO PUBBLICO E DEI PUBBLICI SERVIZI ESERCITATI DALLO STATO E DAGLI ENTI SOPRA MENZIONATI.

ART. 2. (ART. 2, LEGGE 24 DICEMBRE 1908, N. 797).

IL PROCEDIMENTO DI COAZIONE COMINCIA CON LA INGIUNZIONE, LA QUALE CONSISTE NELL'ORDINE, EMESSE DAL COMPETENTE UFFICIO DELL'ENTE CREDITORE, DI PAGARE ENTRO TRENTA GIORNI, SOTTO PENA DEGLI ATTI ESECUTIVI, LA SOMMA DOVUTA.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

LA INGIUNZIONE È VIDIMATA E RESA ESECUTORIA DAL PRETORE NELLA CUI GIURISDIZIONE RISIEDA L'UFFICIO CHE LA EMETTE, QUALUNQUE SIA LA SOMMA DOVUTA; ED È NOTIFICATA, NELLA FORMA DELLE CITAZIONI, DA UN UFFICIALE GIUDIZIARIO ADDETTO ALLA PRETURA O DA UN USCIERE ADDETTO ALLO UFFICIO DI CONCILIAZIONE. L'UFFICIALE GIUDIZIARIO O LO USCIERE DELL'UFFICIO DI CONCILIAZIONE DEVE RESTITUIRE ALL'UFFICIO EMITTENTE L'ORIGINALE INGIUNZIONE, MUNITA DEL CERTIFICATO DI ESEGUITA NOTIFICAZIONE. PER LA INTIMAZIONE AI DEBITORI D'IGNOTO DOMICILIO, RESIDENZA O DIMORA, O RESIDENTI ALL'ESTERO, SONO APPLICABILI LE NORME STABILITE DALLA PROCEDURA CIVILE PER LE CITAZIONI. PER LA EFFETTUATA NOTIFICAZIONE È CORRISPOSTA ALLO UFFICIALE GIUDIZIARIO O ALL'USCIERE DEL CONCILIATORE LA METÀ DEI DIRITTI SPETTANTI, GIUSTA LA TARIFFA VIGENTE, AGLI UFFICIALI GIUDIZIARI DELLE PRETURE.

ART. 3. (ART. 3, LEGGE 24 DICEMBRE 1903, N. 797).

ENTRO TRENTA GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE DELLA INGIUNZIONE, IL DEBITORE PUÒ CONTRO DI QUESTA PRODURRE RICORSO OD OPPOSIZIONE AVANTI IL CONCILIATORE O IL PRETORE, O IL TRIBUNALE DEL LUOGO, IN CUI HA SEDE L'UFFICIO EMITTENTE, SECONDO LA RISPETTIVA COMPETENZA, A NORMA DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE. L'AUTORITÀ ADITA HA FACOLTÀ DI SOSPENDERE IL PROCEDIMENTO COATTIVO. IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE PUÒ ESSERE DATO DAL CONCILIATORE, PRETORE O PRESIDENTE CON SEMPLICE DECRETO IN CALCE AL RICORSO.

ART. 4. (ART. 4, LEGGE 24 DICEMBRE 1908, N. 797).

RESPINTO, IN TUTTO OD IN PARTE, IL RICORSO O L'OPPOSIZIONE DALL'AUTORITÀ ADITA E RIATTIVATO, QUALORA NE FOSSE STATA DISPOSTA LA SOSPENSIONE, IL PROCEDIMENTO COATTIVO, OPPURE PROSEGUITO, IN MANCANZA DEL RICORSO O DELL'OPPOSIZIONE ANZIDETTI O DELLA INIBITORIA DA PARTE DELL'AUTORITÀ SUINDICATA, IL PROCEDIMENTO MEDESIMO, ESSO NON POTRÀ, PER QUALSIASI MOTIVO, ED ANCHE QUANDO SIA PENDENTE GIUDIZIO DI APPELLO, ESSERE SOSPESO SE NON IN SEGUITO A PAGAMENTO DELLA SOMMA DOVUTA, SALVO IL CASO DI PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE CHE FOSSE DATO DALLA AUTORITÀ ADITA PER L'APPELLO. TALE PAGAMENTO DOVRÀ COMPROVARSI CON LA QUIETANZA STACCATA DAI PRESCRITTI BOLLETTARI. DELL'ESECUZIONE SUI MOBILI.

ART. 5.

(ART. 33, T.U. 29 GIUGNO 1902, N. 281, E 5 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1908, N. 797).

TRASCORSO INUTILMENTE IL TERMINE DI GIORNI TRENTA, FISSATO DALL'ART. 2 PER I DEBITORI MOROSI, O RESPINTO IL RICORSO O L'OPPOSIZIONE NEI CASI IN CUI FOSSE STATA ORDINATA LA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO COATTIVO A TENORE DEGLI ARTICOLI 3 E 4, L'ENTE CREDITORE PROCEDE, PER MEZZO DI UN UFFICIALE GIUDIZIARIO ADDETTO ALLA PRETURA O DI UN USCIERE DELL'UFFICIO DI CONCILIAZIONE, AL PIGNORAMENTO DEI BENI MOBILI DEL DEBITORE, ECCETTUATI QUEI MOBILI CHE PER LEGGE NON POSSONO ESSERE PIGNORATI.

ART. 6. (ART. 34, LEGGE TESTO UNICO 29 GIUGNO 1902, N. 281).

L'ATTO DI PIGNORAMENTO, REDATTO DALL'UFFICIALE GIUDIZIARIO O DALL'USCIERE, IN PRESENZA DI DUE TESTIMONI, CONTIENE LA DESIGNAZIONE DELL'ENTE CHE PROCEDE ALL'ESECUZIONE, IL NOME E COGNOME DEL DEBITORE E DEI TESTIMONI, IL TITOLO E L'AMMONTARE DEL DEBITO, LA QUALITÀ, LA QUANTITÀ E IL VALORE APPROSSIMATIVO DEGLI OGGETTI OPPIGNORATI, IL NOME E COGNOME DEL DEPOSITARIO, E LA INTIMAZIONE AL DEBITORE CHE TRASCORSO IL TERMINE STABILITO DALL'ART. 10 SI PROCEDERÀ ALLA VENDITA DEGLI OGGETTI OPPIGNORATI AL PUBBLICO INCANTO. QUANDO SI PROCEDA SUI FRUTTI NATURALI PENDENTI, L'ATTO DI OPPIGNORAMENTO DEVE INDICARE LA QUALITÀ E LA NATURA DEI FRUTTI OPPIGNORATI, DUE ALMENO DEI CONFINI DELL'APPEZZAMENTO IN CUI I FRUTTI SI TROVANO, E LA ESTENSIONE APPROSSIMATIVA DEL MEDESIMO. L'ATTO DI PIGNORAMENTO SARÀ SOTTOSCRITTO DALL'UFFICIALE GIUDIZIARIO O DALL'USCIERE E DAL DEPOSITARIO. COPIA DELL'ATTO SI CONSEGNA AL DEBITORE, SE PRESENTE, O ALLA PERSONA CHE LO RAPPRESENTA, SUL LUOGO; IN MANCANZA DELL'UNO O DELL'ALTRA, LA COPIA SI RIMETTE AL DOMICILIO DEL DEBITORE, E SE IL DOMICILIO NON È NEL COMUNE LA COPIA SI RIMETTE, PER CONTO DEL DEBITORE, AL SINDACO.

ART. 7. (ART. 35, LEGGE T.U. 29 GIUGNO 1902, N. 281).

DELLO AVVENUTO PIGNORAMENTO L'UFFICIALE GIUDIZIARIO O L'USCIERE DÀ NOTIZIA IMMEDIATA AL SINDACO TRASMETTENDOGLI COPIA DELL'ATTO. APPIÈ DELL'ATTO DI PIGNORAMENTO SARÀ ISCRITTA LA NOMINA DI UNO STIMATORE FATTA DAL SINDACO.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

GLI UFFICIALI GIUDIZIARI ED USCIERI CHE CONTRAVVENGONO AL DISPOSTO DI QUEST'ARTICOLO SONO PUNITI, SOPRA DENUNZIA DEL SINDACO, CON MULTA DI L. 20 A FAVORE DEL COMUNE, E, IN CASO DI RECIDIVA, CON LA DESTITUZIONE.

ART. 8. (ART. 36, LEGGE T.U. 29 GIUGNO 1902, N. 281).

L'ENTE CREDITORE NON PUÒ PRENDERE IN CUSTODIA GLI OGGETTI OPPIGNORATI. PER LA CUSTODIA DEI MEDESIMI SI COSTITUISCE DEPOSITARIO LO STESSO DEBITORE OD UNA TERZA PERSONA, A SCELTA DELL'ENTE CREDITORE, E NON TROVANDOSI CHI ASSUMA L'INCARICO, SI NOMINA DAL SINDACO UN DEPOSITARIO D'UFFICIO SOPRA ISTANZA DELL'ENTE CREDITORE.

ART. 9. (ART. 37, LEGGE T. U. 29 GIUGNO 1902, N. 281).

SALVO LA OMISSIONE DEL PRECETTO, NULLA È INNOVATO ALLA PROCEDURA ORDINARIA QUANTO AL PIGNORAMENTO DEI BENI MOBILI PRESSO TERZI E ALL'ASSEGNAZIONE DI CREDITI DI PAGAMENTO. L'ENTE CREDITORE PERÒ PUÒ VALERSI DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO O DELL'USCIERE DI CUI ALL'ART. 2 PER TUTTI GLI ATTI DELLA PROCEDURA ESECUTIVA, COMPRESA LA NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA.

IL PIGNORAMENTO DEI FITTI E DELLE PIGIONI DOVUTI AL DEBITORE SI FARÀ DALLO UFFICIALE GIUDIZIARIO O DALL'USCIERE MEDIANTE LA CONSEGNA ALLO AFFITTUARIO OD INQUILINO DI UN ATTO CONTENENTE L'ORDINE DI PAGARE ALL'ENTE CREDITORE, INVECE CHE AL LOCATORE, IL FITTO O LA PIGIONE SCADUTA O DA SCADERE, SINO ALLA CONCORRENZA DELLE SOMME DOVUTE ALL'ENTE MEDESIMO.

ART. 10. (ART. 38, LEGGE T. U. 29 GIUGNO 1902, N. 281).

SCORSI DIECI GIORNI DAL PIGNORAMENTO DI CUI ALL'ART. 6, SENZA CHE SIA SODDISFATTO IL DEBITO, L'ENTE CREDITORE PROCEDE ALLA VENDITA DEGLI OGGETTI OPPIGNORATI AL PUBBLICO INCANTO, CHE SI APRE SUL PREZZO DI STIMA.

L'INCANTO SI NOTIFICA AL PUBBLICO A CURA DELL'ENTE CREDITORE, CON AVVISO DA AFFIGGERSI, PER MEZZO DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO O DELL'USCIERE, DI CUI ALL'ART. 2, ALLA PORTA ESTERNA DELLA CASSA DEL COMUNE CINQUE GIORNI PRIMA DEL GIORNO FISSATO PER LA VENDITA.

L'AVVISO INDICA IL GIORNO, L'ORA, IL LUOGO E GLI OGGETTI DA VENDERSI.

QUANDO SI TRATTI DI OGGETTI PER I QUALI VI SIA PERICOLO DI DEPERIMENTO OD OCCORRA UNA DISPENDIOSA CONSERVAZIONE, L'ENTE CREDITORE, PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL PRETORE, O DEL GIUDICE CONCILIATORE NEI COMUNI CHE NON SONO SEDE DI PRETURA, PUÒ ABBREVIARE I TERMINI SUDDETTI ED ANCHE PROCEDERE ALLA VENDITA NELLO STESSO GIORNO NEL QUALE SEGUE IL PIGNORAMENTO, PURCHÈ VI SIA L'INTERVALLO DI NON MENO DI DUE ORE DALLA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO RELATIVO.

ART. 11. (ART. 39, LEGGE T. U. 29 GIUGNO 1902, N. 281).

IL SEGRETARIO COMUNALE, O UN SUO DELEGATO, ASSISTE ALL'INCANTO E STENDE IL RELATIVO ATTO CHE CONTIENE IL NOME E COGNOME DI CIASCUN ACQUIRENTE, IL PREZZO DI VENDITA DI OGNI OGGETTO E LA FIRMA DEL SEGRETARIO O DEL SUO DELEGATO E DEL BANDITORE.

PER TALE UFFICIO IL SEGRETARIO COMUNALE È RETRIBUITO CON LE NORME E NELLA MISURA CHE SARANNO STABILITE NEL REGOLAMENTO. LA VENDITA DEGLI OGGETTI E LA RELATIVA CONSEGNA SI FA AL MIGLIORE OFFERENTE SUL PREZZO DI STIMA E DIETRO IL PAGAMENTO DEL PREZZO OFFERTO.

QUANDO L'INCANTO VADA DESERTO IN TUTTO O IN PARTE, O LE OFFERTE SIANO INFERIORI ALLA STIMA, SI PROCEDERÀ A NUOVO INCANTO NEL PRIMO GIORNO SEGUENTE NON FESTIVO, NEL QUALE GLI OGGETTI OPPIGNORATI SONO VENDUTI AL MIGLIOR OFFERENTE, ANCORCHÈ L'OFFERTA SIA INFERIORE ALLA STIMA.

PER PROCEDERE AL SECONDO INCANTO BASTA LA DICHIARAZIONE CHE NE È FATTA AL PUBBLICO DAL BANDITORE, D'ORDINE DELLO UFFICIALE INCARICATO DELLA VENDITA.

L'INCARICATO DELLA RISCOSSIONE NON PUÒ MAI RENDERSI DELIBERATARIO.

GLI OGGETTI D'ORO E D'ARGENTO NON POSSONO VENDERSI PER SOMMA MINORE DEL VALORE INTRINSECO DETERMINATO DALLA STIMA; QUELLI RIMASTI INVENDUTI SI RITENGONO DALL'ENTE CREDITORE COME DANARO PER IL SOLO VALORE INTRINSECO.

ART. 12. (ART. 40, LEGGE T.U. 29 GIUGNO 1902, N. 281).

SEGUITA LA VENDITA DEI MOBILI, GLI ATTI ORIGINALI DELLA VENDITA E LA SOMMA RICAVATA SI DEPOSITANO ENTRO TRE GIORNI PRESSO IL CANCELLIERE DELLA PRETURA.

LA DISTRIBUZIONE DEL PREZZO TRA L'ENTE CREDITORE E I CREDITORI OPPONENTI SI FA A NORMA DEL CAPO VIII, TITOLO II, LIBRO II DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

PERÒ IL PRETORE ORDINA IMMEDIATAMENTE IL PAGAMENTO ALL'ENTE CREDITORE DI QUANTO GLI SPETTA, OGNI QUALVOLTA NON VI SIANO CREDITORI PRIVILEGIATI PREVALENTI O DI EGUAL GRADO CHE ABBIANO FATTO OPPOSIZIONE, O QUANDO IL PREZZO RICAVATO BASTI A SODDISFARE TUTTI I CREDITORI.

ART. 13. (ART. 41, LEGGE T.U. 29 GIUGNO 1902, N. 281).

OVE L'ENTE CREDITORE ABBA OPPIGNORATO PIGIONI O FITTI GIÀ SCADUTI, L'AFFITTUALE O L'INQUILINO DOVRÀ PAGARE L'AMMONTARE DEL DEBITO PER IL QUALE SI È PROCEDUTO, DEGLI ACCESSORI E DELLE SPESE, NEL TERMINE DI QUINDICI GIORNI DOPO IL PIGNORAMENTO, E SINO ALLA CONCORRENZA DEL SUO DEBITO.

SE LE PIGIONI O FITTI NON SONO ANCORA SCADUTI IL PAGAMENTO SARÀ EFFETTUATO NEI TEMPI DI RISPETTIVA SCADENZA.

LE ANTICIPAZIONI SARANNO AMMESSE SE FATTE IN CONFORMITÀ DELLA CONSUETUDINE LOCALE E PROVATE NEI MODI DI LEGGE.

ART. 14. (ART. 42, LEGGE T.U. 29 GIUGNO 1902, N. 281).

PEL CONSEGUIMENTO DI QUANTO SIA DOVUTO DALL'AFFITTUARIO O DALLO INQUILINO PEL FITTO O PER LA PIGIONE L'ENTE CREDITORE PUÒ ESERCITARE TUTTI I DIRITTI COMPETENTI AL LOCATORE SUO DEBITORE. PUÒ ANCHE PROCEDERE DIRETTAMENTE CON LE NORME DI QUESTA LEGGE, NON OSTATE L'AFFITTAMENTO, SOPRA I FRUTTI DEL FONDO AFFITTATO, E COLPITI DAL PRIVILEGIO STABILITO DALL'ART. 1962 DEL CODICE CIVILE.

ART. 15. (ART. 2 E 5 LEGGE 24 DICEMBRE 1908, N. 797).

PER GLI ATTI COMPIUTI NEL PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE MOBILIARE, L'UFFICIALE GIUDIZIARIO O L'USCIERE DESIGNATI NELL'ART. 2 HANNO DIRITTO ALLE COMPETENZE DI CUI NELL'ARTICOLO STESSO. DELLA ESECUZIONE SUGLI IMMOBILI.

ART. 16. (ART. 43, LEGGE T.U. 16 LUGLIO 1905, N. 646).

NEL PROCEDIMENTO DI ESPROPRIAZIONE, INIZIATO PER I CREDITI DI CUI NELL'ART. 1 DELLA PRESENTE LEGGE, È ESCLUSO L'OBBLIGO DELLA NOTIFICAZIONE DEL TITOLO ESECUTIVO.

ART. 17. (ART. 45, LEGGE T.U. 16 LUGLIO 1905, N. 646).

NOTIFICATO AL DEBITORE IL PRECETTO DI PAGAMENTO, IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE COMPETENTE NEL GIUDIZIO DI ESPROPRIAZIONE PROCEDE, SULLA ISTANZA DELL'ENTE CREDITORE E MEDIANTE ORDINANZA, ALLA NOMINA DEL SEQUESTRETTARIO, PREFERENDO LA PERSONA CHE GLI SIA PROPOSTA DALL'ENTE, PURCHÈ LA RICONOSCA IDONEA.

IL PRESIDENTE PROVVEDE EGUALMENTE SULLA ISTANZA DEGLI INTERESSATI ALLA RIMOZIONE DEL SEQUESTRETTARIO ED ALLA SURROGAZIONE DI ALTRO.

PREVIA CITAZIONE DELL'ENTE, IL PRESIDENTE REVOCA LA NOMINA DEL SEQUESTRETTARIO ED ANNULLA GLI EFFETTI DELLA IMMISSIONE IN POSSESSO QUANDO SIANO ESTINTI I DEBITI PER CUI SI PROCEDE.

LE ORDINANZE DEL PRESIDENTE SONO PROVVISORIAMENTE ESECUTORIE.

L'ORDINANZA DI IMMISSIONE IN POSSESSO DEL SEQUESTRETTARIO SI ESEGUE CON LA NOTIFICAZIONE DI UN UNICO ATTO CONTENENTE IL PRECETTO PER IL RILASCIO IN UN TERMINE DI GIORNI TRE E L'AVVISO PER LA IMMISSIONE NEI DUE GIORNI SUCCESSIVI, FISSANDO IL GIORNO E L'ORA IN CUI L'UFFICIALE GIUDIZIARIO SI RECHERÀ SUL LUOGO PER LA ESECUZIONE. LA NOTIFICAZIONE DI TALE ATTO AL DEBITORE VALE CITAZIONE AFFINCHÉ ESSO POSSA TROVARSI PRESENTE.

ART. 18. (ART. 46, LEGGE T.U. 16 LUGLIO 1905, N. 646).

IL PRIVILEGIO STABILITO NELL'ART. 1961 DEL CODICE CIVILE VIENE ESTESO A TUTTE LE SOMME CHE L'ENTE CREDITORE, IN SEGUITO AD AUTORIZZAZIONE DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE, DIRETTAMENTE O PER MEZZO DEL SEQUESTRETTARIO, ANTICIPA PER LA CONSERVAZIONE DEI BENI.

NON HA LUOGO L'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA E CESSA, SE GIÀ FOSSE ORDINATA, QUALORA GLI IMMOBILI FOSSERO AFFITTATI ED IL DEBITORE AVESSO STIPULATA IN FAVORE DELL'ENTE CHE L'AVESSE ACCETTATA, LA DELEGAZIONE O CESSIONE DEI FITTI.

IN TAL CASO L'ENTE POTRÀ PROCEDERE CONTRO L'AFFITTUARIO MOROSO CON LA PROCEDURA SPECIALE STABILITA COGLI ARTICOLI 5 E 15 DELLA PRESENTE LEGGE.

ART. 19. (ART. 47, LEGGE T.U. 16 LUGLIO 1905, N. 646).

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

LE CESSIONI O LIBERAZIONI DI FITTI NON SCADUTI PER UN TERMINE MAGGIORE DI UN ANNO, ANCHE SE TRASCRITE, SONO INEFFICACI DAL GIORNO DELLA TRASCRIZIONE DEL PRECETTO RIGUARDO ALL'ENTE CREDITORE AVENTE IPOTECA ISCRITTA ANTERIORMENTE ALLA DATA CERTA DELLA CESSIONE O LIBERAZIONE.

ART. 20. (ART. 48, LEGGE T.U. 16 LUGLIO 1905, N. 646).

QUANDO OCCORRE DARE IN AFFITTO I FONDI, L'AUTORIZZAZIONE SARÀ CONCESSA DAL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE CON ORDINANZA NON IMPUGNABILE, E POTRÀ ESSERE DATA ANCHE IN MODO GENERICO SULLA ISTANZA DEL DEBITORE, DEL CREDITORE O DEL SEQUESTRAARIO, CITATO QUELLO FRA ESSI CHE NON È UNITO ALLA ISTANZA.

IL SEQUESTRAARIO RISCOUOTE LE RENDITE E I FRUTTI, IL CUI AMMONTARE, DEDOTTE LE SPESE DI AMMINISTRAZIONE E I TRIBUTI PUBBLICI, VERSERÀ NELLA CASSA DELL'ENTE CREDITORE. INCOMBE LO STESSO OBBLIGO AL SEQUESTRAARIO CHE SI TROVI GIÀ NOMINATO SULLA ISTANZA DI ALTRO CREDITORE.

PER LA NOMINA, REVOCA E SURROGAZIONE DEL SEQUESTRAARIO SI OSSERVA LA PROCEDURA DEGLI INCIDENTI.

ART. 21. (ART. 49, LEGGE T.U. 1905, N. 646).

LE OPPOSIZIONI AL PRECETTO, IN QUALUNQUE TEMPO PROPOSTE, NON SOSPONDONO IL CORSO DEL GIUDIZIO, SALVO CHE L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA NE ORDINI LA SOSPENSIONE.

L'ENTE CREDITORE PUÒ DOMANDARE L'INCANTO, ATTRIBUENDO AGLI IMMOBILI COME PREZZO VENALE IL VALORE RISULTANTE DALLA ESTIMAZIONE DEI BENI, SULLA BASE DELL'ART. 663 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE, ESCLUSA, DI REGOLA, LA PERIZIA.

TUTTAVIA L'ENTE CREDITORE CHE PROCEDE NON HA OBBLIGO DI SOTTOSTARE ALL'OFFERTA E ALLE CONSEGUENZE CHE NE DERIVANO, SECONDO IL PREDETTO ART. 663. OVE LA VENDITA O LA RIVENDITA NON AVVENGA, SI PROCEDERÀ AD ALTRO INCANTO NEL MODO STABILITO NELLA SECONDA PARTE DELL'ART. 675 DEL CODICE MEDESIMO.

ART. 22. (ART. 50, LEGGE T.U. 16 LUGLIO 1905, N. 646).

NEI GIUDIZI DI PURGAZIONE, SE IL PREZZO STIPULATO O CHE SI DICHIARERÀ, A SENSI DELL'ART. 2043, N. 3, DEL CODICE CIVILE, È MINORE DEL CREDITO DELL'ENTE CHE PROCEDE, E NON VIENE FATTO DA ALTRO CREDITORE L'AUMENTO DEL DECIMO, IN CONFORMITÀ DELL'ART. 2045 DEL DETTO CODICE, L'ENTE MEDESIMO PUÒ FARE ISTANZA PER L'INCANTO SUL PREZZO COME SOPRA STIPULATO O DICHIARATO, SENZA OBBLIGO DI FARE AUMENTO DEL DECIMO E SENZA IMPEGNO ALCUNO, QUALUNQUE SIA L'ESITO DELL'INCANTO.

ART. 23. (ART. 51, LEGGE T.U. 16 LUGLIO 1905, N. 646).

SE LA ESPROPRIAZIONE SI TROVASSE GIÀ INIZIATA DA ALTRI CREDITORI, L'ENTE CHE PROCEDE AVRÀ DIRITTO DI ESSERE SURROGATO AI CREDITORI ESPROPRIANTI NEL PROCEDIMENTO, QUANTUNQUE NON VI FOSSE MOTIVO DI NEGLIGENZA. L'ENTE HA FACOLTÀ DI SURROGARSI IN UNA ESPROPRIAZIONE DIPENDENTE DA UN PRECETTO ANTERIORE, LIMITATAMENTE AI BENI AD ESSO IPOTECATI, FERMI GLI ATTI GIÀ COMPIUTI NEL CORSO DEL GIUDIZIO. ESSO NON HA L'OBBLIGO DI COMPRENDERE NEL SUO GIUDIZIO DI ESPROPRIAZIONE LA MAGGIORE QUANTITÀ DI BENI A CUI SI RIFERISCA UN POSTERIORE PRECETTO.

TUTTAVIA L'ENTE HA L'OBBLIGO DI PROCEDERE ANCHE PER LA MAGGIORE QUANTITÀ DEI BENI COMPRESI NEL PRECETTO CHE DÀ LUOGO ALLA SURROGAZIONE OD ANCHE IN UN PRECETTO POSTERIORE, QUALORA I BENI PREDETTI E QUELLI AD ESSO IPOTECATI SIANO GRAVATI CUMULATIVAMENTE DA PRECEDENTI IPOTECHE EVENTUALI.

QUANDO L'ENTE CHE SOSTIENE LA PROCEDURA PER LA ESECUZIONE TRASCURI DI CONTINUARLA, POTRÀ CHIEDERSI DA ALTRO CREDITORE LA SURROGAZIONE, A SENSO DELL'ART. 575 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE.

ART. 24. (ART. 52, LEGGE T.U. 16 LUGLIO 1905, N. 646).

IL MAGISTRATO ASSEGNERÀ SEMPRE, NELL'INTERESSE DELL'ENTE CREDITORE, IL TERMINE MINIMO IN TUTTI I CASI NEI QUALI IL CODICE DI PROCEDURA CIVILE STABILISCE UN TERMINE MASSIMO ED UNO MINIMO.

I TERMINI DELLA NOTIFICAZIONE, PUBBLICAZIONE ED INSERZIONE DEL BANDO SARANNO RIDOTTI ALLA METÀ.

ART. 25. (ART. 53, LEGGE T.U. 16 LUGLIO 1905, N. 646).

LA SENTENZA CHE AUTORIZZA LA VENDITA È SEMPRE PROVVISORIAMENTE ESEGUIBILE, NON OSTANTE QUALSIASI GRAVAME.

ART. 26. (ART. 54, LEGGE T.U. 16 LUGLIO 1905, N. 646).

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

LE DOMANDE DI SEPARAZIONE, LE ECCEZIONI DI NULLITÀ E TUTTE LE ISTANZE INCIDENTALI, ANCORCHÈ RIGUARDINO IL GIUDIZIO DI MERITO, COMPRESA LA ECCEZIONE DI PAGAMENTO, NON SOSPENDONO IL CORSO DEL GIUDIZIO E LA VENDITA, SALVO IL CASO CHE LA SOSPENSIONE SIA PROVVISORIAMENTE ORDINATA DAL TRIBUNALE. NONDIMENO, SE LA DOMANDA È POI RESPINTA DAL TRIBUNALE, LA SOSPENSIONE ORDINATA NON HA PIÙ EFFETTO, SEBBENE LA SENTENZA DEL TRIBUNALE VENGA IMPUGNATA.

ART. 27. (ART. 55, LEGGE T.U. 16 LUGLIO 1905, N. 646).

IL COMPRATORE DEGLI IMMOBILI, NEI VENTI GIORNI DALLA VENDITA DEFINITIVA, DOVRÀ PAGARE ALL'ENTE CREDITORE, SENZA ATTENDERE IL PROSEGUIMENTO DELLA GRADUAZIONE, QUELLA PARTE DEL PREZZO CHE CORRISPONDE AL CREDITO DELL'ENTE IN CAPITALE, ACCESSORI E SPESE. IN DIFETTO DI CHE VI SARÀ ASTRETTO CON TUTTI I MEZZI CONSENTITI DALLA LEGGE E CON LA RIVENDITA DEGLI IMMOBILI AGGIUDICATIGLI A SUE SPESE E RISCHIO, SALVO L'OBLIGO ALL'ENTE STESSO DI RESTITUIRE A CHI DI RAGIONE QUEL TANTO COI RISPETTIVI INTERESSI, PER CUI, IN CONSEGUENZA DELLA GRADUAZIONE, NON RISULTASSE UTILMENTE COLLOCATO.

IL PAGAMENTO DELLA PARTE DEL PREZZO DI CUI SOPRA DOVRÀ ESEGUIRSI PARIMENTE DALL'AGGIUDICATARIO NEI VENTI GIORNI DALL'AGGIUDICAZIONE ANCHE QUANDO DA ALTRI CREDITORI SIA STATO PROMOSSO IL GIUDIZIO SENZA BISOGNO CHE TALE OBLIGO SIA INCLUSO NELLE CONDIZIONI DI VENDITA.

ART. 28. (ART. 56, LEGGE T.U. 16 LUGLIO 1905, N. 646).

LE DISPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, SONO APPLICABILI ANCHE NEI GIUDIZI DI RIVENDITA PROMOSSI DAGLI ENTI CONTEMPLATI DALLA PRESENTE LEGGE NEL CASO DELL'ART. 689 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE.

DISPOSIZIONI FINALI.

ART. 29. (ART. 6, LEGGE 24 DICEMBRE 1908, N. 797).

GLI ATTI PER IL PROCEDIMENTO COATTIVO SONO ESENTI DA TASSA DI BOLLO QUANDO LA SOMMA, OGGETTO DELLA VERTENZA, NON SUPERI LE LIRE TRENTA, E SONO SCRITTI SULLA CARTA BOLLATA ORDINARIA DA CENTESIMI VENTICINQUE QUANDO LA SOMMA SUPERI LE LIRE TRENTA E NON LE LIRE CENTO.

ART. 30. (ART. 7, LEGGE 24 DICEMBRE 1908, N. 797).

RIMANE IN VIGORE DEGLI ANTICHI ORDINAMENTI LA PARTE RIGUARDANTE LE NORME DI CONSERVAZIONE, VOLTURA, RINNOVAZIONE ED EFFICACIA DEI RUOLI ESECUTIVI PER LA RISCOSSIONE DEI CESPITI MOBILIARI.

ART. 31. (ART. 8, LEGGE 24 DICEMBRE 1908, N. 797).

LE DISPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI 5 A 29 DELLA PRESENTE LEGGE, ESCLUSA NELL'ART. 5 LA PARTE CONCERNENTE IL RICHIAMO AGLI ARTICOLI 3 E 4, SONO APPLICABILI AI PROCEDIMENTI ESECUTIVI PER LA RISCOSSIONE DELLE TASSE SUGLI AFFARI. IL TERMINE PREFISSO NELL'INGIUNZIONE È, ANCHE IN QUESTO CASO, PORTATO A TRENTA GIORNI.

VISTO, D'ORDINE DI SUA MAESTÀ:

IL MINISTRO DELLE FINANZE

FACTA.

Nota all'articolo 54

- Il testo della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali) è il seguente:

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

Sfera di applicazione e principi generali

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste per la violazione di leggi statali e regionali nelle materie di competenza della Regione Friuli - Venezia Giulia, trasferite in forza delle norme di attuazione dello Statuto speciale di autonomia e delegate ai sensi dell' articolo 118, secondo comma, della Costituzione, si osservano le disposizioni della presente legge, fermi restando i principi generali di cui agli articoli da 1 a 12 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

Le attribuzioni relative all' applicazione delle sanzioni predette sono esercitate direttamente dalla Regione ovvero possono da questa essere delegate, ai sensi dell' articolo 11 dello Statuto.

Art. 2

Funzioni sanzionatorie delegate

Fatte salve le deleghe di funzioni sanzionatorie previste da altre leggi regionali, le funzioni per l' applicazione delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria ed accessorie spettanti alla Regione Friuli - Venezia Giulia sono delegate:

- 1) alle Province nelle materie della caccia, della pesca nelle acque interne e della protezione e tutela della fauna e dell' avifauna;
- 2) ai Comuni in materia di commercio;
- 2 bis) ai Comuni in materia di artigianato;
- 3) ai Comuni in materia di igiene e profilassi ai sensi dell' articolo 20 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43;
- 4) (ABROGATO);
- 5) (ABROGATO).

Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale saranno impartite direttive agli enti delegati per l' esercizio uniforme delle funzioni sanzionatorie delegate.

Gli enti predetti sono tenuti a fornire alla Regione informazioni e dati statistici relativi allo svolgimento delle funzioni delegate.

Note:

- 1 Aggiunte parole al comma 1 da art. 16, comma 1, L. R. 28/1999
- 2 Sostituite parole al primo comma da art. 11, comma 13, L. R. 13/2000
- 3 Parole ripristinate al primo comma, per effetto dell'abrogazione dell'art. 11, comma 13, L.R. 13/2000, ad opera dell'art. 8, comma 15, L.R.18/2000.
- 4 Abrogate parole al primo comma da art. 13, comma 1, L. R. 9/2004
- 5 Integrata la disciplina da art. 37, comma 2, L. R. 6/2008

Art. 2 bis

(Funzioni sanzionatorie dirette)

1. Le funzioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria e accessoria spettanti alla Regione Friuli Venezia Giulia in materia di pesca nelle acque interne sono esercitate dalla Regione tramite l'Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia, al bilancio del quale fanno capo gli introiti delle sanzioni stesse. Conseguentemente ogni riferimento di leggi nazionali e regionali e loro regolamenti riguardanti la materia delle sanzioni amministrative per la pesca in acque interne del Friuli Venezia Giulia si intende attribuito all'Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia.

Note:

- 1 Articolo aggiunto da art. 11, comma 14, L. R. 13/2000
- 2 Articolo aggiunto da art. 20, comma 28, L. R. 12/2003 , avente contenuto sostanzialmente analogo a quello dell'art. 2 bis inserito dall'art. 11, comma 14, L.R. 13/2000 ed abrogato dall' art. 8, comma 15, L.R. 18/2000.
- 3 Articolo abrogato da art. 8, comma 15, L. R. 18/2000

CAPO II

Procedimento per l' accertamento

Art. 3

Organi di accertamento

All' accertamento ed alla contestazione delle violazioni di cui all' articolo 1 - escluse quelle nelle materie delegate ai sensi del precedente articolo 2 - provvedono i funzionari regionali, di qualifica funzionale non inferiore a quella di segretario o equiparata, addetti agli Uffici e Servizi cui compete istituzionalmente la cura dell' osservanza delle leggi e dei regolamenti nelle materie di competenza regionale, a cio' espressamente incaricati dal funzionario preposto alla Direzione regionale, al Servizio autonomo, o agli Uffici regionali rispettivamente competenti.

All' accertamento ed alla contestazione delle violazioni nelle materie delegate provvedono gli organi ed agenti degli enti delegati, secondo i rispettivi ordinamenti.

All' accertamento ed alla contestazione delle violazioni previste nei commi precedenti procedono altresì gli organi ed agenti a cio' direttamente designati dalle leggi ovvero gli organi ed agenti di polizia locale urbana e rurale, nonché gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ai sensi e con gli specifici poteri di cui al quarto comma dell' articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

Il Presidente della Giunta regionale puo' altresì incaricare guardie giurate, di cui agli articoli 133 e 134 del TU di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, all' accertamento delle violazioni di disposizioni contenute nelle singole leggi.

All' attivita' di accertamento possono cooperare gli enti pubblici e le associazioni riconosciute operanti in materia di competenza regionale, limitatamente all' esercizio dei compiti rientranti nei rispettivi fini istituzionali.

All' accertamento delle violazioni in materia di turismo provvedono, oltre agli organi di cui al primo e terzo comma del presente articolo, i funzionari degli enti turistici periferici competenti per territorio, a cio' espressamente incaricati dagli enti medesimi.

I soggetti incaricati dell' accertamento delle infrazioni devono essere muniti di documento che ne attesti la legittimazione all' esercizio della funzione.

I soggetti e gli organi che procedono all' accertamento delle infrazioni ai sensi del presente articolo sono titolari dei poteri previsti dall' articolo 13, primo e secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, fatto salvo l' esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

Note:

1 Abrogato il sesto comma da art. 13, comma 1, L. R. 9/2004 ; la sequenza dei commi non numerati si intende conseguentemente modificata.

Art. 4

Accertamento delle violazioni

Le violazioni di norme che prevedono irrogazioni di sanzioni amministrative sono accertate mediante processo verbale redatto in triplice copia che contiene:

- a) l' indicazione del tempo e del luogo dell' accertamento;
- b) le generalita' e la qualifica del verbalizzante, nonche' l' Ufficio di appartenenza;
- c) le generalita' del trasgressore e, nell' ipotesi prevista dall' articolo 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, quando sia possibile, del soggetto tenuto alla sorveglianza sullo stesso;
- d) l' eventuale individuazione di obbligati in solido ai sensi dell' articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- e) la descrizione sommaria del fatto costituente la violazione, l' indicazione delle circostanze di tempo e di luogo, degli strumenti e dei mezzi impiegati dal trasgressore, nonche' le generalita' di persone in grado di testimoniare sui fatti oggetto della violazione;
- f) l' indicazione specifica delle norme la cui violazione viene contestata;
- g) la menzione delle eventuali dichiarazioni rese dal trasgressore, se presente;
- h) l' individuazione dell' ente o dell' organo al quale il trasgressore ha facolta' di presentare scritti difensivi, richiesta di audizione e documenti ai sensi del successivo articolo 8;
- i) la sottoscrizione del verbalizzante.

Art. 5

Contestazione e notificazione

La violazione, quando sia possibile, e' contestata immediatamente al trasgressore e al responsabile solidale mediante consegna di una copia del processo verbale di accertamento.

Nell' ipotesi prevista dal secondo comma dell' articolo 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la violazione e' contestata a chi era tenuto alla sorveglianza dell' incapace ed a questi, oltre che agli eventuali responsabili solidali, e' consegnata la copia del processo verbale di accertamento.

Qualora non sia stata possibile l' immediata contestazione personale per tutte o alcune delle persone indicate nei commi precedenti, l' agente verbalizzante inoltra sollecitamente l' atto di accertamento all' Ufficio da cui dipende, che provvedera' a notificare copia del processo verbale al trasgressore o al soggetto di cui al comma precedente, nonche' agli eventuali responsabili solidali.

Il processo verbale deve essere notificato agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all' estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall' accertamento, fatto salvo il disposto di cui al terzo comma dell' articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

La notificazione puo' essere effettuata, con le modalita' previste dal codice di procedura civile, anche da un dipendente dell' Amministrazione che ha accertato la violazione. Puo' altresì essere effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento nei luoghi di cui agli articoli 139, 145 e 146 del codice di procedura civile ovvero, nel caso di sanzioni in materie delegate ai Comuni in via amministrativa, a mezzo del messo comunale. Nei casi previsti dagli articoli 140, 142 e 143 del codice di procedura civile la notificazione avviene a mezzo di ufficiale giudiziario.

Per i residenti all' estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti si applica il quinto comma dell' articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

L' obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti sia stata omessa la notificazione nel termine prescritto.

Nell' ipotesi di connessione obiettiva con un reato, trova applicazione il secondo comma dell' articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 6

Accertamenti mediante analisi di campioni

Se per l' accertamento della violazione sono compiute analisi di campioni trova applicazione l' articolo 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Per la revisione delle analisi trova inoltre applicazione l' articolo 20 del DPR 29 luglio 1982, n. 571, e le stesse sono eseguite dagli Istituti ivi indicati.

Art. 7

Pagamento in misura ridotta

Entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione personale o, se questa non vi sia stata, dalla notificazione del processo verbale di accertamento, e' ammesso, con effetto liberatorio nei confronti di tutti gli obbligati, il pagamento di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se piu' favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento.

Il pagamento va effettuato con le modalita' di cui all' articolo 13 della presente legge.

Il tesoriere regionale o dell' ente delegato e' tenuto a dare immediata comunicazione dei pagamenti previsti nel presente articolo all' Ente cui compete l' irrogazione della sanzione.

Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all' entrata in vigore della presente legge non consentivano l' obblazione.

Note:

1 Derogata la disciplina da art. 19, secondo comma, L. R. 35/1986

2 Derogata la disciplina da art. 20, primo comma, L. R. 35/1986, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera da art. 11, comma 1, L. R. 25/1992

3 Derogata la disciplina da art. 20, comma 1, L. R. 35/1986 nel testo modificato da art. 11, comma 1, L. R. 25/1992, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera da art. 9, comma 4, L. R. 21/1997

4 Derogata la disciplina da art. 26, comma 4, L. R. 17/2006

Art. 8

Deduzioni difensive

Qualora il trasgressore ed i responsabili non si avvalgono del pagamento in misura ridotta, gli stessi possono far pervenire, entro sessanta giorni dalla consegna o dalla notifica del processo verbale, scritti difensivi nonche' richiesta di essere sentiti dall' autorita' competente ad irrogare la sanzione amministrativa.

Gli scritti difensivi, la richiesta di audizione, i documenti di cui al comma precedente sono presentati all' Ufficio da cui dipende l' agente verbalizzante, che ne rilascia ricevuta.

Gli stessi possono essere altresì spediti al medesimo organo mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

CAPO III

Procedimento per la determinazione ed irrogazione della sanzione

Art. 9

Inoltro all' autorita' regionale o delegata

Trascorso il termine di cui al precedente articolo 8, l' Ufficio da cui dipende il verbalizzante trasmette senza indugio all' autorita' regionale o delegata competente ad irrogare la sanzione amministrativa:

- a) l' originale del processo verbale;
- b) la prova dell' eseguita notificazione;
- c) gli scritti difensivi, la richiesta di audizione, i documenti eventualmente presentati;
- d) il rapporto dell' Ufficio.

Qualora si sia proceduto al sequestro previsto dall' articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l' Ufficio predetto ne informa immediatamente l' autorita' suindicata inviandole il processo verbale di sequestro.

Art. 10

Organi competenti alla determinazione ed irrogazione della sanzione

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

Gli organi competenti alla determinazione ed irrogazione delle sanzioni di competenza regionale - escluse quelle nelle materie delegate - sono i funzionari preposti alle Direzioni regionali, ai Servizi autonomi, agli uffici regionali, agli enti regionali, nella cui sfera di attribuzione e' stata accertata la violazione.

Alla determinazione ed irrogazione delle sanzioni nelle materie delegate provvedono gli organi degli enti delegati secondo i rispettivi ordinamenti.

Art. 11

Determinazione e irrogazione della sanzione

L'organo cui compete l'irrogazione della sanzione, sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti e gli argomenti esposti negli scritti difensivi nonche' il rapporto ad esso trasmesso, acquisiti altresì eventuali ulteriori elementi di giudizio, se ritiene sussistere la trasgressione contestata, determina con ordinanza motivata, entro i limiti minimi o massimi stabiliti dalla legge, l'ammontare della sanzione e irroga nei confronti del responsabile e delle persone che vi sono obbligate solidalmente la relativa pena pecuniaria; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente agli interessati e all'organo che ha redatto il rapporto.

Con l'ordinanza che irroga la sanzione pecuniaria possono venir applicate altresì le sanzioni amministrative accessorie comprese quelle di cui all'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dall'entità del danno o dal pericolo cagionato, all'opera svolta dal trasgressore per la eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, nonche' alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

Con l'ordinanza di cui al primo comma puo' o deve essere disposta la confisca, facoltativa od obbligatoria, delle cose indicate nei commi terzo e quarto dell'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con l'osservanza del quinto comma dello stesso articolo.

La confisca obbligatoria di cui al quarto comma dell'articolo 20 della predetta legge e' disposta anche se non venga emessa l'ordinanza - ingiunzione di pagamento.

Con l'ordinanza - ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate che non siano confiscate con lo stesso provvedimento; la restituzione delle cose sequestrate e' altresì disposta con la ordinanza di archiviazione quando non sia obbligatoria la confisca.

Per l'esecutività dell'ordinanza che dispone la confisca trova applicazione il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 12

Ingiunzione di pagamento

Con l'ordinanza che irroga le sanzioni, l'organo competente ingiunge altresì al responsabile della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente il pagamento della somma dovuta, maggiorata delle spese di notificazione, entro il termine di cui al successivo quarto comma, sotto pena degli atti esecutivi.

L'ordinanza - ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

Essa va notificata ai destinatari della sanzione a cura dell'organo che provvede alla irrogazione nelle forme previste dall'articolo 5 della presente legge.

Il pagamento deve essere effettuato, con le modalità stabilite al successivo articolo 13, entro trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza - ingiunzione. Il termine e' di centoventi giorni se l'interessato risiede all'estero.

In caso di ritardo nel pagamento, la somma dovuta e' maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione e' divenuta esigibile.

La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 13

Modalità di pagamento

Il pagamento della somma dovuta viene effettuato dal responsabile o dall'obbligato solidale mediante versamento in conto corrente postale intestato alla Tesoreria regionale o, nei casi di delega previsti dal precedente articolo 1, al tesoriere dell'ente delegato, con specifica indicazione della causale del versamento.

Il pagamento dell'intera somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati.

Dell'effettuato pagamento e' data comunicazione, a cura del tesoriere, entro trenta giorni da quello in cui e' avvenuto, all'Amministrazione regionale o, rispettivamente, all'ente delegato.

L'organo che ha applicato la sanzione pecuniaria puo' disporre, su motivata richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate trimestrali da tre a dieci; ciascuna rata non puo' essere inferiore a lire 90.000. In ogni momento il debito puo' essere estinto mediante un unico pagamento.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

La rateizzazione e' disposta con la stessa ordinanza - ingiunzione che irroga la sanzione e la richiesta degli interessati, che deve essere precedente all' ordinanza - ingiunzione medesima, puo' essere contenuta negli scritti difensivi di cui all' articolo 8 anche come istanza subordinata.

Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall' autorita' amministrativa, l' obbligato e' tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un' unica soluzione.

Art. 14

Connessione

Nei casi di connessione obiettiva fra ipotesi di reato e violazioni per le quali le leggi prevedono l' irrogazione di una sanzione amministrativa, trova applicazione l' articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 15

Prescrizione

Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui e' stata commessa la violazione.

L'interruzione della prescrizione e' regolata dalle norme del codice civile.

CAPO IV

Modalita' di esecuzione del sequestro e destinazione delle cose confiscate

Art. 16

Rinvio alla normativa statale

Le modalita' relative alla esecuzione del sequestro, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse, nonche' alla destinazione delle cose confiscate, sono disciplinate, con le modificazioni ed integrazioni di cui ai seguenti articoli, dal capo secondo del DPR 29 luglio 1982, n. 571.

Art. 17

Coordinamento normativo

I riferimenti effettuati dal DPR 29 luglio 1982, n. 571, all' autorita' indicata nel primo comma dell' articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si intendono sostituiti con il riferimento all' autorita' di cui all' articolo 10 della presente legge.

Al servizio di custodia di cui all' articolo 7, secondo comma, del DPR citato puo' essere delegato in via permanente, per la Regione, anche un dipendente appartenente alla qualifica funzionale di segretario o equiparata.

Per le spese di custodia delle cose sequestrate e per la corresponsione degli acconti e delle somme liquidate al custode ai sensi dell' articolo 12 del DPR 29 luglio 1982, n. 571, sono autorizzate per la Regione, a favore dei soggetti indicati nei primi due commi dell' articolo 7 del DPR citato, aperture di credito ai sensi dell' articolo 56 del RD 18 novembre 1923, n. 2440. Gli enti delegati provvedono nell' ambito delle proprie norme di contabilita'. Non trova applicazione il disposto dell' articolo 12, quarto comma, del DPR 29 luglio 1982, n. 571.

All' articolo 13, ultimo comma del DPR citato la dizione << all' ufficio del registro >> s' intende sostituita dalla dizione << alla Tesoreria dell' ente che ha sostenuto od anticipato le spese di custodia >>.

All' articolo 15 del DPR citato, al secondo comma, la dizione << sono versate all' ufficio del registro, e devolute all' erario >> s' intende sostituita con la dizione << sono devolute all' ente cui si devolvono i proventi delle sanzioni >> e all' ultimo comma la dizione << il deposito presso l' ufficio del registro e la devoluzione all' erario >> s' intende sostituita con la dizione << la devoluzione all' ente cui si devolvono i proventi delle sanzioni >>.

All' articolo 17, primo comma, del DPR citato la dizione << ai sensi delle norme di contabilita' di Stato >> s' intende sostituita dalla dizione << ai sensi delle norme di contabilita' della Regione o rispettivamente degli enti delegati >>.

Art. 18

Disposizioni particolari in materia di sequestro e confisca

L' autorita' regionale di cui all' articolo 10, primo comma, della presente legge, nei casi in cui autorizza o dispone l' alienazione o la distruzione di cose sequestrate o confiscate, puo' richiedere, per il tramite della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale, qualora particolari motivi tecnici o di valore economico lo consiglino, che la stessa sia effettuata, anziche' dagli uffici individuati dal DPR 29 luglio 1982, n. 571, dalla Direzione regionale dei Servizi amministrativi.

Quando siano state confiscate cose di interesse librario, la comunicazione di cui all' articolo 15, terzo comma, del DPR 29 luglio 1982, n. 571, va effettuata alla Direzione regionale dell' istruzione, della formazione professionale e delle attivita' culturali, il cui Assessore, previa deliberazione della Giunta regionale, entro il termine e con gli effetti di cui al quarto comma dell' articolo 15 del DPR citato, puo' disporre con decreto che le cose sequestrate siano acquisite al patrimonio indisponibile della Regione indicando gli uffici o gli enti competenti a provvedere alla custodia ed alla conservazione delle cose.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

Quando siano state confiscate cose di interesse storico - artistico, archivistico ovvero cose che hanno interesse scientifico o culturale, l' autorità che ha disposto la confisca ne dà comunicazione, oltre che ai competenti organi statali, alla Direzione regionale dell' istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali.

Se la confisca riguarda armi, oggetti atti ad offendere nonché munizioni od esplosivi, per la destinazione delle cose confiscate trova applicazione l' articolo 6 della legge 22 maggio 1975, n. 152.

Se il sequestro o la confisca riguardano animali vivi, il capo dell' Ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro o l' autorità che ha disposto la confisca, può disporre che siano rimessi in libertà gli individui catturati, possibilmente nella stessa zona di cattura o in località idonee.

CAPO V

Procedimenti contenziosi

Art. 19

Opposizione ai provvedimenti sanzionatorie cautelari

Contro l' ordinanza - ingiunzione di pagamento e contro l' ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

L' efficacia del sequestro, l' opposizione al medesimo nonché l' istanza di dissequestro sono disciplinate dall' articolo 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 20

Esecuzione forzata

In caso di mancato pagamento nei termini previsti della somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa, alla riscossione degli importi dovuti si provvede mediante esecuzione forzata con la procedura prevista dal primo, secondo e terzo comma dell' articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

La Giunta regionale o l' Organo istituzionalmente competente dell' ente delegato potranno disporre, con provvedimento motivato, di avvalersi delle procedure esecutive previste dagli articoli 5 e seguenti del RD 14 aprile 1910, n. 639.

CAPO VI

Norme finali e transitorie

Art. 21

Aumento delle sanzioni pecuniarie amministrative

L' ammontare delle sanzioni pecuniarie originariamente previste come sanzioni penali, incluse quelle depenalizzate dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706, è aumentato nelle misure stabilite dall' articolo 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

L' ammontare dei limiti minimi e massimi delle rimanenti sanzioni pecuniarie amministrative nelle materie di competenza regionale la cui entità non sia stata rivalutata successivamente al 31 dicembre 1975 è aumentato del cento per cento.

L' ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie inferiore nel minimo a lire quattromila e nel massimo a lire diecimila è elevato, rispettivamente, a lire quattromila e a lire diecimila.

Art. 22

La lettera b) dell' articolo 6, primo comma, della legge regionale 8 maggio 1978, n. 39, è sostituita come segue:

<< b) - la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 e la revoca della licenza di cui alla citata legge regionale 24 luglio 1969, n. 17, per un periodo minimo di anni tre nei confronti di chi non provvede alla restituzione entro il termine fissato di tutta la documentazione prescritta e consegnatagli dall' Amministrazione Provinciale competente in forza del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all' articolo 4 della presente legge, ovvero non provvede alle altre modalità per il controllo;

- la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 50.000 per la trasgressione dovuta ad errori di compilazione dei moduli. In caso di più violazioni della stessa disposizione si applica l' articolo 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689. >>.

Art. 23

(ABROGATO)

Note:

1 Articolo abrogato implicitamente da art. 12, comma 1, L. R. 29/1993

Art. 24

Devoluzione dei proventi

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

I proventi delle sanzioni, il cui accertamento ed irrogazione sono delegati, sono integralmente devoluti agli enti di cui all' articolo 2, secondo le rispettive competenze, a titolo di finanziamento delle spese di gestione delle funzioni delegate e dei servizi di vigilanza, nonché, qualora gli enti stessi lo ritengano, per la predisposizione di studi nelle materie di cui al sopradetto articolo, punto 1), per sovvenzionare l' attività di osservazione faunistica e di inanellamento dell' avifauna.

I proventi delle sanzioni in materia di igiene e profilassi, il cui accertamento ed irrogazione sono delegati ai sensi dell' articolo 20 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43, sono integralmente devoluti alle Unità sanitarie locali ed i pagamenti degli obbligati vanno effettuati mediante versamento al tesoriere dell' Unità sanitaria locale competente.

Note:

1 Sostituite parole al primo comma da art. 10, primo comma, L. R. 46/1984

2 Abrogato il terzo comma da art. 13, comma 1, L. R. 9/2004

Art. 25

Definizione dei procedimenti in corso

La definizione dei procedimenti amministrativi per l' applicazione di sanzioni pecuniarie nelle materie di cui all' articolo 1, ivi compresi i procedimenti trasmessi dall' autorità giudiziaria ai sensi e per gli effetti dell' articolo 41 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato ancora determinato l' ammontare della sanzione, ha luogo con le modalità e le prescrizioni della stessa presente legge.

Gli interessati sono ammessi al pagamento in misura ridotta anche in quei casi nei quali lo stesso non era consentito per le preclusioni di cui all' articolo 7, secondo comma, della legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78.

A tali fini l' Ufficio o il Servizio cui compete istituzionalmente la determinazione ed irrogazione della sanzione, notifica ai soggetti obbligati avviso per detti pagamenti in misura ridotta, nei modi e termini previsti dagli articoli 5, quarto, quinto e sesto comma, e 7 della presente legge.

Per le materie delegate alla notifica predetta provvedono gli organi od uffici degli enti delegati competenti secondo i rispettivi ordinamenti.

Per l' esecuzione forzata dei provvedimenti sanzionatori ineseguiti, se alla data di entrata in vigore della presente legge non si sia dato ancora inizio alla procedura di cui agli articoli 5 e seguenti del RD 14 aprile 1910, n. 639, si applica l' articolo 20 della stessa presente legge.

Art. 26

Abrogazione norme

Sono abrogate la legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78, e tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

Nei casi in cui leggi o regolamenti regionali facciano riferimento alla legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78, la menzione si intende riferita alle norme della presente legge disciplinanti la fattispecie considerata.

Note:

1 Abrogato il terzo comma da art. 13, comma 1, L. R. 9/2004

Art. 27

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 28

Norma finanziaria

Le entrate derivanti dall' applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge verranno accertate e riscosse sul capitolo 305 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio per l' esercizio finanziario 1983 e sul corrispondente capitolo per gli esercizi finanziari successivi.

Per le spese derivanti dall' applicazione della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1983-1985 e del bilancio per l' esercizio 1983, viene istituito << per memoria >> al Titolo I - Sezione I - Rubrica n. 3 - Categoria III - il capitolo 1735 con la denominazione << Spese connesse con l' applicazione delle sanzioni amministrative regionali (spesa obbligatoria) >>.

Nota all'articolo 56

- il testo dell'articolo 53 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali) è il seguente:

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

Art. 53

(Ente gestore del Parco naturale delle Dolomiti Friulane)

1. E' istituito l'Ente parco naturale delle Dolomiti Friulane con sede in Cimolais.
2. Il Consiglio direttivo dell'Ente di cui al comma 1 e' cosi' composto:
 - a) il Sindaco del Comune di Andreis o suo delegato;
 - b) il Sindaco del Comune di Cimolais o suo delegato;
 - c) il Sindaco del Comune di Claut o suo delegato;
 - d) il Sindaco del Comune di Erto e Casso o suo delegato;
 - e) il Sindaco del Comune di Forni di Sopra o suo delegato;
 - f) il Sindaco del Comune di Forni di Sotto o suo delegato;
 - g) il Sindaco del Comune di Frisanco o suo delegato;
 - h) il Sindaco del Comune di Tramonti di Sopra o suo delegato;
 - i) un esperto nella gestione dei parchi naturali designato dalla Regione tra una terna di nomi proposti congiuntamente dalle seguenti Associazioni ambientaliste: WWF-Fondo mondiale per la natura, CAI-TAM e Legambiente;
 - l) un naturalista o biologo esperto nella gestione dei parchi naturali designato dalla Regione tra una terna di nomi proposti congiuntamente dalla Associazione italiana naturalisti e dalla Delegazione regionale dell'Ordine nazionale dei biologi;
 - m) un agronomo o forestale esperto nella gestione dei parchi naturali designato dalla Regione tra una terna di nomi proposti dalla Federazione regionale degli Ordini dei dottori agronomi e forestali;
 - n) un rappresentante degli imprenditori agricoli e forestali preferibilmente locali designato dalle principali associazioni di categoria;
 - o) un rappresentante degli imprenditori turistici preferibilmente locali designato dalle principali associazioni di categoria.
3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dei decreti di costituzione del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti, il Sindaco del Comune in cui ha sede l'Ente convoca il Consiglio direttivo che provvede alla nomina del Presidente.
4. Entro centottanta giorni dalla costituzione del Consiglio direttivo si provvede all'istituzione della Consulta ai sensi dell'articolo 24.

Note:

1 Interpretato il comma 2 da art. 9, comma 10, L. R. 13/1998

- Il testo dell'articolo 54 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali) è il seguente:

Art. 54

(Ente gestore del Parco naturale delle Prealpi Giulie)

1. E' istituito l'Ente parco naturale delle Prealpi Giulie, con sede in Resia.
2. Il Consiglio direttivo dell'Ente di cui al comma 1 e' cosi' composto:
 - a) il Sindaco del Comune di Chiusaforte o suo delegato;
 - b) il Sindaco del Comune di Lusevera o suo delegato;
 - c) il Sindaco del Comune di Moggio Udinese o suo delegato;
 - d) il Sindaco del Comune di Resia o suo delegato;
 - e) il Sindaco del Comune di Resiutta o suo delegato;
 - f) il Sindaco del Comune di Venzone o suo delegato;
 - g) un esperto nella gestione dei parchi naturali designato dalla Regione tra una terna di nomi proposti congiuntamente dalle seguenti Associazioni ambientaliste: WWF-Fondo mondiale per la natura, CAI-TAM e Legambiente;
 - h) un naturalista o biologo esperto nella gestione dei parchi naturali designato dalla Regione tra una terna di nomi proposti congiuntamente dalla Associazione italiana naturalisti e dalla Delegazione regionale dell'Ordine nazionale dei biologi;
 - i) un agronomo o forestale esperto nella gestione dei parchi naturali designato dalla Regione tra una terna di nomi proposti dalla Federazione regionale degli Ordini dei dottori agronomi e forestali;
 - l) un rappresentante degli imprenditori agricoli e forestali preferibilmente locali designato dalle principali associazioni di categoria;
 - m) un rappresentante degli imprenditori turistici preferibilmente locali designato dalle principali associazioni di categoria;

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

m bis) da un ulteriore rappresentante del Comune di Resia, nominato dal Consiglio comunale, come previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera b).

3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dei decreti di costituzione del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti, il Sindaco del Comune in cui ha sede l'Ente convoca il Consiglio direttivo che provvede alla nomina del Presidente.

4. Entro centottanta giorni dalla costituzione del Consiglio direttivo si provvede all'istituzione della Consulta ai sensi dell'articolo 24.

Note:

1 Aggiunte parole al comma 2 da art. 9, comma 4, L. R. 13/1998

2 Interpretato il comma 2 da art. 9, comma 10, L. R. 13/1998

Nota all'articolo 57

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali) è il seguente:

Art. 5

(Aree di rilevante interesse ambientale)

1. L'Amministrazione regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, compie una ricognizione dello stato di attuazione dei parchi e degli ambiti di tutela ambientale previsti dal piano urbanistico regionale, approvato con DPGR 15 settembre 1978, n. 0826/Pres., al fine di provvedere alla delimitazione delle aree di rilevante interesse ambientale (ARIA).
2. La delimitazione di cui al comma 1 non può includere territori di parchi, riserve o aree di reperimento ed è effettuata avuto riguardo alla presenza di vincoli di carattere idrogeologico ed ambientale, nonché di siti di importanza comunitaria o nazionale.
3. Le ARIA, nonché i territori destinati dagli strumenti urbanistici comunali a parco naturale o ad ambiti di tutela ambientale previsti dal piano urbanistico regionale, non compresi nella delimitazione di cui al comma 1, sono disciplinati con variante allo strumento urbanistico generale avente contenuto di tutela, recupero e valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio.
4. D'intesa con i Comuni interessati, le ARIA possono essere assoggettate a pianificazione particolareggiata, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52.
5. La delimitazione delle aree di cui al comma 1, è approvata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale alla pianificazione territoriale, di concerto con l'Assessore regionale ai parchi, d'intesa con i Comuni interessati. I Comuni devono esprimersi entro sessanta giorni dalla relativa richiesta. Trascorso inutilmente tale termine, l'intesa si intende raggiunta.
6. Alla delimitazione di cui al comma 5 è allegato un documento tecnico di indirizzo, che costituisce riferimento obbligatorio per le varianti agli strumenti urbanistici comunali, di cui al comma 3.
7. La variante di cui al comma 3 è adottata entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto regionale di cui al comma 5; a tal fine vanno utilizzati, in quanto compatibili, gli elaborati redatti per l'approvazione dei piani attuativi dei parchi naturali e degli ambiti di tutela ambientale, già previsti dalla legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11.
8. Fino all'approvazione degli strumenti di pianificazione di cui ai commi 3 e 4, rimangono in vigore i piani di conservazione e sviluppo ed i piani particolareggiati degli ambiti di tutela ambientale di cui alla legge regionale 11/1983, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 7.
9. Eventuali limitazioni all'attività agricola, previste dalle normative dei piani di cui al comma 8, possono essere modificate con apposita variante allo strumento urbanistico generale.
10. Nelle ARIA prive dei piani di conservazione e sviluppo e dei piani particolareggiati degli ambiti di tutela ambientale si applicano le previsioni di cui all'articolo 69, comma 1, lettera b).
11. I Comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino beneficiari di un finanziamento per la formazione di un piano di conservazione e sviluppo o di un piano particolareggiato di un ambito di tutela ambientale, di cui alla legge regionale 11/1983, che non siano stati adottati, utilizzano tale finanziamento per la predisposizione delle varianti previste al comma 3.
12. Ai Comuni di cui al comma 11, ad avvenuta entrata in vigore della variante di cui al comma 3, viene erogato il saldo del contributo concesso.
13. Per l'adozione della variante di cui al comma 3, ai Comuni che non utilizzano il finanziamento di cui alla legge regionale 11/1983 secondo le previsioni di cui ai commi 11 e 12, è attribuita priorità nella concessione dei finanziamenti promossi dalla legge regionale 20 novembre 1989, n. 28.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

14. Al fine di cui al comma 13, le richieste di finanziamento vanno presentate entro due mesi dalla data di emanazione del decreto regionale di cui al comma 5. Di esse si tiene conto nella deliberazione di definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, di cui all'articolo 6 della legge regionale 18/1996.

15. Qualora il termine fissato per gli adempimenti attuativi previsti al comma 7, decorra inutilmente, la Giunta regionale, sentito l'ente inadempiente, fissa immediatamente un nuovo termine, che non può essere superiore a centoventi giorni, trascorso il quale si surroga, anche mediante Commissario, all'ente stesso.

Note:

1Articolo sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 13/1998

2Integrata la disciplina del comma 11 da art. 4, comma 19, L. R. 23/2002

- Il testo dell'articolo 70 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali) è il seguente:

Art. 70

(Aree di reperimento)

1. In attesa della definizione, da parte del Piano territoriale regionale generale di cui alla legge regionale 52/1991, del nuovo sistema delle aree protette regionali, si considerano aree di reperimento prioritario ai sensi della presente legge le seguenti:

- a) Monte Auernig;
- b) Alpi Carniche;
- c) Jof di Montasio e Jof Fuart;
- d) Laghi di Fusine;
- e) Monte Mia;
- f) Monte Matajur;
- g) Forra del Torrente Cellina;
- h) Foresta del Cansiglio;
- i) Fiume Livenza;
- l) Sorgive di Bars;
- m) Magredi del Cellina;
- n) Risorgive del Vinchiaruzzo;
- o) Palude Moretto;
- p) Risorgive dello Stella;
- q) Palude Selvate;
- r) Bosco Baredi;
- s) Bosco Coda di Manin;
- t) Valle Pantani;
- u) Isola di S. Andrea;
- v) Banco d'Orio;
- z) Landa Carsica.

2. Il territorio interessato dalle aree di reperimento di cui al comma 1 e' perimetrato in via provvisoria con linea rossa nelle cartografie alla scala 1:50.000, per le aree di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), h), l), p), u) e v) del comma 1, e alla scala 1:25.000, per le aree di cui alle lettere g), i), m), n), o), q), r), s), t) e z) del medesimo comma 1, allegate alla presente legge (Allegati da 13 a 33 riferiti nell'ordine alle lettere da a) a z) del comma 1).

3. Entro i perimetri di cui al comma 2, vigono le norme di salvaguardia di cui all'articolo 69, comma 1, lettere a) e b), e comma 2. L'attività venatoria e' disciplinata dalle vigenti norme in materia di gestione delle riserve di caccia nel territorio regionale.

Note:

1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 9, comma 5, L. R. 13/1998

[Nota all'articolo 58](#)

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

- Il testo della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali) è il seguente:

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione, anche in collaborazione con gli enti locali e coordinandone gli interventi, al fine di conservare, difendere e ripristinare il paesaggio e l'ambiente, di assicurare alla collettività il corretto uso del territorio per scopi ricreativi, culturali, sociali, didattici e scientifici e per la qualificazione e valorizzazione delle economie locali, istituisce parchi naturali regionali e riserve naturali regionali e sostiene l'istituzione di parchi comunali e intercomunali, nonché individua aree di rilevante interesse ambientale, biotopi naturali e aree di reperimento.
2. La Regione promuove e partecipa alla istituzione di aree protette interregionali, nazionali e internazionali.
 - a) parco naturale regionale: un sistema territoriale che, per valori naturali, scientifici, storico-culturali e paesaggistici di particolare interesse, è organizzato in modo unitario con le seguenti finalità:
 - 1) conservare, tutelare, restaurare, ripristinare e migliorare l'ambiente naturale e le sue risorse;
 - 2) perseguire uno sviluppo sociale, economico e culturale promuovendo la qualificazione delle condizioni di vita e di lavoro delle comunità residenti, attraverso attività produttive compatibili con le finalità di cui al numero 1), anche sperimentali, nonché la riconversione e la valorizzazione delle attività tradizionali esistenti proponendo modelli di sviluppo alternativo in aree marginali;
 - 3) promuovere l'incremento della cultura naturalistica mediante lo sviluppo di attività educative, informative, divulgative, di formazione e di ricerca scientifica anche interdisciplinare;
 - b) riserva naturale regionale: un territorio caratterizzato da elevati contenuti naturali ed in cui le finalità di conservazione dei predetti contenuti sono prevalenti rispetto alle altre finalità indicate alla lettera a);
 - c) area contigua: un territorio contiguo al parco o alla riserva naturale ove, in armonia con quanto disposto dall'articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono disciplinate le attività compatibili con la tutela dei valori naturali presenti;
 - d) biotopo naturale: un'area di limitata estensione territoriale caratterizzata da emergenze naturalistiche di grande interesse e che corrono il rischio di distruzione e scomparsa.

Art. 3
(Parchi e riserve naturali regionali)

1. I parchi naturali regionali e le riserve naturali regionali, di seguito denominati rispettivamente parchi e riserve, sono aree naturali protette ai sensi della legge 394/1991 e sono individuati in coerenza con le previsioni degli strumenti regionali di pianificazione territoriale generale, al fine di tutelare i più elevati valori naturalistici delle diverse componenti ambientali del territorio regionale, con particolare riguardo al mantenimento della diversità biologica.
2. Successivamente all'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale utilizzerà prioritariamente, come base per la perimetrazione di ulteriori riserve, i perimetri dei siti di importanza naturalistica comunitaria individuati in attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992.
3. L'Amministrazione regionale verifica, sentite le Comunità montane ed i Comuni interessati, ogni tre anni, mediante apposite indagini, nei territori interessati dall'istituzione dei parchi e delle riserve, i risultati socioeconomici delle azioni di conservazione e sviluppo ottenuti a seguito dell'istituzione e della gestione delle aree naturali protette.

Art. 4
(Biotopi naturali)

1. I biotopi naturali sono individuati, in aree esterne ai parchi e alle riserve, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su parere vincolante del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8 e sentito il Comune territorialmente interessato, con parere da esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi. Il decreto medesimo precisa il perimetro dei biotopi e le norme necessarie alla tutela dei valori naturali individuati. Con lo stesso decreto si individuano le eventuali modalità di gestione dei biotopi, che di norma avviene mediante convenzione tra l'Amministrazione regionale ed il Comune interessato ovvero, in caso di rinuncia del Comune, tra l'Amministrazione regionale ed istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

2. La proposta di individuazione dei biotopi naturali di cui al comma 1 puo' essere altresì formulata dai Comuni e dalle associazioni ambientaliste di cui al medesimo comma 1.
- 2 bis. Nei biotopi naturali istituiti ai sensi del comma 1:
 - a) l'Amministrazione regionale e' autorizzata a sostenere le spese per la realizzazione degli interventi e delle opere necessarie alla conservazione, al miglioramento e al mantenimento della biodiversita', nonche' le spese per la realizzazione degli interventi e delle opere relative alla fruizione didattica e allo svolgimento della ricerca scientifica e delle spese per l'acquisizione di terreni di particolare pregio naturalistico;
 - b) le Amministrazioni provinciali sono autorizzate a concedere ai conduttori dei fondi incentivi anche pluriennali, cumulabili con i benefici derivanti dai regolamenti comunitari in materia di agroambiente, per il perseguimento delle finalita' istitutive del biotopo interessato.
- 2 ter. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a sostenere le spese per l'acquisizione, a qualsiasi titolo, e la gestione di aree di particolare interesse naturalistico, individuate ai sensi delle direttive dell'Unione europea in materia di habitat naturale ovvero classificate tali ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
- 2 quater. Ai fini della conservazione, del miglioramento e del mantenimento della biodiversita' all'interno dei biotopi naturali regionali di cui al comma 2 bis, gli interventi di ripristino ambientale attuati dall'Amministrazione regionale sono di pubblica utilita' e i relativi lavori urgenti e indifferibili.
- 2 quinquies. Le opere previste dagli interventi di cui al comma 2 quater possono essere affidate, in attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 6 novembre 1995, n. 42, in delegazione amministrativa ai Comuni sul cui territorio e' individuato il biotopo naturale.

Art. 5

(Aree di rilevante interesse ambientale)

1. L'Amministrazione regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, compie una ricognizione dello stato di attuazione dei parchi e degli ambiti di tutela ambientale previsti dal piano urbanistico regionale, approvato con DPGR 15 settembre 1978, n. 0826/Pres., al fine di provvedere alla delimitazione delle aree di rilevante interesse ambientale (ARIA).
2. La delimitazione di cui al comma 1 non puo' includere territori di parchi, riserve o aree di reperimento ed e' effettuata avuto riguardo alla presenza di vincoli di carattere idrogeologico ed ambientale, nonche' di siti di importanza comunitaria o nazionale.
3. Le ARIA, nonche' i territori destinati dagli strumenti urbanistici comunali a parco naturale o ad ambiti di tutela ambientale previsti dal piano urbanistico regionale, non compresi nella delimitazione di cui al comma 1, sono disciplinati con variante allo strumento urbanistico generale avente contenuto di tutela, recupero e valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio.
4. D'intesa con i Comuni interessati, le ARIA possono essere assoggettate a pianificazione particolareggiata, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52.
5. La delimitazione delle aree di cui al comma 1, e' approvata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale alla pianificazione territoriale, di concerto con l'Assessore regionale ai parchi, d'intesa con i Comuni interessati. I Comuni devono esprimersi entro sessanta giorni dalla relativa richiesta. Trascorso inutilmente tale termine, l'intesa si intende raggiunta.
6. Alla delimitazione di cui al comma 5 e' allegato un documento tecnico di indirizzo, che costituisce riferimento obbligatorio per le varianti agli strumenti urbanistici comunali, di cui al comma 3.
7. La variante di cui al comma 3 e' adottata entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto regionale di cui al comma 5; a tal fine vanno utilizzati, in quanto compatibili, gli elaborati redatti per l'approvazione dei piani attuativi dei parchi naturali e degli ambiti di tutela ambientale, gia' previsti dalla legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11.
8. Fino all'approvazione degli strumenti di pianificazione di cui ai commi 3 e 4, rimangono in vigore i piani di conservazione e sviluppo ed i piani particolareggiati degli ambiti di tutela ambientale di cui alla legge regionale 11/1983, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 7.
9. Eventuali limitazioni all'attivita' agricola, previste dalle normative dei piani di cui al comma 8, possono essere modificate con apposita variante allo strumento urbanistico generale.
10. Nelle ARIA prive dei piani di conservazione e sviluppo e dei piani particolareggiati degli ambiti di tutela ambientale si applicano le previsioni di cui all'articolo 69, comma 1, lettera b).
11. I Comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino beneficiari di un finanziamento per la formazione di un piano di conservazione e sviluppo o di un piano particolareggiato di un ambito di tutela ambientale, di cui alla legge regionale 11/1983, che non siano stati adottati, utilizzano tale finanziamento per la predisposizione delle varianti previste al comma 3.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

12. Ai Comuni di cui al comma 11, ad avvenuta entrata in vigore della variante di cui al comma 3, viene erogato il saldo del contributo concesso.
13. Per l'adozione della variante di cui al comma 3, ai Comuni che non utilizzano il finanziamento di cui alla legge regionale 11/1983 secondo le previsioni di cui ai comma 11 e 12, e' attribuita prioritarieta' nella concessione dei finanziamenti promossi dalla legge regionale 20 novembre 1989, n. 28.
14. Al fine di cui al comma 13, le richieste di finanziamento vanno presentate entro due mesi dalla data di emanazione del decreto regionale di cui al comma 5. Di esse si tiene conto nella deliberazione di definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, di cui all'articolo 6 della legge regionale 18/1996.
15. Qualora il termine fissato per gli adempimenti attuativi previsti al comma 7, decorra inutilmente, la Giunta regionale, sentito l'ente inadempiente, fissa immediatamente un nuovo termine, che non puo' essere superiore a centoventi giorni, trascorso il quale si surroga, anche mediante Commissario, all'ente stesso.

Art. 6

(Parchi comunali ed intercomunali)

1. I Comuni singoli o fra loro convenzionati ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, possono istituire parchi comunali ed intercomunali.
2. I territori su cui istituire i parchi di cui al comma 1 non possono comunque coincidere con quelli dei parchi naturali o delle riserve naturali statali o regionali.
3. I Comuni adottano con apposita deliberazione il progetto di istituzione del parco comunale o intercomunale, che costituisce variante al piano regolatore generale comunale e deve essere costituito da:
 - a) la perimetrazione provvisoria del parco comunale o intercomunale e l'eventuale zonizzazione interna redatta sulla cartografia alla scala di 1:5.000;
 - b) il progetto di attuazione del parco comunale o intercomunale comprendente le analisi territoriali, gli obiettivi da raggiungere, i programmi di gestione e le norme di attuazione;
 - c) il progetto di attuazione del parco comunale o intercomunale comprendente le analisi territoriali, gli obiettivi da raggiungere, i programmi di gestione e le norme di attuazione;
4. Per la redazione degli elaborati di cui al comma 3 possono essere utilizzati quelli gia' redatti per eventuali piani di conservazione e sviluppo ovvero piani particolareggiati di ambiti di tutela ambientale di cui alla legge regionale 11/1983.
5. Il progetto del parco comunale ed intercomunale e' approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previo parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8.
6. Il parco comunale o intercomunale e' gestito dai Comuni singoli o convenzionati ai quali le Amministrazioni provinciali sono autorizzate a concedere contributi per le spese di gestione nella misura massima del 60 per cento delle spese ammissibili.
7. All'interno dei parchi comunali ed intercomunali l'attivita' venatoria resta disciplinata dalle norme vigenti in materia di gestione delle riserve di caccia nel territorio regionale.

Art. 7

(Competenze regionali)

1. Le competenze regionali previste dalla presente legge sono esercitate, ove non diversamente stabilito, dalla Azienda dei parchi e delle foreste regionali di cui al capo VII, salve le competenze previste dagli articoli 5 e 56, che sono attribuite alla Direzione regionale della pianificazione territoriale.

Art. 8

(Comitato tecnico-scientifico per i parchi e le riserve)

1. E' istituito, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato tecnico-scientifico per i parchi e le riserve, quale organo di consulenza dell'Amministrazione regionale, con la finalita' di esprimere pareri obbligatori nelle seguenti materie:
 - a) piani di conservazione e sviluppo dei parchi o delle riserve e loro varianti;
 - b) regolamenti dei parchi o delle riserve e modifiche dei medesimi;
 - c) programmazione pluriennale di gestione della fauna dei parchi o delle riserve;
 - d) programmazione pluriennale per la fruizione turistico-naturalistica, la divulgazione e l'educazione ambientale delle aree protette.

d bis) misure di conservazione e piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000.
2. Il Comitato tecnico-scientifico esprime altresì parere su qualsiasi altro argomento che riguardi i parchi e le riserve, su richiesta dell'Amministrazione regionale, degli Enti parco o degli Organi gestori delle riserve.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

3. I componenti del Comitato tecnico-scientifico sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi, e sono così individuati:
- a) il Direttore, o suo delegato, del Servizio competente in materia di tutela degli ambienti naturali e della fauna della Direzione regionale delle risorse agricole, naturali e forestali;
 - b) il Direttore, o suo delegato, del Servizio competente in materia di gestione delle foreste regionali e delle aree protette della Direzione regionale delle risorse agricole, naturali e forestali;
 - c) il Direttore, o suo delegato, del Servizio per la pianificazione territoriale - sub regionale della Direzione regionale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto;
 - d) (ABROGATA);
 - e) (ABROGATA);
 - f) (ABROGATA);
 - g) il Direttore dell'Ente tutela pesca del Friuli- Venezia Giulia o suo delegato;
 - h) undici esperti, anche non iscritti ai rispettivi ordini professionali, nominati rispettivamente per la durata di cinque anni, che abbiano maturato vasta esperienza nel settore dei parchi naturali e scelti fra una terna di nominativi indicati dai seguenti soggetti:
 - 1) in scienze geologiche, indicato dall'Università degli studi di Trieste;
 - 2) in botanica, indicato dall'Università degli studi di Trieste;
 - 3) in scienze agrarie, indicato dall'Università degli studi di Udine;
 - 4) in scienze forestali, indicato dall'Università degli studi di Padova;
 - 5) in scienze naturali nella materia dell'avifauna, indicato dall'Università degli studi di Trieste;
 - 6) in scienze naturali nella materia della fauna terrestre, indicato dall'Università degli studi di Trieste;
 - 7) in scienze naturali nella materia della fauna acquatica, indicato dall'Università degli studi di Trieste;
 - 8) in veterinaria, indicato dall'Università degli studi di Bologna;
 - 9) in scienze biologiche, indicato dall'Università degli studi di Trieste;
 - 10) in economia agraria, indicato dall'Università degli studi di Udine;
 - 11) in discipline giuridiche e regolamentazione edilizio-urbanistica, indicato dall'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia del Friuli-Venezia Giulia.
4. Il Comitato tecnico-scientifico è presieduto dal Direttore del Servizio competente in materia di tutela degli ambienti naturali e della fauna ovvero, in sua assenza, dal Direttore del Servizio competente in materia di gestione delle foreste regionali e delle aree protette.
5. Qualora gli esperti di cui al comma 3, lettera h), non vengano designati entro il termine, comunque non superiore a sessanta giorni, stabilito con formale richiesta, l'organo competente alla nomina provvede direttamente alla loro individuazione.
6. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Azienda dei parchi e delle foreste regionali, con qualifica non inferiore a quella di segretario.
7. Tutti i pareri del Comitato tecnico-scientifico devono essere espressi entro sessanta giorni. Trascorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso.
8. Il Comitato tecnico-scientifico, entro tre mesi dalla nomina dei suoi componenti, adotta un regolamento interno che viene approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi.
9. Ai componenti esterni all'Amministrazione regionale compete un gettone di presenza pari a quello percepito dai membri del Comitato tecnico regionale.
10. Ai medesimi componenti si applicano altresì le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63.

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
PARCHI E RISERVE
SEZIONE I

Istituzione

Art. 9

(Legge istitutiva)

1. I parchi e le riserve sono istituiti con legge regionale che, in particolare, ne definisce il perimetro provvisorio e, limitatamente ai parchi, istituisce il relativo Ente gestore.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

2. La legge istitutiva contiene altresì le norme di salvaguardia vigenti fino all'approvazione del piano di cui all'articolo 11, all'interno del perimetro di cui al comma 1.

3. Successivamente all'entrata in vigore della legge istitutiva, un Comune, il cui territorio non sia compreso nel perimetro del parco o della riserva, può promuovere l'inserimento di tutto o parte del proprio territorio nel perimetro del parco o della riserva, con istanza rivolta alla Giunta regionale ai fini dell'avvio del procedimento legislativo diretto all'integrazione della legge istitutiva.

SEZIONE II

Strumenti di attuazione

Art. 10

(Accordo di programma)

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge istitutiva di ciascun parco o riserva, il Presidente della Giunta regionale promuove, con l'intervento delle Province, delle Comunità montane e dei Comuni territorialmente interessati, una conferenza per la redazione di un documento di indirizzo relativo, in particolare, all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione, alla sua definitiva perimetrazione, all'individuazione degli obiettivi da perseguire e alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio.

2. Avuto riguardo al documento di indirizzo di cui al comma 1, preliminarmente alla redazione del piano di conservazione e sviluppo di cui all'articolo 17 e comunque entro trenta giorni dall'indizione della conferenza di cui al presente articolo, la Regione propone ai Comuni interessati un apposito accordo di programma contenente, tra l'altro:

- a) i tempi di redazione ed attuazione della pianificazione particolareggiata ovvero di aggiornamento di quella esistente;
- b) le risorse finanziarie destinabili per il successivo triennio all'attuazione e gestione del parco o riserva e le modalità di reperimento delle restanti risorse eventualmente necessarie;
- c) le unità di personale della Regione messe a disposizione dell'Ente gestore per l'esplicazione delle attività di cui agli articoli 38 e 57;
- d) le indicazioni programmatiche relative ai contenuti del piano di conservazione e sviluppo;
- e) le unità di personale della Regione e degli Enti locali messi a disposizione in attesa delle assunzioni di personale di cui all'articolo 30, comma 1;
- f) le modalità di gestione della riserva, ai sensi dell'articolo 31.

3.

(ABROGATO)

4.

(ABROGATO)

5.

(ABROGATO)

Art. 11

(Piano di conservazione e sviluppo)

1. Per ogni singolo parco o riserva istituito, l'Amministrazione regionale provvede alla formazione di un piano di conservazione e sviluppo (PCS) con le modalità di cui all'articolo 17.

2. I Comuni il cui territorio sia in tutto o in parte compreso nel perimetro del parco o riserva partecipano alla formazione del PCS secondo la procedura prevista all'articolo 17.

Art. 12

(Contenuti del PCS)

1. Il PCS contiene:

a) la perimetrazione del territorio del parco o della riserva, che precisa definitivamente quella provvisoriamente indicata dalla legge istitutiva;

b) la suddivisione del territorio del parco o della riserva nelle seguenti zone:

- 1) zona RN di tutela naturalistica: dove l'ambiente naturale e il paesaggio sono conservati nella loro integrità e nella quale sono ammessi esclusivamente interventi di ripristino o di restauro di ecosistemi degradati, danneggiati o compromessi sotto il profilo naturalistico;
- 2) zona RG di tutela generale: nella quale è perseguito il fine di uno sviluppo sociale ed economico attraverso attività compatibili con la conservazione della natura;

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

- 3) zona RP: destinata ad infrastrutture e strutture funzionali al parco o alla riserva;
 - c) la perimetrazione provvisoria delle eventuali aree contigue al parco o riserva, denominate AC, avuto riguardo alle connessioni con i valori naturalistici presenti nel parco o nella riserva;
 - d) gli interventi proposti per lo sviluppo socioeconomico e culturale che si prevedono per la realizzazione del parco, da individuarsi in un programma suddiviso in fasi;
 - e) l'individuazione dei beni immobili da acquisire alla proprietà pubblica, necessari al conseguimento degli obiettivi del PCS;
 - f) i rapporti e le interazioni con gli elementi strutturali territoriali interni ed esterni al parco e alla riserva;
 - g) l'individuazione delle attività oggetto di incentivazione da parte dell'Ente gestore del parco o dell'Organo gestore della riserva.
2. Per i territori destinati a parco la zonizzazione deve prevedere tutte le suddivisioni territoriali di cui al comma 1, lettera b); per i territori destinati a riserva la zonizzazione può essere limitata alla sola zona RN.

Art. 13

(Elementi del PCS)

1. Il PCS è costituito da:
 - a) una relazione illustrativa delle caratteristiche naturalistiche, sociali, economiche e culturali delle aree oggetto del piano, degli interventi proposti per la tutela, la conservazione della natura e dello sviluppo socioeconomico e culturale che si prevedono con la realizzazione del parco o riserva, che contenga la previsione di massima degli oneri finanziari per l'esecuzione del programma degli interventi, ivi compreso l'onere per l'istituzione e la gestione delle aree protette;
 - b) le norme di attuazione urbanistico-edilizie, con riferimento alle varie zone e parti del piano;
 - c) rappresentazioni grafiche in numero e scala opportuna, ivi compresi gli elaborati necessari a rappresentare gli elementi territoriali delle aree oggetto del piano e la loro organizzazione in rapporto al sistema delle attrezzature e servizi per la gestione e la fruizione;
 - d) gli elementi catastali degli immobili da acquisire per l'esecuzione del piano.

Art. 14

(Effetti del PCS)

1. Successivamente all'adozione del PCS, il Sindaco, su parere della Commissione edilizia, sospende, con provvedimento motivato da notificare al richiedente, ogni determinazione sulle domande di concessione od autorizzazione edilizia per interventi in contrasto con il PCS.
2. L'approvazione del PCS ha effetto di dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità per gli interventi previsti e legittima l'espropriazione, a favore dell'Ente parco o, nel caso di riserve, del soggetto gestore pubblico ovvero del Comune territorialmente competente, dei beni per i quali sia prevista l'acquisizione alla pubblica proprietà, nonché la loro occupazione temporanea o d'urgenza.
3. Il PCS ha valore di piano paesistico, ai sensi del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e di piano urbanistico e sostituisce, ovvero attua, i piani paesistici ed i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello.
4. I piani e i progetti di cui all'articolo 19, comma 3, devono essere predisposti conformemente alle previsioni del PCS.
5. I piani e i progetti di cui all'articolo 19, comma 3, in vigore alla data di approvazione del PCS, rimangono efficaci fino alla loro scadenza, salvo quanto stabilito al comma 6.
6. I piani di settore eventualmente in contrasto con le previsioni del PCS sono adeguati entro un anno dagli organi competenti. In caso di inadempimento vi provvede l'Amministrazione regionale.

Art. 15

(Criteri di redazione dei PCS)

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi di concerto con l'Assessore regionale alla pianificazione territoriale, sono approvati i criteri metodologici per la redazione dei PCS. Il decreto del Presidente della Giunta regionale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al comma 1 è emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. In attesa di tale adempimento, vigono, in quanto compatibili con la presente legge, i criteri metodologici per la redazione dei piani di conservazione e sviluppo dei parchi e dei piani particolareggiati degli ambiti di tutela ambientale, approvati con deliberazione della Giunta regionale 22 febbraio 1984, n. 741.

Art. 16

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

(Attività agricole e silvo-pastorali)

1. Le attività agricole e silvo-pastorali rientrano tra le economie locali da qualificare e valorizzare nelle aree protette di cui all'articolo 2.
2. I PCS, al fine di consentire la continuità delle attività di cui al comma 1, devono tener conto prioritariamente:
 - a) per le attività agricole:
 - 1) delle colture e degli allevamenti esercitati al momento dell'istituzione dell'area protetta per i quali deve essere garantita l'economicità aziendale;
 - 2) della possibilità di aprire o ampliare le strade finalizzate alle attività agricole;
 - 3) della possibilità di intervenire per la manutenzione ordinaria e straordinaria, per il ripristino e il restauro conservativo e per la nuova costruzione di fabbricati rurali e delle relative pertinenze, nel rispetto delle vigenti normative urbanistiche;
 - b) per le attività silvo-pastorali:
 - 1) delle zone destinate a pascolo e delle zone forestate al momento dell'istituzione dell'area protetta;
 - 2) della gestione dei pascoli e dei boschi, nel rispetto delle vigenti normative nazionali e regionali in materia;
 - 3) della possibilità di aprire o ampliare le strade finalizzate alle attività silvo-pastorali;
 - 4) della possibilità di intervenire per la manutenzione ordinaria e straordinaria, per il ripristino e il restauro conservativo e per la nuova costruzione di fabbricati rurali e delle relative pertinenze, nel rispetto delle vigenti normative urbanistiche.
3. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 17, comma 1, limitatamente alle zone RG e RP dei PCS dei parchi e sino alla prima verifica di cui all'articolo 3, comma 3.

Art. 17

(Procedure di formazione del PCS)

1. In attuazione delle indicazioni dell'accordo di programma di cui all'articolo 10, l'Organo gestore provvede alla redazione del PCS, ovvero all'adeguamento del PCS esistente ai contenuti della presente legge. Il PCS è adottato, con apposita deliberazione, entro e non oltre sessanta giorni dall'invio, dall'Ente parco di cui all'articolo 19 o dall'Organo gestore della riserva di cui all'articolo 31, di seguito denominati Organo gestore.
2. Successive rielaborazioni e varianti del PCS, eventualmente necessarie, sono redatte dall'Organo gestore ed adottate con apposita deliberazione.
3. Per la redazione delle parti specialistiche del PCS o relative varianti, l'Amministrazione regionale o l'Organo gestore, qualora non dispongano di specifiche professionalità, possono, in via eccezionale, ricorrere ad incarichi di consulenza esterni.
4. Nel caso di un parco o di una riserva già dotati di piano finanziato ai sensi della legge regionale 11/1983, l'Amministrazione regionale utilizza gli elaborati esistenti per le finalità del presente articolo.
5. Dopo l'adozione, il PCS viene depositato presso la segreteria comunale di ognuno dei Comuni compresi nel perimetro del parco o riserva per la durata di trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione e di presentare all'Organo gestore, che le trasmette all'Amministrazione regionale ed ai Comuni interessati, le proprie osservazioni e, se proprietario di immobili vincolati, le proprie opposizioni.
6. L'effettuato deposito è reso noto al pubblico con la pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione e con l'annuncio su almeno due quotidiani maggiormente diffusi nell'area territoriale del parco o riserva.
7. Nei sessanta giorni successivi al termine di deposito, i Consigli comunali esprimono le proprie valutazioni sul PCS e sulle osservazioni ed opposizioni presentate e le trasmettono all'Organo gestore che si esprime in merito. L'Organo gestore provvede direttamente ad apportare le modificazioni al PCS ritenute accoglibili.
8. Il PCS è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi e previo parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8.
9. Il decreto del Presidente della Giunta regionale è depositato presso la segreteria dei Comuni compresi nel perimetro del parco o della riserva, disponibile alla libera visione del pubblico, ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 18

(Regolamento)

1. Il regolamento del parco o della riserva disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il loro ambito territoriale e, in particolare, contiene le norme per:
 - a) l'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali;
 - b) la gestione della flora e della fauna selvatica;
 - c) le attività scientifiche, didattiche, educative e di promozione;
 - d) le attività sportive, ricreative e turistiche compatibili con la tutela dell'ambiente;
 - e) la circolazione dei veicoli a motore.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

2. Il regolamento inoltre:
 - a) individua le attivita' che l'Organo gestore puo' disciplinare con apposite disposizioni da pubblicarsi all'Albo dei Comuni interessati dal parco o dalla riserva;
 - b) stabilisce le attivita' vietate all'interno del territorio del parco o della riserva e disciplina le eventuali deroghe ai divieti;
- c) disciplina i criteri e le modalita' di corresponsione degli indennizzi di cui all'articolo 33;
- d) individua le attivita', i prodotti e i servizi sui quali concedere a terzi il diritto d'uso del nome e dell'emblema del parco o della riserva.
3. In sede di prima applicazione della legge istitutiva, l'Amministrazione regionale, sentito il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8, predispone il regolamento da inviare all'Organo gestore, che viene adottato dallo stesso, entro sessanta giorni dalla comunicazione, con le eventuali modificazioni necessarie alla specifica realta' del parco o riserva.
4. Trascorso il termine di cui al comma 3, il regolamento e' approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi, sentito, limitatamente alle modificazioni introdotte, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8.
5. Trascorso il termine di cui al comma 3 senza l'adempimento da parte dell'Organo gestore, il regolamento viene adottato e successivamente approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi.
6. Successive modifiche del regolamento sono adottate dall'Organo gestore ed approvate con la procedura di cui al comma 4.

SEZIONE III
Gestione del parco

Art. 19
(Ente gestore del parco)

1. La gestione del parco e' affidata ad un apposito ente, di seguito denominato Ente parco, sottoposto alla vigilanza della Regione.
2. L'Ente parco persegue le finalita' indicate nella presente legge e svolge le funzioni tecnico-operative necessarie ad attuare il PCS e il regolamento del parco.
3. L'Ente parco esprime, limitatamente al territorio compreso nel perimetro del parco, parere vincolante sui seguenti atti:
 - a) progetti dei piani di assestamento delle proprieta' silvo-pastorali;
 - b) progetti delle attivita' estrattive di minerali ed inerti;
 - c) progetti di sistemazione idraulica, idraulico- forestale e idraulico-agraria;
 - d) progetti di opere soggette a concessione edilizia o accertamento di compatibilita' urbanistica.
4. I pareri di cui al comma 3 sono resi nel termine di trenta giorni, durante il quale sono sospesi i termini dei procedimenti ai quali essi afferiscono.
5. I pareri di competenza della Regione su opere ed interventi d'iniziativa dello Stato e di enti od organismi statali, che interessino il territorio di parchi, sono resi previo parere vincolante dei rispettivi Enti parco.
6. L'Ente parco, per l'attuazione dei propri servizi od attivita', esclusa la vigilanza, puo' stipulare convenzioni con enti pubblici e con soggetti privati.

Art. 20
(Organi)

1. Gli organi dell'Ente parco sono:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio direttivo;
 - c) il Collegio dei Revisori dei conti;
 - d) la Consulta.

Art. 21
(Presidente)

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente parco, convoca e presiede il Consiglio direttivo, vigila sulla esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio direttivo.
2. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, e' sostituito da un componente del Consiglio direttivo designato dal Presidente medesimo.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

Art. 22
(Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo e' composto:
 - a) dai Sindaci dei Comuni il cui territorio e' compreso in tutto o in parte nel perimetro delle aree protette gestite dall'Ente parco, o loro delegati;
 - b) da un ulteriore rappresentante, per ogni Comune la cui superficie inclusa nelle aree protette di cui alla lettera a) superi il trenta per cento del territorio complessivo gestito dall'Ente parco;
 - c) da esperti, in numero da uno a tre, in materia di parchi naturali, designati dalla Regione e scelti secondo i criteri indicati nella legge istitutiva;
 - d) da rappresentanti, in numero da uno a due, delle categorie economiche relative alle attivita' maggiormente presenti nel parco, individuati nella legge istitutiva.
2. Del Consiglio direttivo fanno altresì parte a tutti gli effetti i Sindaci dei Comuni il cui territorio sia compreso in tutto o in parte nelle riserve delle quali l'Ente parco assume la gestione, con le modalita' di cui agli articoli 10 e 31. La partecipazione al Consiglio direttivo consegue all'avvenuta assunzione della gestione, anche successivamente alla formale costituzione della stessa.
3. Il Consiglio direttivo, adotta, con le procedure di cui agli articoli 17 e 18, il PCS e il regolamento del parco.
4. Il Consiglio direttivo delibera:
 - a) la nomina del Presidente scelto tra i componenti di cui alla lettera a) del comma 1;
 - b) il piano annuale e pluriennale di gestione della fauna;
 - c) il piano annuale e pluriennale per la fruizione turistico-naturalistica, la divulgazione e l'educazione ambientale;
 - d) il piano annuale e pluriennale per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni utilizzati dall'Ente parco;
 - e) il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
 - f) la disciplina delle attivita' individuate dal regolamento, di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a);
 - g) il regolamento per il funzionamento degli organi collegiali;
 - h) il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione, comprensivo della determinazione della dotazione organica dell'Ente parco;
 - i) l'acquisto, l'alienazione e la locazione ultranovenale di beni immobili;
 - l) la partecipazione a societa' e associazioni;
 - m) i pareri di cui all'articolo 19, commi 3 e 5.
5. Il Consiglio direttivo dura in carica cinque anni ed e' nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi.
6. I componenti di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2 restano in carica fino alla durata del rispettivo mandato; quelli di cui al comma 1, lettera b), fino alla successiva elezione degli organi del Comune rispettivamente rappresentato. Entro quarantacinque giorni successivi alla scadenza del mandato di Sindaco, il Presidente in carica convoca il Consiglio direttivo per la nomina del nuovo Presidente. Durante detto periodo possono essere adottati solo gli atti urgenti e indifferibili, indicandone i motivi.
7. I nominativi del Presidente e del suo sostituto sono comunicati alla Giunta regionale, tramite la Azienda dei parchi e delle foreste regionali, entro quindici giorni dalla data della nomina.

Art. 23
(Collegio dei Revisori dei conti)

1. Il Collegio dei Revisori dei conti e' nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi, ed e' composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti, scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
2. Il Collegio dura in carica quattro anni.
3. Il Collegio esercita il controllo amministrativo-contabile sull'Ente parco e in particolare provvede:
 - a) alla redazione, prima dell'approvazione dei conti consuntivi e del patrimonio, di una relazione sulla gestione e sui relativi risultati economici e finanziari;
 - b) alla verifica, almeno trimestrale, della situazione di cassa e dell'andamento finanziario e patrimoniale;
 - c) alla vigilanza, attraverso l'esame degli atti e dei documenti contabili, sulla regolarita' dell'amministrazione, nonche' alla formulazione degli eventuali rilievi e suggerimenti.
4. I Revisori dei conti partecipano di diritto alle sedute del Consiglio direttivo delle quali devono ricevere comunicazione.
5. I componenti del Collegio dei Revisori dei conti possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad ispezioni e controlli e possono richiedere la documentazione delle entrate e delle spese dell'Ente parco.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

Art. 24
(Consulta)

1. Presso ogni Ente parco e' istituita una Consulta dei rappresentanti di associazioni e categorie economiche maggiormente rappresentative nel territorio del parco.
2. La Consulta esprime parere su programmi ed interventi riguardanti l'attivita' dell'Ente parco e puo' presentare proposte di iniziative.
3. Con apposito regolamento, approvato dal Consiglio direttivo dell'Ente parco, sono disciplinate le modalita' di costituzione ed il funzionamento della Consulta.

Art. 25
(Amministrazione del patrimonio e contabilita')

1. L'esercizio finanziario dell'Ente parco coincide con quello della Regione.
2. Il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 15 novembre dell'esercizio finanziario precedente; il conto consuntivo deve essere approvato entro il 31 marzo dell'anno successivo.
3. Per quanto non previsto ed in quanto compatibili con la presente legge, si applicano le disposizioni, anche regolamentari, vigenti in materia di amministrazione del patrimonio e di contabilita' degli enti strumentali della Regione.

Art. 26
(Entrate)

1. Costituiscono entrate dell'Ente parco da destinare al conseguimento dei fini istituzionali:
 - a) i contributi della Regione e di altri enti pubblici;
 - b) i contributi ed i finanziamenti di soggetti pubblici e privati per la realizzazione di specifici progetti;
 - c) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 13 bis, comma 1, lettera h), all'articolo 110 bis e all'articolo 114, comma 2 bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni;
 - d) gli eventuali redditi patrimoniali;
 - e) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti d' ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;
 - f) i proventi delle attivita' commerciali e promozionali;
 - g) i proventi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 39;
 - h) ogni altro provento acquisito in relazione all'attivita' dell'Ente.

Art. 27
(Vigilanza e controllo sugli atti)

1. L'Ente parco e' sottoposto, tramite l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali, alla vigilanza della Giunta regionale.
2. Sono trasmesse, entro quindici giorni dalla loro adozione, alla Azienda dei parchi e delle foreste regionali le deliberazioni del Consiglio direttivo dell'Ente parco concernenti:
 - a) il bilancio preventivo, e relative variazioni, e il conto consuntivo;
 - b) i piani annuali e pluriennali di attivita';
 - c) il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione.
3. Le deliberazioni di cui al comma 2 diventano esecutive dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale, con provvedimento da adottarsi entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento degli atti, decorso il quale le deliberazioni diventano comunque esecutive.
4. Le deliberazioni di cui alla lettera a) del comma 2 devono essere altresì trasmesse alla Ragioneria generale per il parere di competenza.
5. L'Azienda dei parchi e delle foreste regionali puo' chiedere all'Ente parco, entro quindici giorni dal ricevimento delle deliberazioni di cui al comma 2, elementi integrativi di giudizio. In tal caso, il termine di cui al comma 3 decorre dalla data di effettivo ricevimento degli elementi integrativi.
6. Le deliberazioni si intendono decadute qualora l'Ente parco non ottemperi, entro quindici giorni dalla data di ricevimento, alla richiesta dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali.
7. Entro i termini di cui ai commi 3 e 5 le deliberazioni possono essere annullate per vizi di legittimita' ovvero rinviate a nuovo esame per ragioni di merito, con deliberazione della Giunta regionale.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

8. In sede di riesame dell'atto, la conferma integrale o parziale delle disposizioni censurate puo' essere disposta soltanto mediante deliberazione presa con la maggioranza assoluta dei componenti in carica dell'organo deliberante dell'Ente parco.
9. La deliberazione di conferma, integrale o parziale, e la deliberazione di riforma dell'atto, in conformita' dei rilievi formulati, quando non contengano altre modificazioni, sono soggette al solo controllo di legittimita'.
10. Le deliberazioni del Consiglio direttivo che non rientrano nella previsione del comma 2 diventano esecutive al termine della loro pubblicazione all'albo dell'Ente parco da effettuarsi entro otto giorni dalla rispettiva adozione e per la durata di dieci giorni.

Art. 28

(Controllo sostitutivo)

1. La Giunta regionale puo' disporre, in ogni tempo, indagini, ispezioni o verifiche sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente parco, al fine di assicurare l'ordinato funzionamento dello stesso e, ove sia omesso o ritardato un atto obbligatorio, puo' inviare, previa diffida all'organo responsabile, un Commissario per l'adozione dell'atto medesimo.
2. Gli organi dell'Ente parco possono essere sciolti dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi, per grave violazione di legge e regolamento, in caso di dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo, ovvero per altre gravi irregolarita' tali da compromettere il normale funzionamento.
3. Gli organi dell'Ente parco sono inoltre sciolti, con le modalita' di cui al comma 2, qualora il conto consuntivo annuale presenti un disavanzo di amministrazione.
4. Nel caso di scioglimento la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi, provvede alla nomina di un Commissario straordinario cui sono attribuiti tutti i poteri degli organi sciolti.
5. Con il medesimo provvedimento e' stabilito il termine per la ricostituzione degli organi dell'Ente parco che comunque deve avere luogo entro il termine di sei mesi dalla data del relativo scioglimento.

Art. 29

(Direttore)

1. Il Direttore esegue le deliberazioni adottate dal Consiglio direttivo ed esercita tutte le attivita' necessarie alla gestione dell'Ente parco.
2. Il Direttore partecipa alle sedute del Consiglio direttivo.
3. L'incarico di Direttore e' conferito, in relazione all'attivita' da svolgere, applicando le modalita' di assunzione, lo stato giuridico e il trattamento economico previsti per i dipendenti regionali con qualifica di dirigente.

4.

(ABROGATO)

5.

(ABROGATO)

Art. 30

(Personale)

1. L'Ente parco determina il proprio fabbisogno organico provvedendo direttamente alle assunzioni di personale.
2. Al fine di garantire, in sede di prima applicazione, la necessaria funzionalita' ed operativita' in attesa di procedere alle assunzioni di cui al comma 1, la Regione e gli Enti locali assegnano agli Enti parco personale in posizione di comando nei limiti della dotazione organica provvisoria determinata ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera e).
3. Le funzioni di tutela di cui all'articolo 57, comma 2, nonche' quelle di vigilanza ai sensi dell'articolo 38 sono comunque svolte da personale del Corpo forestale regionale con posizione di lavoro parco che, a tale fine, puo' essere assegnato in posizione di comando presso gli Enti parco secondo i contingenti numerici stabiliti ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera c).
4. I comandi di personale regionale possono essere disposti anche in deroga ai limiti numerici e temporali di cui al capo II del titolo III della parte II della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.
5. Al personale assunto direttamente dall'Ente parco si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale della Regione, nonche' le procedure di contrattazione di cui alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18.

SEZIONE IV

Gestione delle riserve

Art. 31

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

(Modalita' di gestione)

1. In attuazione degli accordi di programma di cui all'articolo 10, alla gestione delle riserve si provvede mediante:
 - a) stipula di convenzioni con idonei soggetti pubblici o privati aventi finalita' compatibili con la presente legge, eccetto che per le funzioni di cui agli articoli 38, 39, 40 e 57, comma 2, verificando preliminarmente la disponibilita' ad assumere le funzioni da parte dei Comuni interessati, in forma singola o associata;
 - b) affidamento agli Enti parco di cui all'articolo 19 con competenza su aree protette con caratteristiche similari;
 - c) assunzione diretta da parte dell'Amministrazione regionale.
2. Per Organo gestore della riserva, ai fini della presente legge, si intende:
 - a) il soggetto pubblico o privato convenzionato ai sensi della lettera a) del comma 1;
 - b) l'Ente parco cui e' affidata la gestione ai sensi della lettera b) del comma 1;
 - c) l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali, nel caso di cui alla lettera c) del comma 1.
3. La gestione in particolare comprende:
 - a) l'attuazione delle leggi istitutive, dei piani e del regolamento.
 - b) la predisposizione di appositi piani annuali e pluriennali per la gestione della fauna e degli habitat naturali, la divulgazione e l'educazione ambientale, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni utilizzati dall'Organo gestore della riserva;
 - c) la redazione dei piani e progetti necessari nonche' la formulazione dei pareri di cui all'articolo 19.
4. Qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lettera c), l'Amministrazione regionale e' autorizzata a:
 - a) stipulare apposite convenzioni con soggetti esterni per assicurare l'adempimento delle funzioni di cui al comma 3, qualora non disponga delle professionalita' necessarie;
 - b) effettuare le spese afferenti la gestione delle riserve.

Art. 32

(Consulta)

1. Presso ogni riserva ovvero piu' riserve limitrofe e' istituita una Consulta dei rappresentanti di associazioni e categorie economiche maggiormente rappresentative nel territorio interessato.
2. La Consulta esprime parere su programmi ed interventi riguardanti l'attivita' della riserva e puo' presentare proposte di iniziative.
3. Con apposito regolamento, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi, sono disciplinate le modalita' di costituzione ed il funzionamento della Consulta.

SEZIONE V

Disposizioni comuni per la gestione di parchi e riserve

Art. 33

(Indennizzi e incentivi)

1. L'Organo gestore e' tenuto ad indennizzare i danni arrecati alla proprieta' privata in conseguenza di attivita' gestionali o le limitazioni, comportanti modificazioni all'esercizio dell'attivita' agricola in atto, conseguenti alla imposizione di vincoli e divieti, secondo le modalita' stabilite dal regolamento del parco o della riserva.
2. I PCS dei parchi o delle riserve prevedono le attivita' incentivabili anche economicamente per il raggiungimento di speciali obiettivi di gestione territoriale, mantenimento, conservazione e ripristino ambientale. Tali attivita' possono essere individuate anche se ubicate nelle aree contigue; in tal caso gli incentivi sono graduati in relazione alla qualita' del regime vincolistico.
3. Ai Comuni il cui territorio e' compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco o di una riserva e' attribuita prioritaria nella concessione dei finanziamenti regionali, statali e comunitari per opere ed attivita' comprese entro i confini del parco o della riserva o direttamente connesse con la gestione degli stessi, in materia di:
 - a) restauro dei centri storici primari e di edifici di particolare valore storico e culturale;
 - b) recupero dei nuclei abitati rurali;
 - c) opere igienico - sanitarie ed idropotabili, di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, nonche' di sistemazione di dissesti idrogeologici;
 - d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, anche nell'ambito delle attivita' agricole e forestali;
 - e) attivita' culturali e di formazione, aventi le finalita' della presente legge, ivi compresi gli studi e le ricerche in materia di aree protette, attuate da istituzioni scientifiche e scolastiche convenzionate con l'Organo gestore;
 - f) agriturismo;
 - g) attivita' sportive compatibili;

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

- h) strutture per la utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale, nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili;
- i) attività artigianali tradizionali.
4. Limitatamente ai Comuni il cui territorio è compreso in tutto o in parte entro i confini di un parco, è attribuita priorità per la concessione di finanziamenti regionali, statali e comunitari, da destinare a strutture ricettive.
5. La medesima priorità è attribuita ai privati, singoli o associati, che intendono realizzare iniziative produttive o di servizio nelle materie di cui ai commi 3 e 4.
6. Al fine di assicurare la priorità di cui ai commi 3, 4 e 5, la Regione, le Province e le Comunità montane, annualmente in sede di approvazione del bilancio pluriennale e del bilancio di previsione, individuano nell'ambito delle funzioni di competenza quelle in cui sono ricomprese le materie di cui ai commi 3 e 4 e determinano la quota parte di stanziamento ad esse riservate.
7. La Regione, nell'ambito della legislazione di settore, promuove e sostiene, assicurando priorità nella erogazione delle agevolazioni, cooperative tra i residenti nei Comuni i cui territori siano ricompresi in aree protette, che esercitino le attività di cui ai commi 3 e 4.
8. L'Organo gestore può concedere, a mezzo di specifiche convenzioni, l'uso del nome e dell'emblema del parco o della riserva o di marchi di qualità, da utilizzarsi nella commercializzazione di prodotti agricoli e loro derivati, nonché di prodotti e servizi artigianali provenienti dal territorio del parco o della riserva che presentino i requisiti di qualità disciplinati nella convenzione e che siano compatibili con le finalità del parco o della riserva.
9. L'Organo gestore può stipulare apposite convenzioni con le guide naturalistiche di cui alla legge regionale 10 gennaio 1987, n. 2, al fine di incentivare la conoscenza e la corretta fruizione dell'ambiente naturale.
10. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali e delle vicinie, che sono esercitati secondo le consuetudini locali. Eventuali diritti esclusivi di caccia delle collettività locali o altri usi civici di prelievi faunistici sono liquidati dal competente Commissario per la liquidazione degli usi civici ad istanza dell'Organo gestore.

Art. 34

(Agevolazioni)

1. Le attività di cessione di materiale divulgativo, educativo e propagandistico di prodotti ecologici, nonché le prestazioni di servizi esercitate direttamente dall'Organo gestore non sono sottoposte alla normativa per la disciplina del commercio, fermo restando il rispetto della vigente legislazione fiscale.

Art. 35

(Formazione ed aggiornamento professionale)

1. Nella predisposizione dei piani regionali di formazione professionale, di cui alla legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, sono previsti corsi specifici e periodici di formazione e aggiornamento del personale addetto alla gestione dei parchi e delle riserve.
2. La Giunta regionale stipula altresì convenzioni con Università, istituti o enti specializzati per la formazione e l'aggiornamento del personale docente per i corsi previsti dal presente articolo.

Art. 36

(Disciplina della gestione della fauna)

1. L'Organo gestore provvede alla gestione della fauna selvatica, compresa l'ittiofauna, all'interno del territorio di competenza.
2. Ai fini di cui al comma 1, sentito il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8, è predisposto il piano pluriennale di conservazione, miglioramento e sviluppo del patrimonio faunistico.
3. La fauna selvatica non può essere oggetto di prelievo venatorio all'interno del territorio del parco e della riserva, ai sensi dell'articolo 22, comma 6, della legge 394/1991.
4. Fatta salva l'attività di pesca professionale e sportiva, nel territorio del parco o della riserva è vietata qualsiasi forma di cattura della fauna, tenuto conto di quanto previsto ai commi 5 e 6.
5. L'Organo gestore, al fine di ricomporre eventuali squilibri ecologici accertati attraverso specifici programmi di monitoraggio, può comunque autorizzare o disporre i prelievi faunistici che si rendessero necessari per l'effettuazione dei monitoraggi sanitari medesimi o a fini eutanasci, avvalendosi di proprio personale ovvero dei soci, con priorità ai residenti da almeno 5 anni, all'uopo autorizzati, delle riserve di caccia ricadenti nei comuni compresi nel territorio dell'area protetta, ovvero ancora di persone all'uopo autorizzate sotto il diretto controllo dell'Organo medesimo. Le modalità dei prelievi sono indicate in apposito regolamento del Parco redatto ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

394 (Legge quadro sulle aree protette), concordato con il competente Servizio della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali.

5 bis. L'Organo gestore definisce all'interno del piano pluriennale di cui al comma 2 gli specifici programmi di monitoraggio sanitari, da effettuare in coerenza e collaborazione con i programmi di monitoraggio sanitario di cui all'articolo 9 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).

6. Nel territorio del parco o della riserva la gestione dell'ittiofauna e l'attività della pesca sportiva sono disciplinate annualmente dall'Ente tutela pesca del Friuli-Venezia Giulia, che vi provvede, in conformità al piano di cui al comma 2, di intesa con l'Organo gestore. Per le acque del demanio marittimo interno l'intesa non è richiesta.

7. Ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, l'Organo gestore può dotarsi di strutture per il soccorso e la detenzione temporanea finalizzata alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà.

8. Al fine di salvaguardare il patrimonio biologico della fauna selvatica autoctona non possono essere costituite aziende agri-turistico-venatorie, previste dall'articolo 16 della legge 157/1992, ad una distanza dal perimetro dell'area protetta inferiore a due chilometri nelle zone classificate montane ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e a tre chilometri nelle rimanenti zone.

Art. 37

(Disciplina delle aree contigue)

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Organo gestore, successivamente all'approvazione del PCS ed entro centottanta giorni dall'approvazione stessa, può essere emanata la disciplina relativa alle aree contigue perimetrate in via provvisoria ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), relative a ciascun parco o riserva.

2. Col medesimo decreto del Presidente della Giunta regionale è approvata la perimetrazione definitiva delle aree contigue al parco o alla riserva.

3. La disciplina di cui al comma 1 e la perimetrazione di cui al comma 2 sono approvate previa intesa con gli Enti locali interessati. Ove l'intesa non si realizzi entro sessanta giorni, l'Amministrazione regionale procede motivatamente agli adempimenti di cui al comma 1.

4. All'interno delle aree contigue l'attività venatoria è esercitata dai soci delle riserve di caccia di diritto il cui territorio è stato, in tutto o in parte, ricompreso nell'area protetta, che assicurano la gestione dell'attività, d'intesa con l'Organo gestore dell'area protetta.

Art. 38

(Vigilanza)

1. Al personale del Corpo forestale regionale con posizione di lavoro parco sono attribuiti i compiti di vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni alle norme poste dalla presente legge, dalle singole leggi istitutive, dai regolamenti dei parchi e delle riserve e dagli strumenti ad essi subordinati.

2. Le funzioni di vigilanza di cui al comma 1 sono esercitate altresì dal restante personale del Corpo forestale regionale, dalle guardie e marescialli dipendenti dall'Ente tutela pesca del Friuli-Venezia Giulia, dagli agenti ittico-venatori delle Amministrazioni provinciali e dal personale di vigilanza comunale.

3. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, l'Organo gestore promuove l'adozione di misure di coordinamento delle attività di vigilanza nel territorio del parco o della riserva e delle aree contigue, concordate con le amministrazioni di appartenenza del personale di cui al comma 2.

Art. 39

(Sanzioni)

1. Ai sensi dell'articolo 30, comma 8, della legge 394/1991 la violazione delle disposizioni della presente legge che prevedono misure di salvaguardia in vista dell'istituzione dei parchi e delle riserve e la violazione delle norme dei regolamenti dei parchi sono punite con le sanzioni penali previste dall'articolo 30, comma 1, della medesima legge 394/1991.

2. Fatte salve le altre sanzioni penali, al di fuori ed in aggiunta delle fattispecie di cui al comma 1, chiunque violi prescrizioni e divieti previsti dalla presente legge o dal regolamento della riserva, ovvero dalle norme di gestione dei beni immobili del patrimonio regionale di cui all'articolo 79, comma 1, soggiace alla sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000.

3. Chiunque violi le disposizioni emanate dall'Organo gestore ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera a), soggiace alla sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

4. Chiunque violi le norme di cui all'articolo 4, comma 1, soggiace alla sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000.
5. Chiunque esegua lavori, opere o manufatti, in violazione delle norme della presente legge ovvero del regolamento del parco o della riserva o chi, in violazione delle norme medesime, arrechi danno alla flora o alla fauna del parco o della riserva, ovvero in qualsiasi modo manometta, alteri o deturpi le localita' o le cose protette, e' tenuto altresì alla riduzione in pristino secondo modalita' tecniche stabilite dal Direttore dall'Ente parco ovvero, per le riserve, dal Direttore dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali.
6. Il Direttore dell'Ente parco ovvero, per le riserve, il Direttore dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali, qualora sia accertato l'inizio di lavori o l'esercizio di attivita' in violazione delle norme indicate al comma 5, dispone l'immediata sospensione dei lavori o dell'attivita' medesima e ordina la riduzione in pristino.
7. Qualora il responsabile, sebbene regolarmente diffidato, non ottemperi entro il termine prescritto, la riduzione in pristino di cui al comma 5 e' eseguita d'ufficio e le spese relative sono a carico del trasgressore e sono riscosse nei modi stabiliti dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
8. Qualora la riduzione in pristino di cui al comma 5 non sia possibile, si applica, in sostituzione della sanzione di cui al comma 2, una sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 10.000.000. Nel caso di violazioni che comportino danni ambientali di minima entita' si applica la sola sanzione di cui al comma 2.
9. Per le violazioni delle norme di attuazione urbanistico-edilizie del PCS del parco o della riserva, trovano applicazione le disposizioni di cui al titolo VII della legge regionale 52/1991.

Art. 40

(Determinazione ed irrogazione delle sanzioni)

1. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 2, 3 e 8 dell'articolo 39 sono determinate ed irrogate dal Direttore dell'Ente parco. Le medesime sanzioni amministrative, qualora riguardino le riserve, nonche' la sanzione amministrativa di cui al comma 4 dell'articolo 39 sono determinate ed irrogate dal Direttore dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali. Nelle more dell'assegnazione dell'incarico di Direttore dell'Ente parco, tale competenza e' esercitata, anche per i parchi, dal Direttore dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali.
2. Per le procedure di determinazione e di irrogazione delle sanzioni si applicano le norme della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, nonche' per quanto in essa non previsto, le norme della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. I proventi delle sanzioni sono introitati dall'Organo gestore.

CAPO III

DISPOSIZIONI ISTITUTIVE DI PARCHI E RISERVE

Art. 41

(Istituzione del Parco naturale delle Dolomiti Friulane)

1. E' istituito il Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane.
2. Il territorio interessato dal Parco di cui al comma 1 e' perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:50.000 allegata alla presente legge (Allegato 1).
3. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento del Parco di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 10 a 18.

Art. 42

(Istituzione del Parco naturale delle Prealpi Giulie)

1. E' istituito il Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie.
2. Il territorio interessato dal Parco di cui al comma 1 e' perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:50.000 allegata alla presente legge (Allegato 2).
3. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento del Parco di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 10 a 18.

Art. 43

(Istituzione della Riserva naturale del Lago di Cornino)

1. E' istituita la Riserva naturale regionale del Lago di Cornino.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 e' perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente legge (Allegato 3).
3. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 10 a 18.

Art. 43 bis

(Istituzione della Riserva naturale della Val Alba)

1. E' istituita la Riserva naturale regionale della Val Alba.
2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 e' perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:50.000 allegata alla presente legge (Allegato 3 bis).
3. Entro il 31 dicembre 2007 l'Amministrazione regionale e l'Organo gestore provvedono agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 10 a 18.

Art. 44

(Istituzione della Riserva naturale della Valle Canal Novo)

1. E' istituita la Riserva naturale regionale della Valle Canal Novo.
2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 e' perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente legge (Allegato 4).
3. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 10 a 18.

Art. 45

(Istituzione della Riserva naturale delle Foci dello Stella)

1. E' istituita la Riserva naturale regionale delle Foci dello Stella.
2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 e' perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente legge (Allegato 5).
3. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 10 a 18.

Art. 46

(Istituzione della Riserva naturale della Valle Cavanata)

1. E' istituita la Riserva naturale regionale della Valle Cavanata.
2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 e' perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente legge (Allegato 6).
3. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 10 a 18.
4. I beni di proprieta' regionale ricadenti all'interno della Riserva di cui al comma 1 sono affidati, in deroga a quanto disposto dall'articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, come modificato dall'articolo 10 della legge regionale 26 agosto 1983, n. 75, e dall'articolo 9 della legge regionale 6 dicembre 1983, n. 83, alla gestione diretta dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali.
- 4 bis. In attuazione del disposto di cui all'articolo 21, comma 7, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, i beni immobili di proprieta' dell'ERSA, situati all'interno della Riserva naturale regionale della Valle Cavanata, acquistati al patrimonio dall'ERSA con finanziamenti regionali, sono trasferiti in proprieta' al patrimonio dell'Amministrazione regionale.

Art. 47

(Istituzione della Riserva naturale della Foce dell'Isonzo)

1. E' istituita la Riserva naturale regionale della Foce dell'Isonzo.
2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 e' perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:50.000 allegata alla presente legge (Allegato 7).
3. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

da 10 a 18.

Art. 48

(Istituzione della Riserva naturale dei Laghi di Doberdo' e Pietrarossa)

1. E' istituita la Riserva naturale regionale dei Laghi di Doberdo' e Pietrarossa.
2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 e' perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente legge (Allegato 8).
3. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 10 a 18.

Art. 49

(Istituzione della Riserva naturale delle Falesie di Duino)

1. E' istituita la Riserva naturale regionale delle Falesie di Duino.
2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 e' perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente legge (Allegato 9).
3. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 10 a 18.

Art. 50

(Istituzione della Riserva naturale del Monte Lanaro)

1. E' istituita la Riserva naturale regionale del Monte Lanaro.
2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 e' perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente legge (Allegato 10).
3. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 10 a 18.

Art. 51

(Istituzione della Riserva naturale del Monte Orsario)

1. E' istituita la Riserva naturale regionale del Monte Orsario.
2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 e' perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente legge (Allegato 11).
3. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 10 a 18.

Art. 52

(Istituzione della Riserva naturale della Val Rosandra)

1. E' istituita la Riserva naturale regionale della Val Rosandra.
2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 e' perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente legge (Allegato 12).
3. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 10 a 18.

CAPO IV

ISTITUZIONE DEGLI ENTI PARCO

Art. 53

(Ente gestore del Parco naturale delle Dolomiti Friulane)

1. E' istituito l'Ente parco naturale delle Dolomiti Friulane con sede in Cimolais.
2. Il Consiglio direttivo dell'Ente di cui al comma 1 e' cosi' composto:

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

- a) il Sindaco del Comune di Andreis o suo delegato;
 - b) il Sindaco del Comune di Cimolais o suo delegato;
 - c) il Sindaco del Comune di Claut o suo delegato;
 - d) il Sindaco del Comune di Erto e Casso o suo delegato;
 - e) il Sindaco del Comune di Forni di Sopra o suo delegato;
 - f) il Sindaco del Comune di Forni di Sotto o suo delegato;
 - g) il Sindaco del Comune di Frisanco o suo delegato;
 - h) il Sindaco del Comune di Tramonti di Sopra o suo delegato;
 - i) un esperto nella gestione dei parchi naturali designato dalla Regione tra una terna di nomi proposti congiuntamente dalle seguenti Associazioni ambientaliste: WWF-Fondo mondiale per la natura, CAI-TAM e Legambiente;
 - l) un naturalista o biologo esperto nella gestione dei parchi naturali designato dalla Regione tra una terna di nomi proposti congiuntamente dalla Associazione italiana naturalisti e dalla Delegazione regionale dell'Ordine nazionale dei biologi;
 - m) un agronomo o forestale esperto nella gestione dei parchi naturali designato dalla Regione tra una terna di nomi proposti dalla Federazione regionale degli Ordini dei dottori agronomi e forestali;
 - n) un rappresentante degli imprenditori agricoli e forestali preferibilmente locali designato dalle principali associazioni di categoria;
 - o) un rappresentante degli imprenditori turistici preferibilmente locali designato dalle principali associazioni di categoria.
3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dei decreti di costituzione del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti, il Sindaco del Comune in cui ha sede l'Ente convoca il Consiglio direttivo che provvede alla nomina del Presidente.
4. Entro centottanta giorni dalla costituzione del Consiglio direttivo si provvede all'istituzione della Consulta ai sensi dell'articolo 24.

Art. 54

(Ente gestore del Parco naturale delle Prealpi Giulie)

1. E' istituito l'Ente parco naturale delle Prealpi Giulie, con sede in Resia.
2. Il Consiglio direttivo dell'Ente di cui al comma 1 e' cosi' composto:
 - a) il Sindaco del Comune di Chiusaforte o suo delegato;
 - b) il Sindaco del Comune di Lusevera o suo delegato;
 - c) il Sindaco del Comune di Moggio Udinese o suo delegato;
 - d) il Sindaco del Comune di Resia o suo delegato;
 - e) il Sindaco del Comune di Resiutta o suo delegato;
 - f) il Sindaco del Comune di Venzone o suo delegato;
 - g) un esperto nella gestione dei parchi naturali designato dalla Regione tra una terna di nomi proposti congiuntamente dalle seguenti Associazioni ambientaliste: WWF-Fondo mondiale per la natura, CAI-TAM e Legambiente;
 - h) un naturalista o biologo esperto nella gestione dei parchi naturali designato dalla Regione tra una terna di nomi proposti congiuntamente dalla Associazione italiana naturalisti e dalla Delegazione regionale dell'Ordine nazionale dei biologi;
 - i) un agronomo o forestale esperto nella gestione dei parchi naturali designato dalla Regione tra una terna di nomi proposti dalla Federazione regionale degli Ordini dei dottori agronomi e forestali;
 - l) un rappresentante degli imprenditori agricoli e forestali preferibilmente locali designato dalle principali associazioni di categoria;
 - m) un rappresentante degli imprenditori turistici preferibilmente locali designato dalle principali associazioni di categoria;
 - m bis) da un ulteriore rappresentante del Comune di Resia, nominato dal Consiglio comunale, come previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera b).
3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dei decreti di costituzione del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti, il Sindaco del Comune in cui ha sede l'Ente convoca il Consiglio direttivo che provvede alla nomina del Presidente.
4. Entro centottanta giorni dalla costituzione del Consiglio direttivo si provvede all'istituzione della Consulta ai sensi dell'articolo 24.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL CARSO
E PER L'AREA DEL TARVISIANO

Art. 55

(Area protetta del Carso)

1. La Regione promuove la costituzione di un'area naturale protetta di valenza nazionale ed internazionale nel Carso.
 2. La Regione promuove altresì, con le procedure di cui all'articolo 10, con le Province di Gorizia e Trieste, la Comunità montana del Carso e i Comuni interessati, un apposito accordo di programma per la perimetrazione delle aree protette ai sensi degli articoli 3 e 6 all'interno della perimetrazione del parco naturale prevista dal Piano urbanistico regionale generale, approvato con DPGR 15 settembre 1978, n. 0826/Pres.
 3. Il perimetro delle aree protette di cui al comma 2 deve comprendere almeno le aree definite ai sensi della legge 1 giugno 1971, n. 442, e non già perimetrate ai sensi degli articoli 48, 49, 50, 51 e 52, assicurando continuità territoriale fra le stesse lungo la fascia di confine.
 4. All'interno del perimetro di cui al comma 3, la conferenza di cui all'articolo 10 fra gli Enti di cui al comma 2 del presente articolo definisce le zone da destinare ad aree naturali protette ai sensi della legge 394/1991 e a parco intercomunale, formulando altresì conseguenti proposte istitutive.
 5. In attesa della costituzione di cui al comma 1, le riserve naturali regionali istituite ai sensi degli articoli 48, 49, 50, 51 e 52, sono gestite in conformità a quanto previsto dall'articolo 31.
 6. Nelle aree già previste dalla legge 442/1971 non istituite quali riserve ai sensi della presente legge vigono, fino alla definizione delle aree protette di cui ai commi 2, 3 e 4, le norme di salvaguardia di cui all'articolo 69, comma 1, lettere a) e b).
 - 7.
- (ABROGATO)
8. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Comunità montana del Carso adegua la propria dotazione organica di personale in relazione allo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo, prevedendo, in particolare, le specifiche figure professionali nel settore naturalistico, forestale e della gestione territoriale.
 9. Fino all'approvazione dell'accordo di programma previsto dall'articolo 10, la gestione delle riserve del Carso è affidata alla Direzione regionale dei parchi.

Art. 56

(Area del Tarvisiano)

1. La Regione, ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge regionale 52/1991, promuove, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la formazione di un piano territoriale regionale particolareggiato dell'area del Tarvisiano comprendente il territorio dei Comuni di Dogna, Chiusaforte, Pontebba, Malborghetto-Valbruna e Tarvisio, al fine di rendere congruente e complementare il processo di pianificazione di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6.

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
PERSONALE REGIONALE

Art. 57

(Istituzione della posizione di lavoro parco nell'ambito del
Corpo forestale regionale)

1. Per lo svolgimento delle funzioni in materia di parchi e riserve di cui alla presente legge, sono istituite rispettivamente le posizioni di lavoro di guardia-parco, capo guardia-parco e ispettore di parco nell'ambito dei profili professionali di guardia del Corpo forestale regionale (CFR), maresciallo del CFR, consigliere ispettore forestale, funzionario ispettore forestale.
2. Al personale individuato nel comma 1 sono in particolare attribuite le funzioni di tutela dei beni naturali nei parchi e nelle riserve.
3. In sede di prima applicazione della presente legge le posizioni di lavoro guardia-parco, capo guardia-parco e ispettore di parco possono essere attribuite, su domanda e previo superamento di un corso di formazione professionale di durata non inferiore a un mese, al personale del CFR già in servizio.
4. In relazione alle disposizioni del presente articolo vengono apportate le necessarie modifiche ed integrazioni al regolamento di esecuzione dell'articolo 10 della legge regionale 53/1981, come modificato dall'articolo 5 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, approvato con DPGR 29 settembre 1983, n. 0565/Pres., nonché al regolamento dei

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

concorsi pubblici per l'accesso ai profili professionali di guardia del CFR, approvato con DPGR 6 novembre 1990, n. 0558/Pres.

Art. 58

(Organico del ruolo unico regionale)

1. Per le finalita' di cui all'articolo 57, nonche' in relazione all'esercizio delle piu' articolate funzioni di tutela e vigilanza in materia di parchi e riserve, l'organico del ruolo unico regionale e' aumentato di 68 unita', di cui 50 nella qualifica di coadiutore-guardia, 10 nella qualifica di segretario-maresciallo e 8 in quella di consigliere-ispettore.

2.

(ABROGATO)

3. I consiglieri ispettori forestali assunti ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, e successive modifiche, sono impiegati per l'espletamento delle urgenti funzioni dell'Amministrazione regionale presso la Direzione regionale delle foreste e l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali.

4. All' articolo 8, comma 2, della legge regionale 20/1996, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: << d) per il profilo professionale di consigliere ispettore forestale: risoluzione di quesiti in materia di selvicoltura, botanica forestale, ecologia; >>.

CAPO VII

ISTITUZIONE DELL'AZIENDA DEI PARCHI E DELLE FORESTE
REGIONALI - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE
7/1988

Art. 59

(ABROGATO)

Art. 60

(ABROGATO)

Art. 61

(ABROGATO)

Art. 62

(Abrogazione dell'articolo 116 della legge regionale
7/1988)

1. L'articolo 116 della legge regionale 7/1988 e' abrogato.

Art. 63

(ABROGATO)

Art. 64

(ABROGATO)

Art. 65

(ABROGATO)

Art. 66

(ABROGATO)

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

Art. 67

(Abrogazione del capo II del titolo I della parte IV della legge regionale 7/1988)

1. Il capo II del titolo I della parte IV della legge regionale 7/1988 e' abrogato.

Art. 68

(Rinvio normativo)

1. Le disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, concernenti l'Azienda speciale del demanio forestale di Stato e le disposizioni della legge regionale 25 maggio 1966, n. 7, concernente l'istituzione e l'ordinamento dell'Azienda delle foreste della Regione Friuli-Venezia Giulia conservano vigore in quanto non siano in contrasto con le norme della presente legge e sino a che non si sara' diversamente provveduto dalla Regione.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 69

(Salvaguardia)

1. Fatto salvo quanto disposto al comma 2, nei parchi e nelle riserve istituiti dal capo III vigono, entro i perimetri definiti nelle cartografie allegate, fino all'approvazione dei relativi PCS, di cui all'articolo 11, le seguenti norme di salvaguardia transitorie:

- a) al di fuori delle delimitazioni dei centri edificati assunte ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, non e' consentita l'esecuzione di opere che provochino la riduzione di superfici boscate o a prato naturale o che modifichino lo stato dei corsi d'acqua o la morfologia dei suoli, salvo l'esecuzione di opere di preminente interesse pubblico, o anche di interesse privato, purché finalizzate queste ultime alla regimazione delle acque o all'approvvigionamento idrico necessario per il perseguimento di attività produttive in atto, sulle quali la Giunta regionale con propria deliberazione su proposta dell'Assessore regionale ai parchi, esprime parere vincolante entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta; trascorso tale termine, l'opera si intende assentita;
- b) non e' consentita l'adozione di strumenti urbanistici e loro varianti che aumentino l'estensione delle aree edificabili, nonché, all'interno di queste, gli indici di edificabilità, escluse le zone per attrezzature pubbliche;
- c) e' vietato l'esercizio della caccia e lo svolgimento di gare di pesca sportiva.

2. Nei parchi e nelle riserve il cui territorio, alla data di entrata in vigore della presente legge, ricada all'interno del perimetro definito da un piano di conservazione e sviluppo ovvero da un piano particolareggiato di ambito di tutela ambientale approvati ai sensi della legge regionale 11/1983, vigono quali norme di salvaguardia transitorie quelle stabilite dalle norme di attuazione dei piani suddetti, che possono essere derogate con apposita deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale ai parchi, al fine di consentire l'esecuzione di opere di preminente interesse pubblico, o anche di interesse privato, purché finalizzate queste ultime alla regimazione delle acque o all'approvvigionamento idrico necessario per il proseguimento di attività produttive in atto.

- 2 bis. Al fine di introdurre elementi di semplificazione nel procedimento amministrativo concernente gli interventi regionali nelle aree naturali protette i progetti delle opere e interventi pubblici nei parchi, riserve e biotopi naturali regionali istituiti ai sensi della presente legge, sono autorizzati con apposito decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previo parere favorevole del Consiglio comunale competente per territorio e costituiscono variante al piano regolatore generale comunale e ai piani di cui al comma 2.

Art. 70

(Aree di reperimento)

1. In attesa della definizione, da parte del Piano territoriale regionale generale di cui alla legge regionale 52/1991, del nuovo sistema delle aree protette regionali, si considerano aree di reperimento prioritario ai sensi della presente legge le seguenti:

- a) Monte Auernig;
- b) Alpi Carniche;
- c) Jof di Montasio e Jof Fuart;
- d) Laghi di Fusine;
- e) Monte Mia;
- f) Monte Matajur;
- g) Forra del Torrente Cellina;

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

- h) Foresta del Cansiglio;
- i) Fiume Livenza;
- l) Sorgive di Bars;
- m) Magredi del Cellina;
- n) Risorgive del Vinchiaruzzo;
- o) Palude Moretto;
- p) Risorgive dello Stella;
- q) Palude Selvate;
- r) Bosco Baredi;
- s) Bosco Coda di Manin;
- t) Valle Pantani;
- u) Isola di S. Andrea;
- v) Banco d'Orio;
- z) Landa Carsica.

2. Il territorio interessato dalle aree di reperimento di cui al comma 1 e' perimetrato in via provvisoria con linea rossa nelle cartografie alla scala 1:50.000, per le aree di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), h), l), p), u) e v) del comma 1, e alla scala 1:25.000, per le aree di cui alle lettere g), i), m), n), o), q), r), s), t) e z) del medesimo comma 1, allegate alla presente legge (Allegati da 13 a 33 riferiti nell'ordine alle lettere da a) a z) del comma 1).

3. Entro i perimetri di cui al comma 2, vigono le norme di salvaguardia di cui all'articolo 69, comma 1, lettere a) e b), e comma 2. L'attivita' venatoria e' disciplinata dalle vigenti norme in materia di gestione delle riserve di caccia nel territorio regionale.

Art. 71
(ABROGATO)

Art. 72
(Finanziamenti ai Comuni interessati da parchi)

1. In via transitoria, fino alla costituzione degli organi dell'Ente parco, al fine di assicurare la continuita' con le iniziative avviate ai sensi della legge regionale 11/1983, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere finanziamenti ai Comuni compresi nel parco.

2. L'Amministrazione regionale valuta le domande di concessione del finanziamento presentate dal singolo Comune avendo riguardo alla coerenza delle iniziative proposte con gli obiettivi di cui alla presente legge.

3. Le domande devono pervenire alla Azienda dei parchi e delle foreste regionali entro l'1 marzo di ciascun anno.

4. Per il primo anno di applicazione le domande di cui al comma 3 devono pervenire entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Il provvedimento di concessione del finanziamento deve indicare la spesa ammessa a finanziamento, le modalita' di erogazione dello stesso e i termini di attuazione e rendicontazione.

Art. 73
(Definizione dei procedimenti relativi ai finanziamenti erogati ai sensi della legge regionale 11/1983)

1. Gli enti gia' beneficiari di finanziamenti per l'istituzione e la gestione di parchi o ambiti di tutela ambientale ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 11/1983, come da ultimo modificato dall'articolo 92 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano ancora presentato la documentazione giustificativa delle spese sostenute a fronte dei finanziamenti concessi, possono farla pervenire alla Azienda dei parchi e delle foreste regionali entro diciotto mesi dalla medesima data. Entro lo stesso termine i suddetti enti possono procedere al completamento delle iniziative finanziate.

2. L'Azienda dei parchi e delle foreste regionali, sulla base della documentazione pervenuta definisce con specifico provvedimento la spesa finale da ritenersi ammessa a contributo; la eventuale restituzione delle somme non ammesse a contributo o non documentate entro il termine di cui al comma 1 deve avvenire entro due mesi dalla notifica del suddetto provvedimento.

3. Qualora gli enti beneficiari abbiano apportato delle variazioni ai preventivi della spesa inizialmente ammessa a contributo, con il provvedimento di cui al comma 2, l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali, accertato il rispetto delle finalita' delle iniziative gia' finanziate, approva dette variazioni e le ammette a contributo.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

Art. 74

(Destinazione dei beni immobili realizzati dai Comuni con i benefici della legge regionale 11/1983)

1. I Comuni beneficiari dei contributi di cui all'articolo 1, comma 2, numero 2, della legge regionale 11/1983, impiegati per l'esecuzione di opere, hanno l'obbligo di mantenere la destinazione d'uso dei beni immobili oggetto del contributo medesimo per un periodo di venti anni dalla data di concessione del contributo. Qualora i predetti beni ricadano nei territori di parchi e riserve istituiti ai sensi della presente legge i Comuni medesimi hanno l'obbligo di metterli a disposizione - a titolo non oneroso - dell'Ente parco o dell'Organo gestore della riserva.
2. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 comporta la revoca del contributo già concesso e l'obbligo della sua restituzione all'Amministrazione regionale, maggiorato dell'interesse del dieci per cento decorrente dalla data di erogazione.

Art. 75

(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15/1991)

1. L'articolo 1 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 18 dicembre 1992, n. 39, è sostituito dal seguente: << Art. 1
1. È vietato compiere percorsi fuoristrada con i veicoli a motore, come individuati dall'articolo 47, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'articolo 21 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico a norma del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.
2. Tra i mezzi suddetti si intendono comprese anche le motoslitte, i gatti delle nevi, gli hovercrafts, i caravan ed i rimorchi di qualsiasi genere.
3. Nell'ambito dei medesimi territori e per i mezzi di cui ai commi 1 e 2 sono vietati altresì la circolazione ed il parcheggio su tutti i sentieri e le mulattiere.
4. La presente legge non trova applicazione nei territori di cui al comma 1, ricadenti nei perimetri di parchi o riserve naturali per i quali sia in vigore il relativo regolamento. >>
2. All'articolo 3 della legge regionale 15/1991, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 39/1992 e modificato dall'articolo 119 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47, dopo la lettera d) del comma 1 è aggiunta la seguente: << d bis) i mezzi delle persone invalide o affette da ridotte capacità di deambulazione, munite dell'apposito contrassegno rilasciato dal Comune di residenza; >>
3. All'articolo 3 della legge regionale 15/1991, la lettera d) del comma 2 è abrogata.
4. All'articolo 3 della legge regionale 15/1991, il comma 3 è sostituito dal seguente: << 3. Possono essere ammessi, previa autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio, alla circolazione lungo i percorsi di cui agli articoli 1 e 2, i mezzi dei residenti nel comune interessato, per l'esecuzione di attività agro-silvo-pastorali, economico-produttive ed altre attività socialmente utili, nonché i mezzi strettamente necessari alle operazioni di gestione delle riserve di caccia. Il Comune, contestualmente all'autorizzazione, rilascia apposito contrassegno di riconoscimento da apporsi sugli automezzi autorizzati, su modello approvato dal Direttore regionale delle foreste ed è tenuto altresì a far pervenire copia dell'autorizzazione rilasciata all'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, entro quindici giorni dalla data dell'autorizzazione stessa. >>
5. All'articolo 5 della legge regionale 15/1991, come integrato dall'articolo 4 della legge regionale 39/1992, il comma 1 è sostituito dal seguente: << 1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 3, comma 2, vengono rilasciate, su richiesta motivata degli aventi titolo, in base ad idonea documentazione, dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio. >>
6. All'articolo 6 della legge regionale 15/1991, come modificato dall'articolo 5 della legge regionale 39/1992, il comma 1 è sostituito dal seguente: << 1. Gli Ispettorati ripartimentali delle foreste rilasciano d'ufficio, contestualmente all'autorizzazione, speciali contrassegni di riconoscimento da apporsi sugli automezzi autorizzati a derogare ai divieti ai sensi del comma 2 dell'articolo 3. >>
7. In via transitoria, nei perimetri dei parchi e delle riserve istituiti dalla presente legge, continua a trovare applicazione, fino all'entrata in vigore delle rispettive disposizioni regolamentari di cui all'articolo 18, la disciplina della legge regionale 15/1991, già prevista per i territori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della medesima legge regionale, nel testo antecedentemente vigente.
8. Nei territori istituiti quali parchi e riserve naturali ovvero previsti quali aree di reperimento ai sensi della presente legge, non trovano applicazione i disposti di cui ai commi 3 bis e 3 ter dell'articolo 5 della legge regionale 15/1991, come aggiunti dall'articolo 4 della legge regionale 39/1992.

Art. 76

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

(ABROGATO)

Art. 77
(Abrogazioni)

1. L'articolo 5 della legge regionale 19/1992 e' abrogato.
2.
(ABROGATO)
3.
(ABROGATO)
4. All'articolo 237 della legge regionale 7/1988, come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 8, il comma 3 e' abrogato.
5. La legge regionale 11/1983 e' abrogata.

6. La legge regionale 19 novembre 1991, n. 53, e' abrogata.
7. L' articolo 36 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16, e' abrogato.
8. L' articolo 38 della legge regionale 24/1996 e' abrogato.

Art. 78
(Cessazione dell'Azienda regionale delle foreste)

1. L'Azienda delle foreste della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, istituita con legge regionale 25 maggio 1966, n. 7, e' soppressa con il 31 dicembre 1996.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge decadono gli organi di amministrazione dell'Azienda previsti dalle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 7/1966, come sostituito dall'articolo 11 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 58, e nelle loro competenze subentra il commissario liquidatore di cui al comma 3.
3. Con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, viene nominato un commissario liquidatore scelto fra i dipendenti regionali con qualifica non inferiore alla qualifica funzionale di consigliere, con il compito di liquidare al 31 dicembre 1996 l'Azienda delle foreste, secondo le direttive che saranno impartite dalla Giunta regionale.
4. Al commissario liquidatore spetta un'indennita' mensile lorda di carica pari a lire 2.508.275.
5. Il commissario liquidatore adotta gli atti necessari alla residua gestione dell'Azienda delle foreste ed invia alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio:
 - a) entro il 31 ottobre 1996:
 - 1) lo stato di consistenza dei beni immobili gestiti dall'Azienda delle foreste;
 - 2) lo stato di consistenza dei beni mobili, registrati e non, di proprieta' dell'Azienda delle foreste che saranno attribuiti alla Amministrazione regionale;
 - 3) la ricognizione di tutti i rapporti attivi e passivi;
 - 4) l' elenco del personale operaio dipendente dall'Azienda delle foreste con l'individuazione del relativo stato giuridico ed economico;
 - b) entro il 31 marzo 1997:
 - 1) il bilancio di liquidazione dell'Ente al 31 dicembre 1996;
 - 2) lo stato ricognitivo delle opere e delle attivita' in corso al 31 dicembre 1996.
6. La Giunta regionale con propria deliberazione, assunta su proposta dell'Assessore regionale ai parchi di concerto con l'Assessore regionale alle finanze, provvede all'approvazione degli atti di cui al comma 5, lettera b), e detta le direttive per il trasferimento dei beni mobili, dei rapporti attivi e passivi non cessati e la conclusione dell'attivita' di gestione e finanziaria dell'Azienda delle foreste.
7. Intervenuta l'approvazione, il commissario liquidatore provvede alla conclusione dell'attivita' di liquidazione dell'Ente con l'attribuzione delle attivita' finanziarie all'Amministrazione regionale entro il 30 giugno 1997.
8. Gli Uffici periferici dell'Azienda delle foreste continuano l'attivita' con il personale del Corpo forestale regionale attualmente in servizio fino alla conclusione degli adempimenti del commissario liquidatore.
9. Il commissario liquidatore si avvale per lo svolgimento dei propri compiti del personale del ruolo unico regionale in servizio presso l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali.
- 9 bis. L' Amministrazione regionale e' autorizzata a sostenere le spese necessarie per il pagamento delle competenze dovute per l'anno 1997 al Presidente ed ai componenti del Collegio dei revisori dei conti dell'Azienda delle foreste.

Art. 79

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

(Attribuzione all'Azienda dei parchi e delle foreste regionali dei beni immobili e di personale operaio)

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi di concerto con l'Assessore regionale alle finanze, sono definiti i beni immobili del patrimonio regionale da attribuire alla disponibilita', alla gestione ed alla vigilanza dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali a decorrere dal 31 marzo 1997.
 - 1 bis. Per la gestione dei beni immobili di cui al comma 1, l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali provvede alle:
 - a) spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili, compresi lavori, opere, servizi, forniture, noli e trasporti da eseguirsi in appalto ovvero in economia;
 - b) spese per la pianificazione delle risorse forestali, comprese la redazione e revisione dei piani di assestamento forestale e la progettazione o realizzazione della viabilita' forestale sulle proprieta' regionali;
 - c) spese per le dotazioni antinfortunistiche in applicazione delle vigenti norme sulla sicurezza del lavoro.
 2. Per l'incremento ed il miglioramento del patrimonio forestale regionale l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali e' autorizzata ad acquistare aree di interesse forestale.
3.
(ABROGATO)
4.
(ABROGATO)
- 4 bis.
(ABROGATO)
- 4 ter.
(ABROGATO)
- 4 quater.
(ABROGATO)
- 4 quinquies.
(ABROGATO)
- 4 sexsies.
(ABROGATO)

Art. 80

(Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 64/1986)

1. All'articolo 12, quarto comma, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, dopo le parole << gli altri interventi previsti dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, >> sono inserite le parole << fatta eccezione per quelli individuati dall'articolo 16 della medesima legge regionale 22/1982, >>.

Art. 81

(Attuazione della legge 442/1971)

1. La presente legge costituisce attuazione della legge 442/1971.

Art. 82

(Definizione dei parchi e riserve regionali di cui all'articolo 82 del DPR 616/1977)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 82, quinto comma, lettera f), del DPR 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dall'articolo 1 del decreto legge 312/1985, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 431/1985, i parchi e le riserve regionali sono quelli istituiti ai sensi dell'articolo 9 ed i territori cui fare riferimento sono quelli perimetrati, provvisoriamente, dalla legge istitutiva, ovvero quelli perimetrati in via definitiva dal PCS di cui all'articolo 11.

Art. 83

(Integrazioni alla legge regionale 45/1988)

1. Al titolo della legge regionale 13 giugno 1988, n. 45, e all'articolo 1 della medesima legge regionale 45/1988, come modificati dall'articolo 33 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 10, dopo le parole << Aziende di promozione turistica >> sono inserite le parole << , dagli Enti gestori di parchi naturali regionali >>.
2. Alla rubrica del capo II del titolo II della legge regionale 45/1988, come modificata dall'articolo 33 della legge regionale 10/1991, dopo le parole << Aziende di promozione turistica >> sono inserite le parole << , Enti gestori di parchi naturali regionali. >>.
3. Dopo l'articolo 10 della legge regionale 45/1988, e' inserito il seguente: << Art. 10 bis
(Enti gestori di parchi naturali regionali)

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

1. Ai Presidenti degli Enti gestori dei parchi naturali regionali compete una indennita' mensile di carica di lire 2.508.275.
2. Ai componenti del Consiglio direttivo e' dovuto, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza giornaliero nella misura di lire 100.331.
3. Al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti ed ai Revisori compete un'indennita' annuale di carica rispettivamente di lire 4.299.900 e di lire 3.583.250. >>.

Art. 84

(Norme finanziarie)

1. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a sostenere le spese necessarie per l'attuazione delle finalita' previste dalla presente legge relativamente alla stipula di accordi di programma, alla formazione dei PCS ed alla gestione delle riserve naturali, all'acquisizione di aree naturali protette e di biotopi, ivi compresi gli oneri per la concessione degli indennizzi e degli incentivi di cui all'articolo 33, commi 1 e 2.
2. Per le finalita' previste dal comma 1 e' autorizzata la spesa complessiva di lire 3.750 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e di lire 750 milioni per l'anno 1998.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 sono istituiti alla Rubrica n. 31 di nuova istituzione con la denominazione << Azienda dei parchi e delle foreste regionali >> - programma 1.3.3 - spese d'investimento - Categoria 2.1 - Sezione VIII - i seguenti capitoli:
 - a) capitolo 3086 (2.1.210.5.08.29) con la denominazione << Spese per accordi di programma, per i piani di conservazione e sviluppo e la gestione delle riserve naturali regionali, per l'acquisizione di aree naturali protette e biotopi >>, con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 2.250 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.500 milioni per l'anno 1996 e di lire 750 milioni per l'anno 1998 e lo stanziamento in termini di cassa di lire 1.500 milioni;
 - b) capitolo 3087 (2.1.210.3.08.29) con la denominazione << Spese per accordi di programma, per i piani di conservazione e sviluppo e la gestione delle riserve naturali regionali, per l'acquisizione di aree naturali protette e biotopi - Fondi statali >> e con lo stanziamento in termini di competenza di lire 1.500 milioni per l'anno 1997.
4. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a concedere agli Enti gestori dei parchi naturali regionali contributi annui per le spese di funzionamento ed il perseguimento dei fini istituzionali, nei limiti dello stanziamento annuo autorizzato con la legge di approvazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione.
5. Per le finalita' previste dal comma 4 e' autorizzata la spesa complessiva di lire 8.700 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.500 milioni per l'anno 1996, di lire 3.200 milioni per l'anno 1997 e di lire 2.000 milioni per l'anno 1998, cosi' ripartita a favore degli Enti parco istituiti con gli articoli 41 e 42:
 - a) complessive lire 5.100 milioni a favore dell'Ente parco delle Dolomiti Friulane, suddivise in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e di lire 1.100 milioni per l'anno 1998;
 - b) complessive lire 3.600 milioni a favore dell'Ente parco delle Prealpi Giulie, suddivise in ragione di lire 1.500 milioni per l'anno 1996, lire 1.200 milioni per l'anno 1997 e lire 900 milioni per l'anno 1998.
6. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 sono istituiti alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese d'investimento - Categoria 2.3 - Sezione VIII - i seguenti capitoli:
 - a) per la spesa di cui alla lettera a) del comma 5:
 - 1) capitolo 3088 (2.1.235.5.08.29) con la denominazione << Contributi all'Ente gestore del parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane per le spese di funzionamento ed il conseguimento dei fini istituzionali - Fondi statali >> e con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e con lo stanziamento in termini di cassa di lire 2.000 milioni;
 - 2) a decorrere dall'anno 1997 - capitolo 3089 (2.1.235.5.08.29) con la denominazione << Contributi all'Ente gestore del parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane per le spese di funzionamento ed il conseguimento dei fini istituzionali >> e con lo stanziamento di lire 1.100 milioni per l'anno 1998;
 - b) per la spesa di cui alla lettera b) del comma 5:
 - 1) capitolo 3090 (2.1.235.5.08.29) con la denominazione << Contributi all'Ente gestore del parco naturale regionale delle Prealpi Giulie per le spese di funzionamento ed il conseguimento dei fini istituzionali >> e con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 2.400 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.500 milioni per l'anno 1996 e di lire 900 milioni per l'anno 1998 e con lo stanziamento in termini di cassa di lire 1.500 milioni;
 - 2) a decorrere dall'anno 1997 - capitolo 3091 (2.1.235.3.08.29) con la denominazione << Contributi all'Ente gestore del parco naturale regionale delle Prealpi Giulie per le spese di funzionamento ed il conseguimento dei fini istituzionali - Fondi statali >> e con lo stanziamento di lire 1.200 milioni per l'anno 1997.
7. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, i precitati capitoli 3089 e 3090 sono inseriti nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

8. Per le finalita' previste dall'articolo 6, comma 6, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e di lire 1.000 milioni per l'anno 1998.
 9. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 e' istituita alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese correnti - Categoria 1.5 - Sezione VIII - il capitolo 3080 (1.1.152.2.08.29) con la denominazione << Contributi ai Comuni per le spese di gestione dei parchi comunali ed intercomunali >> con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e di lire 1.000 milioni per l'anno 1998, e con lo stanziamento in termini di cassa di lire 500 milioni.
 10. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 8, commi 9 e 10, fanno carico al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 e ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.
 11. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 35 fanno carico al capitolo 5807 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 e ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.
 12. Per le finalita' previste dall'articolo 56, comma 1, e' autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1997.
 13. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e' istituito a decorrere dall'anno 1997 alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese d'investimento - Categoria 2.1 - Sezione VIII - il capitolo 3092 (2.1.210.3.08.29) con la denominazione << Spese per la formazione del piano territoriale regionale particolareggiato dell'area del Tarvisiano >> e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 1997.
 14. Per le finalita' previste dall'articolo 72, comma 1, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 503 milioni per l'anno 1996 e lire 497 milioni per l'anno 1997.
 15. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 e' istituito alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese d'investimento - Categoria 2.3 - Sezione VIII - il capitolo 3094 (2.1.232.5.08.29) con la denominazione << Finanziamenti in via transitoria ai Comuni interessati da parchi per assicurare la continuita' con le iniziative avviate ai sensi della legge regionale 11/1983 >>, con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 1.000 milioni suddivisi in ragione di lire 503 milioni per l'anno 1996 e lire 497 milioni per l'anno 1997, e con lo stanziamento in termini di cassa di lire 503 milioni.
- Per le finalita' previste dall'articolo 78, comma 4, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 20 milioni, suddivisa in ragione di lire 7 milioni per l'anno 1996 e lire 13 milioni per l'anno 1997.
17. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e' istituito alla Rubrica n. 31 - programma 0.6.1 - spese correnti - Categoria 1.4. Sezione I - il capitolo 3077 (1.1.142.1.01.01) con la denominazione << Spese per il pagamento dell'indennita' di carica al commissario liquidatore dell'Azienda delle foreste >>, con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 20 milioni, suddivisi in ragione di lire 7 milioni per l'anno 1996 e lire 13 milioni per l'anno 1997 e con lo stanziamento in termini di cassa di lire 7 milioni.
 18. Per gli oneri relativi alla gestione di beni immobili di cui all'articolo 79, commi 1 ed 1 bis, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 990 milioni, suddivisa in ragione di lire 340 milioni per l'anno 1997 e di lire 650 milioni per l'anno 1998.
 19. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e' istituito, a decorrere dall'anno 1997, alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese d'investimento - Categoria 2.1 - Sezione VIII - il capitolo 3096 (1.1.210.5.08.29) con la denominazione << Spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria di beni immobili del patrimonio regionale >> con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 990 milioni, suddivisi in ragione di lire 340 milioni per l'anno 1997 e di lire 650 milioni per l'anno 1998.
 20. Per gli oneri relativi al personale operaio di cui all'articolo 79, comma 3, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 2.800 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.400 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
 21. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e' istituito, a decorrere dall'anno 1997, alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese correnti - Categoria 1.2 - Sezione I - il capitolo 3081 (1.1.121.1.01.01) con la denominazione << Spese per retribuzioni, trattamento di fine rapporto, nonche' relativi oneri riflessi delle maestranze assunte con contratto di diritto privato >> con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 2.800 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.400 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
 22. Nell' ambito delle finalita' previste dalla legge 394/1991, per la realizzazione degli interventi regionali in attuazione del programma triennale per le aree naturali protette di cui all' articolo 4 della citata legge 394/1991, e' autorizzata la spesa di lire 774 milioni per l'anno 1996.
 23. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 e' istituito alla Rubrica n. 31 - programma 1.3.3 - spese d'investimento - categoria 2.1 - Sezione VIII - il capitolo 3093 (2.1.210.3.08.29) con la denominazione << Interventi in attuazione del programma triennale per le aree naturali protette >> e con lo stanziamento in termini sia di competenza che di cassa di lire 774 milioni per l'anno 1996.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

24. Al predetto onere di lire 774 milioni in termini di competenza si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 70 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti); detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1995 e trasferita ai sensi degli articoli 6, primo e secondo comma, e 11, ottavo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore alle finanze 8 marzo 1996, n. 24.

25. Al residuo onere complessivo in termini di competenza di lire 19.560 milioni, suddiviso in ragione di lire 6.010 milioni per l'anno 1996, di lire 7.750 milioni per l'anno 1997 e di lire 5.800 milioni per l'anno 1998 si fa fronte mediante storno dai seguenti capitoli del precitato stato di previsione della spesa, per gli importi a fianco di ciascuno indicati, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa:

a) per lire 6.010 milioni relativi all'anno 1996:

1) dal capitolo 3000 - storno di lire 950 milioni;

2) dal capitolo 3002 - storno di lire 3.060 milioni, di cui lire 60 milioni corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1995 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo e terzo comma, della legge regionale 10/1982, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 18 del 28 febbraio 1996;

3) dal capitolo 3005 (fondi statali) - storno di lire 2.000 milioni;

b) per lire 7.750 milioni relativi all'anno 1997:

1) dal capitolo 3000 - storno di lire 950 milioni;

2) dal capitolo 3005 (fondi statali) - storno di lire 5.000 milioni;

3) dal capitolo 226 - storno di lire 1.800 milioni;

c) per lire 5.800 milioni relativi all'anno 1998:

1) dal capitolo 3000 - storno di lire 1.000 milioni;

2) dal capitolo 3002 - storno di lire 3.000 milioni;

3) dal capitolo 226 - storno di lire 1.800 milioni.

26. All'onere complessivo di lire 6.784 milioni in termini di cassa, derivante dai commi 3, lettera a), 6, lettere a) e b), 9, 15, 17 e 23, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dai seguenti capitoli e per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

a) lire 2.834 milioni dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >>;

b) lire 950 milioni dal capitolo 3000;

c) lire 3.000 milioni dal capitolo 3002.

Nota all'articolo 59

- Per il testo dell'articolo 9, comma 2, lettere c) e d) della legge regionale 27 novembre 2006 n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport): vedi note all'articolo 12.

Nota all'articolo 60

- Per il testo della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali); vedi nota all'articolo 58.
- Il testo dell'articolo 9 (Commissario straordinario dell'Azienda delle foreste e proroga del termine previsto dall'articolo 79 della legge regionale 42/1996), della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 6 (Proroghe di termini, modifiche ed integrazioni di leggi regionali) è il seguente:

Art. 9

(Commissario straordinario dell'Azienda delle foreste e proroga del termine previsto dall'articolo 79 della legge regionale 42/1996)

1. Al fine di consentire la continuità dell'azione amministrativa, il completamento ed il perfezionamento delle procedure per il trasferimento del patrimonio regionale dei beni mobili ed immobili della soppressa Azienda delle foreste, il Commissario liquidatore di cui all'articolo 78 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, assume altresì le funzioni di organo di amministrazione della massa patrimoniale e dei rapporti giuridici attivi e passivi dall'1 gennaio 1997 al 30 giugno 1997.
2. Il Commissario svolge in particolare tutte le funzioni necessarie alle finalità di cui al comma 1 e porta a compimento i procedimenti amministrativi non conclusi alla data del 31 dicembre 1996 dalla soppressa Azienda delle foreste ed essenziali

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

alla prosecuzione dell'azione amministrativa. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 78, commi 6 e 9, della legge regionale 42/1996.

3. Il Commissario provvede alla gestione del personale operaio di cui all'articolo 79 della legge regionale 42/1996, per l'attuazione degli interventi necessari ed urgenti in amministrazione diretta.

4. Il termine dell'1 gennaio 1997, previsto dall'articolo 79 della legge regionale 42/1996, e' prorogato al 31 marzo 1997.

5. Nelle more della definizione dei procedimenti di trasferimento al patrimonio regionale dei beni dell'Azienda delle foreste e del subentro da parte dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali ovvero alla Direzione regionale delle foreste nei rapporti di lavoro del personale operaio di cui all'articolo 79 della legge regionale 42/1996, l'Amministrazione regionale e' autorizzata ad assumere a proprio carico gli eventuali oneri derivanti dalla gestione commissariale e relativi al personale operaio ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili. A tal fine l'Azienda regionale dei parchi e delle foreste regionali puo' autorizzare aperture di credito a favore del Commissario, in qualita' di funzionario delegato dell'Amministrazione regionale.

6. Il Commissario entro il 31 dicembre 1997, ad avvenuta conclusione della propria attivita' in qualita' di organo di amministrazione ai sensi del comma 1, provvede alla presentazione del consuntivo della gestione commissariale, provvedendo altresì entro tale data all'attribuzione alla Amministrazione regionale dei rapporti giuridici attivi e passivi pendenti e delle eventuali disponibilita' liquide residue.

7. Il Collegio dei revisori dei conti di cui all'articolo 6, primo comma, lettera d), della legge regionale 25 maggio 1966, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni, rimane in carica fino al 31 marzo 1997 per la conclusione dell'attivita' del Commissario liquidatore.

Note:

1 Sostituite parole al comma 6 da art. 6, comma 1, L. R. 33/1997

- Il testo dell'articolo 18 (Altre norme contabili), comma 7, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997) è il seguente:

Art. 18

(Altre norme contabili)

1. Nel testo dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, le parole << nella misura del 75 per cento >> sono sostituite con le parole << fino al 75 per cento >>.

2.

(ABROGATO)

3. Al comma 7 dell'articolo 31 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, dopo le parole << zona interscambio merci >> sono aggiunte le seguenti: << o volti ad altri interventi di potenziamento del porto >>.

4. All'articolo 57, comma 2, della legge regionale 26 settembre 1995, n. 39, le parole: << alla Provincia di Trieste, per l'attivita' della <<IMO - International Maritime Academy>> di Trieste prevista dall'Accordo >> sono sostituite dalle seguenti: << al Consorzio universitario <<IMO - International Maritime Academy>> di Trieste, costituito in base all'accordo >>.

5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, comma 1, della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16, ed in via di interpretazione autentica, per contributi erogati debbono intendersi contributi concessi.

6. In deroga a quanto disposto con l'articolo 14, comma 3, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, i residui passivi relativi alle somme trasferite ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, ed impegnate ai sensi del comma 2 del citato articolo 14, possono venire conservati in conto residui per i quattro anni successivi a quello cui l'impegno si riferisce.

7. Alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all' articolo 31, comma 4, lettera b), le parole << del Direttore dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali >> sono sostituite dalle seguenti: << del Direttore del Servizio della conservazione della natura >>;

b) all' articolo 73, comma 1, le parole << per la gestione >> sono sostituite dalle seguenti: << per l'istituzione e la gestione >>;

c) all' articolo 78, dopo il comma 9, e' aggiunto il seguente: << 9 bis. L' Amministrazione regionale e' autorizzata a sostenere le spese necessarie per il pagamento delle competenze dovute per l'anno 1997 al Presidente ed ai componenti del Collegio dei revisori dei conti dell'Azienda delle foreste. >>;

d) all'articolo 84, comma 18, le parole << Per gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alla gestione dei beni di cui all'articolo 79, comma 1, >> sono sostituite dalle seguenti: << Per gli oneri relativi ai lavori da eseguirsi in

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

economia ai sensi della legge regionale 9/1990, per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili di cui all'articolo 79, comma 1, >>.

8.

(ABROGATO)

9. I finanziamenti per opere pubbliche già assentiti a favore del disciolto Consorzio fognature sinistra Isonzo si intendono riferiti al soggetto costituito nelle forme previste dall'articolo 22, comma 3, lettera e), della legge 8 giugno 1990, n. 142.

10. Per i rapporti di cui al comma 9, al nuovo soggetto come sopra costituito continuano ad applicarsi le medesime procedure di spesa già previste per il disciolto Consorzio.

11. Al fine di garantire, in ogni caso, il puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui stipulati dall'Amministrazione regionale ai sensi degli articoli 4, comma 10, 5, comma 7, e 6, comma 1, del decreto legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito nella legge 31 dicembre 1996, n. 677, l'Amministrazione regionale medesima e' autorizzata a rilasciare all'istituto tesoriere apposita delegazione di pagamento a valere sulle quote fisse dei tributi erariali devolute alla Regione ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto di autonomia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, così come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 146, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

12.

(ABROGATO)

Note:

1Abrogato il comma 12 da art. 2, comma 4, L. R. 4/1999

2Abrogato il comma 2 da art. 33, comma 1, L. R. 8/2003 , a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34 della L.R. 8/2003.

3Abrogato il comma 1 da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 , a decorrere dalla data di recepimento, da parte degli enti locali, dei provvedimenti regionali di applicazione delle discipline comunitarie, nazionali e regionali di settore, ai sensi del combinato disposto degli articoli 97 e 98, comma 2, lett. a), della medesima L.R. 9/2007.

4Abrogato il comma 8 da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007

- Il testo dell'articolo 18 (Personale del Corpo forestale regionale da assumere per le esigenze dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali e della Direzione regionale delle foreste) della legge regionale 9 settembre 1997, 31 (Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale. Norme concernenti il personale e gli amministratori degli enti locali) è il seguente:

Art. 18

(Personale del Corpo forestale regionale da assumere per le esigenze dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali e della Direzione regionale delle foreste)

1. In applicazione dell'articolo 57 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 ed al fine di garantire la tempestiva attivazione delle diverse, nuove e specifiche funzioni in materia di parchi e riserve naturali, il personale con qualifica di coadiutore - guardia, profilo professionale di guardia del Corpo forestale regionale, (CFR) posizione di lavoro guardia - parco, e' assunto, nel limite numerico di cui all'articolo 58, comma 1, della medesima legge regionale 42/1996, mediante l'utilizzazione della graduatoria degli idonei al concorso pubblico a 29 posti di guardia del CFR approvata con DPGR 30 dicembre 1993, n. 633/Pres.

2. In relazione al tempo intercorso tra la data di approvazione della graduatoria di cui al comma 1 e la data di effettivo inizio delle procedure di assunzione dei vincitori, a causa del contenzioso instaurato in sede di giurisdizione amministrativa, nonché nel rispetto dei principi di buon andamento ed economicità dell'azione amministrativa, la validità della graduatoria medesima e' prorogata al 31 dicembre 1999 ai fini dei recuperi necessari alle assunzioni di cui al comma 1, nonché alle assunzioni derivanti da eventuali ulteriori disponibilità di posti nel profilo professionale di guardia del CFR già verificatesi o che si verifichino entro la suddetta data.

3. Ai fini delle assunzioni di cui ai commi 1 e 2 i candidati frequentano un corso di formazione con esame finale, di durata non superiore a sei mesi, i cui contenuti e modalità di svolgimento sono stabiliti con apposito regolamento. I candidati che abbiano superato il corso di formazione sono assunti in prova nella qualifica funzionale di coadiutore - guardia in relazione al numero di posti disponibili.

4. Durante la partecipazione al corso di cui al comma 3 ai candidati e' corrisposta una borsa di studio di lire 1.800.000 mensili lorde.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

5. Per fronteggiare le esigenze di servizio connesse a funzioni di vigilanza, l'Amministrazione regionale e l'Ente parco di cui all'articolo 19 della legge regionale 42/1996 possono avvalersi, mediante l'istituto del comando, per il periodo di un anno prorogabile di un ulteriore anno, di personale ittico - venatorio proveniente dalle Province.
6. All'articolo 58 della legge regionale 42/1996, il comma 2 e' abrogato.
7. Gli oneri derivanti dall'applicazione di quanto disposto dai commi 1 e 2 fanno carico ai capitoli 550, 8800 e 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
8. Gli oneri relativi al corso di formazione di cui al comma 3 fanno carico al capitolo 568 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
9. Per le finalita' previste dal comma 4 e' autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 3128 (1.1.161.2.08.32) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 - alla Rubrica n. 18 - programma 1.3.2 - spese correnti - Categoria 1.6 - Sezione VIII - con la denominazione << Spese per le borse di studio a favore dei partecipanti al corso di formazione per guardia del Corpo forestale regionale >> e con lo stanziamento di lire 50 milioni per l'anno 1997.
10. All'onere di lire 50 milioni previsto dal comma 9 si provvede mediante riduzione, per pari importo, dello stanziamento del capitolo 2900 del precitato stato di previsione della spesa, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

Note:

1Integrata la disciplina del comma 2 da art. 61, comma 1, L. R. 9/1999

2Sostituite parole al comma 2 da art. 61, comma 2, L. R. 9/1999

- Il testo dell'articolo 6 (Integrazioni all'articolo 9 della legge regionale 6/1997, per la conclusione dell'attività del Commissario straordinario dell'Azienda delle Foreste) della legge regionale 5 novembre 1997, n. 33 (Assestamento del bilancio 1997 e del bilancio pluriennale 1997-1999 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10) è il seguente:

Art. 6

(Integrazioni all'articolo 9 della legge regionale 6/1997,
per la conclusione dell'attività del Commissario
straordinario dell'Azienda delle Foreste)

1. Il termine del 31 luglio 1997, previsto dall'articolo 9, comma 6, della legge regionale 29 gennaio 1997, n. 6, e' prorogato al 31 dicembre 1997.
2. Il Commissario liquidatore della soppressa Azienda delle Foreste, con funzioni di Commissario straordinario, rimane in carica fino al 31 dicembre 1997 per la conclusione dell'attività di cui all'articolo 78 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 e all'articolo 9 della legge regionale 6/1997.
3. L'indennità lorda di carica dovuta al suddetto Commissario, per il periodo dall'1 maggio 1997 al 31 dicembre 1997, e' fissata in lire 2.615.378 mensili.
4. Ad integrazione del disposto dell'articolo 84, comma 16, della legge regionale 42/1996 e per le finalita' previste dal comma 3 e' autorizzata per l'anno 1997 l'ulteriore spesa di lire 17 milioni a carico del capitolo 3101 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, il cui stanziamento e' elevato di pari importo per l'anno 1997. Al relativo onere si provvede mediante storno di pari importo del capitolo 8840 del medesimo stato di previsione.

- Il testo degli articoli 9 (Modifiche alla legge regionale 42/1996 in materia di parchi e foreste) e 10 (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 42/1996 in materia di parchi e foreste) della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate) è il seguente:

Art. 9

(Modifiche alla legge regionale 42/1996 in materia di parchi e foreste)

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

1. All'articolo 4 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: << 2 bis. Nei biotopi naturali istituiti ai sensi del comma 1, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a sostenere le spese per la realizzazione degli interventi e delle opere necessarie alla conservazione, al miglioramento ed al mantenimento della biodiversita', nonche' le spese per la realizzazione degli interventi e delle opere relative alla fruizione didattica ed allo svolgimento della ricerca scientifica. Per i fini di cui sopra, l'Amministrazione regionale e' altresì autorizzata a sostenere le spese per l'acquisizione di terreni di particolare pregio naturalistico, nonche' a concedere ai conduttori dei fondi incentivi anche pluriennali, cumulabili con i benefici derivanti dai regolamenti comunitari in materia di agroambiente, secondo le modalita' stabilite da uno specifico regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi.
- 2 ter. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a sostenere le spese per l'acquisizione, a qualsiasi titolo, e la gestione di aree di particolare interesse naturalistico, individuate ai sensi delle direttive dell'Unione europea in materia di habitat naturale ovvero classificate tali ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394. >>.
2. All'articolo 31, comma 4, della legge regionale 42/1996, come modificato dall'articolo 18, comma 7, lettera a), della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: << b) effettuare le spese afferenti la gestione delle riserve. >>.
3. All'articolo 39, comma 2, della legge regionale 42/1996, dopo le parole << dal regolamento della riserva >> sono aggiunte le seguenti: << , ovvero dalle norme di gestione dei beni immobili del patrimonio regionale di cui all'articolo 79, comma 1, >>.
4. All'articolo 54, comma 2, della legge regionale 42/1996, dopo la lettera m), e' aggiunta la seguente: << m bis) da un ulteriore rappresentante del Comune di Resia, nominato dal Consiglio comunale, come previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera b). >>.
5. L'area individuata dalla lettera g) del comma 1 dell'articolo 70 della legge regionale 42/1996 cessa di far parte delle aree di reperimento di cui al medesimo articolo ed e' istituita quale riserva naturale regionale.
6. All'articolo 79 della legge regionale 42/1996, come modificato dall'articolo 9 della legge regionale 6/1997, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: << 1 bis. Per la gestione dei beni immobili di cui al comma 1, l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali provvede alle:
 - a) spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili, compresi lavori, opere, servizi, forniture, noli e trasporti da eseguirsi in appalto ovvero in economia;
 - b) spese per la pianificazione delle risorse forestali, comprese la redazione e revisione dei piani di assestamento forestale e la progettazione o realizzazione della viabilita' forestale sulle proprieta' regionali;
 - c) spese per le dotazioni antinfortunistiche in applicazione delle vigenti norme sulla sicurezza del lavoro. >>.
7.
(ABROGATO)
8. All'articolo 84, comma 18, della legge regionale 42/1996, come modificato dall'articolo 18, comma 7, lettera d), della legge regionale 10/1997, le parole << Per gli oneri relativi ai lavori da eseguirsi in economia ai sensi della legge regionale 9/1990, per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili di cui all'articolo 79 comma 1, >> sono sostituite dalle parole: << Per gli oneri relativi alla gestione di beni immobili di cui all'articolo 79, commi 1 ed 1 bis, >>.
9. In relazione al disposto di cui all'articolo 84, comma 18, della legge regionale 42/1996, come da ultimo modificato dal comma 8, la denominazione del capitolo 3110 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998 e' cosi' sostituita: << Spese per la gestione di beni immobili del patrimonio regionale >>.
10. In via di interpretazione autentica, l'espressione << o loro delegati >> di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), e l'espressione << o suo delegato >> di cui all'articolo 53, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e dell'articolo 54, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), della legge regionale 42/1996, vanno intese non soltanto come possibilita' di delega permanente, ma anche, in caso di assenza o di impedimento, di delega temporanea da parte del Sindaco.
11. Tutti i pagamenti afferenti le competenze dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali possono essere effettuati, in via ordinaria e generale, anche mediante aperture di credito e conseguenti ordini di accreditamento da disporre - nel limite di spesa di lire 1.000 milioni - a favore dei dirigenti preposti ai Servizi della Direzione regionale, ovvero di dipendenti regionali, con qualifica funzionale non inferiore a consigliere, assegnati ai medesimi Servizi.
12. La norma di cui al comma 11 si applica anche alle pratiche gia' istruite ed a quelle in corso di istruzione o non ancora definite, alla data di entrata in vigore della presente legge.
13. E' istituita la riserva naturale regionale della Forra del Cellina il cui territorio e' perimetrato, in via provvisoria, con la linea rossa nella cartografica alla scala 1:25.000, allegato n. 19, della legge regionale 42/1996.
14. La gestione della riserva naturale regionale della Forra del Cellina e' affidata all'Ente parco delle Dolomiti friulane.
15. Al Consiglio direttivo dell'Ente parco delle Dolomiti friulane partecipano i Sindaci dei Comuni di Barcis e di Montereale Valcellina ovvero, in caso di impedimento o assenza, i Vicesindaci.
16. Alla riserva naturale istituita con la presente legge si applicano, ove non diversamente disposto, le norme generali e le disposizioni emanate con la legge regionale 42/1996.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

17. L'Amministrazione regionale e' autorizzata a sostenere le spese per la gestione della riserva naturale istituita con la presente legge anche mediante finanziamenti annui agli organi gestori.
18. Ad integrazione del disposto dell'articolo 84, comma 16, della legge regionale 42/1996, e per le finalita' previste dall'articolo 6 della legge regionale 5 novembre 1997, n. 33, e' autorizzata l'ulteriore spesa, per l'anno 1998, di lire 3 milioni a carico del capitolo 3101 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, il cui stanziamento e' elevato di pari importo; al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8840 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
19. Ad integrazione del disposto dell'articolo 84, comma 18, della legge regionale 42/1996, e per la conclusione dei rapporti giuridici passivi del soppresso ente regionale Azienda delle foreste, non cessati alla data del 30 giugno 1997, trasferiti all'Amministrazione regionale ed assegnati all'Azienda dei parchi e delle foreste regionali, ai sensi dell'articolo 78, comma 6, della legge regionale 42/1996, e dell'articolo 9, comma 6, della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 6, come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 33/1997, e' autorizzata l'ulteriore spesa complessiva, per l'anno 1998, di lire 300 milioni, a carico del capitolo 3110 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998; al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8840 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
20. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 bis, dell'articolo 4 della legge regionale 42/1996, come aggiunto dal comma 1, fanno carico ai capitoli 3139 e 3140 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, le cui denominazioni sono modificate mediante sostituzione delle parole finali << e biotopi >> con le seguenti parole: << biotopi e terreni di particolare pregio naturalistico, nonche' spese per la conservazione, il miglioramento ed il mantenimento delle biodiversita', e spese per la fruizione didattica e la ricerca scientifica >>.
21. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 30, comma 3, della legge regionale 42/1996, sono assunti dall'Amministrazione regionale e fanno carico ai capitoli 550, 8800 ed 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
22. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4 bis dell'articolo 79, della legge regionale 42/1996, come aggiunto dal comma 7, fanno carico ai capitoli 3102 e 3103 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.

Note:

1Abrogato il comma 7 da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007

Art. 10

(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 42/1996 in materia di parchi e foreste)

1. L'articolo 5 della legge regionale 42/1996 e' sostituito dal seguente: << Art. 5 (Aree di rilevante interesse ambientale)
1. L'Amministrazione regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, compie una ricognizione dello stato di attuazione dei parchi e degli ambiti di tutela ambientale previsti dal piano urbanistico regionale, approvato con DPGR 15 settembre 1978, n. 0826/Pres., al fine di provvedere alla delimitazione delle aree di rilevante interesse ambientale (ARIA).
2. La delimitazione di cui al comma 1 non puo' includere territori di parchi, riserve o aree di reperimento ed e' effettuata avuto riguardo alla presenza di vincoli di carattere idrogeologico ed ambientale, nonche' di siti di importanza comunitaria o nazionale.
3. Le ARIA, nonche' i territori destinati dagli strumenti urbanistici comunali a parco naturale o ad ambiti di tutela ambientale previsti dal piano urbanistico regionale, non compresi nella delimitazione di cui al comma 1, sono disciplinati con variante allo strumento urbanistico generale avente contenuto di tutela, recupero e valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio.
4. D'intesa con i Comuni interessati, le ARIA possono essere assoggettate a pianificazione particolareggiata, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52.
5. La delimitazione delle aree di cui al comma 1, e' approvata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale alla pianificazione territoriale, di concerto con l'Assessore regionale ai parchi, d'intesa con i Comuni interessati. I Comuni devono esprimersi entro sessanta giorni dalla relativa richiesta. Trascorso inutilmente tale termine, l'intesa si intende raggiunta.
6. Alla delimitazione di cui al comma 5 e' allegato un documento tecnico di indirizzo, che costituisce riferimento obbligatorio per le varianti agli strumenti urbanistici comunali, di cui al comma 3.
7. La variante di cui al comma 3 e' adottata entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto regionale di cui al comma 5; a tal fine vanno utilizzati, in quanto compatibili, gli elaborati redatti per l'approvazione dei piani attuativi dei parchi naturali e degli ambiti di tutela ambientale, gia' previsti dalla legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

8. Fino all'approvazione degli strumenti di pianificazione di cui ai commi 3 e 4, rimangono in vigore i piani di conservazione e sviluppo ed i piani particolareggiati degli ambiti di tutela ambientale di cui alla legge regionale 11/1983, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 7.
9. Eventuali limitazioni all'attività agricola, previste dalle normative dei piani di cui al comma 8, possono essere modificate con apposita variante allo strumento urbanistico generale.
10. Nelle ARIA prive dei piani di conservazione e sviluppo e dei piani particolareggiati degli ambiti di tutela ambientale si applicano le previsioni di cui all'articolo 69, comma 1, lettera b).
11. I Comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino beneficiari di un finanziamento per la formazione di un piano di conservazione e sviluppo o di un piano particolareggiato di un ambito di tutela ambientale, di cui alla legge regionale 11/1983, che non siano stati adottati, utilizzano tale finanziamento per la predisposizione delle varianti previste al comma 3.
12. Ai Comuni di cui al comma 11, ad avvenuta entrata in vigore della variante di cui al comma 3, viene erogato il saldo del contributo concesso.
13. Per l'adozione della variante di cui al comma 3, ai Comuni che non utilizzano il finanziamento di cui alla legge regionale 11/1983 secondo le previsioni di cui ai commi 11 e 12, è attribuita priorità nella concessione dei finanziamenti promossi dalla legge regionale 20 novembre 1989, n. 28.
14. Al fine di cui al comma 13, le richieste di finanziamento vanno presentate entro due mesi dalla data di emanazione del decreto regionale di cui al comma 5. Di esse si tiene conto nella deliberazione di definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, di cui all'articolo 6 della legge regionale 18/1996.
15. Qualora il termine fissato per gli adempimenti attuativi previsti al comma 7, decorra inutilmente, la Giunta regionale, sentito l'ente inadempiente, fissa immediatamente un nuovo termine, che non può essere superiore a centoventi giorni, trascorso il quale si surroga, anche mediante Commissario, all'ente stesso. >>.

- Il testo dell'articolo 5 (Interventi nel settore dell'edilizia abitativa, del territorio e dei trasporti), comma 52, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999) è il seguente:

Art. 5

(Interventi nel settore dell'edilizia abitativa, del territorio e dei trasporti)

52. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare un accordo di programma con i Comuni interessati dal Parco naturale regionale delle Dolomiti friulane e con i Comuni interessati dal Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie, istituiti rispettivamente con gli articoli 41, comma 1, e 42, comma 1, della legge regionale 42/1996, finalizzato a realizzare interventi di manutenzione e cura del territorio esterno ai Parchi medesimi anche con l'impiego di mano d'opera assunta a tempo determinato.
53. Per le finalità previste dal comma 52 è autorizzata la spesa di lire 2.600 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3130 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.

- Il testo dell'articolo 61 (Sospensione delle procedure di assunzione del personale con profilo professionale di guardia del Corpo Forestale regionale di cui all'articolo 18 della legge regionale 31/1997) della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale) è il seguente:

Art. 61

(Sospensione delle procedure di assunzione del personale con profilo professionale di guardia del Corpo Forestale regionale di cui all'articolo 18 della legge regionale 31/1997)

1. In relazione al processo di revisione delle norme in materia di parchi e riserve naturali regionali e di riorganizzazione delle strutture operanti nel settore della montagna, le assunzioni di personale con profilo professionale di guardia del Corpo forestale regionale, mediante recupero, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge regionale 31/1997, della graduatoria degli idonei al concorso pubblico a 29 posti di guardia del Corpo forestale regionale approvata con DPGR 30 dicembre 1993, n. 633/Pers., sono effettuate posteriormente alla data del 30 settembre 1999.
2. All'articolo 18, comma 2, della legge regionale 31/1997, la data << 31 dicembre 1998 >> è sostituita dalla data << 31 dicembre 1999 >>.
3. Ai fini delle assunzioni di cui al comma 1 restano valide le procedure già avviate per l'organizzazione e la frequenza dei corsi di cui all'articolo 18, comma 3, della legge regionale 31/1997.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

- Il testo dell'articolo 43 (Abrogazioni e modifiche) comma 36, della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 (Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella regione Friuli Venezia Giulia) è il seguente:

Art. 43
(Abrogazioni e modifiche)

1.
(ABROGATO)

2.
(ABROGATO)

3.
(ABROGATO)

4.
(ABROGATO)

5.
(ABROGATO)

6. All'articolo 7, primo comma, della legge regionale 56/1986, le parole << Nelle zone di cui all'articolo 9 della legge regionale 11 luglio 1969, n. 13, l'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma e da traccia >> sono sostituite dalle parole << Ogni Riserva di caccia deve destinare una zona di almeno 20 ettari all'addestramento e allenamento dei cani da caccia, che >>.

7. All'articolo 7, quinto comma, della legge regionale 56/1986, dopo le parole << Direttore di Riserva >> sono aggiunte le parole << per periodi non superiori a quindici giorni, sentito il Distretto venatorio competente >>.

8. All'articolo 7, sesto comma, della legge regionale 56/1986, le parole << da parte di apposite Commissioni costituite dai Comitati provinciali della caccia >> sono sostituite dalle parole << in conformita' ai provvedimenti adottati dalle Province ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f), della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 >>.

9. All'articolo 7, commi settimo e ottavo, della legge regionale 56/1986, le parole << dell'Organo gestore riserve >> sono sostituite dalle parole << dei Distretti venatori competenti per territorio >>.

10. All'articolo 8, secondo comma, della legge regionale 56/1986, le parole << i Comitati provinciali della caccia >> sono sostituite dalle parole << le Amministrazioni provinciali >>.

11. All'articolo 9 della legge regionale 56/1986, il primo comma e' sostituito dal seguente: << Nel Friuli-Venezia Giulia le Amministrazioni provinciali provvedono al rilascio delle autorizzazioni relative agli allevamenti di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157. >>.

12.
(ABROGATO)

13.
(ABROGATO)

14.
(ABROGATO)

15. All'articolo 6, comma 3, della legge regionale 14/1987, le parole << Comitato regionale della caccia >> sono sostituite dalle parole << Comitato faunistico-venatorio regionale >>.

16.
(ABROGATO)

17.
(ABROGATO)

18. All'articolo 2, comma 2, della legge regionale 1 giugno 1993, n. 29, le parole << l'Osservatorio faunistico competente per territorio >> sono sostituite dalle parole << l'Istituto faunistico regionale >>.

19. All'articolo 4, comma 1, della legge regionale 29/1993, le parole << regionale della caccia, la Commissione regionale di studio sull'avifauna >> sono sostituite dalle parole << faunistico-venatorio regionale >>.

20. All'articolo 5, comma 1, della legge regionale 29/1993, le parole << regionale della caccia, la Commissione regionale di studio sull'avifauna >> sono sostituite dalle parole << faunistico-venatorio regionale >>.

21. All'articolo 8 della legge regionale 29/1993, le parole << regionale della caccia, la Commissione regionale di studio sull'avifauna e gli Osservatori faunistici di cui alla legge regionale 3 settembre 1984, n. 46 >> sono sostituite dalle parole << faunistico-venatorio regionale e l'Istituto faunistico regionale >>.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

22. All'articolo 12, comma 2, della legge regionale 21/1993, le parole << Comitato provinciale della caccia >> sono sostituite dalle parole << Distretto venatorio >> e le parole << Osservatorio faunistico competente >> sono sostituite dalle parole << Istituto faunistico regionale >>.
23. All'articolo 14, comma 1, della legge regionale 21/1993, le parole << al Comitato provinciale della caccia >> sono sostituite dalle parole << all'Amministrazione provinciale >>.
24. All'articolo 14, comma 2, della legge regionale 21/1993, le parole << del Comitato provinciale della caccia >> sono sostituite dalle parole << dell'Amministrazione provinciale >>.
25. All'articolo 16, comma 1, della legge regionale 21/1993, dopo la parola << vigilanza >> e' aggiunta la parola << venatoria >> e le parole << Organo Gestore Riserve >> sono sostituite dalla parole << Amministrazione regionale >>.
26. All'articolo 5, comma 1, della legge regionale 24/1996, le parole << , sentito il Comitato regionale della caccia ed i Comitati provinciali della caccia, questi ultimi previa acquisizione del parere degli osservatori faunistici di cui alla legge regionale 46/1984, >> sono abrogate.
27. All'articolo 8, comma 1, della legge regionale 24/1996, le parole << Comitato regionale della caccia ed i Comitati provinciali della caccia, questi ultimi previa acquisizione del parere degli osservatori faunistici di cui alla legge regionale 46/1984, e l'Organo gestore riserve >> sono sostituite dalle parole << Comitato faunistico-venatorio regionale e l'Istituto faunistico regionale >>.
28. All'articolo 10, comma 1, della legge regionale 24/1996, le parole << e coordinati dagli osservatori faunistici competenti per territorio >> sono sostituite dalle parole << , sentito l'Istituto faunistico regionale >>.
29. All'articolo 12, comma 1, della legge regionale 24/1996, le parole << di cui all'articolo 9 della legge regionale 11 luglio 1969, n. 13, alle condizioni previste dall'articolo 2 del regolamento regionale approvato con DPGR 8 gennaio 1990, n. 08/Pres., per l'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma e da traccia >> sono sostituite dalle parole << destinate all'addestramento ed allenamento dei cani da caccia >>.
30. All'articolo 12, comma 5, della legge regionale 24/1996, le parole << dell'Organo gestore riserve >> sono sostituite dalle parole << dei Distretti venatori >>.
31. All'articolo 13, comma 1, della legge regionale 24/1996, le parole << l'Organo gestore riserve >> sono sostituite dalle parole << il Distretto venatorio competente >>.
32. All'articolo 17, commi 1 e 2, della legge regionale 24/1996, la parola << regionale >> e' sostituita dalla parola << provinciale >>.
33. All'articolo 21, comma 1, della legge regionale 24/1996, le parole << i Comitati provinciali della caccia gestiscono, tramite gli osservatori faunistici di cui alla legge regionale 46/1984, >> sono sostituite dalle parole << le Province istituiscono e gestiscono >>.
34. All'articolo 21, comma 2, della legge regionale 24/1996, le parole << i Comitati provinciali della caccia >> sono sostituite dalle parole << le Amministrazioni provinciali >>.
35. All'articolo 24, comma 1, della legge regionale 24/1996, le parole << , predisposta dal responsabile dell'osservatorio faunistico competente per territorio >> sono abrogate.
36. All'articolo 36, comma 5, della legge regionale 42/1996, dopo le parole << ovvero dei soci, >> sono aggiunte le parole << con priorit  ai residenti da almeno cinque anni, >>.

37.

(ABROGATO)

- Il testo dell'articolo 75 (Abrogazioni), comma 1, lettera h) della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)   il seguente:

Art. 75

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate in particolare:

- a) la lettera b ter) del comma 1 dell'articolo 106 della legge regionale 7/1988, introdotta dall'articolo 71 della legge regionale 34/1997;
- b) l'articolo 10 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10;
- c) (ABROGATA);
- d) la legge regionale 28 agosto 1992, n. 29;
- e) la legge regionale 18 maggio 1993, n. 25;
- f) la legge regionale 17 giugno 1993, n. 46;

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

- g) il capo I della legge regionale 19 aprile 1995, n. 19;
 - h) i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 10 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42;
 - i) l'articolo 19 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10;
 - j) gli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 17 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;
 - k) l'articolo 44 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31;
 - l) l'articolo 15 della legge regionale 12 novembre 1997, n. 34;
 - m) l'articolo 136, l'articolo 138, comma 29, l'articolo 139, commi 13 e 14, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13;
 - n) l'articolo 46 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9.
2. Rimangono confermate le abrogazioni, le modificazioni, le integrazioni e le interpretazioni di disposizioni legislative regionali disposte dalle leggi regionali di cui al comma 1.
3. Rimangono confermati i criteri e le modalita' determinati ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 29/1992, sino alla loro nuova determinazione in applicazione dell'articolo 30. Sono altresì confermati tutti gli atti emanati in applicazione delle leggi e disposizioni regionali di cui al comma 1.

- I testi degli articoli 4 (Progettazioni, tutela dell'ambiente e del territorio e interventi nei settori dell'edilizia e dei trasporti), comma 12, e 8 (Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili), comma 15, della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18 (Assestamento del bilancio 2000 e del bilancio pluriennale 2000-2002) sono i seguenti:

Art. 4

(Progettazioni, tutela dell'ambiente e del territorio e interventi nei settori dell'edilizia e dei trasporti)

12. Nelle more dell'approvazione dei Piani di conservazione e sviluppo di cui all'articolo 11 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, gli organi gestori dei parchi sono autorizzati a concedere gli incentivi per le attivita' svolte all'interno del perimetro dei parchi così come consentite dal regolamento di cui all'articolo 18 della legge regionale 42/1996, qualora questo sia già stato approvato, secondo gli importi e le modalita' da questo stabilite.

Art. 8

(Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)

15. I commi 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 11 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, sono abrogati.

- Il testo dell'articolo 1, commi 58, 59, 60 e 62, della legge regionale 13 novembre 2000, n. 20 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, per l'adeguamento delle leggi in materia forestale, nonché per favorire la gestione dei boschi e le attività forestali) è il seguente:

Art. 1

(Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, per l'adeguamento delle leggi in materia forestale, nonché per favorire la gestione dei boschi e le attività forestali)

58. All'articolo 4 della legge regionale 42/1996, come modificato dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 13/1998, dopo il comma 2 ter, sono aggiunti i seguenti: << 2 quater. Ai fini della conservazione, del miglioramento e del mantenimento della biodiversita' all'interno dei biotopi naturali regionali di cui al comma 2 bis, gli interventi di ripristino ambientale attuati dall'Amministrazione regionale sono di pubblica utilita' e i relativi lavori urgenti e indifferibili.

2 quinquies. Le opere previste dagli interventi di cui al comma 2 quater possono essere affidate, in attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 6 novembre 1995, n. 42, in delegazione amministrativa ai Comuni sul cui territorio e' individuato il biotopo naturale. >>.

59. All'articolo 69, comma 1, della legge regionale 42/1996, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:

a) al di fuori delle delimitazioni dei centri edificati assunte ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, non e' consentita l'esecuzione di opere che provochino la riduzione di superfici boscate o a prato naturale o che modifichino lo stato dei corsi d'acqua o la morfologia dei suoli, salvo l'esecuzione di opere di preminente interesse pubblico, o anche di interesse privato, purché finalizzate queste ultime alla regimazione delle acque o all'approvvigionamento idrico necessario per il perseguimento di attivita' produttive in atto, sulle quali la Giunta regionale con propria deliberazione su proposta dell'Assessore regionale ai parchi, esprime parere vincolante entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta; trascorso tale termine, l'opera si intende assentita; >>.

60. All'articolo 69, comma 2, della legge regionale 42/1996, dopo le parole << di attuazione dei piani suddetti >>, sono aggiunte le seguenti: << , che possono essere derogate con apposita deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale ai parchi, al fine di consentire l'esecuzione di opere di preminente interesse pubblico, o anche di interesse privato, purché finalizzate queste ultime alla regimazione delle acque o all'approvvigionamento idrico necessario per il proseguimento di attivita' produttive in atto >>.

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

61.

(ABROGATO)

62. All'articolo 46 della legge regionale 42/1996, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: << 4 bis. In attuazione del disposto di cui all'articolo 21, comma 7, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, i beni immobili di proprieta' dell'ERSA, situati all'interno della Riserva naturale regionale della Valle Cavanata, acquistati al patrimonio dall'ERSA con finanziamenti regionali, sono attribuiti al patrimonio dell'Amministrazione regionale. >>.

- Il testo dell'articolo 9 (Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili), comma 62, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2002) è il seguente:

Art. 9

(Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)

62. All'articolo 46, comma 4 bis, della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, come aggiunto dall'articolo 1, comma 62, della legge regionale 20/2000, la parola <<attribuiti>> e' sostituita dalle parole <<trasferiti in proprieta'>>.

- Il testo dell'articolo 18 (Disposizioni in materia di gestione faunistico-venatoria, di pesca nelle acque interne, di ambiente, di protezione civile e di parchi), commi 38, 39, 40 e 41, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002) è il seguente:

Art. 18

(Disposizioni in materia di gestione faunistico-venatoria, di pesca nelle acque interne, di ambiente, di protezione civile e di parchi)

38. All'articolo 22, comma 5, della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, le parole: <<quattro anni>> sono sostituite dalle seguenti: <<cinque anni>>.

39. All'articolo 22, comma 6, della legge regionale 42/1996, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: <<Entro quarantacinque giorni successivi alla scadenza del mandato di Sindaco, il Presidente in carica convoca il Consiglio direttivo per la nomina del nuovo Presidente. Durante detto periodo possono essere adottati solo gli atti urgenti e indifferibili, indicandone i motivi.>>.

40. All'articolo 29 della legge regionale 42/1996, il comma 3 e' sostituito dal seguente: <<3. L'incarico di Direttore e' conferito, in relazione all'attivita' da svolgere, applicando le modalita' di assunzione, lo stato giuridico e il trattamento economico previsti per i dipendenti regionali con qualifica di dirigente.>>.

41. I commi 4 e 5 dell'articolo 29 della legge regionale 42/1996 sono abrogati.

- Il testo dell'articolo 2 (Modifiche alla legge regionale 42/1996 in materia di parchi e riserve naturali regionali) della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive) è il seguente:

Art. 2

(Modifiche alla legge regionale 42/1996 in materia di parchi e riserve naturali regionali)

1. Le lettere da a) a f) del comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), sono sostituite dalle seguenti:

<<a) il Direttore, o suo delegato, del Servizio competente in materia di tutela degli ambienti naturali e della fauna della Direzione regionale delle risorse agricole, naturali e forestali;

b) il Direttore, o suo delegato, del Servizio competente in materia di gestione delle foreste regionali e delle aree protette della Direzione regionale delle risorse agricole, naturali e forestali;

c) il Direttore, o suo delegato, del Servizio per la pianificazione territoriale - sub regionale della Direzione regionale della pianificazione territoriale, della mobilita' e delle infrastrutture di trasporto;>>.

2. Il comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 42/1996 e' sostituito dal seguente: <<4. Il Comitato tecnico-scientifico e' presieduto dal Direttore del Servizio competente in materia di tutela degli ambienti naturali e della fauna ovvero, in sua assenza, dal Direttore del Servizio competente in materia di gestione delle foreste regionali e delle aree protette.>>.

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 69 della legge regionale 42/1996 e' aggiunto il seguente: <<2 bis. Al fine di introdurre elementi di semplificazione nel procedimento amministrativo concernente gli interventi regionali nelle aree naturali protette i progetti delle opere e interventi pubblici nei parchi, riserve e biotopi naturali regionali istituiti ai sensi della presente legge, sono autorizzati con apposito decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previo

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

parere favorevole del Consiglio comunale competente per territorio e costituiscono variante al piano regolatore generale comunale e ai piani di cui al comma 2.>>.

4.

(ABROGATO)

Note:

1Abrogato il comma 4 da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007

- Il testo dell'articolo 4 (Progettazioni, tutela dell'ambiente e del territorio e interventi nei settori dell'edilizia, dei parchi e della viabilità e dei trasporti), comma 19, della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004) è il seguente:

Art. 4

(Progettazioni, tutela dell'ambiente e del territorio e interventi nei settori dell'edilizia, dei parchi e della viabilità e dei trasporti)

19. Le richieste di erogazione del saldo del contributo concesso ai Comuni di cui all'articolo 5, comma 11, della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, sono presentate alla Direzione regionale dei parchi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

- Il testo dell'articolo 44 (Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 42/1996, riguardante i parchi e le riserve naturali) della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia) è il seguente:

Art. 44

(Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 42/1996, riguardante i parchi e le riserve naturali)

1. Il comma 5, dell'articolo 55, della legge regionale 42/1996, e' sostituito dal seguente: <<5. In attesa della costituzione di cui al comma 1, le riserve naturali regionali istituite ai sensi degli articoli 48, 49, 50, 51 e 52, sono gestite in conformita' a quanto previsto dall'articolo 31.>>.

2. Il comma 7, dell'articolo 55, della legge regionale 42/1996, e' abrogato.

3. Il comma 9, dell'articolo 55, della legge regionale 42/1996, e' sostituito dal seguente: <<9. Fino all'approvazione dell'accordo di programma previsto dall'articolo 10, la gestione delle riserve del Carso e' affidata alla Direzione regionale dei parchi.>>.

- Il testo degli articoli 6 (Rete Natura 2000), 7 (Disposizioni per l'individuazione, l'aggiornamento e la modificazione dei siti della Rete Natura 2000), 8 (Monitoraggio dei siti della Rete Natura 2000) 10 (Misure di conservazione specifiche e piani di gestione) e 11 (Disciplina dei siti della Rete Natura 2000 ricadenti in aree protette) della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza all'Italia alle Comunità Europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007).

Capo III

Attuazione dell'articolo 3 della direttiva 92/43/CEE

Art. 6

(Rete Natura 2000)

1. L'articolo 3 della direttiva 92/43/CEE e' attuato mediante la realizzazione della Rete Natura 2000.

2. La Rete Natura 2000 costituisce un sistema coordinato e coerente di aree destinate alla conservazione della diversita' biologica presente nel territorio dell'Unione europea e, in particolare, alla tutela di habitat, di specie animali e vegetali indicati negli allegati I e II della direttiva 92/43/CEE, nonche' delle specie di cui all'allegato I della direttiva 79/409/CEE, e delle altre specie migratrici che tornano regolarmente sul territorio dell'Unione europea.

3. La Rete Natura 2000 e' formata dalle seguenti aree:

a) Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), definiti dall'articolo 2, lettere m) e m bis), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche);

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

- b) Zone Speciali di Conservazione (ZSC), definite dall'articolo 2, lettera n), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 357/1997;
- c) Zone di Protezione Speciale (ZPS) definite dall'articolo 1, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).
4. Sino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino organico di cui all'articolo 6, comma 1, lettera n), della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport), la gestione delle aree della Rete Natura 2000 spetta alla Regione.

Art. 7

(Disposizioni per l'individuazione, l'aggiornamento e la modificazione dei siti della Rete Natura 2000)

1. I pSIC e le ZPS sono individuati con deliberazione della Giunta regionale pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. La Regione comunica l'individuazione dei pSIC e delle ZPS al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. A seguito delle attività di monitoraggio di cui all'articolo 8, la Regione propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'aggiornamento dell'elenco dei pSIC, SIC e delle ZPS, della loro delimitazione e dei contenuti della relativa scheda informativa.
3. Le proposte di aggiornamento dell'elenco dei pSIC, SIC e delle ZPS e la modificazione della loro perimetrazione sono adottate con deliberazione della Giunta regionale previo parere della competente Commissione consiliare.
4. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 357/1997, la Regione inoltra al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la richiesta di designazione di un SIC quale ZSC successivamente all'approvazione delle misure di conservazione specifiche o del piano di gestione ai sensi dell'articolo 10.

Art. 8

(Monitoraggio dei siti della Rete Natura 2000)

1. La Regione effettua il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario. In particolare, svolge le attività di monitoraggio ai sensi dell'articolo 7 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 357/1997 e, a tal fine, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 2 del medesimo articolo, ne definisce le linee guida e le comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Istituto nazionale per la fauna selvatica.
2. Al monitoraggio di cui al comma 1 provvede la struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e fauna, anche avvalendosi dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale, dell'Ente tutela pesca, dei Distretti venatori e delle rappresentanze agricole maggiormente rappresentative, nell'ambito delle rispettive competenze. L'Amministrazione regionale può avvalersi inoltre di specifiche collaborazioni caratterizzate da elevata professionalità.
3. La struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali e fauna istituisce la banca dati della biodiversità allo scopo di garantire la raccolta, l'elaborazione e la divulgazione dei dati dei monitoraggi ed è autorizzata a sostenere gli oneri per la sua istituzione e il suo funzionamento. La banca dati è coordinata con gli altri sistemi informativi istituiti dall'Amministrazione regionale.

Art. 10

(Misure di conservazione specifiche e piani di gestione)

1. Per ciascun sito della Rete Natura 2000 la Regione, sentiti gli enti locali territorialmente interessati, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), il Comitato faunistico regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), e le rappresentanze agricole maggiormente rappresentative, adotta con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, le misure di conservazione specifiche e, qualora necessario, un piano di gestione, che sono elaborati nel rispetto degli usi, costumi e tradizioni locali e delle linee guida per la gestione dei siti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000) e in conformità ai criteri minimi uniformi atti a garantire la coerenza ecologica e l'uniformità della gestione sul territorio nazionale, individuati dalla disciplina nazionale.
2. Il piano di gestione è uno strumento di pianificazione ambientale, ai cui contenuti si conformano gli strumenti urbanistici comunali secondo le procedure indicate nel regolamento di attuazione della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), avente le seguenti finalità:
 - a) rilevare le esigenze ecologiche degli habitat e delle specie di interesse comunitario;

X LEGISLATURA - PROPOSTA DI LEGGE N. 83

<<Disciplina del sistema delle aree regionali ambientali. Disposizioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche>>

- b) individuare le misure di conservazione regolamentari, amministrative e contrattuali finalizzate alla tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario;
 - c) individuare le misure di gestione attiva, di monitoraggio e ricerca, di incentivazione e di divulgazione a fini didattici e formativi;
 - d) garantire l'integrazione degli obiettivi ambientali nella pianificazione territoriale;
 - e) individuare l'uso delle risorse finalizzandolo alle esigenze di tutela e valorizzazione del sito.
3. Le misure di conservazione specifiche e il piano di gestione, adottati ai sensi del comma 1, sono pubblicati per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio degli enti locali interessati e sul sito internet della Regione con avviso di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, con l'indicazione della sede ove si può prendere visione dei relativi elaborati. Chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni entro i sessanta giorni successivi e la Regione valuta le osservazioni pervenute e apporta le eventuali modifiche.
4. Le misure di conservazione specifiche e i piani di gestione sono approvati con decreto del Presidente della Regione, previo parere della competente Commissione consiliare e su conforme deliberazione della Giunta regionale, e pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 11

(Disciplina dei siti della Rete Natura 2000 ricadenti in aree protette)

1. Nei territori dei siti della Rete Natura 2000 ricadenti all'interno di parchi e riserve, si applicano le misure di tutela previste per tali aree, qualora siano idonee a garantire la tutela di habitat e specie per i quali il sito o la zona sono stati istituiti. Qualora le misure di tutela siano insufficienti, l'ente gestore adotta le necessarie misure di conservazione specifiche, integrando all'occorrenza il regolamento ovvero il piano di conservazione e sviluppo dell'area protetta. Qualora le misure di conservazione specifiche riguardino la gestione della fauna, le medesime sono adottate sentito il Comitato faunistico regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 6/2008.
2. L'Ente parco delle Dolomiti Friulane di cui all'articolo 53 della legge regionale 42/1996 svolge le funzioni previste al comma 1 per i siti SIC e ZPS Dolomiti Friulane, per il SIC Forra del Cellina e per il SIC Val Colvera di Jof. L'Ente parco delle Prealpi Giulie di cui all'articolo 54 della legge regionale 42/1996 svolge le funzioni previste al comma 1 per i siti SIC Prealpi Giulie, SIC Jof di Montasio e Jof Fuart, ZPS Alpi Giulie, SIC Zuc dal Bor.
3. L'organo gestore della Riserva Foci Isonzo e Isola della Cona svolge le funzioni previste al comma 1 per il SIC Foce dell'Isonzo e Isola della Cona.
4. Nei siti di cui al comma 1 si applicano le sanzioni di cui all'articolo 12 nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 40 della legge regionale 42/1996.